UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata
CORSO DI LAUREA IN
Pluralismo culturale, mutamento sociale e migrazioni

Sport, cittadinanza e inclusione sociale dei minori stranieri: barriere regolamentari all'accesso, monitoraggio delle criticità tramite l'"IAF- Indice di Accessibilità Formale" e strategie di intervento attraverso l'europrogettazione.

Relatore:
Prof. Alessio Vagaggini

Laureando/a:
Marco Romano

numero di matricola:
2039114

Anno Accademico
2025/2026

SOMMARIO

INTRODUZIONE *6*

1 - Premesse: una società mutata, una legge ferma **6**

2 - Sport come osservatorio privilegiato **7**

3 - Obiettivi: tra riflessione critica e intenti propositivi **8**

4 - Struttura e contenuto dei capitoli **9**

CAPITOLO 1 - LO SPORT TRA STORIA, SOCIETÀ E INTERCULTURA: una linea evolutiva dello sport, da rito sacrale-celebrativo a strumento di inclusione sociale *12*

1.1 - L'evoluzione storica dello sport, dei suoi ruoli e delle sue funzioni sociali **12**

1.1.1 - Paradigmi sociologici per l'analisi: le lenti di Durkheim e Turner 12

1.1.2 - Sport nelle società arcaiche: il ruolo simbolico-religioso, la riproduzione dell'ordine e i confini escludenti 13

1.1.3 - Sport nell'Antica Grecia: funzione pedagogica, istituzionalizzazione e democratizzazione 15

1.1.4 - Sport nell'Impero Romano: spettacolarizzazione, potere e controllo sociale 16

1.1.5 - Sport nel Medioevo: riconfigurazione culturale, controllo morale e sopravvivenze popolari 18

1.1.6 - Sport nell'epoca moderna: corpo-macchina, disciplina e nuove configurazioni dello sport 19

1.1.7 - Sport nel XX secolo: identitarismo nazionale, massificazione, divismo e democratizzazione incompiuta . 21

1.2 - Lo sport nella società contemporanea: premesse teoriche e metodologiche dello sport come leva trasformativa **22**

1.2.1 - Il ribaltamento della prospettiva: sport come leva di cambiamento 22

1.2.2 - Il misconoscimento delle seconde generazioni: una richiesta di parità partecipativa 24

1.2.3 - Obiettivi e presupposti dell'analisi: verso un presidio di cittadinanza sostanziale 24

1.2.4 - Dal benessere individuale al capitale sociale: le funzioni multidimensionali dello sport contemporaneo ... 25

1.3 - Il modello dello sport interculturale: definizione, cornice concettuale ed elementi metodologici **30**

1.3.1 - Sport interculturale: cornice concettuale e sfide 31

1.3.2 - Sport interculturale, dalla teoria alla pratica: elementi costitutivi e metodologici 33

CAPITOLO 2 - IL DIRITTO ALLO SPORT: dai principi universali agli ostacoli di accesso per i minori stranieri in Italia *38*

2.1 - Quadro normativo multilivello del diritto allo sport **39**

2.1.1 - Diritto allo sport nelle carte internazionali: ONU, UNESCO E CIO 39

2.1.2 - Diritto allo sport nella dimensione europea: dalla Carta europea dello sport, al Trattato di Lisbona e al Libro Bianco sullo sport 42

2.1.3 - Diritto allo sport nello scenario normativo italiano: dal principio costituzionale, alle norme-ponte fino alla (mancata) effettività per i minori stranieri 46

2.2 - Casi emblematici sul tesseramento e la partecipazione di minori stranieri: la giurisprudenza, la politica ed il dibattito pubblico come fattori di pressione 52
2.2.1 - Il caso FIGC: il calciatore togolese Shaib Idrissou Biyao Kolou (Lodi, 2010) 52
2.2.2 - Il caso FIN: la bambina di Camposampiero (Padova, 2013) 53
2.2.3 - Il caso FIP: Tam Tam Basketball (Castel Volturno, 2017–2021) 54
2.2.4 - Conclusione: nodi irrisolti e prossimi passi 56
2.3 - Le principali norme-ponte sull'accesso dei minori stranieri (2016–2017–2021) 56
2.3.1 - Cornice programmatica nazionale: l'Accordo di programma tra CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 57
2.3.2 - Legge 12/2016, lo "ius soli sportivo": l'apertura condizionata alla regolare residenza e al requisito della presenza in Italia dal decimo anno d'età 58
2.3.3 - Legge 205/2017, lo "ius culturae sportivo": le logiche d'accesso si spostano dalla condizione familiare alla frequenza scolastica 59
2.3.4 - Il d.lgs. 36/2021 nella "Riforma dello Sport": codificazione normativa "a misura di minore" 60
2.4 - Dal principio all'effettività: dove si inceppa il diritto allo sport 62
2.4.1 - Snodi critici formali: colli di bottiglia burocratico-amministrativi 62
2.4.2 - Effetti cumulativi dei colli di bottiglia amministrativi 63
2.4.3 - Fratture strutturali dell'ordinamento: dualismi, intrecci di fonti e disallineamenti 64
2.4.4 - Oltre la burocrazia: ostacoli materiali, culturali ed informativi 68
CAPITOLO 3 - MONITORAGGIO DELL'ACCESSIBILITÀ FORMALE: l'indice "IAF"..... 72
3.1 - Introduzione alla fase operativa 72
3.2 - IAF: Indice di Accessibilità Formale 73
3.2.1 - IAF: premesse logiche e metodologiche 73
3.2.2 - IAF: quadro metodologico 75
3.3 - Operazionalizzazione dell'IAF: applicazione dell'indice alle federazioni sportive selezionate . 83
3.3.0 - Nota metodologica per l'applicazione dell'IAF 84
3.3.1 - Calcolo IAF- FIGC 85
3.3.2 - Calcolo IAF-FIP 96
3.3.3 - Calcolo dell'IAF-FIDAL 108
3.4 - Ancoraggio dell'IAF alla realtà: analisi empirica della correlazione tra IAF e flussi di tesseramento dei minori stranieri presso le federazioni FIP e FIDAL 118
3.4.1 - Premesse metodologiche, dati a disposizione e ipotesi di partenza 118
3.4.2 - Impatto del d.lgs. 36/2021 sul numero di minori stranieri tesserati presso la FIDAL 120
3.4.3 - Valore dell'IAF in relazione al numero dei minori stranieri tesserati: correlazione variabili e confronto tra FIP e FIDAL (stagioni 2021-2024) 121
3.5 - IAF: evidenze e conclusioni 124

CAPITOLO 4 – DAL DIRITTO NEGATO ALL'AZIONE PROGETTUALE: l'europrogettazione come modello di intervento virtuoso 127

4.1 - Dal piano normativo alle azioni concrete: l'importanza delle pratiche progettuali in risposta ai bisogni dei minori stranieri 127

4.2 - Quadro metodologico 128

4.2.1 - Cosa si intende per "buone pratiche" e come vengono selezionate 128

4.2.2 - Dalle criticità agli obiettivi progettuali: assi di intervento e logiche d'azione 130

4.3 - Come si arriva alle buone pratiche: la filiera multilivello dell'azione progettuale 132

4.3.1 - L'europrogettazione come modello d'intervento virtuoso: dalle cornici programmatiche, al programma Erasmus+, fino al progetto YIBinS 133

4.4 - Dalle cornici programmatiche alle iniziative concrete 137

4.4.1 - Progetto "YIBinS – Youth with Immigrant Backgrounds in Sport" 137

4.4.2 - Un modello di intervento dal basso: Tam Tam Basketball tra sport, cittadinanza e pressione istituzionale 145

4.4.3 - Un'esperienza diretta di progettazione locale: "InTeam – Educazione allo sport per l'inclusione sociale" 155

CONCLUSIONI GENERALI 165

1 - Il punto di partenza, il percorso e l'arrivo 165

2 - Le barriere all'accesso e il contributo originale dell'IAF 166

3 - Le cause dell'eterogeneità regolamentare 167

4 - Dalle evidenze analitiche all'azione concreta: il modello dell'europrogettazione, le buone pratiche e la capacità trasformativa 168

5 - Cosa è stato fatto e cosa resta da fare 168

6 - Limiti della ricerca e prospettive future 171

7 - Riflessione conclusiva 172

Bibliografia 174

Indice delle tabelle

Tabella 1: diritto allo sport nel quadro internazionale 41
Tabella 2: diritto allo sport nel quadro europeo 44
Tabella 3: regole di codifica degli indicatori 78
Tabella 4: tabella riepilogativa delle casistiche di tesseramento evidenziate nella "circolare 9612 Minori" (FIGC, 2023, p. 9) 90
Tabella 5: codifica indicatori per la FIGC 91
Tabella 6: codifica indicatori per la FIP 101
Tabella 7: codifica indicatori per la FIDAL 111

Indice dei grafici

Grafico 1: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2011 al 2024 119
Grafico 2: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIP dal 2021 al 2024 119
Grafico 3: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2021 al 2024 120
Grafico 4: comparazione del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL e la FIP dal 2021 al 2024 123
Grafico 5: andamento del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2021 al 2024 123
Grafico 6: andamento del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIP dal 2021 al 2024 124

INTRODUZIONE

1 - Premesse: una società mutata, una legge ferma

Negli ultimi decenni la società italiana ha attraversato una trasformazione demografica profonda e strutturale, che ne ha ridisegnato in modo sostanziale la composizione culturale, linguistica, religiosa e identitaria. Fino agli anni Settanta del Novecento, l'Italia è stata un paese di emigrazione: si stima che, dal 1861 al 1972, siano espatriati dall'Italia in cerca di fortuna o di migliori condizioni di vita più di 27 milioni di persone, dei quali 9 milioni sono rientrati in patria, e circa 18 milioni si sono stabilizzati all'estero (Prencipe & Sanfilippo, 2025, p. 13, tab.1). Dai primi anni Settanta, tuttavia, cambia la tendenza e, sull'onda del boom economico, il saldo migratorio registra un valore positivo per la prima volta nel 1972, riconfigurando l'Italia da paese di emigrazione a paese di destinazione. Nei decenni a venire tale tendenza si è consolidata e intensificata, toccando picchi storici come il saldo positivo da record del 2007, con oltre 436 mila arrivi in Italia (ISTAT, s.d.). Questa traiettoria ha contribuito a configurare una realtà demografica completamente diversa, decisamente più complessa, rispetto a quella in cui nel 1992 viene promulgata la legge n. 91, tutt'ora in vigore per disciplinare l'acquisizione della cittadinanza italiana. Questa prevede che si possa acquisire lo status di cittadino italiano prevalentemente attraverso lo ius sanguinis, il diritto di sangue, oppure per naturalizzazione dopo un periodo di 10 anni di residenza legale in Italia, o tramite matrimonio con un cittadino/a italiano/a. In forma residuale poi, riconosce una forma temperata di ius soli: i nati in Italia da genitori stranieri, o apolidi, possono richiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno d'età, a condizione di aver vissuto ininterrottamente in Italia (Italia, 1992). Tale impianto normativo posiziona l'Italia in quello che è stato definito come un regime di cittadinanza "etnoculturalmente selettivo" dagli autori Vink e Baubock. Sulla base di uno studio comparativo svolto su 36 stati europei, questi autori hanno collocato le varie leggi sulla cittadinanza lungo un continuum che ai poli vede lo ius soli e lo ius sanguinis. L'Italia si distingue per una forte protezione dei legami di sangue, a discapito dell'inclusione territoriale, posizionandosi tra i paesi con i requisiti di residenza per la naturalizzazione tra i più onerosi e restrittivi dell'intero continente europeo (Vink & Baubock, 2013). Al di là dei meccanismi tecnici di acquisizione, ciò che emerge è una concezione restrittiva della cittadinanza, concepita in un momento storico in cui l'immigrazione era ancora percepita come fenomeno nuovo, temporaneo e marginale, e in cui era ancora diffusa nel senso comune una visione dell'Italia come paese di emigranti piuttosto che di immigrati. Dopo oltre trent'anni dalla sua promulgazione, questa legge si confronta con una realtà radicalmente mutata: a fine 2023, su una popolazione totale di circa 60 milioni (58.971.230 individui), la componente straniera abitualmente dimorante conta 5.253.658 individui (dato anagrafico annuale), che corrisponde a circa l'8,9 % del totale, rispetto ai 356.159 stranieri residenti nel 1991 (dato censuario) su una popolazione di 56.744 milioni di abitanti, ossia circa lo 0,6 % del totale (ISTAT, 2024); (ISTAT, s.d.); (ISTAT, s.d.); (ISTAT, s.d). Ponendo il focus sui giovani, ossia i ragazzi che hanno meno di 18 anni in Italia, si può notare come sia numericamente ancora più impattante la presenza della componente straniera oggi: nel 2021, su un totale di circa 9.351.113 di ragazzi under 18, sono 1.047.873 i minori con cittadinanza non italiana, costituendo dunque oltre il 11 % dei minori presenti in Italia. Tale percentuale è in costante e rapida crescita, tanto che nel 2025 la quota dei minori non cittadini ha già raggiunto quasi il 12 %, confermandosi una componente sempre più strutturale della popolazione giovanile (ISTAT, s.d.); (Openpolis, 2023). Si è così venuto a strutturare, come conseguenza fisiologica dei processi migratori dei decenni precedenti, il collettivo delle cosiddette

"seconde generazioni", declinabile in due accezioni: la prima, in senso stretto, fa riferimento ai figli di cittadini stranieri nati nel paese di immigrazione, mentre la seconda, in senso lato, include anche i giovani stranieri immigrati in Italia prima dei 18 anni (ISTAT, 2020, p. 11). Considerandone l'accezione più ampia, intendiamo quei giovani che, nati o arrivati in Italia in età scolare, cresciuti nelle scuole, nei quartieri, nelle squadre sportive italiane, sono privi dello status giuridico che ne sancirebbe l'appartenenza effettiva e sostanziale. Pur nella loro eterogeneità biografica e culturale, questi giovani condividono un background migratorio che li accomuna nella paradossale condizione di "cittadini senza cittadinanza" (Ricucci, 2018). L'anacronismo della L. 91/1992 non risiede soltanto nella dimensione demografica, ma è anche culturale e politico. Infatti, oltre al contesto demografico, bisogna considerare l'insieme di sentimenti, idee e percezioni diffuse all'epoca nel dibattito politico e nell'opinione pubblica sul tema. La legge è stata concepita in un clima in cui prevaleva una visione dell'immigrazione come fenomeno temporaneo, transitorio e controllabile, in cui il timore di aperture troppo ampie ha alimentato prospettive restrittive, e in cui la priorità del legislatore era garantire percorsi privilegiati di acquisizione della cittadinanza per i discendenti degli italiani emigrati all'estero, a discapito dei nuovi immigrati. In questo scenario ha preso forma una normativa che oggi si rivela strutturalmente inadeguata per una società globalizzata, plurale e multiculturale: ha favorito milioni di discendenti di italiani spesso privi di legami concreti con il paese, e ha reso al contempo macchinoso e ostico l'accesso alla cittadinanza per i nuovi immigrati e per i ragazzi di seconda generazione (Colucci, Gallo, & Tailmoun, 2022). Gli esiti di tale legge portano a un divario sostanziale tra cittadini di diritto e cittadini di fatto, tra chi gode pienamente del pacchetto di diritti connesso allo status di cittadinanza e chi, pur essendo nato e cresciuto in Italia, non ha alcuna garanzia e ne rimane escluso (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011); (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001). Questo gap non rimane astratto alla sfera giuridica, ma ha conseguenza concrete nella vita quotidiana dei giovani stranieri: nell'accesso ai servizi pubblici, nelle opportunità di partecipazione alla vita comunitaria, nella possibilità di svolgere la propria personalità e crescere in modo paritario rispetto ai giovani autoctoni. In questo contesto si colloca la presente tesi, che ha scelto di osservare le declinazioni di queste contraddizioni, e le relative lacune generate, attraverso una lente privilegiata: quella dello sport.

2 - Sport come osservatorio privilegiato

La scelta dello sport come ambito privilegiato di osservazione si fonda sulla centralità del suo ruolo sociale, sull'importanza dello spazio sportivo nella vita e nella crescita dei giovani. Rappresenta il luogo in cui si socializza, si costruisce l'identità, si creano reti amicali e legami affettivi, e si sviluppano competenze relazionali, attitudinali ed emotive. Può essere inteso come un presidio educativo complementare e parallelo alla scuola, una fonte di benessere psico-fisico e, se adeguatamente sostenuto e promosso, un efficace strumento di inclusione sociale, capace di abbattere barriere culturali e di status, di indebolire stereotipi e pregiudizi e contrastare così forme di esclusione e marginalizzazione (Allport, 1973). Il riconoscimento di questo valore è oggi sancito anche dalla nostra Costituzione, che all'art. 33, nella recente riformulazione del 2023, include la previsione per cui "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" (Italia, 1948), consolidando la configurazione di diritto fondamentale e universale che lo sport ha gradualmente acquisito nel diritto europeo e internazionale. Eppure, l'evidenza empirica sulla complessità dello strumento sportivo ci invita alla cautela. Infatti, come ha dimostrato il sociologo Ramon Spaaij attraverso un'analisi comparativa di iniziative sportive

in quattro diversi contesti socio-culturali diversi, lo sport non è uno strumento intrinsecamente benefico: la sua capacità di favorire la mobilità sociale e l'inclusione dei gruppi svantaggiati dipende dalle condizioni strutturali, organizzative e istituzionali in cui si realizza, e può tanto configurarsi come agente di cambiamento sociale quanto riprodurre le disuguaglianze preesistenti (Spaaij, 2011). È proprio qui, in questi termini, che lo sport può configurarsi tanto come presidio inclusivo e di mobilità sociale, quanto come campo sociale in cui lacune istituzionali come le criticità della legge sulla cittadinanza si manifestano con particolare evidenza, innescando concreti meccanismi di esclusione e di riproduzione delle disuguaglianze. Lo status di cittadino, infatti, rimane per molte federazioni sportive nazionali un requisito determinante per accedere al tesseramento o alla partecipazione effettiva. In questi termini, l'esclusione strutturale delle seconde generazioni dallo status civitatis rischia di tradursi, in ambito sportivo, in una serie di ostacoli, barriere o snodi regolamentari discriminatori, legittimati dallo scudo istituzionale della L. 91/1992. A livello regolamentare, non avere il requisito della cittadinanza può determinare procedure burocratiche più complesse, l'assoggettamento a limitazioni numeriche e a richieste documentali aggravate: lo sport si rivela dunque un ambito sociale in cui le conseguenze contraddittorie della legge sulla cittadinanza si declinano concretamente, manifestandosi in modo visibile e analizzabile. Tuttavia, a queste contraddizioni e dinamiche escludenti, si contrappone con forza il potenziale trasformativo intrinseco alla natura dello strumento sportivo. Lo sport, se inteso non come ambito prettamente competitivo ed elitario, ma come pratica relazionale e pedagogica paritaria, può diventare un ottimo strumento interculturale, e delinearsi come leva di innovazione e trasformazione sociale: un luogo in cui la diversità è risorsa, non ostacolo, e l'incontro con essa produce arricchimento e riconoscimento reciproco. In questa prospettiva, un approccio sportivo-educativo di matrice interculturale, sistemico e trasversalmente inclusivo può diventare un preziosissimo strumento di contrasto alle ingiustizie istituzionalizzate e agli ostacoli quotidiani, materiali o culturali, che incontrano i giovani non cittadini, configurando il campo sportivo come un luogo di partecipazione paritaria, di cittadinanza attiva e di rafforzamento dell'agency individuale attraverso l'acquisizione di capitale culturale, simbolico e soprattutto sociale (Bourdieu, Forms of Capital, 1986); (Bourdieu, Le Capital Social. Notes provisoires, 1980). Tale prospettiva, se sorretta e promossa in modo sistemico, non si limita a correggere certe storture ordinamentali o a colmare lacune istituzionali, ma ambisce a qualcosa di più: ripensare la cultura sportiva su fondamenta etiche e relazionali, in linea con i principi costituzionali sempre più messi in disparte, allineandosi alle sfide legate alla società contemporanea, globalizzata e plurale.

3 - Obiettivi: tra riflessione critica e intenti propositivi

Il presente lavoro persegue due ordini di obiettivi, strettamente legati tra loro. Il primo, più ampio e generale, riguarda la volontà di stimolare una riflessione critica sull'inadeguatezza della l. 91/1992 e sulla necessità di un suo ripensamento, con il fine di adeguarla alle esigenze di una società strutturalmente plurale e interconnessa. Con particolare riguardo al campo specifico dello sport, si vuole mettere in luce come tali lacune legislative si possano tradurre in forme di trattamento discriminatorie nei confronti dei giovani non cittadini, un collettivo ormai strutturale e radicato nel tessuto sociale italiano. Questo macro-obiettivo rappresenta il leitmotiv che percorre trasversalmente l'intero lavoro. Il secondo ordine di obiettivi, invece, è più circoscritto e operativo: riguarda la volontà di analizzare in modo sistemico le barriere, in particolare quelle formali, che limitano l'accesso allo sport ai minori non cittadini. L'intento è quello di individuarle, attraverso l'analisi normativa,

misurarle, tramite uno strumento di analisi originale, e infine proporre soluzioni concrete atte a superarle. L'obiettivo, dunque, non è solo descrittivo o critico, ma ambisce ad assumere una valenza proattiva e propositiva, misurando le barriere e individuando strade percorribili e modelli di intervento efficaci: dall'europrogettazione in campo sociale e sportivo come modello consolidato, ad approcci e metodologie educative interculturali, fino a buone pratiche locali replicabili che nella progettazione europea trovano un terreno di sperimentazione e diffusione. In questo quadro l'europrogettazione emerge non come uno strumento tra gli altri, ma come cornice metodologica di riferimento. Rappresenta un modello di intervento capace di agire simultaneamente su più livelli del problema, di incorporare strutturalmente nella sua azione i principi di inclusione e non discriminazione, di produrre pratiche documentate e trasferibili, e infine di offrire alle realtà locali gli strumenti concreti per tradurre le istanze problematiche in risposte pratiche, organiche e incisive sul territorio.

4 - Struttura e contenuto dei capitoli

La tesi si articola in quattro capitoli che, muovendo dalle fondamenta teoriche della prospettiva interculturale, attraversando l'analisi del diritto allo sport e degli snodi normativi-regolamentari che ne limitano l'esigibilità e l'effettività, approdano ad una fase operativa, volta a comprendere più a fondo e a quantificare tali barriere formali, per poi delineare risposte concrete, come strumenti e strategie progettuali mirate al superamento delle criticità rilevate. Nel Capitolo 1 si delinea la cornice teorico-sociologica dello strumento sportivo partendo da un'analisi storica, per tappe significative, dell'evoluzione dei ruoli e delle funzioni sociali dello sport. Attraverso le lenti di alcuni autori, come Durkheim e Turner, o le riflessioni e le categorie di G. Allport e P. Bourdieu, si pone l'accento su un'accezione dello sport come leva trasformativa e come fondamentale presidio di inclusione, soprattutto per i gruppi sociali subalterni. In questi termini si vuole delineare qui un approccio sportivo-educativo di tipo interculturale, che possa configurarsi come un laboratorio di riconoscimento reciproco, di parità partecipativa e di inclusione sociale sostanziale. Nel Capitolo 2, invece, si indaga l'effettività del diritto allo sport in Italia per i minori non cittadini, nel contesto di una complessa governance multilivello. L'analisi evidenzia un profondo scarto tra il diritto formalmente riconosciuto e l'effettività del diritto stesso (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001): se da un lato le fonti normative come le carte dei diritti, la Costituzione, le leggi statali, su tutte il d.lgs. 36/2021 (Italia, 2021) promuovono il riconoscimento del diritto allo sport, ne tutelano l'accesso paritario e ne valorizzano il ruolo sociale, dall'altro l'autonomia federale, l'intreccio di vari ordinamenti (Giuridico e Sportivo) e l'influenza federale sovranazionale rischiano di legittimare posture e orientamenti regolamentari restrittivi, che possono precludere il godimento di tale diritto universale. Vengono qui sviscerati, oltre ai fattori strutturali che ostacolano l'accesso alla pratica sportiva, i vari colli di bottiglia amministrativi che rendono il diritto allo sport ancora un diritto differenziale. Nel Capitolo 3 si entra nella fase operativa della ricerca, attraverso la creazione e l'applicazione dell'"IAF - Indice di Accessibilità Formale". Si tratta di un indice composito, strumento di monitoraggio utile ad operativizzare e comparare tra loro le posture regolamentari delle federazioni sportive nazionali nell'ambito all'accessibilità formale, ossia del tesseramento (in questo caso di FIGC, FIP e FIDAL), e a contestualizzarle rispetto agli standard di parità procedurale per i giovani stranieri introdotti dal d. lgs. 36/2021. L'indice intende quantificare lo scarto tra la norma statale e le prassi regolamentari-applicative di ciascuna federazione, arrivando a delineare uno scenario regolamentare federale molto eterogeneo, che vede posture coerenti con la ratio inclusiva

della legge convivere con orientamenti più problematici e contraddittori. Il capitolo, in conclusione, tenta di ancorare questo strumento alla realtà, ponendolo in correlazione a dati originali sui minori non cittadini tesserati presso alcune federazioni sportive. Infine, il Capitolo 4 intende spostare il focus dall'analisi critica del diritto allo sport differenziale, all'azione progettuale e operativa in quest'ambito. Partendo dalle evidenze emerse nell'analisi, da alcuni assi di criticità individuati, si vogliono delineare possibili risposte messe in atto per colmare tali lacune istituzionali o barriere strutturali all'accesso allo sport per i giovani stranieri. In questo contesto, viene presa a modello l'europrogettazione, non come mera fonte di finanziamento, ma come approccio metodologico virtuoso particolarmente adatto ad affrontare problemi sociali complessi: può mobilitare risorse ingenti, costruire reti di partenariato transnazionali, sostenere iniziative ad alto impatto e replicabili, il tutto assumendo i principi di inclusione, di parità partecipativa e di non discriminazione come colonne portanti del proprio modus operandi.

CAPITOLO 1 - LO SPORT TRA STORIA, SOCIETÀ E INTERCULTURA: una linea evolutiva dello sport, da rito sacrale-celebrativo a strumento di inclusione sociale

1.1 - L'evoluzione storica dello sport, dei suoi ruoli e delle sue funzioni sociali

Lo sport è una pratica sociale antica, non prettamente contemporanea. Con il mutare della società lo sport cambia veste, ruolo e funzione. In questa sezione si ripercorreranno le principali tappe che portano alla nascita dello sport moderno, soffermandosi sui ruoli e le funzioni che esso, inteso come strumento sociale, assume nei diversi momenti storici e nei vari assetti sociali: da rito sacrale-celebrativo a presidio educativo, da strumento identitario a dispositivo di controllo, di consenso e di prestigio sociale. Lo sport svolge diverse altre funzioni, ma su tutte, in questa sede, risulta di primario interesse approfondire la sua ambivalente capacità di essere un luogo di inclusione e, soprattutto nelle realtà storiche pre-moderne che analizzeremo, di esclusione. Particolare attenzione viene dedicata alla sua progressiva istituzionalizzazione, intesa come una sempre maggiore codificazione di regole e una crescente strutturazione e professionalizzazione delle pratiche. Allo stesso modo, si analizzerà la sua democratizzazione, intesa come una graduale apertura, almeno formale, a chiunque desideri praticare sport, rispetto al carattere elitario ed esclusivo che lo sport aveva nelle società antecedenti alle rivoluzioni scientifica e industriale, che ne riservavano l'accesso ai ceti più abbienti. Mantenendo uno sguardo critico e analitico sulla linea evolutiva che ripercorre lo sviluppo, o talvolta l'involuzione, dello sport, cerchiamo di coglierne le ambivalenze storiche, i tratti salienti e i nodi irrisolti, come il rapporto tra lo sport e i processi di inclusione ed esclusione, per giungere ad una lettura più consapevole delle sue configurazioni contemporanee.

1.1.1 - Paradigmi sociologici per l'analisi: le lenti di Durkheim e Turner

Per approfondire la comprensione del fenomeno sportivo e delle sue funzioni nei vari assetti sociali esaminati, risulta utile adottare due lenti teoriche complementari. Le prospettive dalle quali guardare allo sport, inteso come rituale collettivo, che ci offriranno i seguenti autori saranno particolarmente preziose per comprendere più a fondo anche le configurazioni del fenomeno sportivo nelle epoche e nelle società successive. Émile Durkheim (1858-1917), ad esempio, sebbene non si sia occupato direttamente di sport, ci offre dei fondamentali strumenti concettuali per interpretare le pratiche rituali collettive e le loro funzioni. Nella sua opera "Le forme elementari della vita religiosa", il sociologo sostiene che i riti non siano semplici gesti o pratiche, ma piuttosto un modo attraverso il quale la società si rappresenta a sé stessa, si conferma e si rafforza**.** Con questo concetto Durkheim vuole evidenziare la capacità delle pratiche rituali collettive di produrre coesione sociale, di rafforzare le identità di gruppo, i legami simbolici tra i membri, e di innescare meccanismi di "effervescenza collettiva", o di eccitazione emotiva e spirituale, che sospendono momentaneamente le differenze e creano un profondo senso di coesione e unità (Durkheim, 2020)**.** In questo senso, il rituale assume una funzione integrativa e riproduttiva dell'ordine sociale, rinnovando periodicamente le rappresentazioni collettive e consolidando la solidarietà morale e l'identità del gruppo. Studiosi successivi hanno approfondito le teorie di Durkeim sulle pratiche rituali collettive integrandole con uno spostamento del focus dalla dimensione statica della creazione di coesione sociale, di

riproduzione dell'ordine, alla dimensione dinamica e processuale, ossia alla capacità trasformativa e innovativa dei rituali collettivi. Per esempio, l'antropologo scozzese Victor Turner (1920-1983), riprende la prospettiva durkheimiana, focalizzandosi però sulla dimensione dinamica e processuale del rituale, introducendo nel suo celebre lavoro "The ritual process. Structure and Anti-Structure" (Turner, 1969) concetti come "dramma sociale", "liminalità" e "communitas". Con "dramma sociale" Victor Turner identifica un processo attraverso il quale una società riconosce e affronta momenti di crisi, tensioni, rivalità: le attività rituali collettive, come lo sport, possono essere intese come spazi simbolici in cui tali tensioni e i conflitti vengono rappresentate, elaborate e incanalate entro cornici e regole condivise. In questa prospettiva la "liminalità" del rituale sportivo indica la sua configurazione come spazio di soglia, una sospensione temporanea tra il prima ed il dopo, in cui i ruoli e le gerarchie ordinarie possono essere parzialmente ridefinite o momentaneamente sospese. Nella fase liminale si crea un momento trasformativo in cui si genera la "Communitas", ossia un'esperienza di solidarietà intensa ed egualitaria che attenua le divisioni sociali strutturali e che è capace di rinnovare e rinegoziare ruoli sociali, identità e norme, generando sostanziali trasformazioni sociali (Turner, 1969)**.** Queste categorie e queste prospettive teoriche, che contemplano tanto la dimensione statica di integrazione e riproduzione dell'ordine sociale, quanto la dimensione dinamica e processuale del cambiamento e dell'innovazione, ci offrono una lente teorica fondamentale per inquadrare ed interpretare le pratiche rituali collettive, qui esemplificate dallo sport nelle sue varie configurazioni storico-sociali. Tale lente ci accompagnerà nella ricostruzione del ruolo e delle funzioni dello sport in diversi contesti e in diverse strutture sociali susseguitesi nel corso della storia.

1.1.2 - Sport nelle società arcaiche: il ruolo simbolico-religioso, la riproduzione dell'ordine e i confini escludenti

In molte società arcaiche, le attività fisiche ritualizzate avevano un ruolo integrato nel sistema religioso, politico ed educativo della comunità. Lo sport non era separato dalla ritualità collettiva: le sue dimensioni ludica e competitiva erano strettamente connesse alle dimensioni della ritualità legata al ciclo della natura, alla religione o al mantenimento del potere e dell'ordine simbolico. In questi contesti storici, dunque, l'attività fisica organizzata e codificata si inseriva in un quadro simbolico e rituale collettivo molto distante dalla competizione finalizzata alla vittoria individuale tipica dello sport moderno. È importante chiarire che con "società arcaica", in senso antropologico, non ci si riferisce necessariamente ad una società cronologicamente antica, ma piuttosto ad alcune strutture sociali, tipiche delle società/comunità umane originarie: tribale o clanica, ad esempio, accomunate dall'assenza di uno stato centralizzato e burocratizzato. Se invece l'aggettivo arcaico, riferito ad una società, viene inteso in senso storico, ci si riferisce all'antichità cronologica della sua struttura sociale. In questi contesti storici e sociali, ogni attività sportiva organizzata ha intrinsecamente funzioni simboliche e collettive, è cioè strettamente legata all'ordine cosmico, alla legittimazione del potere esistente e a dinamiche collettive come il rinforzo e il consolidamento dell'identità di gruppo. Alcuni esempi di pratiche sportive profondamente integrate nella struttura simbolica, religiosa e politica di una società si possono riscontrare nelle attività di lotta o nelle gare di forza dei sumeri, funzionali alla celebrazione del potere, o nell'Antico Egitto. In questo contesto, il tiro con l'arco e la caccia cerimoniale servono ad affermare la figura del faraone come difensore cosmico contro il caos, rappresentato dagli animali selvaggi e dagli stranieri. Le corse dei carri invece servono ad affermarne la potenza militare e tecnologica, esaltandone l'invincibilità derivata dall'investitura divina. Allo

stesso modo, la "Taurocatapsia" minoica, una disciplina che prevede salti e acrobazie sui tori, incarna il rapporto rituale tra uomo e natura. Oppure, passando a società antropologicamente arcaiche, il gioco della palla azteco, "Ollamaliztli", assume una valenza mitica di lotta tra luce e oscurità, arrivando a contemplare il sacrificio umano come offerta agli dèi. La danza rituale guerriera "Haka", praticata dal popolo maori, è una forma di preparazione alla guerra, di rafforzamento dell'identità di gruppo, finalizzata ad incutere timore. Altre funzioni chiave riguardano, per esempio, la dimensione politica: queste attività servono a legittimare il potere delle èlite che patrocinano gli eventi "sportivi", oppure, rappresentano forme organizzate e simboliche di risoluzione di conflitti tra diverse città-stato. O ancora, altre funzioni delle attività sportive ritualizzate riguardano la dimensione educativa e morale, come la trasmissione e il rinforzo di valori e virtù, o la dimensione economica, come l'organizzazione di veri e propri eventi comunitari, di fiere, di mercati e di cerimonie in cui erano coinvolti diversi attori sociali e in cui sono favoriti scambi commerciali. In sintesi, per quanto concerne la configurazione dello sport nelle società più antiche, si può affermare che in tutte le strutture sociali arcaiche considerate, dalle civiltà mesopotamiche e mesoamericane, a quelle mediterranee e oceaniche, le pratiche sportive rituali rivestano un'importante funzione simbolico-religiosa, oltre che identitaria, e sono impregnate di una sacralità intimamente connessa con il prestigio ed il consenso del potere: non risultano distinte dalla religione, dalla politica o dalla definizione dell'identità collettiva del popolo che le pratica. Gli esempi menzionati evidenziano per l'appunto come nelle società arcaiche fosse un meccanismo consolidato la strumentalizzazione dello sport, ossia la sua applicazione come dispositivo rituale-cerimoniale utile a fare gli interessi delle èlite. In questi termini lo sport può essere inteso come uno strumento sociale nelle mani del potere, dei re, dei faraoni, dei capi tribali, saldamente intrecciato con la religione e impregnato di simbolismi, che, in quanto tale, poteva essere sfruttato o strumentalizzato per il mantenimento e la difesa dell'ordine esistente, per rinforzare l'identità e l'appartenenza collettiva o per autocelebrarsi e consolidare il proprio consenso, mettendo in atto prevalentemente le funzioni statiche di riproduzione dell'ordine esistente identificate da Durkheim. Inoltre, nei contesti sociali arcaici affrontati, risulta una solida costante l'esclusione della maggior parte della popolazione dall'accesso alle pratiche rituali sportive, facendo dello sport una pratica prevalentemente di esclusione e di demarcazione di confini selettivi e gerarchici, legati alla provenienza, all'età, al genere, al ruolo e allo status sociale. Si può dunque sostenere che se da un lato avesse la funzione di coinvolgere e includere il pubblico, rafforzando la coesione e il senso di identità collettiva, dall'altro, determinando chi potesse partecipare e chi no al rituale sacro, era un sofisticato strumento di perpetrazione e riproduzione di confini simbolici, di esclusione del "diverso" e del "non-idoneo" (Huizinga, 2002) (Scanlon, 2010). Ora, riprendendo il cammino sulla linea evolutiva dello sport, si può introdurre un passaggio cruciale, ossia la sua configurazione nell'Antica Grecia. Qui si assiste ad una svolta decisiva: per la prima volta lo sport assume una propria autonomia, diventa una realtà sociale distinta, a sé stante, con proprie istituzioni, propri codici e propri valori. Nella prossima sezione del capitolo prenderemo dunque in esame le peculiarità dello sport in questo contesto storico, focalizzando l'attenzione sui processi di istituzionalizzazione, di democratizzazione (seppur parziale), di secolarizzazione, di professionalizzazione e di emersione di una prospettiva competitiva-agonistica che influenzerà sostanzialmente l'immaginario sportivo fino ai giorni nostri.

1.1.3 - Sport nell'Antica Grecia: funzione pedagogica, istituzionalizzazione e democratizzazione

La principale novità che caratterizza lo scenario sportivo nell'Antica Grecia consiste nell'istituzionalizzazione dello sport come uno strumento e un presidio pedagogico, alla base dell'educazione dell'individuo-cittadino. Tale istituzionalizzazione avviene tramite l'integrazione della disciplina e della cultura sportiva nel modello di educazione civica (Paidèia) che mirava a formare "cittadini completi", sul piano delle conoscenze (grammatica, retorica, musica ecc ecc), sul piano etico (virtù, giustizia, responsabilità civica) ed ora anche sul piano fisico (salute, benessere psico-fisico, preparazione militare). Questo ideale pedagogico, che mirava ad una crescita armonica e completa dell'individuo, prevedeva dunque un ruolo centrale per lo sport, che si configurava come un dispositivo essenziale per la definizione dell'identità del cittadino tanto quanto l'educazione musicale, letteraria, filosofica e politica. Questo ideale trova riscontro nella progressiva codificazione di pratiche e luoghi specifici: l'Agon, ossia la "gara", come componente essenziale della formazione integrale dell'uomo libero; i ginnasi, ossia spazi pubblici destinati alla formazione intellettuale e fisica; e i palèstreion, luoghi adibiti invece all'addestramento ginnico e alla lotta. I giovani, nel contesto della polis greca, vengono socializzati secondo l'ideale dell'uomo perfetto: "Kalòs kai agathòs", ossia "bello e buono". Bello ("kalòs"), inteso in senso fisico-estetico e morale, e ("kai") buono ("Agathòs"), inteso in senso etico e valoriale. I concetti appena descritti, dalla paideia al mito dell'uomo perfetto, ci descrivono uno scenario in cui ben si comprende come i greci siano giunti ad una prima vera forma di istituzionalizzazione, intesa come burocratizzazione, specializzazione, organizzazione strutturata dello sport. Questo processo è sfociato nell'invenzione, nel 776 a.C. a Olimpia, dei giochi olimpici, il rituale sportivo collettivo che per eccellenza incarna e sublima l'essenza dell'ideale pedagogico greco: qui si celebra la sintesi, in un momento sacro-celebrativo, tra competizione sportiva, bellezza esteriore e nobiltà etica e morale. Sebbene siano nati in onore di Zeus, i Giochi Olimpici danno il via ad un processo di secolarizzazione, o di laicizzazione, dello sport: anche se in piccola parte ed in modo graduale, la sacralità, i simbolismi religiosi e la stretta connessione con il divino dei rituali sportivi collettivi tipici delle società arcaiche, hanno lasciato spazio a significati e obiettivi terreni, individualistici, de-sacralizzati, come la gloria ed il prestigio personale dell'atleta. Infatti**,** come sostenuto da Allen Guttmann, accademico statunitense noto per i suoi studi storici e sociologici sullo sport, la configurazione moderna del fenomeno sportivo nasce proprio emancipandosi dalla connotazione religiosa, e tale processo, attraverso una graduale razionalizzazione del significato, degli obiettivi e della percezione dei rituali sportivi, prende piede proprio nell'Antica Grecia (Guttmann, 1994). In tale contesto sociale prende piede anche un altro processo importante, la professionalizzazione dello sport: dove la performance sportiva diventa capace di attribuire prestigio e riconoscimento sociale ai cittadini, viene a delinearsi per la prima volta nella storia un archetipo di atleta professionista: caratterizzato da un'intensa competitività, specializzato in qualche disciplina specifica e soprattutto, in relazione al processo di secolarizzazione, mosso da una forte aspirazione alla gloria personale. Infine, un altro interessante sviluppo riguarda il processo di democratizzazione: nel contesto dell'Antica Grecia si assiste ad un sostanziale allargamento del bacino di cittadini che vi potevano accedere. Lo sport, diventato parte integrante dell'educazione del giovane cittadino libero, diventava dunque accessibile a molti giovani greci, non per forza appartenenti all'èlite aristocratica. Questa apertura, d'altro canto, rimane limitata: erano escluse dalla possibilità di praticare sport le donne, gli schiavi e gli stranieri residenti nella polis (meteci). Altro limite che questo processo ha palesato riguarda la dimensione economica: alcuni sport, come la corsa dei carri, richiedevano spese elevate che rendevano proibitivo l'accesso alla maggior

parte dei cittadini maschi liberi. Si può parlare dunque di una proto-democratizzazione, ossia una forma embrionale di apertura, ancora fortemente condizionata e vincolata da elementi quali il genere, lo status sociale e la cittadinanza. Dunque, se da un lato l'accessibilità allo sport si è ampliata sostanzialmente, risulta ancora predominante la funzione di riproduzione di meccanismi di esclusione verso individui in condizione subalterna, le donne, gli stranieri e gli schiavi: "Così, nella democrazia più compiuta del mondo premoderno, gli atleti continuano a provenire prevalentemente (e forse anche esclusivamente) dal ceto più alto della città" (Testo originale: "Thus in the most fully developed democracy of premodern times athletes continued to be drawn predominantly (and possibly even exclusively) from the city's upper class.") (Pritchard, 2010, p. 70); (Kyle D. , 2010) (Papakonstantinou, 2012); (Guttmann, 1994). L'istituzionalizzazione, la professionalizzazione e la specializzazione, la secolarizzazione e la democratizzazione dello sport hanno aperto la strada a dei mutamenti sostanziali del significato, degli scopi, dell'accessibilità e dell'organizzazione dello sport. Purtroppo, però, la promettente traiettoria evolutiva che l'universo sportivo ha conosciuto nella realtà della polis greca ha subito un brusco ridimensionamento nella società romana, una sorta di involuzione culturale: nell'impero lo sport viene progressivamente svuotato del suo valore pedagogico, etico e civico, per essere invece trasformato in una pratica altamente spettacolarizzata e strumentalizzata che ha favorito una lenta corrosione del legame tra sport, valori, educazione e partecipazione civica.

1.1.4 - Sport nell'Impero Romano: spettacolarizzazione, potere e controllo sociale

Il declino delle città stato greche e l'espansione del dominio romano creano un terreno fertile per una radicale trasformazione del significato e delle funzioni sociali dello sport: nell'età romana, lo sport perde progressivamente la sua dimensione pedagogico-educativa, centrale nella paideia greca, e comincia ad assumere sempre più i tratti di uno spettacolo di massa, svuotato dal suo valore educativo, e colmato da una nuova valenza legata all'intrattenimento e alla spettacolarizzazione. Diversi imperatori romani tentano di integrare gli agoni greci nella cultura romana, riprendendo e promuovendo discipline classiche appartenenti all'atletica pesante come il pancrazio, la lotta, il pugilato, o all'atletica leggera come la corsa, il lancio del disco, del giavellotto e del peso. L'istituzione dell'Agon Capitolinus da parte di Domiziano nell'86 d. C. è emblematica del disappunto romano verso le pratiche elleniche, spesso percepite come straniere, immorali o degradanti. Si tratta di un evento sportivo e culturale in onore di Giove che prevede gare atletiche di vario genere, dalla corsa, al lancio del giavellotto, fino al pugilato. Questo, come altri tentativi di celebrare la cultura greca attraverso la ripresa di alcuni sport tipicamente ellenici, incontra un generale disappunto di buona parte della società romana. Per esempio, la nudità, che in Grecia riflette la virtù morale, a Roma, viene percepita con un certo disprezzo o imbarazzo, tranne in specifici contesti, come nei bagni pubblici o in rappresentazioni artistiche divinizzate (Caldelli, 1993). L'atleta nudo viene infatti deriso o tacciato di scarsa pudicizia, se non addirittura di barbaria. Questo generale rifiuto di pratiche e costumi tipicamente elleniche apre lo spazio all'emersione di una concezione dello sport svincolata dall'elevazione morale e civica tipica greca e si impregna, piuttosto, di significati e logiche legate alla spettacolarizzazione, all'intrattenimento e alla propaganda. L'esito concreto di questo cambiamento è la diffusione di pratiche sportive decisamente più cruente e adrenaliniche: i "Munera gladiatoria", duelli armati tra gladiatori, spesso schiavi o prigionieri di guerra, praticati negli anfiteatri come il Colosseo; i "Ludi circenses", come le corse dei carri, spesso praticate nel Circo Massimo; o ancora,

le “Venationes”, ossia spettacoli di caccia e uccisone di animali selvatici, che prevedevano combattimenti negli anfiteatri tra gladiatori e animali, spesso esotici, portati a Roma dalle province più lontane dell’impero. Lo sport viene così riconfigurato come uno strumento di potere e di gestione sociale: l’organizzazione di eventi sportivi pubblici, molto sentiti e coinvolgenti per il popolo romano, garantisce prestigio alle élite e funge da valvola di sfogo per le masse, distraendole dalle tensioni sociali (Goldaniga, Panem et circenses: L'evergetismo romano secondo Paul Veyne, 2022). Infine, altri processi si sono resi protagonisti dell’evoluzione dello sport nell’Antica Roma, in cui hanno conosciuto una consacrazione o un’interruzione. La secolarizzazione dello sport, o de-sacralizzazione, che nell’Antica Grecia aveva avuto i suoi albori con l’emersione di significati sportivi svincolati dalla dimensione del sacro, come la gloria e il prestigio sociale, a Roma si è consolidata: la ritualizzazione religiosa delle attività sportive si è conservata solo formalmente, svuotandosi del suo significato originario e lasciando spazio al divertimento, allo stupore e all’intrattenimento. L’individualismo eroico che nell’Antica Grecia contribuiva alla percezione dell’atleta come un esempio di aretè, ossia di virtù ed eccellenza, va scomparendo nel contesto romano: qui, l’atleta, che spesso era uno schiavo, un prigioniero di guerra o un condannato a morte, assumeva il ruolo sociale di un mero intrattenitore, che spesso andava incontro alla morte nelle esibizioni di lotta, di corse sui carri o di duelli con animali feroci, senza minimamente suscitare cordoglio o scandalo ma, anzi, alimentando il desiderio collettivo di spettacoli intensi in cui la morte diventava parte integrante e culminante dello spettacolo. Infine, il processo di professionalizzazione dello sport, che nell’Antica Grecia aveva contribuito a delineare un primo archetipo di atleta professionista, a Roma conosce una consacrazione, anche se con significati decisamente divergenti. Nell’impero emerge un nuovo archetipo di atleta professionista: non più il cittadino libero greco, ma uno schiavo o un prigioniero che combatte per sopravvivere, per l’emancipazione o per eventuali premi, e che diventa un professionista della violenza o un impavido auriga al quale viene richiesto di garantire al pubblico prestazioni estreme e spettacolari. Se in Grecia l’atleta professionista è percepito come una figura in tensione tra l’eroismo, la ricerca di gloria e la devozione al sacro, a Roma lo sportivo professionista assume il ruolo di un vero e proprio lavoratore dello spettacolo, con una propria carriera, con un proprio pubblico e con l’ambizione di guadagnare premi per le vittorie. Gli atleti migliori che sopravvivevano a diversi combattimenti o gare arrivavano a godere di un’elevata popolarità, tanto da vedere le proprie immagini riprodotte su oggetti di uso quotidiano (vasi, coppe, utensili), come fosse merchandising, e da essere supportati da veri e propri gruppi di sostenitori, come fossero fan clubs. La figura dell’atleta di successo però, che fosse un gladiatore, un auriga o un venatore non può rappresentare esaustivamente l’archetipo dell’atleta romano, che nella maggior parte dei casi era a tutti gli effetti un uomo privo di libertà, schiavo, prigioniero o condannato a morte, intrappolato in una tensione drammatica tra la spinta alla sopravvivenza e il desiderio di emancipazione, gloria e fama, con un destino brutale e inevitabile, consumato sotto lo sguardo di una folla affamata di sangue e spettacolo. In questi termini, l’atleta viene privato della sua soggettività e reso piuttosto un oggetto passivo dello spettacolo, divenendo un ingranaggio fondamentale nello scenario culturale e politico romano, utile ad alimentare un modello di sport spettacolarizzato, brutale e privo di valori educativi. Lo scarto che si può facilmente individuare tra l’archetipo dell’atleta greco, con le sue motivazioni e ambizioni, e la controversa figura dell’atleta romano appena descritta, ci ribadisce come si siano verificati un ribaltamento e un’involuzione simbolica sostanziali dei significati e dei valori della cultura sportiva. (University of Chicago, s.d.); (Papakonstantinou, 2012); (Kyle D. G., 2015); (Pani, 1997). Ora si può compiere un ulteriore passo in avanti. La parabola discendente della dimensione culturale, sociale e pedagogica dello sport si interromperà bruscamente con l’avvento e la diffusione del Cristianesimo, che determinerà una netta cesura rispetto al modello

sportivo romano. Si tratta di una generale riconfigurazione culturale, più che un lento declino. Lo sport, oltre alle funzioni educative già smarrite, perderà ogni valore pubblico e politico, verrà visto come pratica vana e mondana, e con esso la percezione del corpo umano che, se prima era esaltato, celebrato e spettacolarizzato, ora diventerà la sede del peccato, della tentazione e dell'ambivalenza morale, aprendo spazio al culto dell'anima e all'emersione di nuovi modelli culturali a cui ispirarsi e tendere: i monaci, i martiri, gli asceti. Lo sport, nonostante questa riconfigurazione culturale, con annesso un sostanziale crollo della sua codificazione e strutturazione, non scomparirà del tutto: sopravviverà nei giochi popolari, nelle fiere, nei carnevali e nei tornei cavallereschi, in una dimensione molto più informale, meno strutturata e priva di regolamentazioni condivise e diffuse.

1.1.5 - Sport nel Medioevo: riconfigurazione culturale, controllo morale e sopravvivenze popolari

Con il crollo dell'Impero Romano e con l'inizio del Medioevo si innescano profondi mutamenti sociali e culturali che modificano radicalmente il ruolo, la percezione e il significato delle pratiche sportive. La progressiva diffusione, se non imposizione, del Cristianesimo e di una nuova e pregnante sensibilità religiosa hanno alimentato una visione del mondo profondamente teocentrica: Dio diventa il centro di tutto, del cosmo e della storia, implicando una ridefinizione della vita terrena stessa che viene ora intesa in ottica escatologica come una sorta di pellegrinaggio per giungere alla salvezza dell'anima. In questi termini, ogni aspetto legato all'esistenza terrena, dal corpo alle emozioni, dalle pratiche umane all'intera organizzazione sociale, saranno subordinati a finalità e significati spirituali e metafisici. Rispetto allo sport, ai rituali ludici collettivi, si verifica una ridefinizione culturale che segna una netta cesura con i significati del passato. Si assiste ad un processo di de-spettacolarizzazione, ossia una sorta di rilettura morale per la quale vengono condannate la spettacolarizzazione del corpo, della violenza, delle pratiche sportive stesse, intendendole come simboli di decadenza morale. Il corpo non è più un campo di esibizione pubblica, ma il luogo della rinuncia, da purificare e disciplinare (Brown, 1992): in questi termini Peter Brown, storico irlandese noto per i suoi contributi sulla transizione dal mondo antico al medioevo, riassume efficacemente il cambio di prospettiva sul mondo, sull'uomo e sul corpo legato alla nuova sensibilità cristiana. Il corpo umano, dunque, da veicolo di virtù pubblica e da strumento di spettacolo e intrattenimento, viene rifunzionalizzato e inteso come la sede della lotta spirituale individuale, della tensione al divino che deve guidare l'esistenza degli uomini. Tale rivoluzione concettuale sul mondo, sulla vita, sul corpo e sulle pratiche rituali dell'uomo, ha gradualmente implicato l'emergere e il consolidarsi di altri processi sociali significativi. La de-istituzionalizzazione delle pratiche sportive ha implicato la scomparsa di apparati pubblici strutturati e di codici formali e condivisi per l'organizzazione di tali rituali collettivi. Lo sport, tuttavia, non scompare del tutto: sopravvive in parte nelle pratiche cavallaresche, strettamente legate all'addestramento militare delle èlite feudali, e in parte, sotto forma di attività ludiche locali e informali, legate a calendari religiosi o agricoli (Guttmann, 1994). Da un lato la cultura dell'aristocrazia militare europea ha indirizzato e trasformato la violenza sportiva in un rituale controllato e regolamentato, distinguendosi dalle piccole realtà locali con codici comportamentali e regolamenti propri, limitando inoltre la fruibilità delle stesse pratiche agli esponenti della nobiltà cavalleresca. Nelle corti, lo sport diventa espressione di una cultura aristocratica escludente, finalizzata all'addestramento militare e alla celebrazione dell'identità nobiliare. In questo scenario, lo sport agisce come dispositivo di demarcazione di confini simbolici basati sul ceto di appartenenza, confermando e riproducendo le gerarchie sociali esistenti (Elias, 1988). Dall'altro lato invece, come ben descrive lo storico e linguista Johan Huizinga nella sua celebre

opera “Homo ludens” del 1938, il gioco, lo sport, le attività fisiche nel Medioevo sopravvivono ai margini dell’ordine ecclesiastico, nelle feste e nei carnevali, come il residuo di una cultura ludico-sportiva ora osteggiata dalla volontà di sorveglianza e repressione dell’autorità ecclesiastica (Huizinga, 2002). Nel Medioevo, dunque, l’attività fisica si ritira dalla sfera pubblica e urbana, perdendo la centralità istituzionale e le funzioni pedagogiche, politiche, identitarie e di intrattenimento che ha conosciuto nelle precedenti epoche, per essere ridimensionato e assorbito nelle logiche militari e nobiliari da un lato, segregato e isolato nelle realtà rurali e feudali dall’altro. Per concludere, risulta utile soffermarci sul radicale cambiamento di paradigma avvenuto nelle logiche e negli strumenti del potere avvenuto nel corso di questo periodo storico. Se nel mondo romano il corpo e le attività ludiche collettive sono strumentalizzate e spettacolarizzate all’estremo come mezzo di controllo sociale, nel Medioevo il potere viene interiorizzato e si esprime sotto forma di sorveglianza morale. Il potere ecclesiastico-religioso, non disponendo delle infrastrutture e degli strumenti coercitivi dell’Impero Romano, sviluppa l’esercizio di un controllo più sottile: entra nella sfera morale, simbolica e normativa. In questi termini il corpo non è più messo in scena, esaltato, libero, ma deve essere educato, disciplinato e punito. Da un potere esterno e teatrale si passa ad un potere interno e sorvegliato. Lo sport e i giochi, dunque, restano come residui culturali tollerati, ma sicuramente monitorati e filtrati da norme religiose sotto un forte intento di moralizzazione da parte delle Chiesa cristiana (Foucault, 2005); (Guttmann, 1994). Nei secoli successivi, con la rivoluzione scientifica e quella industriale, il corpo tanto esaltato dalla cultura greca e romana, e tanto osteggiato e sorvegliato dalle autorità cristiane, tornerà ad avere la sua centralità, stavolta però non più come oggetto di culto (Antica Grecia), o come oggetto di spettacolo (Impero romano), o ancora come sede e strumento della salvezza spirituale (Medioevo cristiano), ma sarà protagonista in qualità di ingranaggio funzionale alla macchina produttiva, come forza lavoro misurabile, da disciplinare e da ottimizzare per la massima efficacia e resa. Lo sport, nell’epoca che stiamo per affrontare, conseguentemente ai cambiamenti culturali e percettivi sul corpo e sulla realtà, assumerà dei significati e delle funzioni in parte già incontrati lungo la sua linea evolutiva, in parte del tutto nuovi. Quest’ultima tappa storica ci aprirà le porte dello sport nella sua accezione e configurazione contemporanea.

1.1.6 - Sport nell’epoca moderna: corpo-macchina, disciplina e nuove configurazioni dello sport

La transizione della società occidentale da religiosa a scientifica, il “disincantamento del mondo” per usare le parole del sociologo Max Weber (Weber, 1919/2008), sancisce il declino del monopolio culturale del Cristianesimo e l’affermazione della prospettiva scientifica, delle nuove lenti che questa offre come principale strumento di conoscenza, di senso, di ordine e di controllo sul mondo e sulla società. La visione del corpo umano muta drasticamente, da entità spirituale a macchina: il corpo diventa un insieme di parti e di meccanismi interagenti tra loro, misurabili e ottimizzabili. Anche lo sport viene disciplinato in modo razionale e scientifico: cominciano a strutturarsi metodologie, tecniche, approcci finalizzati al miglioramento e all’ottimizzazione delle prestazioni; le prestazioni stesse diventano oggetto di studio; la misurabilità e la comparabilità dei risultati diventano imprescindibili; la competitività circoscritta entro regole strutturate e precise diventa la cornice entro la quale puntare costantemente alla ricerca di un record. Al di là dei tratti scientifici che lo sport assume in seguito a questa transizione culturale, per restituirne un’immagine più accurata e comprenderne meglio funzioni e significati, risulta fondamentale inquadrarlo nelle logiche del sistema produttivo dominante dell’epoca. Nella società industrializzata l’avvento delle fabbriche, la

trasformazione dell'organizzazione del lavoro, la nascita del tempo libero regolato (weekend, turni, ferie), la concentrazione della popolazione nelle città e la relativa necessità di ordine urbano stimolano una forte razionalizzazione della pratica sportiva, che assunse diverse funzioni, in parte già conosciute, in parte del tutto nuove. In un'ottica funzionalista, lo sport nella società occidentale industrializzata si rivela un efficace strumento di disciplina e ordine sociale, mettendo in pratica le funzioni durkheimiane di riproduzione dell'ordine esistente dei rituali collettivi. L'organizzazione strutturata di attività fisiche nei contesti urbani, infatti, permette di incanalare le energie residue degli operai al termine dei turni lavorativi verso attività che possano trasmettere loro disciplina, senso di collaborazione, rispetto delle regole, dei tempi e degli spazi, ossia valori funzionali alle esigenze e ai ritmi del lavoro in fabbrica. Nel contesto urbano industriale, dunque, lo sport si rivela uno strumento funzionale al controllo e al disciplinamento delle nuove masse proletarie, spesso ritenute un potenziale "pericolo sociale" dalle classi dirigenti. Parallelamente alla funzione disciplinare, si sviluppa in questo periodo anche una visione dello sport con forti connotazioni educative e morali: emblematico è il caso dell'Inghilterra del XIX secolo, in piena epoca Vittoriana, in cui, grazie alla convergenza di diversi fattori, riemerge con grande enfasi il valore pedagogico dello sport. Thomas Arnold, docente e preside della Rugby School, da stimolo ad un grande mutamento nella percezione e nel significato culturale dello sport: grazie a lui e a diversi altri docenti che lo seguono, lo sport diventa, o torna ad essere, parte integrante dell'educazione dei giovani, soprattutto di quei giovani appartenenti al ceto medio-alto, potenziali membri della classe dirigente del futuro dell'impero britannico. Il metodo Arnold consiste nel coltivare il fisico e allenare la mente tramite giochi e attività a squadre all'aperto (rugby, football, cricket). Mira a forgiare il corpo ed il carattere dei giovani, ad allenare la rapidità nelle decisioni, a trasmettere senso di abnegazione nell'inseguire i propri obiettivi, e infine a stimolare collaborazione e coordinamento di squadra, nella totale obbedienza al proprio capitano. Questo modello educativo diventa una tendenza, si diffonde in fretta, e presto la maggior parte delle public schools comincia ad avere una propria squadra in diverse discipline (rugby, football, cricket, atletica, canottaggio, hockey), venendosi così a delineare una rete sempre più radicata e fitta di squadre, da cui prendono forma le prime competizioni, i primi campionati e le prime federazioni sportive ufficiali, come la Football Association nel 1863. La prospettiva pedagogica innovativa promossa da Arnold pone le basi per la configurazione dello sport moderno, ossia per come lo intendiamo nella contemporaneità. La formalizzazione delle regole promossa da Arnold favorisce la consacrazione del processo di istituzionalizzazione dello sport: vengono codificati i regolamenti delle varie discipline, come rugby, football, cricket, atletica, canottaggio, hockey e delle relative competizioni che, stabilmente inserite tra le attività scolastiche, vengono così istituzionalizzate. La vastità geografica dell'impero britannico inoltre rende possibile una veloce diffusione di tale approccio a livello globale, per mano di ex alunni o colleghi di Arnold, che esportano il modello di sport vittoriano, con le proprie regole e la propria etica. La corrente di pensiero positivista, predominante nel corso del XIX secolo, la capillarità dell'Impero britannico e la codificazione di regolamenti strutturati favoriscono dunque la diffusione di questa nuova idea di sport educativo, virile, capace di formare il cittadino, il militare e il lavoratore moderno, ponendo le basi per nuovi processi evolutivi e per la definizione di nuove peculiarità che caratterizzeranno lo sport contemporaneo (Guttmann, 1994); (Holt, 2025).

1.1.7 - Sport nel XX secolo: identitarismo nazionale, massificazione, divismo e democratizzazione incompiuta

Il contesto sociale e culturale descritto nel paragrafo precedente ha rappresentato un terreno fertile sul quale si sono innestati alcuni sostanziali processi evolutivi del fenomeno sportivo, che nel corso del XX secolo raggiungeranno il proprio apice, come la professionalizzazione e la commercializzazione. Un momento centrale è rappresentato dalla fondazione dei giochi olimpici moderni, organizzati nel 1896 ad Atene, ad opera del barone Pierre De Coubertin, dirigente sportivo, pedagogo e storico francese. Ai loro albori, le Olimpiadi moderne vogliono incarnare l'ideale di pace e fratellanza tra i popoli, ma anche incanalare la competizione tra le diverse nazioni in un contesto non di guerra, in cui in palio poteva esserci la supremazia culturale e fisica, entro una cornice sportiva appunto. Nonostante l'ideale di pace originario, le speranze del barone De Coubertin vengono presto surclassate da una sempre più marcata contrapposizione conflittuale tra gli stati nazione e tra i relativi nazionalismi identitari. Ecco che, nella prima metà del XX secolo, prevale la dimensione politica dello sport: lo sport assume i tratti di uno strumento fortemente identitario, sfruttato dai regimi totalitari per la propaganda e la strumentalizzazione politica, per rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza nazionale. La crescente visibilità dello sport, alimentata dall'affermazione del nuovo sistema mass-mediatico occidentale, la sua capacità di coinvolgere i cittadini, renderli partecipi stimolando come pochi altri rituali sociali il senso di appartenenza, di coesione e di solidarietà, spiegano, in parte, l'incredibile trasformazione dello sport in un'industria culturale globale. Dal secondo dopoguerra lo sport si consacra come fenomeno di massa, sostenuto da investimenti pubblici, capace di stimolare un vivacissimo associazionismo, integrato nei sistemi scolastici come strumento pedagogico e organizzato capillarmente sul territorio e nel panorama internazionale. Emerge così la dimensione e la funzione economica dello sport: la sua capacità di generare profitti, impiego e mercati globali fa si che ben presto la sua commercializzazione prenda piede, configurandolo come un prodotto culturale vendibile, sotto forma di intrattenimento e spettacolo, di merchandising, di biglietti per gli eventi e di diritti televisivi. L'esplosione dei mass media inoltre, dai giornali, alle radio, alla tv, contribuisce sostanzialmente alla diffusione, alla popolarità e al radicamento dello sport nella cultura popolare, rafforzandone la dimensione culturale e simbolica. questa risonanza favorisce l'affermazione di fenomeni come il divismo sportivo: gli atleti diventano simboli nazionali e modelli culturali da ammirare ed emulare. In altri termini "Gli eroi o i divi dello sport sono i grandi, quelli che, come diceva Ugo Foscolo, "spingono a egregie cose gli animi", sono i grandi dei nostri tempi, più del profeta, dello scienziato, del politico, del letterato, alimentano i sogni, le aspirazioni, costituiscono un modello da imitare." (Marchesini, 2016). Infine, per concludere questo percorso lungo la linea evolutiva dello sport, è importante riprendere il filo di due processi cardine dell'evoluzione sportiva. Il processo di secolarizzazione, avviatosi nell'Antica Grecia, consolidatosi nell'Antica Roma e nel Medioevo cristiano, solo nella contemporaneità giunge a compimento: lo sport moderno, infatti, si svincola totalmente dalla dimensione sacrale, acquisendo piena autonomia come fenomeno sociale, culturale ed economico. Il processo di democratizzazione, infine, avviatosi anch'esso nell'Antica Grecia grazie all'ideale pedagogico della paideia, culmina nel riconoscimento dello sport come diritto universale: *"*La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport, senza discriminazione di alcun genere e nel rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, all'interno del quadro del Movimento Olimpic. Lo spirito olimpico richiede comprensione reciproca, con uno spirito di amicizia, solidarietà e fair-play" (Testo originale: *"The practice of sport is a human right. Every individual must have access to the practice of sport, without discrimination of any kind in respect of internationally recognised human rights*

within the remit of the Olympic Movement. The Olympic spirit requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play") (CIO, 2025, p. 8). L'accesso allo sport oggi, almeno sulla carta, è considerato in molti paesi un diritto garantito a pieno titolo per tutti. Negli ultimi decenni, per esempio, si è assistito ad una crescita esponenziale della partecipazione femminile allo sport, o si è assistito ad una forte spinta inclusiva con la nascita e la repentina crescita del movimento paralimpico. Tutto ciò dimostra la maturità raggiunta dal processo di democratizzazione, incarnato dall'apertura e dalla sempre maggiore inclusività dello sport. Tuttavia, questa maturità non deve ingannarci e, soprattutto, non deve appagarci: la democratizzazione non è affatto pienamente compiuta. Persistono grosse disparità nell'accesso allo sport, più sottili e meno esplicite di un tempo, per il genere femminile, per i portatori di disabilità fisiche, per le minoranze etniche e religiose, per "i non cittadini" in quanto privi dello status di cittadinanza: categorie queste che in qualche modo subiscono un trattamento diseguale rispetto ai soggetti maschi, fisicamente abili ed in possesso della cittadinanza dello stato in cui vivono. Dunque, in conclusione, nonostante gli acclarati passi in avanti in termini di apertura e accessibilità dello sport, oggi si riscontra la persistenza di velate criticità che necessitano di un'accurata analisi, e di spinte, idee, iniziative finalizzate al loro superamento. È proprio in questo scenario storico-sociale che questo lavoro, con la prospettiva teorica e le iniziative pratiche che promuove, vuole inserirsi. L'ambizione è quella di aggiungere un tassello agli sforzi volti a concretizzare effettivamente la democratizzazione dello sport e a promuoverne modelli e approcci che ne favoriscano gli effetti socialmente positivi. Tale volontà nasce proprio in relazione alle necessità emerse nella società contemporanea, globalizzata e plurale, e si appoggia sul potenziale legato allo strumento sportivo, in termini di capacità inclusive, di promozione della partecipazione attiva, di abbattimento di barriere, di pregiudizi e di discriminazioni, di lotta alle ingiustizie sociali, al razzismo e alla xenofobia: questo sembra poter fornire un ottimo supporto per affrontare in modo costruttivo i bisogni della società contemporanea legati alla convivenza tra culture, costumi e prospettive sul mondo molto diverse.

1.2 - Lo sport nella società contemporanea: premesse teoriche e metodologiche dello sport come leva trasformativa

Esaurita la ricognizione sulle tappe evolutive del fenomeno sportivo, la presente sezione intende approfondire le funzioni sociali che lo sport riveste, o che potrebbe rivestire, nelle complesse società contemporanee, globalizzate e plurali. L'obiettivo di questa sezione è porre le fondamenta teoriche necessarie per inquadrare lo strumento sportivo non più come dispositivo di riproduzione dell'ordine e del potere, ma come agente di innovazione, come leva potenzialmente trasformativa, capace di incidere concretamente sui processi sociali di inclusione e riconoscimento. Attraverso l'analisi delle dimensioni individuali, interazionistiche e relazionali si intende delineare lo sport come un presidio di cittadinanza sostanziale, definendo una cornice teorica e metodologica entro cui si inserisce la proposta di un modello sportivo interculturale.

1.2.1 - Il ribaltamento della prospettiva: sport come leva di cambiamento

L'analisi dei processi storici finora descritti permette di introdurre il cuore di questo lavoro, ossia una riflessione che fa da cornice concettuale alle analisi successive, e che scaturisce proprio

dall'osservazione dello strumento sportivo nelle società del passato. Alla luce dell'excursus storico emerge un dato ricorrente: nelle società antiche, lo sport, pur nelle sue diverse configurazioni, ha avuto prevalentemente una funzione strumentale al potere e alle élite dominanti, talvolta come veicolo di modelli comportamentali e valoriali, talvolta come mezzo di consenso e propaganda, se non di distrazione di massa, talvolta come strumento identitario e promotore di coesione sociale. Non si intende sostenere che lo sport in passato non avesse caratteristiche e funzioni utili per gli individui che lo praticavano, ma in relazione alla limitata accessibilità (per motivi economici, di ceto, culturali, politici, ideologici, religiosi, di status), alle dinamiche di esclusione e di riproduzione delle gerarchie sociali dominanti che ha spesso perpetrato, non è mai riuscito a sprigionare al massimo il suo potenziale in termini di benefici per la popolazione. La società contemporanea, globalizzata e culturalmente plurale, rappresenta un terreno estremamente fertile in cui, in virtù del sostanziale allargamento del bacino di individui che hanno accesso allo sport e ai suoi benefici, si può svelare il vero potenziale dello strumento sportivo nei confronti della popolazione, degli individui, ed in particolar modo dei soggetti in una condizione sociale subalterna. Questa riflessione conduce ad un ribaltamento totale della prospettiva da cui abbiamo finora guardato al fenomeno sportivo: dallo sport come strumento al servizio del potere, delle élite, utile a perpetrare le funzioni statiche durkheimiane come il mantenimento dell'ordine, la riproduzione delle gerarchie sociali e il controllo delle masse, allo sport come leva sociale potenzialmente trasformativa, più calzante le funzioni dinamiche Turneriane, ossia come strumento collettivo di innovazione, di cambiamento, capace di insidiare proprio la gerarchia e l'ordine sociale dominanti. Queste funzioni trasformative consistono essenzialmente nella capacità di promuovere modelli valoriali e ideologici funzionali al benessere paritario della collettività, all'empowerment dell'agency dei soggetti subalterni, all'abbattimento di barriere e discriminazioni. Tuttavia, tale ribaltamento non implica che lo sport sia oggi definitivamente democratizzato o immune alle logiche di potere. Al contrario, l'analisi muove proprio dalla consapevolezza che, nella contemporaneità, lo strumento sportivo sia condizionato e plasmato da dinamiche e logiche politico-economiche, in maniera forse più sofisticata e meno esplicita di come avveniva nelle società del passato. Nonostante tale consapevolezza, lo sport contemporaneo vede soddisfatte delle pre-condizioni sociali, come l'allargamento dell'accessibilità, la disponibilità di tempo libero organizzato, o la diffusa consapevolezza scientifica sui suoi benefici, fondamentali per permettere al suo potenziale latente di esprimersi nella sfera sociale: dalla promozione del benessere individuale e collettivo, alla cura della sfera relazionale degli individui, dalla dimensione emancipativa e di empowerment, alla capacità di contrastare derive culturali escludenti e discriminanti. In sintesi, si può sostenere che lo sport risulti essere un ambito sociale caratterizzato da una forte ambivalenza: da un lato è attraversato e condizionato da forti logiche di potere, dall'altro mostra crescenti potenzialità trasformative nella sfera sociale. In questa tesi ci si concentrerà proprio su queste ultime, con l'esplicito obiettivo di promuovere un approccio e un modello sportivo sano, socialmente funzionale e sostenibile, che metta in discussione proprio le logiche di potere che lo governano e lo limitano, e che sia strutturato sui bisogni del mondo plurale e globalizzato, piuttosto che sugli interessi di ristrette élite autoreferenziali. Alla luce dell'excursus storico, del ribaltamento prospettico e delle accortezze interpretative espresse, possiamo trattare lo sport da una posizione dialettica e processuale, evitando letture rigide, deterministe o dicotomiche sulle sue funzioni. Riconosciuta tale ambivalenza, l'analisi ora accantona le funzioni statiche dello sport per focalizzarsi sulla sua dimensione trasformativa, configurandolo come strumento di lotta alle ingiustizie sociali e di supporto all'uguaglianza e all'emancipazione dei gruppi subalterni.

1.2.2 - Il misconoscimento delle seconde generazioni: una richiesta di parità partecipativa

Muovendo dal fermo presupposto che lo sport sia funzionale al benessere psico-fisico e sociale di chiunque lo pratichi, è importante ribadire che l'interesse prioritario di questa analisi è approfondire lo specifico valore che lo strumento sportivo può avere per chi si trova in una posizione sociale svantaggiata. Si fa riferimento, in particolare, a soggetti che hanno subito una qualche forma di deprivazione, di marginalizzazione o di esclusione, e che quindi esprimono un maggiore bisogno di inclusione, di riconoscimento, di partecipazione paritaria alla vita comunitaria. Il focus di questo lavoro riguarda le "seconde generazioni": giovani nati, cresciuti o arrivati in Italia in età scolare che scontano un significativo deficit di riconoscimento e di partecipazione alla vita sociale e comunitaria, tanto da configurarsi come "cittadini senza cittadinanza" (Ricucci, 2018); (ISTAT, 2020, p. 11). Per inquadrare meglio tale target e la richiesta che avanza, è utile rifarsi alle riflessioni e alle categorie sul tema del riconoscimento proposte dal filosofo tedesco Axel Honneth, e applicarle alle seconde generazioni per comprenderne meglio la condizione deficitaria. Non vedendosi garantiti una serie di diritti fondamentali, tali ragazzi vivono un generale senso di misconoscimento, in parte istituzionalizzato, attinente cioè alla sfera istituzionale e dovuto all'ostinazione dell'ordinamento nel non riconoscerli formalmente come cittadini a tutti gli effetti, nonostante siano italiani di fatto. In parte, legato alle dimensioni sociali e culturali, dovuto cioè all'interiorizzazione nel senso comune di narrazioni distorte e stigmatizzanti sulle migrazioni e sui loro risvolti sociali (Honneth, 2001). Tale mancanza di riconoscimento si traduce in quella condizione che il sociologo algerino Abdelmalek Sayad definisce emblematicamente di "doppia assenza", riferendosi alla paradossale condizione per cui le persone immigrate, ma anche e soprattutto i loro figli, possano vivere un limbo esistenziale che va "dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato", non appartenendo più al luogo d'origine, e non ancora al luogo di vita (Sayad, 2002). In questa cornice, il contributo dell'autrice Nancy Fraser permette di aggiungere un tassello e chiarire la natura della richiesta di riconoscimento delle seconde generazioni. Queste non costituiscono un blocco identitario omogeneo che richiede il riconoscimento di una specifica cultura di gruppo, ma, al contrario, si tratta di un insieme molto eterogeneo di giovani che rivendicano essenzialmente la possibilità di essere trattati come membri a pieno titolo della vita sociale e comunitaria. Il punto cruciale, per Fraser, e per questo lavoro, riguarda infatti non tanto il riconoscimento di un'identità collettiva, ma la rimozione delle condizioni istituzionali, sociali e culturali che producono subordinazione e disparità di diritti. Il criterio che legittima le diverse richieste di riconoscimento diventa dunque la parità partecipativa, nel senso che un'istanza sociale è giustificata se e quando mira a rendere tutti i soggetti coinvolti attori a pieno titolo della vita e delle interazioni sociali. In questi termini, la richiesta di riconoscimento delle seconde generazioni non rappresenta una rivendicazione identitaria particolare, ma una domanda di uguaglianza di status, di pari accesso ai diritti e ad una cittadinanza piena e sostanziale. (Fraser, 2001).

1.2.3 - Obiettivi e presupposti dell'analisi: verso un presidio di cittadinanza sostanziale

La finalità più ampia di questo lavoro è contribuire al contrasto delle ingiustizie istituzionalizzate e delle diffuse rappresentazioni distorte che intendono il fenomeno migratorio come qualcosa di patologico e problematico. L'analisi muove dalla consapevolezza che la migrazione sia un fatto umano fisiologico, un'attitudine antropologica costante nell'esperienza umana, non un'anomalia da arginare: tale prospettiva rappresenta il presupposto per ripensare i concetti di cittadinanza, di

partecipazione e di convivenza in un mondo in continuo mutamento. Nel frattempo, per metterci nelle condizioni di inseguire questi macro-obiettivi, e nella speranza e nell'attesa di un graduale ripensamento strutturale e sistemico di queste categorie, la tesi si concentra su una declinazione critica specifica del misconoscimento istituzionalizzato delle seconde generazioni: l'ambito dell'accessibilità allo sport. Per comprendere come intervenire in quest'ambito problematico, ossia come incidere su un sistema istituzionale spesso lento, talvolta cieco, e sicuramente poco reattivo nell'intercettare le nuove istanze sociali, la ricerca si pone una serie di obiettivi specifici. Tra questi, rivolgendo lo sguardo ad iniziative sorte dal basso, si farà una rassegna di buone pratiche educative, di dispositivi pedagogici e di interventi progettuali strutturati. In quest'ottica, l'obiettivo specifico di questa sezione dell'analisi è descrivere un approccio sportivo-educativo, insieme alle sue condizioni di esistenza e di implementazione, che permetta allo sport di configurarsi come uno strumento efficace per contrastare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, a partire da quella che colpisce il collettivo delle seconde generazioni nell'ambito dell'accessibilità sportiva. In particolare, si vuole definire un approccio sportivo-educativo di matrice interculturale che operi come dispositivo concreto di contrasto alle lacune ordinamentali e alle ingiustizie istituzionalizzate. Laddove fattori sociali, materiali o istituzionali come gli snodi regolamentari critici creino un profondo divario tra il diritto allo sport enunciato formalmente, e il diritto goduto effettivamente, questo modello si propone di intervenire, affrontando le questioni problematiche strutturali, contribuendo a colmare dal basso tali lacune istituzionali, e contrastando così le ingiustizie istituzionalizzate. Delineando le condizioni e le metodologie necessarie, si vuole offrire una configurazione dello sport come presidio di cittadinanza sostanziale, capace di garantire ai giovani non cittadini l'esercizio concreto di un diritto fondamentale altrimenti ostacolato da barriere ingiustificate, e a tutti i giovani coinvolti un contesto di partecipazione attiva paritaria, abilitante, finalizzato all'inclusione e alla creazione di legami solidi fondati sul reciproco riconoscimento. Al fine di giungere alla definizione di tale approccio operativo, l'analisi ripercorrerà diverse funzioni sociali dello sport contemporaneo, muovendo dalla sfera individuale del benessere psico-fisico per giungere alla dimensione sociale e collettiva, così da comprendere come queste basi teoriche si integrino e delineino l'approccio interculturale che verrà descritto.

1.2.4 - Dal benessere individuale al capitale sociale: le funzioni multidimensionali dello sport contemporaneo

Nel contesto contemporaneo, le funzioni sociali dello sport rivestono un ruolo di primo piano. Dopo aver esaminato la dimensione politica, centrale nella prima metà del XX secolo, la dimensione economica e la dimensione culturale dello sport, emerse con forza nel secondo dopoguerra, è ora necessario arrivare a focalizzarsi sulle potenzialità sociali del fenomeno sportivo di fronte alle sfide legate alla società contemporanea globalizzata. L'analisi segue una traiettoria che, partendo dalla sfera micro del corpo umano, giunge alla sfera macro della realtà sociale, passando per la dimensione delle interazioni tra gli individui. Questo percorso teorico vuole evidenziare la natura processuale, relazionale e trasformativa del fenomeno sportivo, capace di incidere sulla collettività partendo dalla condizione del singolo individuo. Per addentrarci a dovere nell'argomento, nella prospettiva teorico-sportiva interculturale a supporto delle istanze del collettivo di seconda generazione, si ricorrerà ai contributi teorici provenienti da ambiti diversi: partendo da una lavoro di ricerca in ambito sanitario, passando per un focus psicologico sul momento dell'interazione tra gli individui, giungendo ad autori che hanno sviluppato teorie e definito categorie applicabili a questo contesto teorico, utilissime alla

comprensione delle ricadute sociali dello strumento sportivo, in particolare per i soggetti socialmente subalterni.

1.2.4.1 - Sport e scienza: la dimensione individuale del benessere psico-fisico e la teoria delle capabilities

Con l'obiettivo di giungere alla trattazione della sfera delle funzioni "turneriane" dello sport, dinamiche e trasformative, che contemplano cioè la dimensione relazionale tra gli individui e l'intera collettività, è imprescindibile partire dall'ambito in cui si legittima e si consacrano, prima di ogni altro, l'utilità, la validità e l'importanza dello strumento sportivo nella nostra società: la dimensione individuale del benessere psico-fisico. Da un punto di vista scientifico esistono una miriade di studi che certificano i benefici legati alla pratica di qualsiasi attività sportiva: su tutti, risulta particolarmente esaustivo ed esemplificativo il lavoro condotto nel 2024 da Pekka Oja e diversi altri autori "Health Benefits of Different Sports: a Systematic review and meta-analysis of Longitudinal and Intervention Studies Including 2.6 Million Adult partecipants" (Pekka Oja, 2024) che ha voluto raggruppare ed aggiornare tutte le ultime evidenze scientifiche sui benefici per la salute fisica derivanti dalla pratica sportiva. Si tratta di una revisione sistematica di centinaia di articoli scientifici pubblicati su 6 grandi database (tra cui PubMed, Scopus, Web of Science) riguardanti studi longitudinali e studi di intervento, selezionati rigorosamente e dei quali sono stati combinati i dati quantitativi in una meta-analisi. I risultati emersi hanno evidenziato come la pratica di diverse discipline sportive, come ciclismo, corsa, calcio e nuoto, sia associata a forti benefici sulla salute fisica e ad una netta riduzione del rischio di morte prematura. Giusto per citarne alcuni: il ciclismo è in grado di ridurre il rischio di morte cardiovascolare del 20 %, la corsa del 27 %. Il Calcio apporta miglioramenti significativi alla composizione corporea, favorendo un equilibrio proporzionato tra massa grassa e massa muscolare, o alla pressione arteriosa e alla frequenza cardiaca a riposo. Per quanto riguarda invece l'ambito della salute mentale, la letteratura scientifica che ha indagato il legame tra sport e benessere psichico è altrettanto ricca e coesa nel sostenere la bontà degli effetti della pratica sportiva sulla psiche umana: dalla riduzione del rischio di depressione, di ansia, di stress o di angoscia, al miglioramento dell'autostima, della fiducia in se stessi, delle capacità di autocontrollo e di auto-regolazione emotiva, senza tralasciare gli effetti positivi sulle capacità cognitive e di concentrazione. Gli esempi dei benefici che lo sport apporta all'organismo e alla psiche umana sono molteplici, ma non è il principale interesse di questa analisi soffermarsi a scandagliare questa dimensione. Tuttavia, la sfera individuale del benessere psico-fisico rappresenta un ponte verso la dimensione collettiva: la salute fisica e psichica si configura come una precondizione abilitante, che predispone l'individuo alla relazione, alla partecipazione, alla cooperazione e all'ascolto dell'altro. In altri termini, si può dire che la salute psico-fisica sia una premessa fondamentale, necessaria per consentire agli individui di aprirsi all'altro, di partecipare attivamente, di sviluppare e curare atteggiamenti di ascolto, di dialogo, di rispetto reciproco. Con la pratica sportiva si genera dunque una predisposizione relazionale che permette allo strumento sportivo di estendere la propria influenza e i propri effetti dalla sfera personale di ciascun soggetto praticante, alla sfera sociale e all'intera collettività. In questa cornice si inserisce il contributo della "teoria delle capabilities" dall'economista e filosofo Amartya Sen, ripresa dalla filosofa Martha Nussbaum. In particolare, secondo Nussbaum, ogni individuo dovrebbe poter sviluppare dieci capabilities fondamentali per una vita dignitosa: tra queste figurano la salute, il gioco e la partecipazione. Lo sport si configura dunque come un dispositivo capacitante, in grado di sostenere e promuovere diverse dimensioni cruciali dell'esistenza umana. Non è solo un'attività ricreativa, ma uno spazio abilitante

in cui si sviluppano e si esercitano agency, partecipazione e cittadinanza attiva (Nussbaum, 2011). Attraverso la pratica sportiva si alimentano forme di socialità orizzontali e spazi di costruzione di legami paritari, in cui sono sospese, o quantomeno messe in discussione, le tradizionali gerarchie sociali, culturali ed economiche. Grazie a queste caratteristiche, che rendono possibile e naturale il passaggio dal beneficio individuale all'utilità sociale, lo sport può sprigionare il suo potenziale trasformativo: diventa leva per l'inclusione, per l'abbattimento di barriere, pregiudizi e stereotipi, o per l'empowerment dell'agency, in particolare per i soggetti che, trovandosi in condizioni sociali subalterne, si trovano ai margini, se non esclusi, dai circuiti tradizionali della partecipazione sociale.

1.2.4.2 - Sport e teoria del contatto di Allport: la dimensione interazionistica

Dalla dimensione individuale si approda ora al livello dell'interazione interpersonale, cruciale per inquadrare un'altra virtuosa caratteristica dello strumento sportivo, e lo si fa attraverso il riferimento all'"ipotesi del contatto", teorizzata dallo psicologo statunitense Gordon Allport a metà degli anni '50. Questa teoria suggerisce che l'incontro diretto tra persone appartenenti a gruppi culturalmente diversi, se contestualizzato in un ambiente regolato da specifiche condizioni, può produrre degli effetti positivi, sul piano interpersonale e sul piano sociale, contribuendo in modo significativo alla riduzione di stereotipi e pregiudizi. Prima di entrare nel merito della teoria, però, è importante specificare cosa si intende, in chiave psicosociale, con stereotipi e pregiudizi. Come spiega il professor Mohammed Khalid Rhazzali, esperto in sociologia della religione e dei diritti, l'incontro con la diversità innesca una serie di meccanismi cognitivi che orientano la nostra percezione dell'altro. Si tratta di processi mentali funzionali alla precostruzione, o alla precomprensione, dell'immagine dell'altro o della realtà che stiamo per incontrare. La nostra percezione del diverso, che è condizionata e orientata dall'appartenenza culturale, è caratterizzata da meccanismi tipizzanti, schematizzanti, che si traducono e "si consolidano in categorie indispensabili per l'organizzazione dell'esperienza" (Rhazzali, 2015, p. 55). Tuttavia, tali categorie possono "irrigidirsi e divenire schemi immodificabili che intervengono a ridurre la nostra capacità di riconoscere quanto ci si presenta" (Rhazzali, 2015, p. 55), dando vita allo stereotipo, in parte utile per ridurre la complessità degli stimoli della realtà, in parte problematico perché rischia di irrigidire il nostro schema interpretativo, di appiattire le differenze e di de-individualizzare le persone con cui ci si rapporta, restituendo una comprensione fittizia della realtà e una percezione mistificata dell'altro. Allo stereotipo è strettamente legato il pregiudizio, definibile come "un'antipatia fondata su una generalizzazione falsa e inflessibile" (Allport, 1973, p. 12), che si manifesta come una "categorizzazione negativa e fortemente aggressiva" (Rhazzali, 2015, p. 57) capace di condizionare i comportamenti e generare effettive discriminazioni. Va specificato tuttavia, che, come lo stereotipo può avere una concreta utilità nel semplificare la complessità della realtà, anche il pregiudizio, in una sua accezione più neutrale, può essere ritenuto un meccanismo psicologico normale, derivato da processi cognitivi normali, che può servire per avere una "precomprensione, cioè quella rappresentazione che precede una più diretta e concreta esperienza" (Rhazzali, 2015) dell'altro, del diverso, del nuovo. In questi termini, riposizionandoci sulla prospettiva teorica dello psicologo statunitense, pur riconoscendo l'origine di stereotipi e pregiudizi in processi cognitivi normali, è necessario evitare che si radicalizzino e inneschino derive discriminanti. Per far si che anzi vengano depotenziati e contrastati, risulta particolarmente promettente, in termini applicativi e di capacità trasformative, l'applicazione della teoria del contatto. In questi termini, l'efficacia del contatto dipende da quattro pre-condizioni determinanti:

1) **Sostegno istituzionale**: l'adesione e il supporto delle "autorità", di chi amministra o gestisce la situazione, è essenziale per regolare ed armonizzare le interazioni, oltre che per garantire la possibilità di sanzionare e limitare i comportamenti avversi ad un contatto costruttivo e positivo.
2) **Interazioni di natura cooperativa**: il contatto deve basarsi sulla cooperazione attiva dei soggetti interagenti.
3) **Status paritetico**: all'interno della situazione le parti in contatto devono godere di uno status paritetico. Vengono abbattute le gerarchie socioeconomiche.
4) **Obiettivo comune**: gli esponenti dei diversi gruppi in contatto devono condividere uno scopo comune e cooperare per il suo raggiungimento.

La realizzazione di queste premesse, specifica Allport, non garantisce con certezza matematica la riduzione dei pregiudizi, ma risulta imprescindibile al fine di sviluppare un terreno d'incontro che favorisca esiti positivi del contatto intergruppi. Queste precondizioni sono state approfondite, confermate ed integrate da altri studiosi. Thomas Pettigrew e Linda Tropp nel 2006 hanno condotto una delle meta-analisi più influenti su questo argomento, "A Meta-analytic Test of Intergroup Contact Theory" (Pettigrew & Tropp, 2006). Questo lavoro ha coinvolto centinaia di studi e oltre 250.000 persone, confermando che il contatto intergruppi riduce quasi sempre il pregiudizio, anche in assenza di tutte le condizioni ottimali individuate da Allport. Tali precondizioni dunque, non sono necessarie, ma potenziano sostanzialmente gli effetti positivi del contatto intergruppi. Inoltre, i due studiosi hanno ampliato la comprensione dell'interazione intergruppi introducendo altri fattori o condizioni facilitanti, utili a rendere efficace il contatto, in termini di riduzione di pregiudizi e di miglioramento della reciproca comprensione. Le integrazioni proposte da Pettigrew e Tropp riguardano innanzitutto la qualità, la frequenza e la durata del contatto: non è sufficiente un incontro qualsiasi, occasionale o isolato, il contatto deve essere frequente, duraturo e significativo sul piano emotivo e relazionale. Dunque, non deve avvenire in forma distaccata tra "gruppi", ma in una forma più intima e profonda, tra persone reali. Inoltre, i due studiosi integrano e ampliano la dimensione del "sostegno istituzionale" di Allport, parlando di clima sociale e normativo generale: il sostegno istituzionale, in quest'ottica, non va inteso in senso stretto come un mero appoggio di figure autoritarie e istituzionali, ma deve essere inteso in maniera più ampia e sistemica, come uno clima sociale e normativo pro-attivo verso l'interazione tra gruppi, che favorisca l'inclusività, la parità e che legittimi l'apertura e il rispetto reciproco. Lo sport, in particolare quello di squadra, costituisce un campo privilegiato per l'applicazione di questa teoria, poiché integra la cooperazione per un obiettivo comune, l'intensità emotiva dei rapporti e la guida di figure educative: la presenza simultanea di questi fattori identifica lo sport come un ambiente intrinsecamente cooperativo, regolato da norme condivise, potenzialmente egualitario e supportato da istituzioni educative. In quanto terreno egualitario, cooperativo e regolato lo sport permette di superare la mera coesistenza passiva tra le diversità tipica dell'approccio multiculturalista, favorendo invece la creazione di ponti tra le culture, incrementando concretamente l'agency dei partecipanti attraverso il mutuo riconoscimento e lo stimolo alla partecipazione attiva. Per una buona implementazione, è necessario che tale approccio si concentri sulla predisposizione delle condizioni necessarie al verificarsi dell'ipotesi del contatto, incentivando la creazione di punti di incontro, di dialogo, di ponti tra le culture, che andranno inevitabilmente a ridurre gli effetti negativi di stereotipi e pregiudizi, migliorando sensibilmente la qualità della convivenza.

1.2.4.3 - Sport e teoria dei capitali di Bourdieu: la dimensione relazionale e sociale

Il sociologo francese Pierre Bourdieu elabora i concetti di habitus, di campo e di capitali sociali, che risultano strumenti essenziali per analizzare le dinamiche che si innescano nel contesto sportivo per i soggetti che lo praticano. L'habitus viene definito da Bourdieu come "sistema di disposizioni durature e trasmissibili, strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti" (Bourdieu, Il senso pratico, 2005, p. 84). È un insieme di schemi di percezione, pensiero e azione che orienta e determina il comportamento degli individui. In questi termini l'habitus è sia il prodotto della storia sociale passata, sia il motore della creazione di nuove pratiche sociali, ossia un veicolo di cambiamento e innovazione. Applicato ai giovani stranieri in Italia, il concetto di habitus riflette un panorama di esperienze culturali molto eterogenee: le seconde generazioni sono infatti portatrici di habitus molto diversi tra loro, e soprattutto diversi da quelli della società ospitante, poiché sono il frutto di esperienze culturali, educative e socioeconomiche molto distanti. Il campo, invece, viene definito come un'area sociale autonoma, con regole, gerarchie definite e forme di capitale proprie. Il contesto sportivo identifica perfettamente un campo sociale, con le proprie dinamiche di potere, le proprie gerarchie e le proprie regole. Il campo sociale sportivo, dunque, rappresenta il luogo in cui diversi habitus entrano in contatto, dove talvolta confliggono, o dialogano, si confrontano, collaborano e ibridandosi creano nuovi habitus, generando innovazione e cambiamento. Infine, in stretta relazione con il concetto di campo, Pierre Bourdieu identifica diverse forme di capitale acquisibili e spendibili nelle diverse aree sociali: oltre al capitale economico, il sociologo francese identifica il capitale culturale, il capitale sociale ed il capitale simbolico, acquisibili, accumulabili e spendibili in diversi campi sociali. Il capitale culturale riguarda la sfera della conoscenza e delle competenze, e si declina in tre forme: incorporato, in qualità di informazioni, fatti, concetti, abilità e capacità pratiche apprese; oggettivato, ossia sotto forma di oggetti come libri, opere d'arte, strumenti; istituzionalizzato, ossia tramite credenziali certificate o titoli di studio. Il capitale simbolico riguarda il riconoscimento, il prestigio, l'onore o l'autorità che un individuo possiede e che gli permette di esercitare una qualche influenza sugli altri. Non è tangibile, è piuttosto una forma di capitale che si manifesta attraverso la reputazione, la credibilità e il rispetto, traducendosi in varie forme di vantaggi, sia materiali sia sociali (Bourdieu, Forms of Capital, 1986) (Bourdieu, Il senso pratico, 2005). Il capitale sociale invece riguarda le risorse legate alla sfera delle relazioni sociali, delle reti di contatti, e viene così definito dal sociologo francese in un articolo pubblicato sulla rivista "Actes de la recherche in sciences sociales": il capitale sociale è "la somma delle risorse attuali o potenziali legate al possesso di una rete duratura di relazioni più o meno istituzionalizzate di conoscenza reciproca e reciproco riconoscimento" (*Testo originale: "l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un rèseau durable de relations plus ou moins instituionnalisèes d'interconnaissance et d'interreconnaissance")* (Bourdieu, Le Capital Social. Notes provisoires, 1980, p. 2). In questi termini, dunque, l'ambiente sportivo si rivela essere un terreno particolarmente interessante: permette di accrescere contemporaneamente il capitale culturale (codici culturali, linguistici, di comportamento), il capitale simbolico (prestigio, riconoscimento) e, soprattutto, il capitale sociale (reti relazionali, legami affettivi, network di conoscenze). Per compiere un passo ulteriore nell'analisi del concetto di capitale sociale, ci viene in aiuto Robert Putnam, politologo statunitense, che ha elaborato delle definizioni specifiche dei vari tipi di legami e di rapporti in cui si può declinare il capitale sociale. Putnam identifica il "bonding social capital" ed il "bridging social capital" per indicare diversi tipi di legame. Il "bonding" identifica i legami forti, interni e chiusi. Questo tipo di legame riguarda le relazioni interne tra individui appartenenti al medesimo gruppo sociale: quando dei ragazzi autoctoni, o stranieri, praticano sport esclusivamente tra di loro innescano

meccanismi che rinforzano i legami interni, identitari e il senso di appartenenza al proprio gruppo, in particolare se socialmente svantaggiato e minoritario. Il "bridging" invece, pone l'accento sui legami orizzontali e aperti, sui ponti che si creano tra individui appartenenti a gruppi diversi: quando dei ragazzi stranieri praticano un'attività sportiva con dei ragazzi autoctoni, in una prospettiva di sport misto e inclusivo, viene favorita l'interazione, il dialogo, il rispetto reciproco e la fiducia intergruppi (Putnam, 2000, p. 22-23). Infine, grazie al contributo di un altro studioso, Michael Woolcock, la suddivisione di Putnam è stata integrata dall'introduzione di un'ulteriore forma di legame, il "linking social capital". Questa declinazione del capitale sociale, applicata al nostro caso studio, identifica i legami verticali che si possono sviluppare nei contesti sportivi: quando i ragazzi entrano in relazione e sviluppano rapporti con i propri allenatori, educatori, con le società, con le associazioni o con le istituzioni di riferimento, possono trarre dei vantaggi dall'accesso alle risorse e al potere che questi soggetti hanno (Woolcock, 2001, p. 11). All'interno della cornice teorica delineata da Putnam, e integrata da Woolcock, lo sport può agire su più livelli: rafforza e consolida l'identità delle comunità etniche (bonding), contribuisce a costruire ponti tra culture diverse (bridging) e infine favorisce la connessione tra i giovani e le istituzioni (linking), aprendo loro opportunità e prospettive di più ampio respiro rispetto a quanto potrebbero avere al di fuori del contesto sportivo. Per i giovani stranieri, o per i soggetti vulnerabili, lo sport può apportare diversi benefici a livello sociale, soprattutto sul piano relazionale, facilitando l'inserimento in reti amicali e permettendo di instaurare relazioni solide fondate su un rapporto di reciproco riconoscimento: aspetti fondamentali per una crescita equilibrata e paritaria. Questi presupposti teorici sono necessari per sviluppare modelli e strumenti inclusivi, capaci di rispondere in modo adeguato ad una realtà sociale complessa, eterogenea, fluida, che sfugge alle rigide categorizzazioni del passato. Tuttavia, lo sport in sé è uno strumento neutrale, non è intrinsecamente inclusivo, e dunque non risulta sufficiente a garantire la realizzazione e l'implementazione di tali modelli e approcci. La sua ambivalenza funzionale ci allerta sulla necessità di utilizzarlo in modo intenzionalmente orientato al bene collettivo, specialmente a supporto dei soggetti più vulnerabili. Senza guida, il campo sportivo può divenire luogo di conflitto tra habitus, o di eccessivo bonding, alimentando la chiusura identitaria, la contrapposizione e l'esclusione del "diverso". A conferma di tale necessità, si affianca il contributo del sociologo Ramon Spaaij, che nel suo lavoro "Sport and Social Mobility. Crossing Boundaries" evidenzia proprio come la capacità dello sport di generare capitale sociale, culturale ed economico per i gruppi svantaggiati non sia intrinseca allo strumento sportivo in sé, ma dipenda in buona misura dalla qualità del contesto organizzativo, pedagogico e istituzionale in cui esso viene esercitato (Spaaij, 2011). Tale consapevolezza ci incoraggia ad approfondire, con sguardo critico, approcci e prospettive innovative e sperimentali che, adeguatamente supportate dal contesto istituzionale, possano permettere realmente allo sport di promuovere i ponti, il dialogo, il reciproco riconoscimento, definendolo come strumento relazionale ed inclusivo, e di alimentare la partecipazione attiva e l'empowerment dell'agency, configurandolo come motore di mobilità sociale.

1.3 - Il modello dello sport interculturale: definizione, cornice concettuale ed elementi metodologici

Alla luce del percorso analitico-riflessivo svolto attraverso le principali tappe storiche del fenomeno sportivo fino ai giorni nostri, e della complessa e variegata realtà demografica e sociale della società italiana contemporanea, risulta quasi necessaria una generale riconsiderazione e riconfigurazione profonda e sostanziale del ruolo dello sport. Al di là delle funzioni dello sport veicolate o imposte

dalle èlite di potere nel corso della sua storia, che si sono sicuramente trasformate, forse affievolite, ma non di certo esaurite, nel passaggio dalla società gerarchica alla società moderna dell'uguaglianza (o dalla società dell'ordine alla società del diritto), e aldilà delle funzioni che coinvolgono la sfera individuale del benessere psico-fisico e dello svago, lo sport, oggi, può configurarsi nello scenario sociale come dispositivo privilegiato e intenzionale di relazione interculturale. Tale configurazione non implicherebbe l'eliminazione delle funzioni sociali dello strumento sportivo, quanto piuttosto uno spostamento dell'enfasi e dell'attenzione sulle capacità intrinseche di tale dispositivo di generare spazi sicuri di riconoscimento reciproco, di rispetto e di collaborazione, valorizzandone il potenziale come agente di trasformazione e innovazione sociale.

1.3.1 - Sport interculturale: cornice concettuale e sfide

Con il termine "Sport interculturale" si vuole far riferimento ad un modello educativo-sportivo orientato al dialogo tra le differenze, che non teme un esplicito riconoscimento delle disuguaglianze sociali, culturali, economiche, ma anzi, le affronta, le valorizza e si impegna a trasformale in un'occasione di arricchimento reciproco e di crescita collettiva. Il punto centrale, la natura innovativa di questo approccio, sta proprio nel fatto che rifiuta le logiche di assimilazione o di appiattimento delle diversità: non intende in alcun modo rimuovere le differenze, appiattirle, costringerle ad assimilarsi, ma intende piuttosto intercettarle, accoglierle e valorizzarle, incanalandole in un percorso strutturato di interazione autentica, di negoziazione di simboli e significati, di co-costruzione di senso e di identità. Questo modello si ispira e fa proprie, adeguandole al contesto sportivo, le logiche ed i principi dell'approccio pedagogico interculturale, che risulta, in Italia, ancora poco diffuso o comunque frenato da sfide istituzionali, resistenze culturali e ostacoli strutturali. L'implementazione dell'approccio interculturale richiede il superamento di alcune sfide: la necessità di aumentare e migliorare gli sforzi di messa a terra dei principi teorici, con l'obiettivo di generare più pratiche e strategie didattiche innovative e inclusive, ma al contempo efficaci, attuabili, sostenibili e riproducibili; la necessità di aggiornare e formare in chiave interculturale gli operatori educativi, dagli insegnanti agli allenatori, sul come affrontare la diversità culturale garantendo un ambiente educativo concretamente inclusivo; infine, la necessità di superare e decostruire il pregiudizio che intende l'intercultura come una prospettiva educativa e pedagogica orientata solo agli studenti stranieri. Il superamento di tali sfide, in particolare la decostruzione dei pregiudizi sull'intercultura, può avvenire solo mettendo in luce come tale approccio si fondi proprio sull'imprescindibilità dell'equo coinvolgimento di tutti, senza gerarchie e corsie preferenziali, in una concreta e sostanziale condizione di parità partecipativa tra gli attori. La dimostrazione del valore, della bontà e dell'utilità dell'approccio pedagogico-educativo interculturale può emergere in modo inequivocabile in determinati contesti sociali. Ad esempio, nelle periferie delle grandi città, dove si sviluppano grandi bacini di marginalizzazione e segregazione, urbana e sociale, risulta fortemente necessario, dunque auspicabile, un approccio capace di promuovere l'empowerment dell'agency di soggetti altrimenti privi, o deprivati, di strumenti, conoscenze, o capitale sociale e simbolico necessari a partecipare alla vita comunitaria in modo paritario. Dove è maggiore la deprivazione socioeconomica, ossia dove tendenzialmente risulta più intensa l'istanza sociale di uguaglianza di trattamento, di parità partecipativa, emerge più chiaramente la potenzialità del paradigma interculturale. Lungi dal risultare funzionale solo a questi specifici contesti e gruppi sociali caratterizzati da deprivazione socioeconomica diffusa, l'approccio pedagogico interculturale dovrebbe, nel presente, dimostrare il suo valore dove è più limpidamente riconoscibile, per poi ambire ad un'espansione e una diffusione verso altre sfere e ambiti sociali. La prospettiva interculturale, tuttavia, va difesa dalla critica di

rappresentare una richiesta particolaristica, ideologicamente orientata, o che faccia l'interesse specifico di qualche gruppo: è, all'opposto, la declinazione pedagogica, virtuosa e matura, di uno sguardo universalistico nuovo ed egualitario sulla realtà sociale. Per completare la cornice concettuale del paradigma interculturale, è necessario collocarlo nello scenario storico-sociale in cui è emerso e nel quale potrebbe, auspicabilmente, diffondersi, radicarsi e diventare prassi. Alla luce delle trasformazioni epocali che hanno interessato la società contemporanea globalizzata, in cui le persone, il lavoro, le culture, i mercati, i capitali, le informazioni, le scoperte, le tecnologie e persino le identità stesse, insieme a molte altre sfere sociali, hanno progressivamente superato i confini e le logiche anacronistiche degli stati-nazione, anche l'ambito educativo non può restare ancorato a paradigmi statici, nazionalistici, escludenti e dunque sottrarsi ad un ripensamento radicale in tal senso. In una società globalizzata, strutturalmente plurale, la migrazione non è un fenomeno patologico, ma una componente fondante del presente. È dunque oltremodo necessario colmare il divario tra le istanze sociali di convivenza del mondo contemporaneo e la lentezza degli ordinamenti giuridici nel coglierle, ancorati a paradigmi e logiche spesso anacronistiche. Tale lentezza, tuttavia, è spesso un diversivo de-colpevolizzante per celare la volontà di alcune fazioni sociali, di accogliere la globalizzazione con riserva: accettarla nelle sue dimensioni economiche, tecnologiche, commerciali, ma sottrarre ad essa le persone e le loro identità, che devono rimanere appannaggio esclusivo degli stati-nazione e delle identità nazionalistiche che questi vogliono preservare come strumenti di coesione interna, di conservazione del patrimonio simbolico e di difesa di una auto-affermata egemonia culturale. Per provare a colmare tale gap, o tale ritardo ordinamentale, è imprescindibile muoversi dal basso e intercettare idee e iniziative che stimolino una ridefinizione dei concetti di cittadinanza, appartenenza, identità e partecipazione, oggi sempre più lontani dalle dinamiche reali di una società profondamente mutata. La declinazione sportiva dell'intercultura rappresenta, oggi, un eccellente strumento per inseguire questo obiettivo e rispondere a dovere alle nuove sfide della società contemporanea globalizzata. Per fare ciò, bisogna innanzitutto comprendere l'inconsistenza, l'incoerenza e la strumentalità di quelle voci che, alimentate dal "fondamentalismo culturale" e dalla sua reificazione delle differenze (Stolcke, 1995, p. 4-5), accusano la prospettiva interculturale di essere un orientamento pedagogico fazioso, di rappresentare una nuova forma di cultura universalistica dominante, o ancora, una sorta di ideologia moralistica e veicolata dall'alto. Per depotenziare tali critiche l'intercultura deve svincolarsi da ogni tentazione egemonica e normativa, perché, imponendosi come nuovo riferimento culturale e simbolico totalizzante rischierebbe di cadere in contraddizione con sé stessa. La prospettiva interculturale, inoltre, non deve pretendere di sostituire l'universalismo astratto, sulla base del quale in nome dei valori della cultura dominante sono state perpetrate ingiustizie ed imposizioni coatte, con un universalismo più inclusivo, ma anzi, richiede una rivoluzione del concetto stesso di universalismo: si fonda sull'idea che l'"universale" debba emergere dal basso, che si costruisca cioè nelle relazioni tra individui, gruppi e culture diverse, attraverso processi concreti, costruttivi, dialogici e situati (Catarci, 2011). In questi termini, l'intercultura non va assunta come un complesso di dogmi e valori indiscutibili, cioè come un'ideologia, ma deve configurarsi come approccio metodologico pedagogico-educativo, adatto ad affrontare le differenze, le asimmetrie, i conflitti nelle relazioni tra soggetti e culture diverse. Intendendo la prospettiva interculturale come metodo, piuttosto che come ideologia, possiamo configurarla come una sorta di "postura riflessiva", capace appunto di approcciarsi alle asimmetrie di potere e alle disuguaglianze sociali riconoscendo il potenziale generativo ed innovativo sotteso ai conflitti tra le diversità. Dopodiché, affrontate le critiche e le prospettive delegittimanti, è necessario ambire ad una presa di coscienza collettiva sulla necessità strutturale di affrontare le sfide legate alla convivenza tra le diversità in modo proattivo e costruttivo. È dunque fondamentale riconoscere e

valorizzare, soprattutto sul piano istituzionale, l'enorme potenziale sotteso alle capacità dell'intercultura: dalla promozione di una partecipazione equa e paritaria alla vita sociale, alla valorizzazione di una convivenza fondata sul reciproco riconoscimento, sul rispetto e sulla collaborazione, al fine di inseguire una giustizia sociale più concreta ed effettiva. È in questa cornice interculturale che si colloca l'idea di sport qui proposta: il campo sportivo non è più solo un luogo di incontro e di svago, ma grazie alle proprie caratteristiche e condizioni propedeutiche, dal livello micro delle interazioni interpersonali, al livello macro degli effetti sociali, diventa un vero e proprio laboratorio concreto di intercultura. Lo sport, in tal senso, non va pensato come spazio sociale neutro e de-politicizzato, ma come campo relazionale e simbolico privilegiato, come ambiente inclusivo, dialogico e dinamico, come luogo di negoziazione tra differenze, come momento di costruzione di relazioni orizzontali, e, infine, come presidio della messa in discussione di ruoli, simboli, pratiche e gerarchie imposte dalla cultura dominante. Questo approccio risulta particolarmente calzante se si considerano le biografie dei giovani di seconda generazione, nella maggior parte dei casi esclusi da un pieno riconoscimento giuridico nonostante siano completamente immersi nelle logiche e nei codici culturali con cui sono cresciuti. Per loro lo sport interculturale può diventare un presidio di cittadinanza sostanziale, di partecipazione paritaria e di pieno riconoscimento, dove il merito oggettivo sportivo, le relazioni orizzontali tra pari e la cooperazione indotta possono scardinare alcune narrazioni stereotipate e contrastare un destino subalterno e marginale. Configurato in questo modo, lo sport interculturale può contribuire dal basso e concretamente a colmare il gap tra la lentezza, o la malizia che sia, dell'ordinamento giuridico e la realtà sociale fluida, plurale, sempre più complessa e sfuggente. Per concludere, si può riassumere il quadro teorico sulla prospettiva sportiva interculturale, ribadendo i suoi punti cardine. L'intercultura, se intesa come metodologia critica e non come ideologia prescrittiva, o come dottrina normativa, rappresenta un'importante risorsa politica, sociale e pedagogica per ripensare i concetti di appartenenza, cittadinanza, convivenza e partecipazione. Alla luce di questa consapevolezza, lo sport può assumere un ruolo funzionale e strategico, in quanto si configura come campo sociale in cui i corpi, i codici culturali, i simboli, le regole, gli habitus si incontrano, si scontrano, si intrecciano in condizioni strutturate di negoziazione e riconoscimento. Quindi, oltre a configurarsi come strumento di inclusione, risulta essere un vero e proprio teatro di trasformazione sociale, in grado di anticipare l'ordinamento giuridico nel dare concretezza a forme di cittadinanza plurale, inclusiva, paritaria, di intervenire sulle disuguaglianze strutturali e di riconoscere e valorizzare nuove forme identitarie ibride e in perenne transizione, come quelle dei giovani di seconda generazione. Dunque, più che limitarsi ad integrare i giovani stranieri in un sistema socio-culturale già dato, lo sport interculturale interroga il sistema stesso, ne mette in discussione le logiche ed i confini, aprendo spazi di trasformazione e innovazione. Inoltre, attiva e stimola forme concrete di co-appartenenza non (ancora) riconosciute giuridicamente, ma già praticate e diffuse socialmente, o di democratizzazione di spazi pubblici, prima preclusi, o di redistribuzione di potere e risorse, o ancora, di decostruzione di stereotipi e pregiudizi etnici e razziali. È, infine, capace di agire sulle istituzioni, influendo sulle norme, le regole, le leggi, collocandosi sullo scenario sociale come una fonte di ispirazione per politiche pubbliche più eque, paritarie e pluraliste.

1.3.2 - Sport interculturale, dalla teoria alla pratica: elementi costitutivi e metodologici

Alla luce delle riflessioni fin qui svolte, appare evidente come lo sport nella sua natura più intima, ed in particolare se inteso in una prospettiva interculturale, possa costituire uno spazio relazionale paritario e trasformativo. È in grado di generare un ambiente privilegiato di cittadinanza attiva, terreno fertile per i processi di empowerment dell'agency, di potenziamento delle capacità di agire e

di incidere sulla realtà, in particolare in contesti sociali segnati da esclusione, giuridica e sociale. Grazie a queste qualità, lo sport può operare una rottura epistemica rispetto alle logiche assimilative o integrative, proponendosi come dispositivo innovativo e trasformativo capace di promuovere una maggiore giustizia sociale. A tal fine risulta dunque necessario delineare uno schema degli elementi costitutivi di un approccio sportivo-educativo di tipo interculturale, oltre che sul piano teorico-concettuale, sul piano metodologico e pratico.

1.3.2.1 - L'educatore sportivo: la comunicazione interculturale e la mediazione tra le differenze

Nel contesto interculturale, l'allenatore sportivo assume un ruolo nuovo e complesso: da mero trasmettitore di conoscenze tecniche, l'allenatore-educatore diventa un vero e proprio mediatore o facilitatore di interazioni complesse. In questi termini ha il dovere di decostruire gli stereotipi, di armonizzare le relazioni e di promuovere dunque un'inclusione sostanziale. Per ottemperare a tali compiti è necessario che la formazione di queste figure educative non sia solo tecnica, ma che si fondi su competenze relazionali, pedagogiche e comunicative interculturali. Secondo il "Manuale dello sport integrato", prodotto da una virtuosa iniziativa dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ossia una raccolta strutturata di esercizi sportivi e metodologie applicate per favorire l'integrazione sociale di individui con differenti abilità, condizioni psico-fisiche e background, l'allenatore, o educatore sportivo nella nostra prospettiva, è tutt'altro che neutro. È piuttosto parte attiva e fondamentale nella costruzione di un clima relazionale positivo e inclusivo, nella valorizzazione delle diversità interagenti, nella gestione dei conflitti e delle divergenze. La principale competenza, trasversale a tutte le capacità richieste all'educatore sportivo interculturale, riguarda sicuramente la dimensione comunicativa. Per delineare in breve un modello complessivo di comunicazione interculturale, risulta utile rifarsi allo schema proposto da M. K. Rhazzali nel suo libro "Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione nelle istituzioni". Alla dimensione situazionale del momento comunicativo, in cui due soggetti, A e B, sono termini di una relazione bidirezionale, bisogna aggiungere e tenere in forte considerazione la dimensione delle cornici culturali. Nella relazione tra A e B, vengono coinvolti dunque i frames (chiamati rispettivamente FrA e FrB), ossia i presupposti e le cornici culturali in cui i due soggetti rispettivamente si collocano. Una parte cospicua dei frames, aggiunge l'autore, è "paragonabile alla parte immersa di un iceberg, affidata al mondo dello scontato, del tacitamente accettato e alle dimensioni della comunicazione non verbale e prossemica, sino a ciò che potremmo definire l'inconscio culturale" (chiamati rispettivamente IncA e IncB). Nello sviluppo di una competenza comunicativa interculturale, dunque, le dimensioni dei frames e dell'inconscio culturale, acquisiscono un ruolo centrale. La comunicazione, in questi termini, "diviene tanto più interculturale quanto più si ha la consapevolezza che anche Fr e Inc sono coinvolti e pertanto si tenta di tenere con essi un rapporto attivo" (Rhazzali, 2015, p. 34-44). L'educatore sportivo, in questo quadro, oltre ad essere consapevole dell'esistenza e dell'impatto di queste dimensioni culturali implicite, deve saperle riconoscere e gestire per facilitare l'incontro, la reciproca comprensione e la costruzione di legami significativi. Educare allo sport in chiave interculturale significa, in conclusione, accompagnare i soggetti nel riconoscimento di sé e dell'altro all'interno di un orizzonte plurale, in cui anche ciò che è tacito o implicito nella comunicazione assume un ruolo centrale ed un valore educativo significativo.

1.3.2.2 - Pratiche operative: didattica cooperativa e leadership diffusa

L'approccio metodologico interculturale, anche in ambito sportivo, privilegia una struttura cooperativa delle attività e degli esercizi, ponendosi in antitesi con la competitività individualistica che caratterizza un'accezione dello sport, oggi molto diffusa, più improntata sul successo, sulla gloria e sul prestigio individuale. L'approccio sportivo interculturale pone maggiore enfasi e attenzione sul momento collaborativo, sul "fare insieme", e si propone di sperimentare e consolidare attività che implichino collaborazione e coordinazione interpersonale, fiducia, ascolto e rispetto reciproco come pilastri fondamentali. In quest'ottica, l'obiettivo condiviso e la necessità di inseguirlo cooperando si sostituiscono all'egocentrismo, agli scopi personali e alla brama di gloria individuale. Un altro tratto chiave di questo approccio riguarda l'interscambiabilità dei ruoli, la flessibilità nel poter far fare tutto a tutti, compresa la complicata dimensione della leadership. In questi termini, si oppone all'idea che il capitano, il leader, sia solo un individuo determinato e irremovibile, e propone un concetto di leadership diffusa, in cui chiunque è responsabilizzato sulla necessità del proprio contributo, variabile a seconda delle proprie risorse, capacità e peculiarità, ma ad ogni modo centrale. Esempi empirici di questa impostazione metodologica possono essere rappresentati da esercizi, giochi, attività in cui è obbligatorio che tutti completino un compito per puntare alla vittoria, come ad esempio staffette multidisciplinari in cui ognuno con il proprio contributo diventa imprescindibile, oppure, similmente, attività in cui è necessario che tutti tocchino la palla prima di segnare un punto, un goal, un canestro. Un'applicazione pratica di questo approccio è rappresentata dal modulo operativo del progetto InTeam, che verrà approfondito nel capitolo 4: attraverso l'adozione di regole cooperative applicate a noti sport di squadra, come l'obbligo per ogni membro delle squadre di toccare la palla prima di segnare un punto, l'attività stimola l'auto-organizzazione del gruppo e garantisce anche ai soggetti più vulnerabili un ruolo attivo e un pieno riconoscimento come parte fondamentale dell'azione collettiva.

1.3.2.3 - Empowerment dell'agency: sport come laboratorio di cittadinanza attiva

Nei contesti sportivi interculturali chiunque, compresi ed in particolare i soggetti subalterni o vulnerabili, deve poter agire attivamente e liberamente, in modo paritario. Il campo sportivo si configura dunque come un luogo in cui si possa praticare una forma di cittadinanza attiva, praticata, vissuta, anche se non ancora riconosciuta sul piano formale. È un ambito in cui non esiste misconoscimento o limitazione all'espressione della propria persona, del proprio vissuto o del proprio punto di vista sul mondo. Anzi, le diverse prospettive sono valorizzate come fonte di arricchimento reciproco. Questo scenario sportivo, guidato dalle logiche appena proposte, diventa un formidabile terreno per lo sviluppo di processi di empowerment, inteso come processo abilitante, di acquisizione di capitale sociale, di risorse, di consapevolezza per poter esercitare maggiormente la propria agency. L'agency, invece, attiene al potere d'azione individuale, alla possibilità di compiere scelte autonome ed influenzare la propria realtà agendo su di essa, liberi da limiti e ostacoli istituzionali e sociali. Per tutti questi motivi lo sport in chiave interculturale, soprattutto per i giovani di seconda generazione e per tutti i soggetti in condizioni di subalternità, si rivela essere uno strumento dall'enorme potenziale trasformativo, o migliorativo, prima che della realtà sociale, del proprio vissuto individuale. Un esempio emblematico di questo protagonismo è l'esperienza della Tam Tam Basketball, che verrà preso in esame in dettaglio nel capitolo 4. In questo contesto, molti giovani aspiranti atleti sono passati da una condizione di invisibilità e di marginalizzazione sociale, all'esercizio di una forte agency,

dapprima individuale verso la loro vita, e successivamente collettiva, capace di sfidare l'assetto regolamentare e stimolare riforme legislative, affermando il proprio ruolo di cittadini di fatto.

1.3.2.4 - Narrazione e riflessività: auto-riflessioni, narrazioni e dialogo per il reciproco riconoscimento

L'approccio sportivo interculturale deve prevedere tra le proprie attività momenti ritualizzati e normalizzati di narrazione e riflessività, in cui ognuno possa riflettere sulle proprie esperienze condividendole. Narrazione e riflessività, se strutturate in un momento dialogico e costruttivo, diventano presidi di agency e di reciproco riconoscimento fondamentali. Questo momento, oltre a generare una sana empatia nei membri del gruppo, permette di decostruire gli stereotipi e le narrazioni dominanti, soprattutto sul tema delle migrazioni, grazie all'apertura verso l'altro e alla condivisione della propria personalissima esperienza, di storie uniche, vissute, alternative a quelle veicolate dai media mainstream, talvolta strumentalizzate e mistificate. Un'applicazione concreta di questo imprescindibile momento di racconto e riflessività nell'approccio interculturale può essere rappresentato, ad esempio, dai cerchi di confronto, ossia momenti dedicati al dialogo di squadra, in cui ognuno può esprimere le proprie idee, impressioni, riflessioni al termine, o prima, degli allenamenti e delle competizioni. L'importanza di questo elemento costitutivo è dovuta a diversi fattori: il confronto narrativo-riflessivo genera agency, favorisce l'emersione di vissuti difficili, genera empatia e solidarietà, offre visioni alternative a quelle dominanti, e, infine, permette di co-costruire un linguaggio collettivo e condiviso. Tutto ciò mette in luce come tale momento non sia solo un complemento, un accessorio della prospettiva interculturale, ma un elemento fondamentale per strutturare lo sport come una pratica dall'enorme potenziale trasformativo. Un'applicazione concreta di questa metodologia si riscontra per esempio nel modulo teorico del progetto InTeam, che verrà descritto nel capitolo 4. In quel contesto, il dibattito guidato in aula su temi come la cittadinanza e il diritto allo sport funge da dispositivo di riflessività propedeutico alla pratica, che permette ai giovani di elaborare consapevolmente il valore del riconoscimento reciproco prima dell'azione collaborativa e collettiva in campo.

1.3.2.5 - Il ruolo delle istituzioni: governare la trasformazione eliminando le barriere e garantendo i diritti

Lo sport interculturale, per poter sprigionare il proprio potenziale a pieno, non può reggersi esclusivamente su iniziative isolate, private, di volontariato. È necessario il supporto di una governance multilivello strutturata e ramificata, che coinvolga enti pubblici, realtà del terzo settore e istituzioni come federazioni sportive e scuole. Il supporto istituzionale, coerentemente a quanto prevede l'ipotesi del contatto, è fondamentale perché funge da garante strutturale dei processi e delle pratiche inclusive, finanziandole, regolandole e monitorandole. Questa necessità sorge nel momento in cui lo sport, che dovrebbe essere garantito come un diritto universale, risulta spesso precluso e inaccessibile a soggetti in condizioni di subalternità e vulnerabilità sociale. L'approccio sportivo interculturale, dunque, non può prescindere dalla predisposizione di iniziative e azioni concrete volte a ridurre le barriere economiche e burocratiche, oltre che sociali e culturali, per ampliare la platea di potenziali sportivi e garantire al maggior numero di individui possibile il diritto, ed in sostanza l'accesso, alla pratica sportiva. Tra i gruppi sociali che maggiormente si interfacciano con questa pluralità di impedimenti, di natura economica, culturale, infrastrutturale e burocratica c'è sicuramente il collettivo dei giovani di seconda generazione. Le barriere possono appunto riguardare i costi delle

iscrizioni, le discriminazioni implicite ed esplicite, la carenza di infrastrutture sportive accessibili nei quartieri periferici, spesso a grande presenza di famiglie immigrate o con background migratorio. In ultimo, ma con un impatto tutt'altro che marginale, ci sono le barriere burocratico-amministrative che, sulla base di regolamenti federali rigidi e restrittivi, complicano sostanzialmente le procedure di tesseramento o l'effettiva partecipazione a gare e campionati ufficiali. In questo ambito specifico si concentreranno gli approfondimenti e le riflessioni del prossimo capitolo. Per ora può essere sufficiente constatare, ribadendolo, che lo sport, in particolare un approccio sportivo interculturale, non può prescindere da un coinvolgimento e da un contributo attivo e strutturale delle istituzioni, che hanno un ruolo centrale nel farsi carico della responsabilità di ridurre le disuguaglianze, le barriere, gli ostacoli. Gli strumenti empirici per adempiere a questo compito si declinano in vari modi, ma sono tutti finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e alla promozione della parità partecipativa: dall'introduzione di quote gratuite, o agevolate, per le fasce della popolazione a basso reddito, alla distribuzione più equa degli impianti sportivi sul territorio, fino alla semplificazione delle procedure di tesseramento, soprattutto in relazione alle situazioni documentali complesse dei giovani stranieri. Le istituzioni, agendo in tal senso, amplierebbero il concetto di "sostegno istituzionale" previsto da Allport, promuovendo quel "generale clima sociale e normativo" favorevole all'interazione, all'inclusione, al reciproco riconoscimento e alla parità partecipativa. È proprio questa, d'altronde, la condizione che la ricerca comparativa realizzata da Ramon Spaaij identifica come decisiva. Infatti, come ha concluso il sociologo olandese dalla sua analisi, "I benefici più significativi tendono a ricadere sui singoli partecipanti in situazioni in cui lo sport viene praticato nell'ambito di un modello di sviluppo personale e sociale (cfr. Crabbe et al. 2006: 19), in particolare per coloro che devono affrontare persistenti svantaggi sociali ed economici." (*Testo originale: "The most profound benefits tend to accrue to individual participants in situations where sport is undertaken within a personal and social developmental model (cf. Crabbe et al. 2006: 19), particularly for those who are confronted with persistent social and economic disadvantages.")* (Spaaij, 2011, p. 262-PDF), ossia proprio in presenza di quel quadro istituzionale di supporto e garanzia strutturalmente necessario. Un esempio concreto di questo supporto istituzionale, che verrà approfondito nel capitolo 4, è offerto dal progetto europeo YIBinS, che ha sviluppato un modello operativo di collaborazione intersettoriale capace di integrare sinergicamente i contributi degli enti locali, delle scuole, delle associazioni sportive del territorio e degli stakeholder in ambito sportivo. Questo approccio è proprio rivolto alla creazione di quell'infrastruttura sociale ed istituzionale volta a garantire la fruizione paritaria e l'abbattimento delle barriere all'accesso allo sport, potendosi così configurare come garante di inclusione e di mobilità sociale, in particolare per i gruppi sociali subalterni.

CAPITOLO 2 - IL DIRITTO ALLO SPORT: dai principi universali agli ostacoli di accesso per i minori stranieri in Italia

Riprendendo il filo delle riflessioni sviluppate nel capitolo 1, si vuole ora compiere un passo ulteriore verso una più matura comprensione del complesso tema dell'accesso allo sport per i giovani stranieri, muovendo dal seguente presupposto: "se la realizzazione di una società multiculturale a basso livello di conflittualità passa attraverso l'effettiva integrazione degli immigrati, una particolare attenzione deve essere dedicata proprio ai ragazzi di origine straniera ed alla loro inclusione, ciò fondandosi specialmente sull'accesso ai diritti, tra i quali vi è senz'altro il diritto allo sport" (De Fusco, 2019). Il riconoscimento formale del diritto allo sport, inteso come la possibilità di accedere liberamente alla pratica sportiva organizzata in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni, è stato sancito, nel corso del XX secolo, da Carte internazionali, disposizioni europee, costituzioni nazionali e normative interne. Questo riconoscimento, però, non sempre trova un'immediata e concreta corrispondenza nell'effettivo godimento del diritto. Tale scarto riflette in modo esemplificativo il concetto di "terza divergenza deontica" elaborato dal giurista e teorico del diritto Luigi Ferrajoli nel volume 1 del suo trattato Principia iuris, ossia la divergenza tra il "dover essere giuridico" del diritto, in questo caso il riconoscimento Costituzionale del diritto allo sport, e la "concreta esperienza giuridica" del diritto stesso, ossia l'effettività del suo godimento (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011). Analizzando i rischi annessi a questo genere di divergenza, l'autore avverte che, " (…) pur essendo in certa misura inevitabile e fisiologica, essa ha raggiunto in questi anni forme e dimensioni patologiche, che scalzano alla radice le nostre democrazie (…)" (Testo originale: "(…), aun siendo en cierta medida inevitable y fisiologica, ha alcanzado en estos anos formas y dimensiones patologicas, que socavan de raiz nuestras democracias (…)") (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011, p. 37). Ferrajoli ci mette così in guardia sui rischi annessi a tale genere di divario, che, se lasciato sedimentare e diventare strutturale, rischia di intaccare la tenuta democratica. Il richiamo a questo monito, lungi dal voler essere allarmista o sensazionalista, avvalora l'analisi che si intende sviluppare in quanto perfettamente calzante con l'idea di divergenza proposta da Ferrajoli. L'esperienza italiana indagata in questa sezione, infatti, ne offre un esempio significativo: nonostante il riconoscimento formale in Costituzione, gli interventi legislativi e gli atti federali volti a garantire e ad ampliare l'accesso allo sport, mancano garanzie e permangono ostacoli che gravano in particolare sui minori stranieri e ne limitano l'esercizio del diritto. Il capitolo, dunque, si propone di approfondire la governance multilivello dello sport, il combinarsi di fonti internazionali, leggi nazionali e disposizioni regolamentari federali, per individuare dove e come si generino disparità nel godimento del diritto allo sport per il collettivo dei minori stranieri, finendo per trasformare un principio universale in un diritto parziale e differenziale.

2.1 - Quadro normativo multilivello del diritto allo sport

2.1.1 - Diritto allo sport nelle carte internazionali: ONU, UNESCO E CIO

Per indagare in profondità l'effettività del diritto allo sport è utile partire da un dato tanto semplice quanto significativo: non esiste un trattato unico e vincolante che determini e sancisca il diritto allo sport in modo universale e autonomo. La sua configurazione e la sua tutela nascono piuttosto dall'intreccio tra diritti e principi come salute, educazione, partecipazione, non discriminazione, e un cospicuo corpus di soft law che, nel tempo, ha dato allo sport un profilo giuridico riconoscibile. È su questa trama che, successivamente, verificheremo se, dove e come si aprono spazi di ineguaglianza e di disparità di trattamento per i minori stranieri o con background migratorio.

2.1.1.1 - ONU – sport nel quadro dei diritti sociali: diritti "fonte" e centralità dell'infanzia

- Già nel 1948, nella "Dichiarazione universale dei diritti umani", si possono scorgere basi rilevanti del diritto allo sport: riposo e svago, salute, istruzione e partecipazione alla vita culturale, sono categorie in cui il diritto alla pratica sportiva può trovare un primo solido ancoraggio giuridico (United Nations, 1948).

- Successivamente, il "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" (ICESCR) del 1966, all'articolo 12, pur non menzionando espressamente lo sport, riconosce il diritto di ogni individuo al miglior livello possibile di salute fisica e mentale (United Nations, 1966). In quest'ottica, come chiarito successivamente dal Comitato ONU per il monitoraggio dell'attuazione del Patto (il CESCR), "Il diritto alla salute deve essere inteso come il diritto di godere di una serie di strutture, beni, servizi e condizioni necessari per il raggiungimento del più alto livello di salute possibile." (Testo originale: "The right to health must be understood as a right to the enjoyment of a variety of facilities, goods, services and conditions necessary for the realization of the highest attainable standard of health") (United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2000). Si può dedurre, da questa formulazione, che l'attività sportiva e ricreativa possa rientare tra i mezzi essenziali per garantire benessere e per favorire lo sviluppo delle attitudini fisiche e psichiche della persona, configurandosi dunque come una componente del diritto alla salute.

- Il passo più netto, per la nostra prospettiva, è però la "Convenzione ONU sui diritti del fanciullo" del 1989**:** L'articolo 31, al comma 1, afferma che "Gli stati aderenti riconoscono il diritto del fanciullo al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative adeguate alla sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e alle arti." (Testo originale: "States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.") (United Nations, 1989), aggiungendo poi, al comma 2, che gli stati membri hanno un ruolo attivo e centrale, dovendo favorire la partecipazione in condizioni di uguaglianza, fornendo mezzi e opportunità adeguati (United Nations, 1989).

2.1.1.2 - UNESCO – sport in chiave educativa e come politica pubblica: dallo "sport come diritto" agli standard di accesso e qualità

- La "Carta internazionale dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport" del 1978 formula con maggiore chiarezza, all'articolo 1, ciò che diverse carte implicavano senza esplicitarlo: "La pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti.". Al comma 1.1. dello stesso articolo, prosegue specificando che "Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità. Il diritto di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso l'educazione fisica e lo sport deve essere garantito tanto nel quadro del sistema educativo, come negli altri aspetti della vita sociale." (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1978). Inoltre, all'articolo 3, comma 3.1, viene aggiunto che i programmi di educazione fisica e di sport "(…) Debbano dare la priorità ai bisogni dei gruppi meno favoriti all'interno della società" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1978) valorizzando così l'utilità sociale dello strumento sportivo. Tale documento non si limita a proclamare il diritto allo sport, ma ne arricchisce la portata sostanziale. All'articolo 9, infatti, la carta impegna e responsabilizza le istituzioni: "Le istituzioni nazionali hanno un ruolo primario nell'educazione fisica e nello sport" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1978) chiamando poi esplicitamente in causa i poteri pubblici e le istituzioni responsabili dell'educazione fisica e dello sport nel garantire standard qualitativi, nel far applicare leggi e regolamenti, nel fornire assistenza materiale e nell'adottare misure di incoraggiamento e stimolo all'attività sportiva. In questi termini, dunque, viene delineato un quadro del diritto allo sport che non si esaurisce nell'affermazione del principio, ma viene esteso alla sua effettiva realizzazione ed arricchito di finalità sociali virtuose, attraverso un sostegno istituzionale declinato in politiche inclusive, supporto materiale e strumenti di garanzia concreti (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1978).

2.1.1.3 - CIO – Carta Olimpica: sport come diritto autonomo e identitario del movimento olimpico

- Nella "Carta Olimpica" il principio del diritto allo sport viene formalizzato senza ambiguità solo in una riedizione del 1996, in cui, al principio fondamentale n. 8, viene esplicitato che "La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport in base alle proprie esigenze" (Testo originale: "The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs" (International Olympic Committee, 1996). In precedenza, già la Carta Unesco del 1978 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1978) aveva riconosciuto lo sport come diritto umano fondamentale, di tutti. La vera novità introdotta della Carta Olimpica, già nella sua prima vera edizione organica del 1978, risiede nel suo valore "costituzionale" del Movimento Olimpico, che la rende vincolante per federazioni, comitati e atleti, introducendo una dimensione di governance sportiva transnazionale che integra e rafforza quanto già affermato nei documenti ONU e UNESCO. Già dalla fine degli anni 70, dunque, la Carta Olimpica specifica che chiunque prenda parte al movimento olimpico accetta l'autorità suprema del CIO ed è vincolato alle sue regole. Al principio

fondamentale n. 4, esplicita infatti che "Ogni persona o organizzazione che svolga un ruolo qualsiasi nel movimento olimpico deve accettare l'autorità suprema del CIO, essere vincolata alle sue regole e sottostare alla sua giurisdizione." (Testo originale: "Every person or organisation that plays any part whatsoever in the Olympic movement shall accept the supreme authority of the IOC and shall be bound by its Rules and submit to its jurisdiction") (International Olympic Committee, 1978).

Tabella 1: diritto allo sport nel quadro internazionale

DOCUMENTO	**FORMULA CHIAVE SUL DIRITTO ALLO SPORT**	**PRINCIPI COLLEGATI**	**ELEMENTI SPECIFICI AGGIUNTIVI**
ONU: **UDHR (1948); ICESCR (1966); CRC (1989)**	UDHR, Art. 24: diritto al riposo e al tempo libero ICESCR, Art. 12: salute come diritto. (Sport interpretabile come componente del diritto alla salute) CRC, Art. 31: diritto del fanciullo al gioco e alle attività fisiche.	SALUTE; TEMPO LIBERO; BENESSERE PSICO-FISICO; DIRITTI DEI MINORI.	**Sport** non menzionato esplicitamente, ma interpretato come **mezzo di realizzazione di diritti fondamentali.**
UNESCO: **Carta Internazionale Educazione Fisica, Attività Fisica e Sport (1978/2015)**	Art. 1: "(…) Ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, senza discriminazione sulla base di origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica o qualsiasi altra base."	NON DISCRIMINAZIONE (origine etnica/nazionale/sociale, genere, condizione economica ecc); EDUCAZIONE; INCLUSIONE.	**Sport** configurato come un **diritto autonomo** connesso alla **responsabilità dei poteri pubblici** nel favorirne e garantirne l'accesso.
CIO: **Olympic charter (ultima edizione 2023)**	Principio fondamentale n. 4: "The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind in respect of	UGUAGLIANZA; NON DISCRIMINAZIONE; RICONOSCIMENTO RECIPROCO;	**Sport** proclamato come **diritto umano universale**; diritto allo sport assume **forza vincolante** per l'intero Movimento Olimpico: **introduzione di una dimensione di governance sportiva**

	internationally recognised human rights within the remit of the Olympic Movement. The Olympic spirit requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play"	SOLIDARIETÀ E FAIRPLAY.	**transnazionale** che vincola comitati, federazioni e atleti.

Se l'ONU ha collocato il diritto allo sport nel quadro dei diritti sociali (salute, educazione, tempo libero) e l'UNESCO invece lo ha sviluppato in chiave educativa e di politica pubblica, il CIO, dopo averlo inserito tra i principi fondamentali dell'olimpismo solo nel 1996, fa un passo ulteriore e concreto, proclamandolo come principio fondamentale vincolante per l'intero sistema sportivo transnazionale.

2.1.2 - Diritto allo sport nella dimensione europea: dalla Carta europea dello sport, al Trattato di Lisbona e al Libro Bianco sullo sport

La dimensione europea costituisce un piano intermedio cruciale della governance multilivello dello sport. In questo senso, tanto il Consiglio d'Europa, con la Carta europea dello sport, quanto l'Unione Europea, attraverso il Trattato di Lisbona e una serie di atti programmatici, hanno progressivamente contribuito a configurare lo sport, e l'accesso alla pratica sportiva, come diritto da garantire, da tutelare e da promuovere, definendo la sua massima accessibilità e diffusione come un obiettivo sociale primario, indirizzando fondi e investimenti europei nella progettazione sportiva e influenzando le scelte legislative in materia.

2.1.2.1 - Consiglio d'Europa: principio di accesso universale e responsabilità pubbliche

- La "Carta europea dello sport", adottata dal Consiglio d'Europa nel 1992 e aggiornata nel 2001 e nel 2021, rappresenta un passaggio decisivo nell'evoluzione del diritto allo sport. Costituisce il documento di riferimento, in ambito sportivo, per gli Stati membri. La Carta stabilisce fin da subito il proprio scopo: vengono chiamati in causa i governi, invitati ad adottare le misure necessarie a realizzare quanto enunciato dalla carta stessa. In primis, "dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport (…)" (Consiglio d'Europa , 2021, p. 3), ribadendo il principio di accesso universale alla pratica sportiva e la necessità di garantire condizioni di pari opportunità, responsabilizzando i poteri pubblici. La Carta poi, all'articolo 2, definisce lo sport come "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli" (Consiglio d'Europa , 2021, p. 3). In questo modo viene sottolineata la funzione educativa, sociale e culturale dello sport, rinforzando ulteriormente la centralità della responsabilità delle autorità pubbliche nel creare le condizioni per una partecipazione sicura, inclusiva ed equa, con particolare attenzione ai giovani e ai gruppi vulnerabili. Alla luce degli

articoli citati e delle altre enunciazioni presenti in questa Carta, che ricalcano in parte quanto già espresso dai documenti UNESCO, si può individuare una connotazione nuova: lo sport non è solo un diritto in astratto, ma un diritto che impegna concretamente gli Stati membri. In questo senso, la grande novità introdotta alla Carta europea dello sport riguarda lo spostamento del focus dall'affermazione del principio alla responsabilità delle autorità pubbliche nel creare e garantire contesti e strumenti sportivi di qualità, inclusivi, accessibili e sicuri.

2.1.2.2 - Unione europea – dal Trattato di Lisbona (art. 165 TFUE) alla dimensione sociale dello sport

- Sul piano dell'Unione Europea, un ulteriore salto di qualità si è avuto con l'adozione del "Trattato di Lisbona" del 2007. Questo documento ha modificato i trattati preesistenti, tra cui il TCE del 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), rinominandolo TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il TFUE, oltre a strutturare l'organizzazione del funzionamento dell'Unione, ha un ruolo chiave nella definizione delle sue competenze: all'articolo 165, riconosce per la prima volta allo sport una base giuridica esplicita nelle competenze dell'UE. L'articolo afferma che "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa." (Unione europea, 2012, p. 74). Per la prima volta lo sport viene formalmente assunto come un ambito di intervento strutturato di competenza dell'Unione, con una serie di virtuose finalità: promozione dell'equità, della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e della cooperazione tra gli Stati membri.

- Tale prospettiva è stata ulteriormente consolidata da una serie di atti programmatici: tra tutti, il "Libro bianco sullo sport" (Commissione europea, 2007), in qualità di primo documento organico sulla materia sportiva. Introducendo l'idea di uno spazio sportivo europeo, il Libro Bianco da un lato riconosce lo sport come fenomeno sociale di rilevanza europea, dall'altro esplicita la necessità di prevedere un'azione coordinata tra gli Stati membri per valorizzarne le potenzialità. In relazione al ruolo sociale dello sport, nell'introduzione il Libro esplicita che "Lo sport è una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale. (…) Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo (…)" (Commissione europea, 2007, p. 2). In questa sezione il Libro ha enfatizzato e valorizzato il ruolo sociale dello sport quale veicolo di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di salute pubblica e di dialogo interculturale. In relazione alla necessità di coordinare gli stati membri, il Libro Bianco specifica che "Il suo obiettivo complessivo è dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore." (Commissione europea, 2007, p. 2). Dunque, con il Libro Bianco lo sport viene inserito definitivamente nella dimensione politica europea: configurandosi come strumento operativo di coesione sociale, inclusione e cittadinanza attiva diventa un fattore strategico di sviluppo sociale.

- Dopo il "Trattato di Lisbona", la Comunicazione "Sviluppare la dimensione europea dello sport" del 2011, è il primo vero documento strategico dell'UE in quest' ambito. Ciò segna un ulteriore passo in avanti rispetto al Libro Bianco del 2007: traduce la nuova competenza introdotta dal Trattato di Lisbona in una concreta e strutturata strategia politico-sociale europea. Oltre ad aver ribadito come lo sport debba contribuire alla promozione dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, la Comunicazione "Sviluppare la dimensione europea dello sport" ha concretamente avviato un processo di governance europea, dotato di priorità politiche e strumenti operativi, aprendo la strada a programmi come Erasmus +Sport (Commissione Europea, 2025). Tale documento, definendo obiettivi politici e temi prioritari per la Commissione e per gli Stati membri, ossia "la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; la lotta al doping; l'istruzione e la formazione; il volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance." (Commissione Europea, 2011, p. 3) e prevedendo un set di strumenti operativi, come consultazioni pubbliche, scambio di buone pratiche o policy fondate su dati, segna un passaggio decisivo nello sviluppo del diritto allo sport: la sua tutela entra concretamente nell'agenda politica europea, gestita in modo attivo e sistemico, con azioni strutturate e coordinate.

Tabella 2: diritto allo sport nel quadro europeo

DOCUMENTO	**FORMULA CHIAVE SUL DIRITTO ALLO SPORT**	**PRINCIPI COLLEGATI**	**ELEMENTI SPECIFICI AGGIUNTIVI**
Consiglio d'Europa – Carta europea dello sport (1992/2001/2021)	Art. 1: "Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport (…)"	ACCESSO UNIVERSALE; PARI OPPORTUNITÀ; FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DELLO SPORT.	**Introduce linee guida per gli Stati membri**: impegno a garantire accessibilità, sicurezza, infrastrutture adeguate e inclusione dei soggetti vulnerabili. Passaggio dal principio all'azione pubblica.
Unione Europea – Trattato di Lisbona (2007, art. 165 TFUE)	Art. 165 TFUE: "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle	VALORE EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT;	**Prima base giuridica esplicita per lo sport** nel diritto primario UE. Lo sport diventa competenza dell'Unione: avvio di

	sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa."	TUTELA E GARANZIA ISTITUZIONALE; COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI; NON DISCRIMINAZIONE.	politiche europee in materia.
Unione Europea – Libro bianco sullo sport (2007)	CAPITOLO 2, "IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT": "Lo sport è una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale. (…) Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo, e il suo ruolo sociale può rafforzare le relazioni esterne dell'Unione"	RUOLO SOCIALE DELLO SPORT: DIMENSIONE EDUCATIVA; COESIONE SOCIALE; UGUAGLIANZA DI ACCESSO; SALUTE.	**Primo documento organico sullo sport**. Riconosce lo sport come fenomeno sociale europeo e ne valorizza il potenziale inclusivo, educativo e interculturale.
Unione Europea – Comunicazione "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (2011)	PRIORITÀ POLITICHE NELL'AGENDA UE PER LO SPORT: "la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; la lotta al doping; l'istruzione e la formazione; il	SALUTE; ISTRUZIONE E FORMAZIONE; INCLUSIONE SOCIALE;	**Traduce la competenza del Trattato di Lisbona in strategia politica**. Esplicita il valore aggiunto dell'UE nel settore sport: introduce priorità e strumenti operativi (consultazioni

	volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance."	PARI OPPORTUNITÀ; GOVERNANCE TRASPARENTE; VOLONTARIATO SPORTIVO.	pubbliche, scambio di buone pratiche, Erasmus+ Sport). Segna il **passaggio dal riconoscimento politico all'attuazione concreta di politiche europee.**

In definitiva, il livello europeo contribuisce a strutturare e consolidare il diritto allo sport in una duplice prospettiva: da un lato, attraverso il Consiglio d'Europa, che traduce l'enunciazione del principio in obblighi di responsabilità pubblica e di accesso universale; dall'altro, mediante l'Unione Europea, che inserisce lo sport tra le proprie competenze giuridiche e lo dota di strumenti programmatici, finanziari e operativi volti a rafforzarne la funzione sociale, educativa ed inclusiva. In questa direzione si collocano, ad esempio, i programmi di finanziamento europei, che traducono gli orientamenti e le priorità generali dell'Unione in progetti territoriali o transnazionali: dal programma Erasmus+ Sport che sostiene iniziative di mobilità, di partecipazione e di inclusione sociale attraverso lo sport, ai fondi strutturali, come il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che hanno co-finanziato interventi mirati all'inclusione di gruppi vulnerabili attraverso pratiche sportive. In conclusione, va precisato che sebbene le carte e gli atti programmatici europei richiamati in questa sezione rientrino nel novero del soft law (eccetto il Trattato di Lisbona, ossia il TFUE), e quindi non impongono obblighi giuridici vincolanti agli stati, è certo che essi esercitino un'influenza diretta e crescente sulle politiche nazionali: ne orientano le scelte e ne stabiliscono gli standard di accessibilità, di governance, di qualità. Lo scenario normativo europeo che si è così delineato segna un passaggio decisivo e cruciale: dal piano della proclamazione del principio, a quello operativo dell'azione politica e della governance multilivello, dove lo sport è progressivamente riconosciuto non più solo come diritto astratto, ma anche come oggetto dell'azione politica e istituzionale. Questa cornice europea, che ha tracciato la strada maestra, le priorità e gli standard di riferimento, non ha tuttavia eliminato ogni margine di discrezionalità statale, e ancor meno federale e regolamentare. È a partire da questa constatazione che si analizzerà ora il caso italiano, nel quale il diritto allo sport, pur formalmente riconosciuto e promosso, incontra ancora ostacoli significativi nella sua effettiva realizzazione, in particolare per i minori stranieri o con background migratorio.

2.1.3 - Diritto allo sport nello scenario normativo italiano: dal principio costituzionale, alle norme-ponte fino alla (mancata) effettività per i minori stranieri

L'analisi normativa del contesto nazionale ha l'obiettivo di verificare in che modo i principi affermati a livello internazionale, europeo e costituzionale trovino riscontro nell'ordinamento italiano. In questo passaggio, l'analisi si concentrerà su un nodo specifico: il divario tra il riconoscimento formale

del diritto allo sport e la sua effettiva esercitabilità da parte dei minori stranieri. Se da un lato la Costituzione e le leggi ordinarie riconoscono allo sport un valore educativo e sociale, dall'altro l'autonomia regolamentare delle federazioni, i vincoli derivati dalla normativa sull'immigrazione, le procedure amministrative e le prassi applicative finiscono spesso per produrre barriere che incidono in maniera sproporzionata proprio sui soggetti più vulnerabili e bisognosi di spazi paritari ed inclusivi. Richiamando la prospettiva di Luigi Ferrajoli, tale scenario si configura come un' "indebita lacuna" istituzionale: l'assenza di "garanzie primarie", ossia gli obblighi normativi certi che rendono concretamente esercitabile un diritto, e di "garanzie secondarie", ossia di strumenti di tutela attivabili quando si verifica una violazione, costituiscono inadempienze rispetto ai diritti riconosciuti, che l'ordinamento stesso deve curarsi di colmare (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001) (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011, p. 631). In questi termini, riconoscere ed individuare le lacune ordinamentali, in questo caso gli snodi regolamentari critici, prima che si cristallizzino e sedimentino, è il primo passo per colmarle e ridurre così i rischi per gli equilibri democratici. In questo senso, la sezione che segue mira a ricostruire il quadro normativo italiano sul diritto allo sport come una catena causale, muovendo dai principi generali fino alle prassi applicative concrete e quotidiane, per evidenziare come e dove eventuali lacune istituzionali amplifichino lo scarto tra l'enunciazione del diritto e la sua effettività, che rimane ancora marcato per molti giovani stranieri (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001).

2.1.3.1 - Principi, assetto istituzionale e intreccio tra ordinamenti

2.1.3.1.1 - Il riconoscimento costituzionale del diritto allo sport: dal silenzio del 1948 alla riforma del 2023

Alla nascita della Repubblica italiana, nel 1946, il tema dello sport non fu considerato una priorità dai Costituenti. La necessità incombente di avviare la ricostruzione del Paese nell'immediato dopoguerra, unita all'urgenza di garantire in primis diritti sociali fondamentali come la salute, l'istruzione e la previdenza sociale relegarono l'attività sportiva ad un piano secondario. Inoltre, la percezione del fenomeno sportivo era ancora condizionata dal retaggio del ventennio fascista, durante il quale lo sport era stato strumentalizzato a fini politici e nazionalistici, al punto che il CONI, pur divenuto ente pubblico con la legge n. 426/1942 (Italia, 1942) e pur essendo dotato di un'ampia autonomia e indipendenza, operava di fatto come articolazione del regime. In questa cornice, né venne prevista l'istituzione di un ministero dello sport, né lo sport trovò spazio nella Costituzione del 1948. Si preferì evitare un suo inserimento per diversi motivi: in parte per una generale presa di distanze dal passato, in parte perché lo sport non era ancora culturalmente percepito come un bene sociale di importanza tale da inserirlo in Costituzione come un vero e proprio diritto fondamentale, in parte per proteggerlo da nuove possibili appropriazioni ideologiche indebite da parte della classe politica (Verduchi, 2024). In assenza di un riconoscimento esplicito in Costituzione, lo sport ha trovato comunque forme di tutela indiretta in altre disposizioni costituzionali: l'art. 2 Cost., ossia dove la Costituzione tutela i diritti inviolabili dell'uomo, oltre che come singolo individuo, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; l'art. 18 Cost., che garantisce e tutela il diritto di associarsi per fini leciti; e, infine, l'art. 117 Cost., che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, inserì l'"ordinamento sportivo" tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (Italia, 1948). Parallelamente, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta diverse volte per provare a chiarire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo, come nelle sentenze n. 49 del 2011 (Corte costituzionale, 2011) e n. 160 del 2019 (Corte costituzionale, 2019), che hanno

riconosciuto la necessità di garantire dei diritti fondamentali degli atleti, come la difesa e la tutela giurisdizionale, sottolineando come questi non possano essere sacrificati in nome dell'autonomia sportiva, ma debbano essere bilanciati con essa ed in conformità ai principi costituzionali (Verduchi, 2024). Il percorso verso un riconoscimento pieno ed esplicito ha trovato compimento solo in tempi recentissimi, dopo diversi tentativi parlamentari. Il 20 settembre 2023 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che ha inserito nell'articolo 33 (Italia, 1948) un nuovo comma: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" (Italia, 1948). La disposizione, entrata in vigore con la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, rappresenta una svolta epocale: per la prima volta lo sport entra in Costituzione, sebbene non come diritto soggettivo fondamentale in senso stretto, ma come valore che lo Stato è chiamato a promuovere e garantire. Il testo costituzionale rinnovato attribuisce alla Repubblica un mandato preciso, ossia assicurare che la pratica sportiva sia accessibile universalmente, riconoscendo, tutelando e valorizzando le sue varie dimensioni: educativa, sociale e di benessere psico-fisico. Tuttavia, ai fini di questa analisi risulta interessante soffermarsi sulla dimensione semantica della scelta del legislatore, che ha previsto la formula del "riconoscimento di valore" piuttosto che quella di un "diritto fondamentale" (Verduchi, 2024). La norma costituzionale, in questi termini, non detta linee guida operative circa le modalità di accesso allo sport, né definisce standard uniformi di tesseramento: la sua funzione è valoriale e programmatica, fornisce cioè un criterio di indirizzo per le politiche pubbliche, rimettendo alla legislazione ordinaria, alle istituzioni e agli attori del sistema sportivo il compito di tradurre il principio in prassi effettive. In questa evoluzione, che ha portato dal generale silenzio del dopoguerra all'esplicito riconoscimento costituzionale del 2023, si riflette il profondo mutamento del ruolo sociale dello sport: da attività marginale, vista inizialmente come retaggio del passato (e del regime), a strumento sociale e fattore centrale di inclusione, educazione e salute pubblica, al punto da meritare oggi una collocazione stabile nel testo costituzionale. Tale riconoscimento, però, per tramutarsi in un diritto effettivamente esercitabile, necessita di un sostegno istituzionale strutturato, ed è proprio in questo passaggio che emerge il nodo cruciale della questione: in Italia le federazioni e gli enti di promozione sportiva godono di un'ampia autonomia, ed esercitano un potere regolamentare discrezionale che incide direttamente sull'acquisizione dello status di tesserati degli atleti, e sulla loro effettiva partecipazione alle competizioni ufficiali. Proprio questa autonomia regolamentare, se da un lato rappresenta una garanzia di indipendenza ed autogoverno, come previsto dai principi olimpici, dall'altro rischia di tradursi in un quadro normativo frammentato e disomogeneo in cui l'effettività del diritto allo sport varia sensibilmente a seconda della disciplina, del territorio e delle prassi applicative di turno.

2.1.3.1.2 - L'autonomia sportiva e la frammentazione regolamentare

L'ordinamento sportivo italiano si è sviluppato come sistema giuridico autonomo rispetto a quello statale, attraverso un progressivo processo di istituzionalizzazione. Dall'agonismo spontaneo e occasionale si è gradualmente passati a forme organizzate, strutturate e permanenti di agonismo sportivo: con la nascita del CONI durante il regime fascista, e, successivamente, delle Federazioni sportive nazionali, si sono affermati gli attori legittimati e deputati a stabilire regole di gioco, di tesseramento, a organizzare le competizioni e a regolare le controversie interne. Una chiave teorica di lettura può essere offerta dal giurista Santi Romano, che ci aiuta a comprendere come, pur rimanendo subordinato a quello statale, l'ordinamento sportivo abbia assunto i tratti tipici di un vero e proprio ordinamento giuridico. Come osserva Romano, infatti, un ordinamento giuridico non è mai

un fatto individuale, ma sempre un fatto sociale. Esso è caratterizzato da alcuni tratti tipici, ossia la plurisoggettività, un'organizzazione strutturata e la capacità di produrre norme vincolanti (Romano, 2018). Applicata al campo sportivo, questa prospettiva ci consente di coglierne la natura e la struttura ordinamentale: la pluralità di soggetti**,** come il CONI, le federazioni, le società e le associazioni sportive; l'organizzazione, essendo caratterizzato dalla presenza di strutture associative e organizzative diffuse, stabili e riconosciute; e infine la capacità normativa, ossia la forza di produrre regole vincolanti per i propri membri. Su queste basi si è progressivamente innestato un percorso di riconoscimento giuridico dell'autonomia sportiva. Le associazioni sportive sono state considerate tra le principali "formazioni sociali" tutelate dall'art. 2 Cost., mentre l'art. 18 Cost. ha garantito a tutti i cittadini la libertà di associarsi per fini sportivi. Se con la legge n. 426/1942 (Italia, 1942), il regime fascista rese il CONI un ente pubblico, solo progressivamente la giurisprudenza ha qualificato il movimento sportivo come un vero e proprio ordinamento giuridico, dotato di potestà normativa, amministrativa e giudiziale nei limiti segnati dall'ordinamento statale. Il consolidamento di questo processo si è raggiunto con la legge n. 280/2003, che, all'articolo 1, comma 1, riconosce formalmente l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale come articolazione di quello internazionale, ossia del CIO. All'articolo 1, comma 2, invece viene ribadito che i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica devono svolgersi "in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (Italia, 2003). All'articolo 2, inoltre, ha confermato la competenza delle Federazioni, insieme alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, a disciplinare in via esclusiva i regolamenti tecnici interni, compresi i procedimenti di tesseramento (Italia, 2003). Tale legge è il perno normativo che legittima la potestà regolamentare delle federazioni sportive, che limita il controllo e l'intervento statale alle questioni di rilievo generale e che, infine, determina l'arbitrarietà e la discrezionalità normativa delle federazioni stesse, che può tradursi in asimmetrie e diseguaglianza di trattamento. Questa legge rappresenta un nodo cruciale, poiché la configurazione dei rapporti tra gli ordinamenti che essa determina, produce appunto conseguenze dirette sull'accesso al mondo sportivo, dunque sull'effettività del diritto allo sport, in particolare per i minori non cittadini. Tuttavia, l'autonomia federale non si esercita in un vuoto normativo e valoriale, ma è orientata dall'alto dal quadro statutario del CONI. In particolare, l'art. 2, comma 4-bis dello Statuto stabilisce che il CONI "detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento, anche degli atleti minorenni, e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili" (CONI, 2023). Questo passaggio è cruciale per la nostra analisi: indica una gerarchia di fini che privilegia la performance di vertice e la rappresentatività nazionale. Ne discende che la discrezionalità federale in materia di accesso, ossia di tesseramento, e di partecipazione, ossia di impiego in competizioni ufficiali, è fisiologicamente orientata da obiettivi che contemplano prevalentemente la dimensione agonistica-elitaria dello sport, più che dalle sue funzioni educative e sociali. È proprio questo uno degli snodi in cui si innestano la frammentazione regolamentare e le derive escludenti che questa rischia di perpetrare. Se, da un lato, l'autonomia tutela la specificità delle discipline e la capacità autoregolativa del settore sportivo, dall'altro produce un mosaico diseguale di requisiti e limiti: criteri di tesseramento, come residenza, continuità di soggiorno, frequenza scolastica, formazione sportiva in Italia o all'estero, nulla osta e attestazioni delle federazioni d'origine; contingentamenti numerici degli atleti stranieri tesserabili o schierabili nelle competizioni ufficiali; distinzioni interne tra attività di base e attività agonistica, con irrigidimenti che spesso si accentuano nel passaggio dall'una all'altra. Il risultato è un quadro disomogeneo che, pur coerente con la logica pluralista dell'autonomia, rischia di tradursi in barriere di accesso e percorsi differenziati

tra federazioni e campionati. Per i minori stranieri, tali asimmetrie incidono poi in modo particolare: la richiesta di specifiche certificazioni e documenti, l'ancoraggio al criterio della cittadinanza o della formazione italiana, i limiti di impiego agonistico e le quote d'utilizzo possono frammentare i percorsi sportivi, soprattutto spezzando la naturale continuità tra pratica, crescita sportiva e accesso alla dimensione agonistica-competitiva. Il salto di livello, dallo sport di base a quello agonistico, rappresenta uno dei punti in cui le barriere si alzano maggiormente. In questa prospettiva, una lettura congiunta della legge 280/2003, insieme all'art. 2, comma 4-bis dello Statuto del CONI, ci invita a riflettere su come l'assetto della governance sportiva così impostato, nonostante sia formalmente neutro, incorpori e persegua delle finalità che rischiano di comprimere, di fatto, la funzione inclusiva dello sport. In sintesi, nonostante l'autonomia sportiva sia un valore costituzionale, la frammentazione regolamentare sull'accesso allo sport, guidata da un orientamento agonistico-competitivo dettato dal CONI e non ancorata a standard e principi unici e vincolanti, genera delle differenze che impattano sull'effettività del diritto allo sport, in particolare per i giovani senza cittadinanza italiana. Per cogliere come tali dinamiche incidano sul tesseramento dei minori stranieri nelle pratiche quotidiane, occorre esaminare la normativa generale su immigrazione e residenza, per poi leggere con maggior consapevolezza alcuni casi emblematici che hanno aperto la strada ad una serie di interventi legislativi correttivi.

2.1.3.1.3 - Normativa generale in materia di immigrazione e residenza

Il quadro disomogeneo prodotto dall'autonomia delle federazioni sportive non si esaurisce nelle dinamiche interne all'ordinamento sportivo, ma è strettamente intrecciato con la cornice normativa generale che regola l'immigrazione e la residenza in Italia delle persone straniere. Le federazioni, infatti, quando stabiliscono i criteri ed i requisiti di tesseramento, ossia l'insieme delle richieste documentali necessarie all'iscrizione degli atleti, finiscono per appoggiarsi a categorie giuridiche che appartengono al diritto pubblico e al diritto dell'immigrazione. Formalmente, le regole federali non possono prevedere un requisito diretto di cittadinanza, poiché ciò sarebbe in aperto contrasto con la Costituzione italiana, con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché con la Carta europea dello sport del Consiglio d'Europa, che sanciscono il diritto allo sport in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni. Nel concreto delle prassi applicative dei regolamenti, tuttavia, la cittadinanza finisce per assumere un ruolo determinante. I requisiti documentali richiesti, permesso di soggiorno, residenza anagrafica, certificazioni provenienti dal Paese d'origine, attestazioni federali estere, autorizzazioni delle federazioni sovranazionali, diventano barriere che penalizzano proprio chi non possiede la cittadinanza italiana, traducendosi in una discriminazione istituzionalizzata indiretta. Ne consegue che il diritto allo sport, pur proclamato come universale, si realizzi in modo asimmetrico: più accessibile per i cittadini italiani e per i minori comunitari, più complesso e scoraggiante per i minori non cittadini extra-comunitari. Questa dinamica mostra come la governance dello sport, già articolata su più livelli (internazionale, europeo, nazionale), nello scenario nazionale si complichi ulteriormente a causa di un'ulteriore sovrapposizione di ordinamenti: quello sportivo, con le sue regole e logiche federali e quello giuridico statale, che disciplina l'immigrazione e la residenza, insieme alle sue ricadute amministrative sulla concreta gestione anagrafica e documentale. È all'interno di questo incrocio multilivello che si gioca la reale effettività del diritto allo sport per i minori stranieri. Scendendo più nel dettaglio, l'accesso allo sport per i minori stranieri non può essere compreso senza approfondire il Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998), che, in quest'ambito, costituisce il principale riferimento legislativo. Si può notare come da un lato esso introduca principi di tutela

importanti, come il divieto di espulsione dei minori, espresso nell'articolo 19, comma 1-bis, o la possibilità di autorizzare la permanenza dei genitori per ragioni connesse alla crescita del figlio residente in Italia, espressa nell' articolo 31 (Italia, 1998). Dall'altro lato, però, lascia irrisolta la questione dello status amministrativo del minore: nella quasi totalità dei casi, esso è legato, se non direttamente derivato, dalla posizione giuridica dei genitori. Ciò significa che, se la famiglia non dispone di un permesso di soggiorno regolare o non riesce a ottenere tempestivamente la residenza, anche il figlio minore subisce automaticamente gli effetti di questa precarietà, rimanendo escluso da vari ambiti di vita sociale, incluso l'ambito della pratica sportiva organizzata. Un ulteriore snodo critico riguarda la residenza anagrafica, disciplinata dalla legge n. 1228/1954 (Italia, 1954) e dal D.P.R. 223/1989 (Italia, 1989). Essa è requisito necessario per l'accesso a diversi servizi fondamentali, come il pieno utilizzo del sistema sanitario nazionale, l'accesso al welfare, e in alcuni casi, per l'ottenimento di documenti necessari all'iscrizione scolastica e sportiva. In tal senso, rappresenta una condizione indiretta ma rilevante anche per l'ingresso nel sistema sportivo organizzato. Nei casi di precarietà abitativa, irregolarità documentale o semplice ritardo burocratico, nient'affatto rari o ipotetici (Actionaid, 2020), la mancanza di residenza si traduce in una serie di effetti a cascata: in sintesi, il minore non viene formalmente riconosciuto come residente e rimane sostanzialmente escluso da diverse opportunità, o formazioni sociali, che la Costituzione e la legislazione dichiarano aperte a tutti. Queste criticità si intersecano e si manifestano in forma ancora più acuta per la categoria dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). Pur essendo destinatari di specifiche tutele, già previste nel T.U.I, e rafforzate dalla legge n. 47/2017, cosiddetta "legge Zampa" (Italia, 2017), molti di essi incontrano difficoltà nell'iscrizione anagrafica, legate alla richiesta di documenti non sempre di comoda reperibilità, come il passaporto o il certificato di nascita, o difficoltà legate alla mancanza di documenti di identità validi, che ostacolano l'iscrizione anagrafica e il rilascio di un permesso di soggiorno, o ancora, forse l'ambito più delicato, le difficoltà di inserimento scolastico. Nonostante il diritto all'istruzione sia garantito ai minori stranieri non accompagnati anche in assenza di documentazione dalla legge Zampa, dal T.U.I, all'articolo 38 (Italia, 1998) e dal D.P.R. 394/1999, art. 45 (Italia, 1999), che prevede l'iscrizione scolastica anche in caso di documentazione incompleta tramite "iscrizione con riserva", nella prassi concrete alcune segreterie scolastiche hanno richiesto certificati anagrafici o il permesso di soggiorno per formalizzare l'iscrizione. Proprio per correggere queste difformità applicative, il MIUR con la nota prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2014) ha chiarito che il possesso del permesso di soggiorno non è condizione per l'iscrizione a scuola. Ciò nonostante persistono difficoltà concrete: "Tra i MSNA censiti, solo un minore su cinque è integrato nel sistema scolastico italiano" e inoltre "Non trascurabile (9%) è infine la quota di MSNA non coinvolti in alcuna tra le attività educativo-formative, risultando fuori da ogni tipo di programma di apprendimento" (ISMU ETS, 2024). Così, tramite un comunicato stampa riportante gli esiti dell'ampio lavoro di ricerca svolto sugli MSNA, la Fondazione ISMU ETS ci restituisce una fotografia della presenza di questo collettivo nel sistema scolastico-formativo, evidenziando un quadro complesso e ricco di contraddizioni. In questo scenario, lo status amministrativo e la residenza anagrafica, diventano prerequisiti determinanti per l'inclusione e l'integrazione dei giovani stranieri. Se tale condizione appare così controversa rispetto al diritto all'istruzione, che può contare su garanzie normative ampie, solide e consolidatesi nel tempo, è facile immaginare quanto più fragile possa risultare il diritto allo sport. Quest'ultimo, infatti, è stato a lungo tutelato attraverso strumenti di soft law, e solo di recente ha trovato un riconoscimento più stabile sia a livello costituzionale sia a livello normativo, come dimostrano la L. 12/2016, o "ius soli sportivo", la legge di bilancio 2018, o "ius culturae sportivo", o ancora il d. lgs. 36/2021, che approfondiremo a breve. Senza i prerequisiti appena descritti, anche l'accesso a un'associazione

sportiva o ad un campionato federale rischia di risultare precluso, se non in toto, sicuramente per periodi di durata sproporzionata ed eccessiva. Le lungaggini burocratiche o le richieste difformi dalle normative generali si pongono come ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale e di uguaglianza di trattamento promossi dal nostro ordinamento. In sintesi, il quadro normativo generale appena evidenziato mostra come l'effettività del diritto allo sport per i minori stranieri non dipenda soltanto dall'autonomia regolamentare delle federazioni, ma sia prima ancora vincolata da regole di carattere amministrativo, permessi, residenza, iscrizioni anagrafiche, che sfuggono al controllo dei minori stessi. Questo vincolo derivato rappresenta uno dei principali punti critici: quando la famiglia non dispone di residenza o di permessi regolari, anche il minore ne subisce gli effetti indiretti, pur essendo formalmente titolare di diritti propri. È proprio per cercare di superare questa ed altre barriere strutturali che, a partire dal 2016, il legislatore è intervenuto con norme specifiche sull'accesso allo sport per i minori non cittadini, in particolare sul tesseramento, che definiremo "norme-ponte". Prima di analizzare questi interventi legislativi, è utile richiamare alcuni casi concreti di esclusione o di ostacoli al tesseramento, che hanno rappresentato momenti di attrito tra autonomia federale e diritto allo sport, rendendo auspicabile un intervento correttivo e di apertura da parte del legislatore.

2.2 - Casi emblematici sul tesseramento e la partecipazione di minori stranieri: la giurisprudenza, la politica ed il dibattito pubblico come fattori di pressione

Prima dell'introduzione delle cosiddette norme-ponte, che a partire dal 2016 hanno cercato di garantire un accesso più equo allo sport per i minori stranieri, l'ordinamento sportivo italiano aveva già conosciuto una serie di controversie significative. In questi episodi, l'autonomia regolamentare delle federazioni si era tradotta in barriere all'ingresso, colpendo soprattutto ragazzi nati o cresciuti in Italia ma privi della cittadinanza. La reazione è venuta, da un lato, dai giudici di merito, che hanno riconosciuto la natura discriminatoria di certe esclusioni, e dall'altro dall'opinione pubblica e della pressione mediatica che hanno amplificato i casi più clamorosi costringendo le istituzioni ad assumersi impegni correttivi. I casi emblematici qui presentati, disposti in ordine cronologico, consentiranno di cogliere come si sia gradualmente strutturata la consapevolezza politica e giuridica che ha reso necessario intervenire con nuove norme volte a ridurre il gap tra principi enunciati ed effettività del diritto, dapprima nel 2016 e poi nel 2017 e 2021.

2.2.1 - Il caso FIGC: il calciatore togolese Shaib Idrissou Biyao Kolou (Lodi, 2010)

Il primo caso significativo, che rappresenta uno dei principali antefatti al dibattito pubblico che ha poi portato alla legge n. 12/2016, riguarda il giovane calciatore togolese Shaib Idrissou Biyao Kolou, arrivato in Italia nel dicembre 2008 e residente a Lodi. Nel settembre 2009 la società di calcio dilettantistica Azzurra 1939, presentò regolare domanda di tesseramento di Shaib alla FIGC. Tuttavia, l'Ufficio tesseramento federale richiese un'integrazione documentale, domandando che il permesso di soggiorno del ragazzo avesse una durata pari almeno all'intera stagione sportiva, poiché il permesso in possesso del minore aveva scadenza fissata al 30 dicembre 2009, ossia in un arco temporale troppo breve rispetto alla durata del campionato. La federazione rifiutò quindi l'iscrizione, sostenendo che il requisito di un permesso di soggiorno annuale fosse imprescindibile per il tesseramento. La FIGC, in questo caso, motivava il diniego rifacendosi all'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne della FIGC) vigenti in quel periodo, ossia dove prescriveva

l'obbligo, ai fini del tesseramento di calciatori stranieri, di presentare tra le documentazioni un permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva di riferimento. La famiglia del ragazzo e la società sportiva, con il supporto del sindaco del comune, impugnarono il diniego davanti al Tribunale civile di Lodi. Con ordinanza del 13 maggio 2010, il tribunale accolse il ricorso, ritenendo la condotta federale discriminatoria nella parte in cui richiedeva un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo corrispondente all'intera stagione sportiva. Come si legge nel provvedimento: "Il Tribunale di Lodi (…) accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e consistente nell'aver previsto, tra i requisiti per il tesseramento dei calciatori italiani all'art. 40, comma 11. N.O.I.F., il possesso di titolo di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente", specificando che "la richiesta di un requisito siffatto comporta per il ricorrente senza alcuna ragionevole ed apprezzabile giustificazione una distinzione, una esclusione ed una restrizione basata sulla mera origine nazionale, con l'effetto di impedire il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità con altri giocatori, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica ad essi collegati" (Tribunale di Lodi, 2010). Il giudice stabilì che un regolamento federale non può porsi in contrasto con i principi costituzionali e con la normativa antidiscriminatoria vigente, e ordinò alla FIGC di procedere al tesseramento del ragazzo entro dieci giorni, consentendogli così di proseguire l'attività sportiva agonistica. Il caso Kolou ebbe un duplice rilievo. Sul piano giuridico, segnò una delle prime occasioni in cui un tribunale ordinario disapplicò una norma federale, riconoscendo che i regolamenti sportivi, pur autonomi, sono subordinati al controllo di legittimità rispetto ai principi generali di uguaglianza e non discriminazione. Sul piano politico e sociale, la vicenda di Shaib divenne un simbolo delle contraddizioni vissute da migliaia di ragazzi stranieri in Italia, che seppur regolarmente residenti e inseriti nel tessuto scolastico e sociale, venivano di fatto esclusi dalle competizioni federali per vincoli burocratici discrezionali. Il caso Kolou contribuì a rafforzare l'idea che l'autonomia regolamentare delle federazioni sportive, se lasciata priva di limiti, potesse tradursi in esclusioni ingiustificate e discriminatorie. La vicenda di Lodi, quindi, rappresenta uno dei passaggi chiave che hanno palesato la necessità di un intervento legislativo volto a superare le prassi discriminatorie emerse nell'applicazione delle norme federali. (De Fusco, 2019, p. 36-37)

2.2.2 - Il caso FIN: la bambina di Camposampiero (Padova, 2013)

Nel 2013, una bambina di dieci anni nata e cresciuta a Camposampiero, in provincia di Padova, da genitori di origine nordafricana, si vide negare la possibilità di prendere parte alla prima gara di nuoto sincronizzato con la sua squadra, la società locale "il Gabbiano". La Federazione Italiana Nuoto (FIN) richiedeva, per il tesseramento agonistico, il possesso della cittadinanza italiana. All'articolo 11 "Requisiti generici" del Regolamento Organico vigente all'epoca, al punto 1 "Tesseramento", comma 2, veniva espressamente chiarito che "Gli atleti di nazionalità non italiana tesserati alla FIN (…) sono esclusi dalle gare a squadra; alle altre gare individuale essi partecipano solo se preventivamente autorizzati dalla FIN. Essi rimangono comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale della FIN e dalla partecipazione ai Campionati Nazionali" (Federazione Italiana Nuoto, 2007). Sul piano regolamentare dunque non si parla di un obbligo testuale di cittadinanza per il tesseramento in sé, ma di restrizioni così incisive da rendere di fatto la cittadinanza necessaria per competere a pieno titolo, soprattutto nelle gare a squadra e nei campionati nazionali. Il caso di questa bambina è emblematico perché rappresenta il caso classico "delle seconde generazioni dell'immigrazione, nate in Italia ed integrate nella società, ma costrette ad attendere il compimento della maggiore età per

ottenere la cittadinanza o che i genitori la acquisiscano dopo dieci anni di regolare residenza e sulle cui vicende spesso incidono anche le lungaggini burocratiche causa di gravi impedimenti, che nel caso di specie si sono tradotti nel fatto che alla giovane atleta, visto il ritardo nell'evasione della pratica di concessione della cittadinanza italiana presentata dai genitori in data 28 gennaio 2013, è stato negato da parte della FIN il tesseramento con la società di nuoto sincronizzato (…)" (De Fusco, 2019, p. 41). La vicenda fu portata alla ribalta da una forte mobilitazione mediatica e politica: il deputato Alessandro Zan, insieme ad altri, presentò un'interrogazione parlamentare il 10 luglio 2013, chiedendo ai ministri competenti di chiarire le ragioni di tale esclusione e sollecitando un intervento per garantire ai bambini stranieri nati in Italia pari opportunità di accesso allo sport. Nel testo dell'interrogazione si può ben scorgere il cuore dell'istanza portata avanti dai deputati, divenuta poi questione di dibattito parlamentare e pubblico di grande risonanza, ossia "che la situazione per la quale per un mero ritardo burocratico una bambina, pur integrata nella società, viene di fatto discriminata nella partecipazione alle gare di nuoto sincronizzato per le quali si era impegnata in modo straordinario, dimostrando uno speciale talento, è, secondo gli interroganti, inaccettabile e richiede rapidi e congrui interventi del Governo –: se non ritengano necessario, per quanto di competenza, intervenire sui ritardi burocratici relativi al riconoscimento della cittadinanza e, più in generale, modificare al più presto le norme sulla cittadinanza, in direzione dell'accoglienza e dell'integrazione." (ZAN, 2013). In questo caso, a differenza del precedente, non ci fu un contenzioso giudiziario, ma la forza e il contenuto della denuncia pubblica e politica resero evidente il carattere discriminatorio della prassi federale, in contrasto con i principi costituzionali e internazionali sul diritto allo sport. Anche il caso di Camposampiero, infatti, contribuì a portare all'attenzione del Parlamento la questione dei minori stranieri esclusi dalle competizioni sportive e rappresentò uno dei tasselli fondamentali che spinsero verso l'approvazione della legge 12/2016, o "ius soli sportivo", che ha segnato un importante passo avanti. Tale legge prevedeva, all'articolo 1, comma 1, che "I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani" (Italia, 2016). In questo senso, la vicenda dimostra come anche un caso prevalentemente mediatico, e non giudiziario, possa incidere sull'agenda politica, accelerando concretamente il riconoscimento e la tutela normativa di diritti enunciati ma non ancora effettivi (De Fusco, 2019, p. 40-41). Ben presto però questo intervento legislativo ha palesato una serie di contraddizioni e di aspetti problematici, resi evidenti e affrontati dal legislatore in seguito all'eco mediatico e alla pressione che ne è derivata legata al caso della Tam Tam Basketball.

2.2.3 - Il caso FIP: Tam Tam Basketball (Castel Volturno, 2017–2021)

La squadra Tam Tam Basket è una squadra giovanile con base a Castel Volturno, in provincia di Caserta, fondata nel 2016 e composta quasi interamente da ragazzi nati e/o cresciuti in Italia da genitori stranieri. All'avvio del progetto, nato con l'intento di "generare un impatto positivo sulla vita dei ragazzi e delle ragazze, nati in Italia da genitori provenienti per lo più dalla Nigeria, con una particolare attenzione all'inclusione sociale attraverso lo sport" (Antonelli, 2019) (Tam Tam Basketball, 2019), la società si è dovuta scontrare con due tipi di ostacolo: in primis le prassi che rendevano problematico il tesseramento di atleti minori extra-ue; in secundis con il vincolo numerico imposto dalla FIP sugli stranieri nei campionati giovanili d'élite. Nel momento del tesseramento dell'intera rosa, composta appunto per la quasi totalità da ragazzi stranieri, la società ha incontrato grosse difficoltà: lo status

anagrafico e di cittadinanza dei ragazzi rendeva problematico e macchinoso l'intero iter. Nonostante tutti gli atleti fossero nati in Italia, date le complesse situazioni familiari e la condizione sociale subalterna, non tutti disponevano del permesso di soggiorno, e dunque del requisito previsto dalla legge 12/2016 della "regolare residenza" (Italia, 2016). Dunque, una interpretazione restrittiva da parte della FIP di tale requisito ha di fatto impedito ai giovani della Tam Tam di invocare a loro favore il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della L.12/2016 (Italia, 2016). A questo punto, dato l'eco mediatico e le conseguenti pressioni, su invito del CONI il comitato FIP Campania ha concesso una deroga ad hoc alla Tam Tam, permettendo il tesseramento di tutti i minori della squadra e l'iscrizione al campionato regionale. Poche settimane dopo la deroga, il Parlamento ha approvato la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che all'articolo 1, comma 369 del testo originario sosteneva che i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con il soggiorno, se iscritti da almeno un anno a scuola potessero essere tesserati "senza alcun aggravio" rispetto ai cittadini italiani (Italia, 2017). Questa è la norma che verrà definita dalla cronaca "Salva Tam Tam", e che in dottrina verrà identificata con la formula "ius culturae sportivo". Tale legge, affrontando e superando uno degli aspetti più problematici della L. 12/2016, ossia l'ambiguità del requisito della "residenza regolare", segnerà un ulteriore passo in avanti nell'effettività del diritto allo sport per i minori stranieri. Questo intervento ha infatti il merito di aver reso strutturalmente possibile il tesseramento di ragazzi, come quelli della Tam Tam, privi di alcuni documenti, spostando il fuoco delle logiche che regolano l'accesso allo sport dalla dimensione burocratico-amministrativa della cittadinanza, quindi dei documenti e dei permessi ad essa legati**,** alla dimensione concreta, reale e sostanziale della stessa, rendendo centrale il criterio della frequenza scolastica. Nonostante la deroga ad hoc abbia sbloccato il caso specifico della Tam Tam e la legge n. 205/2017 abbia creato una base generale per il tesseramento di tutti i minori stranieri, i problemi e gli ostacoli per la Tam Tam basket non sono terminati. Nella stagione 2019/2020, alla richiesta della società di iscrivere la squadra al campionato giovanile nazionale Under 16 Eccellenza, la FIP ha risposto con un diniego, citando l'art. 51 comma 2 del proprio Regolamento Esecutivo – Gare vigente all'epoca, "il quale prevede che le Società che partecipano ai Campionati giovanili di eccellenza maschili possono iscrivere in lista elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera;" (FIP, 2019). A questo rifiuto, nell'ottobre 2019 la società rispose facendo ricorso al TAR del Lazio, che inizialmente accolse cautelarmente la domanda riammettendo con riserva la Tam Tam al campionato ancora in corso. Successivamente però, a novembre 2019 in sede collegiale, la cautelare venne respinta e la regola FIP in questione non venne ritenuta manifestamente illogica rispetto alle finalità di tutela dei vivai giovanili e di equilibrio competitivo. Questa decisione del TAR lasciò dunque intatta la barriera alla partecipazione effettiva dei giovani stranieri. La Tam Tam non partecipò al campionato Under 16 Eccellenza. Successivamente, nella stagione 2021/2022 si ripresentò il medesimo impedimento: venne negata l'iscrizione al campionato Under 17 Eccellenza sulla base del tetto massimo dei due stranieri. A questo punto un'ondata di indignazione e mobilitazione civica a favore della Tam Tam contribuì a favorire sviluppi positivi per questa società e per tutti i giovani stranieri volenterosi di giocare a basket. Intervenne il CONI, sollecitando la FIP a concedere un ulteriore deroga ad hoc, ammettendo la Tam Tam al campionato Under 17 Eccellenza senza i limiti sui non cittadini. A tale deroga seguì un intervento più strutturale, una riforma generale del regolamento con la modificazione da parte della FIP dell'articolo discriminante, che penalizzava di fatto le squadre con molti atleti senza cittadinanza imponendo un tetto di giocatori stranieri, oltre a negare a molti ragazzi la possibilità di godere di un diritto fondamentale (Gazzetta dello sport, 2021). Il caso Tam Tam è particolarmente significativo perché dimostra che, anche dopo l'adozione delle prime norme-ponte (L. 12/2016 e L. 205/2017), l'autonomia federale ha continuato a produrre discriminazioni di fatto, e che solo la

combinazione di giurisprudenza, con le varie sentenze, di mobilitazione civica, con la pressione mediatica, e di intervento politico, con la sollecitazione parlamentare, ha potuto riportare equilibrio e permettere una risoluzione, se non definitiva e strutturale, quantomeno positiva per il caso Tam Tam. È, infatti, anche grazie a queste vicende che, nel 2021, il legislatore ha deciso di intervenire in modo strutturale, stabilizzando lo ius culturae sportivo all'interno del d.lgs. 36/2021, rafforzando la tutela dei minori stranieri e aggiungendo un ulteriore tassello all'effettività del diritto allo sport.

2.2.4 - Conclusione: nodi irrisolti e prossimi passi

Dai tre casi appena descritti, rappresentativi di scenari e meccanismi diffusi, emerge un filo conduttore: l'effettività del diritto allo sport dei minori stranieri è stata ostacolata non da divieti espressi, ma da filtri indiretti prodotti dall'intreccio tra autonomia federale e vincoli amministrativi: requisiti documentali sproporzionati o infondati, come il permesso di soggiorno "valido fino a fine stagione", restrizioni regolamentari che, di fatto, escludevano i non cittadini da gare e campionati nazionali, o ancora**,** limiti numerici ai "non italiani" nei campionati giovanili d'élite. Ne è derivato uno scarto sistemico tra principio e prassi, spesso colmato, parzialmente ed ex post, da sentenze di giudici, pressione mediatica e interventi politici più che da un impianto di norme e da uno standard ex ante chiaro, strutturato ed uniforme. L'analisi della giurisprudenza di merito ha dunque evidenziato come si sia definito un tendenziale orientamento a ritenere illegittime, in quanto lesive del principio di non discriminazione, le varie restrizioni, basate in modo più o meno esplicito sulla cittadinanza, imposte dalle federazioni ai giovani atleti stranieri. Le plurime sentenze in questa direzione, cioè volte a limitare lo scarto sistemico tra principio e prassi, hanno incoraggiato e motivato l'adozione di nuove norme: la L. 12/2016, o ius soli sportivo, ha attenuato il legame tra tesseramento e status familiare e residenziale; la L. 205/2017, art. 1, c. 369, o ius culturae sportivo, ha spostato il baricentro delle logiche di accesso sulla scuola, riducendo le barriere legate alla burocrazia anagrafica; il d.lgs. 36/2021, infine, ha tentato di stabilizzare e ampliare l'impianto normativo "a misura di minore". Tuttavia, i casi dimostrano che l'effettività del diritto si gioca anche, e soprattutto, a valle**:** senza standard operativi vincolanti per le federazioni, come liste chiuse di documenti ammissibili, tempi certi, rimedi prestabiliti e rapidi, e senza la revisione delle quote e delle prassi applicative che generano discriminazioni indirette, i varchi aperti a monte dalla legge rischiano di richiudersi nella pratica, limitandone, se non neutralizzandone, gli effetti di apertura. A questo punto, dopo aver ricostruito i fatti e le dinamiche principali che hanno motivato e portato alla genesi di questi interventi legislativi, il sottocapitolo successivo esaminerà nel dettaglio il loro contenuto e i loro limiti, cercando di verificare se e in che misura abbiano colmato il divario tra principi ed effettività del diritto, nonché cercando di individuare le persistenti zone d'attrito su cui è ancora possibile, e dunque necessario, intervenire.

2.3 - Le principali norme-ponte sull'accesso dei minori stranieri (2016–2017–2021)

Il quadro complesso delineato finora mostra come i minori stranieri, pur formalmente titolari del diritto allo sport, si trovino in una condizione di svantaggio strutturale dovuto alla dipendenza da fattori e condizioni indipendenti da loro: dallo status familiare, alla difficoltà di iscrizione anagrafica, alle soglie/quote/esclusioni federali, fino alla frammentazione regolamentare prodotta dall'autonomia

delle federazioni sportive. Proprio per superare questi ostacoli, incarnati dalle vicende appena descritte, il legislatore è intervenuto con una serie di norme mirate. Questi interventi verranno appunto definiti "norme-ponte", per evidenziare la loro natura e i loro obiettivi: ridurre il gap tra il principio di uguaglianza proclamato dalle varie enunciazioni del diritto universale allo sport e la loro concreta attuazione nel sistema sportivo. Prima di esaminare le leggi, è opportuno richiamare un primo tassello programmatico nazionale: l'Accordo di programma tra CONI e Ministero del Lavoro (2013), che ha dato una cornice operativa all'inclusione sportiva dei minori (finanziamenti, linee guida, coordinamento territoriale), pur senza una vera e propria forza cogente sui regolamenti federali. A partire da questa base, si analizzeranno poi le tre riforme chiave**,** L. 12/2016**,** L. 205/2017, art. 1, c. 369**, e** d.lgs. 36/2021, mettendone a fuoco obiettivi, contenuti e limiti.

2.3.1 - Cornice programmatica nazionale: l'Accordo di programma tra CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Come primo intervento di respiro nazionale, che ha preceduto le riforme legislative, è necessario menzionare l'Accordo di programma tra CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo ha rappresentato una prima risposta istituzionale ai problemi relativi all'accessibilità allo sport, con particolare attenzione rivolta alle aree vulnerabili e ai minori a rischio di esclusione, tra cui i minori non cittadini. L'accordo è stato ideato con l'obiettivo di "Creare una cooperazione sinergica per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l'integrazione sociale della popolazione straniera attraverso lo sport e contrastare le forme di discriminazione razziale e di intolleranza" e ha previsto due filoni di intervento: in primis "la creazione di un manifesto sui temi dell'integrazione e dello sport che conterrà linee guida ad alto contenuto educativo, valoriale e formativo per tutti gli operatori e le componenti del mondo dello sport", ed in secundis una "campagna informativa e di sensibilizzazione finalizzata a promuovere la diffusione, l'approfondimento e l'adesione ai principi universali dell'integrazione contenuti nel manifesto" (CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013). Si tratta in ogni caso di uno strumento programmatico, non legislativo: ha promosso linee guida, criteri di selezione dei progetti e protocolli operativi, senza però poter uniformare i regolamenti federali o imporre standard vincolanti sul tesseramento. In questa prospettiva, l'Accordo ha avuto una funzione di sostegno e coordinamento di policy inclusive: ha reso visibili le questioni problematiche da affrontare, ossia le barriere economiche, amministrative e organizzative, ha messo a sistema e strutturato progettazioni e pratiche di inclusione e ha prodotto dati e informazioni utili ai decisori politici. Al tempo stesso, però, si possono scorgere due limiti strutturali: l'assenza di forza cogente sulle federazioni, che lascia intatta l'autonomia regolamentare ed il rischio di disomogeneità territoriale nella sua attuazione, legato alla discrezionalità dei comitati ed enti locali. Proprio tali limiti spiegano perché, accanto a questa programmazione condivisa tra CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia maturata l'esigenza di interventi legislativi capaci di incidere sul livello critico emerso nei casi esaminati: il tesseramento e l'impiego agonistico dei minori stranieri nelle competizioni federali. A partire da questa cornice programmatica, si analizzeranno ora le norme-ponte (L. 12/2016; L. 205/2017, art. 1, c. 369; d.lgs. 36/2021), mettendone a fuoco obiettivi dichiarati, strumenti adottati e limiti persistenti, in vista dell'analisi empirica sui loro effetti in termini di accesso.

2.3.2 - Legge 12/2016, lo "ius soli sportivo": l'apertura condizionata alla regolare residenza e al requisito della presenza in Italia dal decimo anno d'età

Con la legge n. 12/2016, il Parlamento ha introdotto per la prima volta un correttivo esplicito volto ad agevolare il tesseramento dei minori stranieri. La norma, composta da un solo articolo, stabiliva al comma 1 che "I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani." e, al comma 2, che tale tesseramento "(…) resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che (…) hanno presentato tale richiesta." (Italia, 2016). L'intento dichiarato di queste disposizioni era quello di "favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive (…)" (Italia, 2016), e per la prima volta una legge ha toccato l'istituto del tesseramento, fino a quel punto disciplinato solo dai regolamenti federali. In concreto, la legge equiparava la procedura di tesseramento (non la partecipazione effettiva a gare e campionati federali) dei minori stranieri a quella dei pari età italiani, alle condizioni di residenza regolare e presenza in Italia almeno dal 10° anno d'età; inoltre ha voluto garantire la continuità del tesseramento oltre i 18 anni fino al termine dell'iter di cittadinanza. Prima della riforma molte federazioni sportive nazionali prevedevano oneri documentali aggiuntivi per i minori non cittadini, eccetto poche, come la federazione pugilistica o la federazione hockey, che già avevano equiparato gli stranieri nati o cresciuti in Italia agli italiani nelle procedure di tesseramento. Con questa legge viene fissata una regola minima nazionale a cui le federazioni devono attenersi, attenuando così le problematiche legate alla frammentazione regolamentare. Oltre alla standardizzazione delle procedure, la legge ha il merito di aver voluto garantire continuità del tesseramento oltre la maggiore età, tutelando i giovani che escono dalla condizione di minori allungando il vincolo annuale del tesseramento fino al completamento delle pratiche di cittadinanza. Tuttavia, la norma, fondandosi su due presupposti che spesso esulano dal controllo dei minori stessi, ha presto palesato i suoi limiti: i soggetti più vulnerabili, come i nuovi arrivati, i figli di genitori privi di residenza, i minori stranieri non accompagnati, restavano esclusi dagli effetti positivi di questo intervento correttivo ed inclusivo. La dottrina ha infatti evidenziato come queste nuove soglie, seppur animate da finalità inclusive, finissero per generare ulteriori discriminazioni indirette proprio verso chi più avrebbe avuto bisogno di strumenti di inclusione. La soglia dei dieci anni creava una distinzione interna tra i minori difficilmente comprensibile e giustificabile, soprattutto alla luce del principio di parità tra i ragazzi under-18: restavano infatti esclusi dagli effetti della norma undicenni, dodicenni, minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione arrivati dopo i dieci anni. Altra criticità strutturale riguardava il requisito della "residenza regolare" e la sua interpretabilità. Coesistono infatti diversi orientamenti dottrinali su questo requisito: c'è chi avrebbe interpretato in modo non formalistico il requisito della residenza, intendendola piuttosto come "dimora abituale", in virtù della "non espellibilità" dei minori, dell'impossibilità cioè di affibbiare ad un minore lo status di "irregolare"; o chi, interpretando tale requisito come "residenza anagrafica", avrebbe di fatto rimesso l'accesso allo sport allo status documentale dei genitori, riproducendo i meccanismi di dipendenza dal permesso di soggiorno, dall'iscrizione anagrafica e dalle lungaggini amministrative. Un ultimo aspetto critico riguarda il campo d'azione della norma, ossia la limitazione dei suoi effetti alle procedure di tesseramento. La legge, infatti, non affronta minimamente le regole federali escludenti sull'ammissione e l'impiego in gare ufficiali dei minori stranieri (quote, esclusioni da

classifiche ufficiali, accesso negato ad alcuni campionati), cioè il momento cruciale del passaggio dall'accesso formale, il tesseramento, alla partecipazione effettiva. Infine, per quanto riguarda la sua implementazione, la legge ha palesato ulteriori limiti. Le federazioni hanno infatti avviato una serie di aggiornamenti e revisioni regolamentari, ma in modo molto eterogeneo: alcune hanno eliminato regole escludenti ingiustificate, altre hanno mantenuto oneri documentali complessi e limitazioni alla partecipazione. Per tirare le somme, è evidente perché questo intervento non sia stato sufficiente: la soglia anagrafica dei dieci anni e la residenza anagrafica hanno escluso proprio i soggetti più vulnerabili, mentre le regole d'impiego nelle competizioni ufficiali hanno continuato a produrre esclusione di fatto. Da queste constatazioni deriva la scelta del legislatore, che per aggirare i limiti connessi alla "regolare residenza", alla posizione familiare, e al requisito del decimo anno d'età, già l'anno successivo ha adottato un nuovo criterio di accesso, spostando l'attenzione e il baricentro delle logiche d'accesso dalla condizione amministrativa familiare alla scuola.

2.3.3 - Legge 205/2017, lo "ius culturae sportivo": le logiche d'accesso si spostano dalla condizione familiare alla frequenza scolastica

Ad affiancare lo ius soli sportivo, con l'intento di coprirne parzialmente i limiti ed estenderne gli effetti di apertura, è intervenuto l'articolo 1, comma 369, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) con cui il Parlamento ha ampliato la platea dei beneficiari introducendo quello che è stato definito dalla cronaca "ius culturae sportivo". La norma ha previsto l'istituzione presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" (Italia, 2017), specificando che tale fondo è destinato a finanziare progetti e iniziative con varie finalità, tra cui la necessità di garantire il diritto allo sport "quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore" (Actionaid, 2022, p. 26). Nella prima sezione dedicata alle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, al comma 369, la norma dispone che "Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani." (Italia, 2017). Questo intervento rappresenta un passaggio decisivo: per la prima volta il legislatore riconosce la possibilità di accesso anche ai minori privi di permesso di soggiorno regolare, purché inseriti nel percorso scolastico. L'obiettivo principale era quello di correggere le criticità emerse dopo l'introduzione della legge n. 12/2016: impedire cioè che la mancanza di documentazione familiare si traducesse automaticamente in esclusione per il minore. Per farlo ha spostato il baricentro dei requisiti di accesso dalla residenza anagrafica, dunque dalla condizione familiare, alla dimensione educativa della scuola, riconoscendo che l'inserimento scolastico sia un indicatore oggettivo e paritario di radicamento e socializzazione del minore, più di documenti, iscrizioni e status amministrativo. Tale norma ha il merito di aver cercato di affermare un principio di uguaglianza sostanziale, che parificasse la condizione dei minori stranieri e autoctoni, slegandola dallo status amministrativo. Oltre a ciò, ha chiarito espressamente che il tesseramento del minore straniero, a condizione della frequenza scolastica, può avvenire "senza alcun aggravio", togliendo dunque spazio alle richieste documentali aggiuntive rispetto ai coetanei italiani. (Busacca, 2022). Tuttavia, da un'analisi approfondita emergono anche in questo caso dei limiti e delle contraddizioni significative. La soglia dell'anno di scuola, per esempio, introduce una nuova barriera

temporale: vengono così colpiti ed esclusi in particolare i nuovi arrivati e i minori stranieri non accompagnati entrati in Italia da meno di un anno che non possono presentare un certificato di frequenza scolastica, vedendosi preclusa un'intera stagione sportiva. Il secondo aspetto critico è di natura semantica, e riguarda la formula "possono essere tesserati senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani". Qui prende forma un duplice ordine di problematiche: in primis, "il verbo "potere", non implica un "dovere", e così proprio in questo iato si è finito per legittimare le singole regolamentazioni respingenti delle federazioni sportive" (Actionaid, 2022, p. 27); inoltre, la locuzione "senza alcun aggravio", non essendo accompagnata da liste vincolanti di richieste documentali ammissibili, ha permesso a diverse federazioni di continuare a domandare ulteriori prove, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni limitando gli effetti parificatori della norma. Infine, similmente a quanto constatato per lo ius soli sportivo, il comma 369 dell'articolo 1 della L. n. 205/2017 si concentra sulle logiche e sulle prassi di tesseramento, senza incidere in alcun modo sulle quote, le esclusioni da classifiche ed i limiti di impiego agonistico. La norma, aldilà dei suoi punti deboli, ha sicuramente ampliato la platea di giovani tesserabili, ma, come nel caso dello ius soli sportivo, la sua implementazione ha seguito percorsi diversi: alcune federazioni sportive hanno recepito la clausola "senza aggravio" in modo estensivo, altre hanno mantenuto procedure differenziate e limitazioni all'impiego agonistico per i "non italiani", continuando ad alimentare un panorama di pratiche, tempi e prassi altamente disomogeneo. Nonostante il passo in avanti compiuto rispetto allo ius soli sportivo, questa norma non ha risolto i nodi critici principali: la standardizzazione a livello nazionale delle richieste documentali; l'assenza di soluzioni provvisorie, come tesseramenti pro tempore o "con riserva", per i minori in attesa del certificato di frequenza del primo anno scolastico in Italia; il disallineamento tra l'istituto del tesseramento e la partecipazione effettiva alle competizioni ufficiali. In questi termini, per consolidare e sistematizzare gli intenti di apertura, e per contrastare le zone di attrito degli interventi appena esaminati, il legislatore è stato chiamato nuovamente ad intervenire, questa volta tramite una riforma organica dello sport, che nell'ambito del tesseramento e della partecipazione dei minori stranieri ha cercato di definire una quadro più coerente e vincolante, "a misura di minore".

2.3.4 - Il d.lgs. 36/2021 nella "Riforma dello Sport": codificazione normativa "a misura di minore"

Il d.lgs. 36/2021 rappresenta l'ultimo intervento di rilievo per questa indagine, nonché il perno della riforma organica dello sport attuata in esecuzione della legge delega n. 86/2019**.** Tale legge delega ha autorizzato il riordino della disciplina di settore, dettando una serie di principi direttivi sulla revisione dell'ordinamento del lavoro sportivo e indicando una serie di criteri guida specifici, come la tutela della salute e della sicurezza, o la valorizzazione della formazione dei giovani atleti. Il decreto legislativo in questione è intervenuto per abrogare le disposizioni precedenti e riordinare integralmente la materia sportiva, superando la L. 12/2016 e consolidando il contenuto della L. 205/2017 sul tema del tesseramento dei giovani atleti stranieri. L'impianto complessivo di questo riforma ha voluto perseguire vari ordini di obiettivi: un riordino della governance multilivello, per far chiarezza sui soggetti dello sport e sui rispettivi ruoli; una riforma del lavoro sportivo, per definire più chiaramente la figura del lavoratore sportivo e per superare la rigida dicotomia tra "professionismo/dilettantismo" sul piano delle tutele e delle forme contrattuali, oltre a voler disciplinare il volontariato. Infine, un ultimo ordine di obiettivi riguarda la tutela di atleti e lavoratori, dei giovani in particolare**,** nel settore sportivo: principi etici, sicurezza, doveri organizzativi degli enti e delle federazioni (Italia, 2019). Su questa base, diversi decreti attuativi hanno dato concretezza a

questa riforma. Di particolare interesse per questa analisi è il d. lgs. 36/2021, che agli articoli 15 e 16 ha tipizzato e regolato il tesseramento sportivo dei minori**,** inclusi i minori stranieri. L'articolo 16, nel dettaglio, presenta alcuni aspetti chiave: in primis promuove un riconoscimento più maturo della centralità e del protagonismo del minore, specificando, al comma 1, che "La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore." (Italia, 2021); inoltre, al comma 3, conferma e stabilizza lo "ius culturae sportivo" introdotto dalla legge 205/2017: "I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati (…) con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (...)" (Italia, 2021); infine, conferma la garanzia di continuità nel percorso sportivo dei giovani stranieri, ribadendo, al comma 4, che il tesseramento " (…) resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (…)" (Italia, 2021). Il d. lgs. 36/2021, se da un lato segna un ulteriore avanzamento, dall'altro riproduce alcune criticità degli interventi legislativi precedentemente analizzati. Tra i suoi aspetti positivi possiamo sicuramente annoverare il fatto che, per la prima volta, le regole di tesseramento dei minori vengano codificate in modo organico e sistematico, in un corpo normativo di settore; un'ulteriore punto di forza riguarda la rinforzata centralità e autodeterminazione del minore, al quale, dai 14 anni, in sede di tesseramento, viene richiesto l'assenso personale. Oppure, ancora, la stabilizzazione del criterio della partecipazione scolastica come requisito di tesseramento consolida il prezioso legame scuola-sport, diventando un caposaldo e un nuovo standard di base da cui muovere per ipotizzare futuri interventi correttivi, se necessari. Anche la ripresa e la conferma della garanzia di continuità del tesseramento oltre la maggiore età, fino al completamento della procedura di rilascio della cittadinanza rappresenta un nodo importante che evita controversie e "buchi amministrativi" in un momento cruciale della crescita sportiva e personale dei ragazzi. Per le novità più concrete legate a questo intervento bisogna però guardare alle prime evidenze che la sua implementazione ha determinato. Tra queste, risulta molto interessante la rinnovata infrastruttura amministrativa che, tramite l'introduzione di un nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, presso il Dipartimento per lo Sport e non più ad esclusiva gestione del CONI, rappresenta un presupposto utile per una più limpida tracciabilità delle ASD e SSD, per una semplificazione dei loro oneri amministrativi, ma soprattutto una base per il monitoraggio sui tempi, i rigetti ed i ricorsi dei minori non cittadini. Se, come auspicabile, venissero attivate convenzioni sui dati, o accordi di data sharing, tra il Dipartimento dello sport, le Federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva il registro potrebbe rivelarsi un utile strumento a garanzia di una maggiore trasparenza e una migliore osservabilità delle dinamiche legate all'effettività del diritto allo sport. Se questo non si verificasse, il Registro rischierebbe di rimanere un ottimo albo digitale, ma poco sfruttato per la misurazione e lo studio di problematiche come le barriere di accesso allo sport. Esaminati i punti di forza di tale intervento, è necessario ora soffermarsi sui nodi irrisolti e sulle criticità persistenti. Anche in questo caso, il legislatore affronta e disciplina il tema del tesseramento, senza però intervenire sulla piena ed effettiva partecipazione agonistica. Non mettendo in discussione le quote, le esclusioni dalle classifiche ufficiali o i limiti di impiego nelle gare dei giovani atleti stranieri, questi ambiti continuano ad essere affidati all'autonomia federale, ossia dove si sono generate le prassi differenziate, talvolta escludenti. Inoltre, nonostante l'ambigua locuzione presente nel testo della L. 205/2017 "senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani" (Italia, 2017) sia stata sostituita da una formulazione più tecnica e vincolante, ossia "con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani" (Italia, 2021), la parità procedurale non è ancora garantita. Il problema pratico persiste: senza

un complesso di standard attuativi vincolanti come liste chiuse di documenti, tempistiche procedurali, moduli unici, rimedi repentini, tesseramenti con riserva o pro tempore, o strumenti di vigilanza/monitoraggio adeguati, le federazioni possono continuare a fare richieste extra e attuare prassi difformi, complicando o negando l'accesso allo sport a migliaia di giovani, ma soprattutto tradendo la ratio inclusiva e paritaria delle norme-ponte. In assenza di standard e vincoli operativi per le federazioni, lo scarto tra diritto dichiarato e diritto effettivamente goduto continua a persistere, in particolar modo per le categorie più vulnerabili come i minori stranieri non accompagnati e i nuovi arrivati.

2.4 - Dal principio all'effettività: dove si inceppa il diritto allo sport

L'analisi condotta mostra in modo evidente come la catena che dovrebbe condurre dal riconoscimento valoriale dello sport, come espresso all'art. 33 della Costituzione riformato, alla sua fruizione effettiva, si arresti in snodi ricorrenti. Nel susseguirsi di riforme correttive, mai risolutive, questi snodi hanno assunto la forma di vere e proprie strettoie burocratico-amministrative. Di fatto, a monte dell'ordinamento, operano una serie di fattori strutturali che contribuiscono all'emersione di questi ostacoli burocratici e amministrativi. Inoltre, al di fuori delle questioni problematiche legate all'ordinamento sportivo, o alla sua interazione con l'ordinamento giuridico nazionale o con le fonti internazionali, si possono riscontrare ostacoli ulteriori di vario genere. Per chiarezza analitica, risulta utile sintetizzare i nodi critici suddividendoli sulla base della loro natura e dell'ambito in cui sono emersi, mantenendo comunque viva la consapevolezza sulla loro intersezionalità ed interdipendenza. Partendo da un richiamo degli ostacoli ordinamentali, burocratico-amministrativi, evidenziati dall'analisi delle norme-ponte, passando da una serie di fattori strutturali che, a monte, contribuiscono a complicare l'effettività del diritto allo sport, arrivando infine ad ulteriori famiglie di barriere (infrastrutturali, economici, culturali), si proverà a restituire un quadro chiaro e ordinato dello scenario in esame.

2.4.1 - Snodi critici formali: colli di bottiglia burocratico-amministrativi

2.4.1.1 - Status amministrativo e certificato di frequenza scolastica: eteronomia del minore

Fino all'abrogazione della L. 12/2016 (ius soli sportivo) le richieste documentali delle federazioni legavano il diritto allo sport del minore allo status amministrativo dei genitori (permesso di soggiorno, residenza anagrafica, certificati esteri), trasferendo sul minore una serie di vincoli non nella sua disponibilità. Anche in seguito all'introduzione della L 205/2017 (ius culturae sportivo) e alla sua sostanziale conferma del d. lgs. 36/2021, con lo spostamento delle logiche di accesso al criterio scolastico, sono emersi altri nodi critici, come l'esclusione di fatto dal tesseramento dei minori stranieri non accompagnati entrati in Italia da meno di un anno e che non possono fornire il certificato di frequenza scolastica di 365 giorni. Il requisito "365 giorni di frequenza" implica una soglia temporale rigida che il minore non può comprimere. L'effetto tipico di questi nodi riguarda essenzialmente ritardi o esclusioni dall'accesso, quantomeno formale, allo sport, in particolare per i neoarrivati e i minori stranieri non accompagnati, in una fase cruciale per il loro inserimento e la loro inclusione.

2.4.1.2 - Requisiti ambigui: rischio di letture restrittive

Con la L. 12/2016 il requisito della "regolare residenza" è stato spesso letto in senso stretto, ossia interpretando l'aggettivo "regolare" come facente riferimento alla residenza anagrafica, legando l'accesso del minore allo status documentale e residenziale dei genitori e, data la sua ambiguità, producendo prassi difformi tra le varie federazioni e territori. La formula "Regolare residenza", dunque, essendo priva di una definizione operativa, rimane suscettibile di letture restrittive. In maniera altrettanto ambigua, anche dopo la L. 205/2017 e la Riforma organica del 2021, la locuzione "possono essere tesserati con le stesse procedure", lascia spazio a possibili interpretazioni restringenti e prassi escludenti: il verbo "possono" è un verbo modale non precettivo, non sancisce cioè un dovere o un vincolo per le federazioni, mentre la clausola generica "con le stesse procedure", non essendo accompagnata da una definizione vincolante di quali documenti siano davvero necessari e quali no, lascia spazio a richieste extra discrezionali e a procedure differenziate.

2.4.1.3 - Assenza di standard vincolanti: spazio a richieste extra e prassi escludenti

In assenza di liste chiuse di documenti ammissibili, standard comuni, tempi certi**,** moduli unici, procedure di tesseramento con riserva e rimedi rapidi, la discrezionalità organizzativa e regolamentare delle federazioni si traduce in eterogeneità applicativa, dunque in prassi difformi e non sempre in linea con il principio del diritto allo sport, se non addirittura difficilmente conciliabili con i principi di uguaglianza e di non discriminazione.

2.4.1.4 - Dal tesseramento alla partecipazione effettiva: la soglia agonistica

Nel passaggio dall'attività di base, promozionale, educativa, ispirata alla natura inclusiva e relazionale dello sport, allo sport agonistico, più elitario e proiettato al professionismo, spesso si intensificano i requisiti ed i controlli: quote**,** esclusioni da classifiche, limiti di impiego. L'esame degli interventi legislativi evidenzia un sostanziale vuoto regolativo, ossia l'assenza della volontà del legislatore di affrontare le dinamiche escludenti che si innescano in seguito al tesseramento: una revisione delle quote e delle loro logiche, l'abolizione della possibilità di escludere atleti stranieri dalle classifiche ufficiali o un riesame delle limitazioni numeriche di impiego di atleti stranieri. Il risultato di questa mancanza è che, anche dopo aver ottenuto il tesseramento, si possa verificare l'esclusione dell'atleta dall'effettiva partecipazione, ossia un'interruzione del percorso sportivo del giovane, proprio in uno dei momenti salienti della crescita e della carriera sportiva.

2.4.2 - Effetti cumulativi dei colli di bottiglia amministrativi

La somma di questi ostacoli o colli di bottiglia non produce solo ritardi o esclusioni isolate, ma configura un circolo sistematico di misconoscimento istituzionalizzato che penalizza in particolare i giovani non cittadini. Quando i vari colli di bottiglia si affiancano e si sommano, come lo status familiare incerto, l'anno di scuola non maturato e le stringenti regole federali d'impiego, si genera un effetto a cascata che dilata esponenzialmente i tempi, ben oltre dei limiti ragionevoli e giustificabili. Si innesca così un circolo vizioso di esclusione: l'impossibilità di ottenere un tesseramento in tempi e modi ragionevoli può impedire ai giovani di coltivare quel capitale sociale e relazionale fondamentale per la loro inclusione e partecipazione alla vita comunitaria, cristallizzandoli nella condizione di stranieri a casa loro, di cittadini non cittadini, proprio nell'ambito dello strumento-

presidio sportivo che dovrebbe favorirne il riconoscimento. La perdita di intere stagioni sportive, l'esclusione da reti relazionali, la privazione di una preziosa fonte di capitale sociale sono conseguenze che rischiano di tradursi in traumi biografici, potenzialmente compromettenti per la crescita del ragazzo, per la carriera dell'atleta, indebolendone l'autostima, ostacolandone il processo di inclusione e le future opportunità professionali. Alla luce di ciò, ben si comprende come in un tale scenario il diritto allo sport sia ancora caratterizzato da sostanziale fragilità e incertezza, e che affianco agli interventi legislativi introdotti negli ultimi anni serva con forza un supporto diffuso della sfera istituzionale, di altri attori e di altri interventi strutturali.

2.4.3 - Fratture strutturali dell'ordinamento: dualismi, intrecci di fonti e disallineamenti

Oltre alle strettoie amministrative, ulteriori elementi di natura sistemica spiegano perché, nonostante le riforme normative che hanno promosso una parziale apertura al tesseramento dei minori stranieri, il diritto allo sport per questi giovani continui a essere garantito in modo frammentario e incerto, a discapito del suo effettivo godimento. Si individuano di seguito dei fattori strutturali, legati all'interazione tra gli ordinamenti sportivo e giuridico o tra i vari livelli della governance multilivello dello sport. Si tratta, in ogni caso, di aspetti che contribuiscono a monte a limitare la piena effettività del diritto allo sport, con esiti spesso incoerenti con i principi di inclusione, uguaglianza, non discriminazione e a determinare un percorso condizionato, diseguale, che genera una disparità strutturale a discapito dei giovani non cittadini.

2.4.3.1 - Governance multilivello: intreccio delle fonti e art. 19 RSTP (FIFA)

Nel sistema sportivo la fonte normativa nazionale non è mai la sola. L'ordinamento sportivo italiano convive e deve armonizzarsi con l'ordinamento giuridico nazionale, l'ordinamento sportivo internazionale, il CIO, le federazioni sovranazionali e con il diritto dell'Unione europea. Tale pluralismo ordinamentale richiederebbe dei meccanismi di coordinamento che oggi appaiono incompleti: le linee guida non sono vincolanti, vi è una scarsa circolazione e condivisione dei dati ed i rimedi non sono standardizzati. La coesistenza di queste fonti non si traduce in una gerarchia rigida, ma piuttosto in un incastro: le federazioni nazionali, appartenenti alle rispettive federazioni internazionali, recepiscono regolamenti e linee guida che devono restare compatibili con principi generali, in questo caso di eguaglianza, di non discriminazione e di tutela dei minori. In questo incrocio di fonti, può capitare che una regola internazionale nata per tutelare una categoria, come i minori stranieri, e proteggerli da fenomeni di tratta o sfruttamento, finisca invece per ostacolarla nel godimento di un diritto. Un esempio emblematico, e numericamente impattante, è rappresentato dal calcio, dove il Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei calciatori, all'art.19, pone un generale divieto di trasferimenti internazionali di calciatori minorenni e di primi tesseramenti all'estero di minori, consentendoli solo in occasioni eccezionali e tassative. Le eccezioni riguardano alcune situazioni specifiche: 1) i casi di migrazioni famigliari per motivi indipendenti dal calcio; 2) i casi di trasferimento all'interno dell'UE, o dello Spazio Economico Europeo, per ragazzi dai 16 ai 18 anni, e per i quali la nuova società deve soddisfare alcuni obblighi e garantire alcune tutele, come la garanzia di offrire una formazione scolastica al minore che gli permetta di fare una carriera diversa da quella calcistica qualora dovesse cessare l'attività sportiva; 3) i casi in cui il giocatore vive in una regione di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine, e la società a cui vuole unirsi dista non più di 50 km dal confine; 4) i casi in cui il giovane ha lasciato il proprio paese per motivi umanitari; 5) i casi in cui il giocatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco.

Tali condizioni, oltre ai trasferimenti internazionali, vengono applicate al primo tesseramento di ragazzi che hanno una nazionalità diversa rispetto al paese in cui vogliono essere tesserati, con l'aggiunta di un ulteriore eccezione: la "regola dei cinque anni", ossia che il giovane che vuole tesserarsi in un paese di cui non è formalmente cittadino deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel medesimo paese. La richiesta, che sia di trasferimento o di primo tesseramento, è rimessa nelle mani della sottocommissione del FIFA Players Status. Tuttavia, dato l'elevato numero di trasferimenti internazionali e richieste di primo tesseramento di minori, la FIFA Players Status Committee ha previsto la possibilità di un'esenzione limitata (per i casi non complessi in ambito dilettantistico), ossia che, su richiesta delle federazioni, venga concessa loro la deroga all'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla sottocommissione, potendo gestire internamente i casi di trasferimento o di primo tesseramento che non presentano particolari complicanze. Queste esenzioni limitate, tuttavia, riguardano solo i calciatori minorenni dilettanti e società sportive dilettantistiche. L'iter tipico della richiesta di primo tesseramento di un minore straniero nel dilettantismo dunque, può prendere sostanzialmente due vie: la società invia la richiesta telematicamente alla Commissione Minori della FIGC, e se la domanda rientra tra le casistiche previste dall'art. 19 e la federazione gode dell'esenzione limitata concessa dalla Sottocommissione FIFA Players Status, il tesseramento verrà direttamente ufficializzato dalla Commissione Minori FIGC; Se invece la richiesta non rientra limpidamente nelle casistiche, risulta complessa e non è valutabile esclusivamente dalla FIGC, la domanda verrà girata alla Sottocommissione FIFA (Actionaid, 2022, p. 30) (FIFA, 2025). Risulta abbastanza chiaro come tale iter complesso, le lungaggini burocratiche e le sanzioni in cui si può incombere, possano scoraggiare chi deve seguire le pratiche di primo tesseramento, soprattutto nella sfera del dilettantismo dove la capacità e le competenze amministrative restano limitate. Altro aspetto controverso riguarda la ferma posizione della Sottocommissione sul non riconoscere la figura dei tutori dei minori stranieri non accompagnati come alternativa valida ai genitori, con l'effetto di escludere gli MSNA dalla possibilità di tesseramento, a meno che non rientrino formalmente nell'eccezione umanitaria (RSTP art. 19, eccezione n. 4). Gli intenti che ispirano questa impostazione regolamentare restrittiva, come accennato, riguardano la virtuosa volontà di arginare il fenomeno della tratta e dello sfruttamento di baby calciatori, ma corrono il concreto rischio di sforare la ratio di tutela e tradire la propria missione, perpetrando nuovi meccanismi di esclusione: o verso i giovani non cittadini che dovrebbero poter godere della parità procedurale grazie all'attestazione di frequenza scolastica che li parifica ai giovani autoctoni, o nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, per l'assenza di canali specifici a loro dedicati, o, più in generale, a causa dello scoraggiamento legato alla complessità ed ai rischi dell'imprevedibile iter burocratico di tesseramento. Inoltre, altro aspetto problematico ben evidenziato da Actionaid, nel suo report "Sport e cittadinanza. Norme, pratiche e ostacoli", riguarda la dinamica per cui, dati i fitti e stringenti controlli, i business criminali possano aver spostato l'età del reclutamento dei giovani atleti al di sotto dei dieci anni, dove, essendo la migrazione quasi sempre legata alla vita familiare, non sono previsti particolari controlli sui trasferimenti (Actionaid, 2022). Oltre a lasciare aperto il problema della tratta, arginandolo solo parzialmente, questa impostazione restrittiva "finisce per gravare prima di tutto sui minori già presenti in Italia lontani dal fenomeno della tratta, diventando inoltre un ostacolo al diritto allo sport e all'integrazione dei minori stranieri (…) " (Actionaid, 2022, p. 31-32), o, in altri termini, usando le parole di del sociologo Mauro Valeri, "per evitare che un ragazzo possa essere vittima di tratta, si finisce per impedire a cento ragazzi di fare attività sportiva!" (Actionaid, 2022, p. 32); (Valeri, 2016).

2.4.3.2 - La dicotomia "provenienza UE/ provenienza extra-UE": una cittadinanza sportiva differenziale

Un'ulteriore asimmetria strutturale che incide sul godimento effettivo del diritto allo sport riguarda la distinzione tra minori appartenenti all'Unione Europea e minori provenienti da Paesi terzi. Tale differenziazione, radicata nella normativa sportiva e amministrativa, risulta particolarmente problematica se considerata alla luce dei principi sanciti dal diritto internazionale e costituzionale. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (United Nations, 1989), all'articolo 2, vieta ogni forma di discriminazione basata sull'origine nazionale o sullo status giuridico e, all'articolo 31, riconosce a tutti i minori il diritto al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Analogamente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, agli articoli 21 e 24 (Unione Europea, 2000), e la Costituzione italiana, agli articoli 2 e 3 (Italia, 1948)**,** impongono la garanzia del pari accesso alle attività formative, culturali e sportive, senza distinzioni di alcun tipo. Da tali principi deriva che nessun minore dovrebbe essere ostacolato nella pratica sportiva per ragioni di cittadinanza o provenienza geografica**.** Tuttavia, è opportuno precisare che la differenziazione normativa in sé può rispondere a finalità legittime quando è orientata alla tutela effettiva del minore. Requisiti documentali minimi di verifica dello status anagrafico o del soggiorno, così come le limitazioni previste per i trasferimenti internazionali di minori, ad esempio quelle contenute nell'articolo 19 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, nascono con l'obiettivo di contrastare fenomeni di sfruttamento e tratta dei giovani atleti. Tali misure, quando applicate in modo proporzionato e mirato costituiscono strumenti di garanzia, non di esclusione. Il problema sorge quando queste stesse norme, oltrepassando i confini delle logiche di tutela e protezione, si trasformano in barriere sistemiche che penalizzano intere categorie di minori, in particolare quelli non cittadini extra-UE, privi di cittadinanza ma stabilmente inseriti nel contesto sociale italiano. È proprio nel passaggio dall'intento protettivo alla prassi applicativa controversa che emerge la principale criticità legata a questo dualismo strutturale. La distinzione UE/extra-UE non deriva unicamente da scelte di politica sportiva, ma da una sovrapposizione tra diritto sportivo e diritto dell'immigrazione. Le Federazioni nazionali, recependo le direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, come previsto dagli artt. 21 e 45 del TFUE (Unione europea, 2012) e dalla Direttiva 2004/38/CE (Parlamento europeo e consiglio dell'Unione europea, 2004), applicano procedure semplificate per i minori comunitari, mentre per i minori extra-UE richiedono i requisiti aggiuntivi che abbiamo già ampiamente trattato. Questa differenziazione produce una doppia velocità di accesso: i minori UE godono di un percorso sportivo lineare, equiparabile a quello dei ragazzi autoctoni, mentre i minori extra-UE devono superare filtri amministrativi e controlli di legittimità che nulla hanno a che vedere con il merito sportivo o con la finalità educativa ed inclusiva delle attività sportive giovanili. La distinzione, seppure giustificata da ragioni di ordine giuridico e federale, può risultare di fatto discriminatoria quando impone sistematicamente ostacoli aggiuntivi a una categoria di soggetti, i minori extra-UE, che il diritto internazionale considera meritevole di una tutela particolare e, soprattutto, di uguaglianza sostanziale. Questa asimmetria, che si traduce un processo di cittadinanza sportiva differenziale, è l'esito di barriere multilivello: ostacoli all'ingresso (status, documenti); ostacoli nell'impiego effettivo (quote/limiti/esclusioni); ostacoli nella transizione agonistica (passaggio al lavoro sportivo). Per questo complesso di motivi difficilmente ciò può risultare compatibile con gli articoli 2, 3, 33 della Costituzione italiana (Italia, 1948) e con gli articoli 2 e 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (United Nations, 1989), e in generale con il principio universale di non discriminazione**.** Mentre il giovane cittadino UE accede allo sport come a un diritto legato alla cittadinanza europea, il minore extra-UE vi accede, se vi accede, come ad una concessione

condizionata e discrezionale. Tale differenziazione contraddice la funzione inclusiva che lo sport assume come presidio sociale, come luogo relazionale paritario, di riconoscimento reciproco e di costruzione di appartenenze plurali. In definitiva, la distinzione tra minori UE ed extra-UE, quando produce barriere strutturali, rappresenta una contraddizione giuridica e valoriale del sistema sportivo contemporaneo: formalmente neutra, ma sostanzialmente escludente. Essa può contribuire a ridurre l'universalità del diritto allo sport ad un diritto graduato e frammentato, vincolato allo status amministrativo e non alla condizione umana, violando così diversi principi, tra cui un principio cardine della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo**,** espresso all'articolo 3, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli (…) l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (United Nations, 1989)**.**

2.4.3.3 - Dicotomia "dilettantismo / professionismo": la soglia (selettiva) verso il lavoro sportivo

La distinzione tra dilettantismo e professionismo costituisce un ulteriore fattore strutturale che incide sulla piena effettività del diritto allo sport per i giovani non cittadini. Pur rispondendo a esigenze organizzative e di tutela, essa finisce per operare come una duplicazione regolamentare che segmenta i percorsi sportivi e riproduce asimmetrie di accesso. Per dare una breve cornice normativa che inquadri il lavoro sportivo ed il settore professionistico è necessario richiamare il d. lgs. 36/2021: all'articolo 25 viene definito il lavoratore sportivo come "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (…)". L'articolo 38, al comma 1, invece definisce l' "area del professionismo", sostenendo che questa "è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche (…)" (Italia, 2021). Il giovane atleta straniero sulla soglia dell'età adulta, che si approccia al professionismo e al lavoro sportivo, può incontrare delle difficoltà legate alle richieste congiunte in questo passaggio. L'accesso al professionismo richiede, in sequenza: la stipula di un contratto di lavoro sportivo, come previsto dall'art. 27, c. 4, del d. lgs. 36/2021 (Italia, 2021); il deposito del contratto presso la federazione, entro 7 giorni dalla stipula, e la relativa approvazione, che è condizione di efficacia del contratto, come previsto dall'art. 27, c. 5 del d. lgs. 36/2021 (Italia, 2021); Per i cittadini stranieri extra-UE, invece, richiede un titolo di soggiorno per lavoro sportivo rilasciato previo nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione, in coordinamento con la federazione, il CONI e la questura di riferimento, entro i limiti dei contingenti numerici stagionali definiti dal CONI (CONI, 2018). La combinazione tra stipula del contratto, la sua approvazione, l'acquisizione del tesseramento come professionista e il titolo di soggiorno per lavoro sportivo entro le quote previste dal CONI può determinare un filtro selettivo che può espellere dal circuito professionistico anche giovani cresciuti e formati nei vivai italiani. Esiti concreti di questa dinamica sono ben documentati da casi esemplificativi riguardanti la FIGC, arrivati in sede giurisdizionale o al centro del dibattito pubblico. In sede federale, la transizione al professionismo è regolata da Comunicati ufficiali annuali che, per i cittadini extra-UE, fissano limitazioni e condizioni di primo tesseramento o di trasferimento nei settori professionistici. Nel calcio, per esempio, i Comunicati Ufficiali 268/A (stagione 2021/22) e 220/A (stagione 2024/25) mostrano con chiarezza che Serie B e, soprattutto, Serie C hanno imposto divieti o condizioni stringenti sia al tesseramento dall'estero sia alla conversione a professionista di atleti non-UE già tesserati in Italia (FIGC, 2021) (FIGC, 2024). Il caso del calciatore Pape Samba Thiam, che nel 2021

si è visto respingere dalla Lega Pro la richiesta di variazione di tesseramento a professionista, è esemplificativo di come questo passaggio sia filtrato da una regola strutturale che, di anno in anno, per motivi extra-sportivi, limita tesseramento o trasferimento di giocatori extra-UE nel professionismo (Il Sannio Quotidiano, 2021). Altrettanto esemplare è il caso di Pape Ousmane Balde, che si è visto negare il primo tesseramento come professionista dall'Ufficio Tesseramento FIGC, il cui diniego è stato giustificato richiamando il C.U. FIGC N. 220/A (Piergallino, 2024). Questi rappresentano casi in cui giovani provenienti da paesi extra europei, ma radicati e formatisi nel dilettantismo italiano, non riescono a compiere il salto verso il professionismo a causa di regole e requisiti federali selettivi, oltre al più generale quadro giuridico sugli immigrati. Una crescita degli oneri può essere fisiologica quando serve a garantire tutele tipiche del lavoro come la trasparenza contrattuale, la sicurezza, le assicurazioni, il controllo dell'età, la garanzia di integrità competitiva e quando le richieste sono proporzionate, chiare e prevedibili. Queste dinamiche diventano in qualche modo patologiche quando i requisiti eccedono la finalità di tutela e introducono barriere extra sportive, come le quote rigide non giustificate; o quando la procedura è opaca o eccessivamente lunga e macchinosa: basti pensare ai molteplici passaggi tra la federazione, il CONI, la Questura e lo Sportello Unico per l'immigrazione, che generano incertezza nei tempi, condizionano le dinamiche del mercato, di selezione dei giocatori nei roster, e impattano negativamente sul percorso dell'atleta; o ancora, quando si producono dinieghi seriali, sistematici o discrezionali su atleti cresciuti e formatisi in Italia, con esiti discriminatori rispetto ai pari italiani o provenienti da paesi UE; infine, va considerata la capacità amministrativa richiesta ai club, che spesso risulta sproporzionata rispetto alle loro risorse (soprattutto nel dilettantismo), alimentando un effetto di scoraggiamento, o meccanismi di prevenzione del rischio, o di tutela reputazionale: la complessità dei vincoli federali, lavoristici e internazionali, e l'incombenza di controlli stringenti e sanzioni federali può indurre le società a limitare i tesseramenti di atleti stranieri, privilegiando profili già regolarizzati sul piano giuridico-amministrativo. In sintesi, l'ingresso nel professionismo reintroduce vincoli giuridico-amministrativi che, combinati con le quote per cittadini extra-UE, tornano ad escludere proprio quei soggetti che il sistema aveva inizialmente incluso e formato nel percorso dilettantistico. Il risultato è che viene e stratificarsi un doppio livello di ostacoli e strettoie: i minori esclusi dal dilettantismo rischiano di non avere mai la possibilità di entrare nel percorso che porta al professionismo; e chi è prossimo al perimetro professionistico deve fronteggiare ulteriori ostacoli dovuti all'interazione tra lo status migratorio e le logiche elitarie del professionismo. Si riproduce e si alimenta così quel divario, quella frattura sistemica, tra il principio di accesso allo sport e la sua effettività.

2.4.4 - Oltre la burocrazia: ostacoli materiali, culturali ed informativi

Nel valutare l'effettività del diritto allo sport per i minori stranieri è necessario guardare oltre le barriere strettamente normative, legislative o regolamentari. L'accesso allo sport dei minori stranieri è condizionato da fattori di contesto, riconducibili alla sfera sociale, su cui, tuttavia, le istituzioni pubbliche mantengono un ruolo determinante: la distribuzione e fruibilità degli impianti, i costi diretti e indiretti della pratica, le rappresentazioni culturali, le informazioni disponibili alle famiglie, e via dicendo. Dimensioni queste, che ricadono nelle competenze e nelle responsabilità istituzionali, ed incidono in modo sostanziale sull'effettività del diritto allo sport e sulla parità partecipativa: sono proprio le politiche e gli investimenti pubblici in questi ambiti, dalla scuola, all'impiantistica, dai trasporti, alla mediazione culturale e linguistica, fino alla comunicazione e all'informazione, a poter incarnare la principale leva di riequilibrio e di riduzione delle disuguaglianze nel godimento del diritto allo sport.

2.4.4.1 - Barriere in ambito infrastrutturale/urbanistico: focus su palestre scolastiche come "infrastruttura sociale"

Gli indicatori ed i dati disponibili ad oggi, mostrano forti disuguaglianze nella disponibilità di spazi gratuiti e liberi in cui poter praticare sport. Openpolis, in collaborazione con l'impresa sociale Con i Bambini, nel suo Report "La disponibilità per i minori di luoghi dove fare sport dopo il Covid", tramite un'elaborazione di dati su base ISTAT, stima oltre 26 milioni di m² di aree sportive all'aperto nelle città italiane, ma con una distribuzione molto diseguale sul territorio. La media nazionale di metri quadri di aree sportive per minore, considerando i 2,7 milioni di minori residenti nei capoluoghi, si attesta attorno ai 10 m² per minore. Il report di Openpolis dimostra la presenza di una sostanziale disuguaglianza nella distribuzione di questi spazi: nei capoluoghi del nord-est si raggiunge la cifra più elevata, ossia 23,8 metri quadri per minore. Invece, nei capoluoghi del centro Italia e del nord-ovest i metri quadri per minore scendono al di sotto della media nazionale, rispettivamente con 7,5 e 7,6 metri quadri per minore. La situazione più critica viene invece riscontrata nelle città del sud continentale e delle isole, con rispettivamente 5,4 m² e 5,2 m² di aree sportive libere per minore (Openpolis, Conibambini, 2023). Ponendo poi il focus sui minori stranieri, risulta emblematico delle difficoltà di accesso allo sport, e paradossale rispetto all'utilità sociale dello strumento sportivo, notare come peggiora l'offerta di spazi sportivi gratuiti nei territori con la maggiore presenza di famiglie immigrate e di minori non cittadini. Considerando i cinque capoluoghi in cui oltre il 25% dei minori è straniero, ossia, in ordine decrescente, Prato, Piacenza, Brescia, Imperia e Milano, si può notare come, aldilà di Prato e Piacenza, nei restanti tre la media dei metri quadri di aree sportive per minore sia inferiore a quella nazionale. A Brescia si attestano 7,1 m² per minore, a Imperia invece 5,4 m², mentre, il dato più critico si riferisce a Milano, in cui l'offerta è di soli 0,9 m² per minore (Openpolis, Conibambini, 2023). Altro dato importante per questa analisi, che dovrebbe stimolare alcune riflessioni, riguarda uno dei principali presidi della diffusione dello sport tra i giovani, ossia le palestre scolastiche. Openpolis mette in luce come anche in questo caso la distribuzione sia altamente diseguale sul territorio italiano, con le regioni Sicilia, Umbria e Calabria che presentano quote di edifici scolastici dotati di palestra di gran lunga al di sotto della media nazionale (rispettivamente 24,6 %, 23,3 % e 18,8 %, rispetto ad una media di 35,8 % degli edifici scolastici). Per il diritto allo sport dei minori stranieri questo deve essere considerato un tema cruciale, poiché, proprio per combattere il complesso di ostacoli multilivello che questi devono affrontare le palestre scolastiche, grazie alla possibilità di ridurre le barriere economiche, logistiche, o di accessibilità alle offerte sportive locali, possono configurarsi come un baluardo a garanzia della libertà e della parità di accesso allo sport. Le palestre "possono essere valorizzate anche per attività pomeridiane, diventando un punto di riferimento per le famiglie del territorio, in sinergia con enti locali proprietari, associazione sportive e di quartiere. Offrendo la possibilità di fare sport a prezzi calmierati, per eliminare ostacoli legati al costo nell'accesso alla pratica sportiva. Rappresentando così, specie nelle periferie urbane ma non solo, un presidio sociale e educativo" (Openpolis, Conibambini, 2024).

2.4.4.2 - Ostacoli in ambito economico: costi diretti ed indiretti per l'accesso allo sport

L'accesso alla pratica sportiva può comportare costi di varia natura, che riguardano per esempio quote di iscrizione, costi per le attrezzature, le certificazioni o i trasporti. L'ISTAT, nel suo report "Sport, attività fisica, sedentarietà" del 2022, evidenzia come la situazione economica familiare incida in modo sostanziale sulla pratica sportiva: circa il 50 % dei bambini che vivono in famiglie con ottime o adeguate risorse economiche pratica sport, contro una percentuale di poco inferiore al 40% per i

bambini che vivono in famiglie con scarse risorse economiche. Questa informazione risulta significativa se letta in correlazione ad un altro dato rilevante, evidenziato sempre dall'ISTAT nel rapporto annuale "La povertà in Italia – Anno 2024": l'incidenza della povertà assoluta è 30,4 % per le famiglie con almeno uno straniero ed è 35,2 % le famiglie composte da solo persone straniere, contro il 6,2 % tra i nuclei familiari composti da solo italiani (ISTAT, 2025). Una lettura congiunta del dato sull'incidenza della situazione economica familiare sulla possibilità di praticare sport per i minori, e l'evidente asimmetria nell'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie straniere e quelle italiane, a discapito delle prime, lascia emergere una chiara evidenza, ossia che i costi e gli ostacoli economici all'accesso allo sport diventino una barriera effettiva, che si traduce in rinunce o interruzioni di percorsi sportivi, in particolar modo per i minori stranieri. In questi termini, il ruolo delle istituzioni, dalle scuole, agli enti locali, coinvolgendo le reti associative sportive, si conferma centrale, in quanto capace di promuovere il sostegno ad iniziative e progettazioni finalizzate alla riduzione del divario nel godimento del diritto allo sport. Voucher sportivi, impiantistica gratuitamente accessibile, aree verdi, navette gratuite per il trasporto dei giovani atleti, palestre aperte fuori dall'orario scolastico, e altre buone pratiche di questo genere, che non possono prescindere dal supporto delle istituzioni, possono certamente contribuire a ridurre le asimmetrie strutturali di accesso allo sport. Ad avvalorare ancor di più la necessità di un orientamento istituzionale in questa direzione, subentra anche il "Rapporto sport 2023 – Prima indagine di sistema sul settore sportivo" di Sport e Salute S.p.A., il quale sostiene che "per ogni euro investito nello Sport sono stati generati 3 euro di ritorni sociali. L'investimento in infrastrutture sportive si caratterizza per la capacità di moltiplicare i benefici sociali, divenendo attivatore di virtuosi processi di rivitalizzazione urbana." (Sport e Salute, 2024, p. 52).

2.4.4.3 - Ostacoli legati alla dimensione culturale: cultura d'accoglienza e cultura immigrata

Infine, accanto agli aspetti materiali, anche la dimensione culturale incide sostanzialmente sull'accesso alla pratica sportiva. Pur nella consapevolezza che il concetto di cultura sia complesso, dinamico, relazionale e in costante trasformazione, a fini analitici risulta necessario distinguere tra la cultura del contesto di accoglienza e la cultura delle famiglie immigrate, per evidenziare diverse declinazioni delle modalità attraverso cui la cultura, intesa come complesso di norme, valori, credenze, conoscenze, linguaggio e simboli, possa generare barriere all'accesso sportivo. Tale prospettiva non vuole sostenere una visione oppositiva ed essenzialista delle culture, ma si rivela necessaria per rendere più leggibili le dinamiche culturali che condizionano la partecipazione sportiva dei giovani stranieri. Sul versante della cultura di accoglienza bisogna sicuramente considerare, nella dimensione micro, o interpersonale, i meccanismi di esclusione come gli stereotipi, le aspettative di conformità, la razzializzazione e le micro-discriminazioni che ne derivano, e nella dimensione macro, o sociale, i dispositivi normativi, organizzativi e le posture regolamentari, insomma le discriminazioni istituzionalizzate. D'altronde, l'analisi fin qui condotta sulle norme ed i regolamenti in materia di accesso allo sport per i giovani stranieri mette in luce una serie di snodi concreti in cui, anche se gli intenti dichiarati sono di accoglienza, inclusione e parità, si può scrutare una tendenza escludente e discriminatoria, tramite forme di selezione e di esclusione più o meno implicite. Dall'altro lato, la cultura delle famiglie immigrate porta con sé un complesso di valori, norme, credenze e simboli molto differenti da quelli del paese di accoglienza. Si pensi alle rappresentazioni, alle percezioni dello sport e alle priorità educative: nelle diverse configurazioni e percezioni culturali dello sport, l'attività sportiva non è sempre percepita come un investimento formativo e dai benefici trasversali, ma anzi, può essere osteggiato perché ritenuto una perdita di tempo rispetto ad altre attività prioritarie nella

crescita di un giovane. Questo vale in particolare per le ragazze, che scontano una serie di limiti legati alle norme di genere dei contesti culturali di provenienza delle famiglie: si pensi all'abbigliamento, all'assenza di istruttrici, all'assenza di spazi non misti, e ad altri fattori culturali che possono ridurre ulteriormente l'accesso delle adolescenti allo sport (Consiglio d'Europa, 2023). Inoltre, nella dimensione culturale delle famiglie straniere si annida un ulteriore limite, ossia il rischio di non possedere un capitale informativo sufficiente, sia in relazione ai diritti di accesso dei giovani, sia alle offerte sportive locali. Basti pensare alla scarsa familiarità che le famiglie straniere, specie se non cristiano-cattoliche, hanno con le parrocchie locali, in cui sono radicate migliaia di società sportive, e alla conseguente difficoltà che tali famiglie hanno nell'accedervi o nel conoscere le attività che lì sono ospitate e promosse. Ne consegue che, ricollegandosi alla premessa, le barriere culturali non sono un attributo unilaterale dei migranti o della società accogliente, ma sono il frutto di una relazione tra gli habitus delle famiglie immigrate ed gli habitus dei contesti ospitanti, e proprio per questo vanno affrontati con un approccio intersezionale che preveda interventi su entrambi i lati. In conclusione, risulta ancora centrale il ruolo istituzionale, principale garante di una visione olistica sulla realtà, prerequisito necessario per progettare, ideare e coordinare interventi adeguati ed efficaci: dalla mediazione culturale, alla predisposizione di punti informativi multilingue, dalla formazione interculturale dei lavoratori sportivi, all'utilizzo delle scuole come hotspot informativi sulle offerte sportive, fino alle attività di sensibilizzazione, sia in contrasto alle discriminazioni, sia rivolte alla valorizzazione dello sport. Si tratta di interventi legati al ruolo della regia pubblica, che, per la loro implementazione, non può prescindere dalla collaborazione delle scuole, delle federazioni e delle società sportive: solo così, responsabilizzando i vari attori coinvolti e coordinando i loro apporti, si può consolidare un'infrastruttura inclusiva in grado di perseguire una sostanziale riduzione delle disparità di accesso, di trattamento, delle disuguaglianze strutturali e delle ingiustizie istituzionalizzate.

CAPITOLO 3 - MONITORAGGIO DELL'ACCESSIBILITÀ FORMALE: l'indice "IAF"

3.1 - Introduzione alla fase operativa

Questo capitolo segna un passaggio fondamentale: dall'analisi storico-sociale del fenomeno sportivo, passando per l'analisi normativa dell'ordinamento sportivo italiano, si entra ora in una fase operativa. Dopo aver ricostruito come e perché lo sport sia arrivato a configurarsi come leva di inclusione, di cittadinanza attiva, di benessere psico-fisico, o ancora, di empowerment dell'agency, in particolare per i gruppi sociali subalterni (capitolo 1), e dopo aver mostrato come tutte queste funzioni, ed il loro potenziale impatto sociale, rischino di essere limitate a causa di barriere o asimmetrie che emergono lungo il percorso di traduzione del principio del diritto allo sport in regole, prassi e procedure concrete (capitolo 2), è affiorata quasi naturalmente la necessità di dotarsi di una lente che consentisse di analizzare in modo più approfondito e sistematico il complesso panorama regolamentare-federale italiano. Si è pensato ad uno strumento analitico che permetta di rendere leggibili, quantificabili e comparabili i differenti approcci delle singole federazioni sportive nazionali proprio rispetto a quel crinale in cui abbiamo visto emergere delle grosse criticità, ossia l'ambito dell'accessibilità formale allo sport: il tesseramento sportivo. Lo strumento in questione è un indice composito, che chiameremo "IAF - Indice di Accessibilità Formale", pensato appunto per permettere una lettura comparativa degli orientamenti regolamentari federali sui tesseramenti dei giovani stranieri, che altrimenti risulterebbero difficilmente confrontabili tra loro e difficilmente contestualizzabili rispetto al quadro normativo generale. Nel corso dell'analisi, è emersa una sostanziale difficoltà nel ricostruire in modo sistematico e oggettivo la situazione relativa al tema del tesseramento di tali minori. Mancano infatti evidenze consolidate e informazioni chiare e accessibili: dai dati sui ragazzi stranieri tesserati, sui dinieghi, sui tempi burocratici, ai ricorsi e alle motivazioni che li generano. Questi vuoti informativi, di fatto, limitano le possibilità di monitoraggio, di analisi e dunque di interventi correttivi ragionati e fondati sulle evidenze, dal piano regolamentare al piano concreto delle prassi e delle procedure. All'interno di questo spazio vuoto, la costruzione di un indice composito comparativo non pretende di sostituire un monitoraggio istituzionale strutturato, che dovrebbe fondarsi su dati amministrativi federali e sulla collaborazione tra gli attori e le istituzioni coinvolte nel mondo sportivo, ma si propone quantomeno di colmare parzialmente la scarsità di strumenti di lettura, e fornirci delle lenti privilegiate per indagare lo specifico ambito dell'accesso formale allo sport per i giovani stranieri. Esso, basandosi esclusivamente su evidenze testuali contenute nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, operativizza una porzione specifica del macro-tema affrontato, ossia la dimensione formale dell'accesso, limitandosi ad alcune leve regolamentari che, alla luce dell'analisi normativa e dei casi discussi, costituiscono snodi ricorrenti di produzione di barriere e ostacoli all'accesso. In questi termini, l'indice va concepito come strumento di lettura, di comparazione e di contestualizzazione. L'IAF, infatti, ha due scopi principali: 1) in primo luogo restituire una mappa delle posture regolamentari delle FSN sul tema del tesseramento dei giovani stranieri, rendendole confrontabili e permettendo di collocarle lungo un continuum di orientamenti regolamentari, che va da posture più restrittive a posture più inclusive; 2) in secondo luogo permettere di leggere tali orientamenti, assieme alle loro ricadute concrete, in relazione ai dettami legislativi in materia: indagare cioè se la linea di apertura, di parificazione e di inclusione dettata dal legislatore nello scorso decennio sta avendo seguito o meno nelle politiche federali. Nel complesso scenario federale italiano, caratterizzato da un'eterogeneità di regole e procedure difficilmente confrontabili, l'IAF si propone dunque di fornire

una lettura trasparente e sistematica. Tale complessità regolamentare, pur fisiologica in un ordinamento pluralista e autonomo, rischia di diventare problematica quando, lasciando per esempio spazio a posture federali restrittive ed escludenti, può incidere negativamente sul diritto fondamentale allo sport. L'ampia autonomia federale, orientata da finalità di competitività e di tutela dei vivai nazionali, rischia infatti di entrare in tensione con l'universalità del diritto allo sport e con i principi di pari accesso e non discriminazione. L' IAF, assumendo la prospettiva teorica di Ferrajoli, nasce proprio per rendere visibile e misurabile questa tensione, per misurare cioè l'entità delle lacune istituzionali delle federazioni, ossia l'assenza di garanzie primarie adeguate come procedure certe e paritarie per l'accesso e l'esercizio del diritto allo sport da parte dei minori stranieri (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001) (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011). In questo modo si possono trasformare lacune difficilmente visibili in dati leggibili e comparabili, facendo inoltre emergere gli snodi in cui il rischio di discriminazione "istituzionalizzata", sotto forma di regole e prassi escludenti, è più concreto e imminente. La sezione successiva presenterà la struttura teorica e metodologica dell'IAF, illustrando perché sia necessario un indice composito per misurare l'accessibilità formale, quale sia l'ancoraggio giuridico di riferimento e come sia stato definito il target group. In seguito, le sezioni a venire esporranno la metodologia adottata nella costruzione dell'indice e nella sua operativizzazione concreta.

3.2 - IAF: Indice di Accessibilità Formale

3.2.1 - IAF: premesse logiche e metodologiche

Per indagare un fenomeno complesso e multidimensionale come quello in esame, che non può essere colto da un singolo indicatore, si rende necessario elaborare un indice composito. Questo deve essere calcolabile potenzialmente per tutte le federazioni sportive nazionali, e deve essere capace di offrire una sintesi e una quantificazione dell'impatto di alcune dimensioni procedurali sull'accesso formale allo sport del collettivo di riferimento. Alla luce di ciò, per delineare fin da subito la cornice logica e metodologica dell'IAF, si vogliono chiarire qui alcuni aspetti fondamentali a garanzia della legittimità, dell'attendibilità e di una trasparente comprensione di ciò che intende restituire l'indice.

3.2.1.1 - Ancoraggio normativo

L'IAF, prima di tutto, per limitare i rischi di letture parziali o orientate, fonda la propria solidità e attendibilità metodologica su un esplicito ancoraggio normativo, individuato nell'art. 16, comma 3, del d. lgs. 36/2021, che rappresenta il riferimento legislativo specifico in materia di tesseramento sportivo dei giovani stranieri. L'indice, infatti, viene calcolato analizzando i regolamenti federali rispetto al dettame contenuto nell'art. 16, comma 3, del d. lgs. 36/2021, che stabilizza e rafforza la traiettoria delle "norme-ponte" precedenti (legge 12/2016 e legge di bilancio 2018), stabilendo che i minori di anni diciotto non cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per i cittadini italiani (Italia, 2021). Come già argomentato nel capitolo precedente, l'elaborazione di questo specifico articolo è passata per alcune modifiche sostanziali e, almeno negli intenti, virtuose: per esempio, la sostituzione della precedente formulazione "senza aggravio" con la locuzione più vincolante "con le stesse procedure"

mirava a rendere più rigorosa l'equiparazione sul piano procedurale. Tuttavia, in assenza di standard attuativi pienamente uniformanti e di strumenti operativi vincolanti, la parità procedurale non risulta automaticamente e uniformemente garantita e può, anzi, lasciare spazio a prassi difformi ed escludenti, che questo indice vuole porre in evidenza. Per farlo, nel concreto, l'IAF viene calcolato indagando l'eventuale scarto che può intercorrere tra la procedura di tesseramento standard applicata ai ragazzi autoctoni, che dovrebbe essere la medesima per i ragazzi stranieri che possono fornire l'attestato di frequenza scolastica, e la procedura che effettivamente viene messa in atto dalle singole federazioni per il tesseramento dei ragazzi stranieri.

3.2.1.2 - Target group

Anche il target group di riferimento dell'indice**,** per rimanere saldamente ancorati alla nostra fonte normativa, coincide con il collettivo delineato dalla disposizione citata (art. 16, comma 3, del D.Lgs. 36/2021), nella sua formulazione complessiva, ossia i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che sono iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano (Italia, 2021). In merito al target group, è importante sottolineare però che, nei testi regolamentari, tale collettivo viene spesso ulteriormente articolato in sottogruppi, ad esempio "minori con cittadinanza UE" o "minori extracomunitari", "minore con tesseramento estero pregresso" o "minore mai tesserato all'estero", oppure, in diverse fattispecie di tesseramento, come "Primo tesseramento minorenne CON iscrizione scolastica" o "Trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica" (FIGC, 2023), con regole differenziate per ciascuno di essi. In questa sede, tali differenziazioni discrezionali compiute da ciascuna federazione non vengono assunte come neutre per definizione, anzi, laddove una federazione, nella formulazione del proprio regolamento, introduca procedure, richieste, tempi o vincoli più onerosi per un sottogruppo, o per una fattispecie di tesseramento, che rientra comunque nell'ambito di applicazione della norma, ciò verrà inteso come un indicatore rilevante della postura federale rispetto alla parità procedurale. In altri termini, l'unità di osservazione resta il target delineato dalla legge, mentre le eventuali sotto-categorizzazioni federali verranno considerate singolarmente nella misura in cui implicano o meno difformità e complicazioni procedurali ad hoc per alcuni minori non cittadini rispetto all'equiparazione procedurale garantita dalla legge.

3.2.1.3 - Regola dell'"indivisibilità del diritto"

Poiché i testi federali articolano spesso il target group in sottocategorie si rende necessario definire un criterio univoco per fa rientrare tali differenziazioni in una codifica sintetica e significativa, che garantisca la massima oggettività, replicabilità e comparabilità. Coerentemente con la finalità dell'IAF di misurare la tenuta e l'implementazione dello standard di parità procedurale previsto dalla norma si adotta la regola dell'"indivisibilità del diritto". Qualora, all'interno del corpus regolamentare di una FSN, emerga anche un solo sottogruppo rientrante nel perimetro dell'art. 16, comma 3, per il quale siano previsti vincoli aggiuntivi (numerici, documentali o procedurali) rispetto alle "stesse procedure" applicate ai minori cittadini italiani, l'indicatore corrispondente assume valore 0 per la federazione. Viceversa, l'indicatore assume valore 1 solo nel caso in cui, per tutti i sottogruppi rilevanti ricompresi nell'ambito di applicazione della norma, non siano riscontrabili aggravi procedurali rispetto allo standard. Questa scelta risponde essenzialmente ad un'esigenza concettuale e ad una metodologica. Sul piano teorico, l'esistenza di una procedura più onerosa per un sottogruppo

specifico del target generale segnala comunque un punto di tensione con la parità procedurale e dunque una postura regolamentare non pienamente conforme allo standard fissato dalla legge: ciò è giustificato da una prospettiva che non accetta implementazioni compromissorie e parziali del diritto. Sul piano pratico-metodologico, è risultato necessario attuare questa regola per garantire standardizzazione e comparabilità interfederale: un'analisi separata degli ostacoli specifici dei vari sottogruppi del target avrebbe complicato drasticamente il set di dati utili al calcolo dell'IAF e reso molto meno lineare e limpido il confronto diretto tra le varie posture federali. Tale approccio garantisce la possibilità di mantenere una codifica comparabile e replicabile, evitando una frammentazione del target che avrebbe rischiato di compromettere la struttura e la leggibilità dell'indice.

3.2.1.4 - Gestione delle ambiguità interpretative e dei casi non determinabili: codifica prudenziale

Nel processo di codifica degli indicatori potrebbero emergere disposizioni formulate in modo ambiguo, o non univoco, come possono essere delle richieste documentali facoltative. Inoltre, potrebbero emergere delle lacune regolamentari, come l'assenza di elenchi documentali precisi, di criteri o di passaggi procedurali esplicitati chiaramente ed in modo vincolante. In questi casi, la codifica privilegerà una lettura prudenziale, cautelativa: qualora infatti una fonte regolamentare risultasse ambigua e consentisse anche solo potenzialmente l'attivazione di oneri aggiuntivi o percorsi differenziati e aggravati per minori non cittadini compresi nel perimetro dell'art. 16, c. 3, la parità procedurale non potrà ritenersi garantita uniformemente, dunque, l'indicatore verrà codificato in modo prudenziale, ossia come 0. Allo stesso modo, l'assenza di indicazioni regolamentari chiare e standardizzate in un ambito rilevante per il calcolo dell'IAF verrà considerata negativamente, poiché amplierebbe lo spazio per le prassi difformi e le richieste discrezionali, già emerse come snodi critici nell'analisi normativa del divario tra principio enunciato e diritto goduto. Nei casi in cui dalla lettura delle fonti federali disponibili non sia possibile stabilire con certezza se una disposizione relativa ad uno dei nostri indicatori si applichi al target group dell'art. 16, comma 3, la voce in questione verrà classificata come non determinabile e, coerentemente con l'obiettivo dell'IAF di misurare la tenuta dello standard minimo di parità procedurale, verrà trattata in modo cautelativo come una difformità dallo standard, codificandola come 0. Questa scelta metodologica è dovuta al fatto che l'indeterminatezza e l'impossibilità di verificare un'applicazione uniforme equivalgono, sul piano della trasparenza e della prevedibilità procedurale, ad una mancata garanzia realmente vincolante delle "stesse procedure".

3.2.2 - IAF: quadro metodologico

La costruzione dell'IAF si ispira al framework metodologico per la creazione di indici compositi sviluppato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea e dall'OECD e contenuto nell'Handbook on Constructing Composite Indicators (OECD; EU; Joint Research Center, 2008). Tale framework, che costituisce uno strumento consolidato per la costruzione di indici compositi finalizzati alla misurazione di fenomeni sociali complessi e multidimensionali, prevede una sequenza strutturata di fasi, dalla definizione del costrutto teorico alla selezione degli indicatori, dalla scelta dei criteri di codifica e ponderazione fino all'aggregazione e all'analisi di sensibilità e robustezza, che garantiscono il rigore, la trasparenza e la replicabilità dell'indice. Le seguenti sezioni applicheranno questo approccio alla costruzione dell'IAF, giustificando e argomentando le varie scelte metodologiche adottate per ciascuna fase rilevante:

3.2.2.1 - Indicatori selezionati

La selezione degli indicatori, in linea con i criteri suggeriti dall'Handbook, segue principalmente i seguenti criteri: la rilevanza teorica, ossia la corrispondenza di ciascun indicatore ad una dimensione rilevante dell'ambito analizzato; la misurabilità, ossia la disponibilità e la fruibilità pubblica delle informazioni necessarie alla codifica dell'indicatore e dunque al calcolo dell'indice; la non ridondanza, ossia la necessità di cogliere aspetti distinti e indipendenti del fenomeno esaminato. Coerentemente con questo impianto, sono state selezionate le principali dimensioni regolamentari in cui abbiamo constatato prendere forma il gap, nella sfera dell'accessibilità formale, tra il diritto enunciato ed il diritto goduto, e sono state poi tradotte in una serie di indicatori rappresentativi dei principali nodi critici individuati. Questi tre indicatori, che chiameremo AF1, AF2, AF3, corrispondono appunto a tre ambiti nei quali il principio delle "stesse procedure" può essere aggirato o ignorato, oppure rispettato e garantito:

- AF1 indica l'assenza o la presenza di limitazioni numeriche (escluse quelle dettate dal CONI in merito ai visti di ingresso per motivi sportivi, o quelle imposte alla partecipazione effettiva-sostanziale), ossia l'eventuale previsione da parte delle federazioni di contingentamenti discrezionali al numero di giovani stranieri tesserabili, che possono tradursi in barriere selettive all'ingresso difficilmente giustificabili. Se una federazione pone dei tetti al numero di minori stranieri tesserabili, di fatto svuota a priori la parità procedurale tutelata dalla legge perché rende l'accesso dipendente da una quota discrezionale, da una barriera selettiva a monte;
- AF2 indica l'assenza o la presenza di aggravi documentali, ossia l'eventuale richiesta di documentazione ulteriore o più complessa, oppure la presenza di snodi regolamentari che rendono potenzialmente attivabili richieste extra, ai minori non cittadini. Se gli oneri documentali risultano aggravati, soprattutto per un minore che soddisfi il requisito della frequenza scolastica e abbia così raggiunto formalmente l'equiparazione procedurale, di fatto risulta ostacolato e scoraggiato il suo accesso alla pratica sportiva, smentendo gli intenti inclusivi e parificatori degli interventi legislativi.
- AF3 indica "il livello di autorizzazione" nell'iter di tesseramento, ossia gli step procedurali e autorizzativi necessari per completare la pratica e tesserare un minore non cittadino. Il livello di autorizzazione è un indicatore significativo poiché ci informa sulla prevedibilità e sul potenziale grado di dilatazione dei tempi dell'iter per l'autorizzazione al tesseramento del minore non cittadino. Al contempo, però, è forse il più complesso e delicato da codificare: riuscire a ricostruire i tempi procedurali con una certa precisione risulta molto difficile date le scarse evidenze e i pochi dati disponibili in quest'ambito. Per questo, AF3 non vuole, e non può, misurare i tempi medi impiegati per autorizzare un tesseramento di un minore straniero, ma piuttosto intende evidenziare la presenza di una procedura differenziata e aggravata, con passaggi di controllo e autorizzativi aggiuntivi per il minore non cittadino formalmente parificato ai coetanei autoctoni dalla legge. Per AF3 sarà centrale la valutazione dell'influenza che le fonti sovranazionali hanno sullo scenario regolamentare e sulle prassi a livello nazionale. Si tratta di comprendere se, rispetto ai minori non cittadini tutelati dal canale di parificazione procedurale, queste fonti esterne impongano meccanismi che, anche nella buona fede di voler osteggiare fenomeni di baby-tratta, o semplicemente di voler uniformare le regole federali nazionali per garantire equità competitiva o la comparabilità delle competizioni e dei risultati nazionali, si facciano sfuggire le peculiarità locali e

costringano certi sottogruppi del target tutelato a doversi interfacciare con step autorizzativi, controlli e passaggi spropositati rispetto alle reali circostanze e necessità. Infine, data la natura complessa di questo indicatore, è utile precisare che esso, operativamente, si fonda su tre dimensioni: la presenza o l'assenza, e l'eventuale impatto sulle regole federali nazionali, di un'influenza regolatoria esterna sovranazionale; l'accentramento, verso il livello sovranazionale, o il decentramento, verso il livello locale, dell'iter di tesseramento; la presenza o l'assenza di tempi massimi o scadenze chiare ed esplicite per la conclusione della pratiche di tesseramento. AF3 rappresenta una sintesi di queste dimensioni, poiché proprio l'intersezione di questi aspetti può determinare la maggiore o minore linearità, prevedibilità o durata del processo di tesseramento.

I tre indicatori selezionati per il calcolo dell'IAF risultano significativi anche perché possono essere letti come momenti sequenziali del processo di tesseramento. In primo luogo, eventuali limitazioni numeriche possono alzare una soglia di accesso che, a seconda di come è formulata, può operare da filtro ex ante condizionando direttamente la possibilità di avviare la richiesta e le procedure. In secondo luogo, le richieste documentali rappresentano il primo snodo procedurale in cui possono emergere aggravi e ostacoli sostanziali. Infine, una volta presentata e accolta la domanda di tesseramento, subentra la trafila autorizzativa, che può essere decentrata e locale, o centralizzata ed esterna, ed i relativi tempi di definizione ed autorizzazione della pratica, che possono risultare chiari, lineari e proporzionati, oppure incerti e sproporzionati.

3.2.2.2 - Sistema di codifica e scale di misurazione

Per quanto concerne la codifica di questi indicatori**,** si è adottata una scala dicotomica binaria, con valori 0-1, che riflette in modo chiaro e immediato la conformità o la difformità del regolamento federale analizzato rispetto allo standard inclusivo e di parità procedurale dettato e promosso dall'art. 16, c. 3 del d. lgs. 36/2021. Dunque, il valore 0 corrisponderà ad una postura restrittiva, ossia ad un assetto regolamentare che include barriere procedurali, documentali o numeriche non previste, o che comunque permette la persistenza delle stesse legittimando snodi regolamentari che lasciano spazio a regole e prassi controverse, che contrastano con la proclamata parità procedurale. Il valore 1 invece corrisponderà ad una postura inclusiva, ossia ad un orientamento regolamentare che dà concretezza alla ratio inclusiva della legge e alla parità procedurale, senza introdurre vincoli aggiuntivi. La scelta metodologica di una scala dicotomica risulta funzionale perché permette di garantire chiarezza concettuale, ossia di evidenziare con estrema trasparenza se e quando una norma federale rispetta il dettame legislativo oppure lo viola introducendo barriere non previste e non ammissibili, escludendo gradi intermedi di conformità/difformità legale che complicherebbero eccessivamente l'analisi. La dicotomia conforme/difforme inoltre riduce molto i margini interpretativi soggettivi, rendendo univoco il criterio di valutazione dell'impianto regolamentare, che si fonderà sulla presenza o assenza di violazioni della linea inclusiva promossa dalla legge. Tale impostazione presenta dei rischi, in particolare quello di ignorare ed escludere dalla sfera dell'analisi eventuali approcci e orientamenti inclusivi oltre al dettame legislativo. Proprio per questo, eventuali misure regolamentari che danno concretezza alle logiche inclusive del d. lgs. 36/2021, integrandole e implementandole (ad esempio procedure documentali semplificate per gruppi vulnerabili come i minori stranieri), non verranno incluse nel calcolo dell'indice IAF, ma verranno segnalate come buone pratiche, come spunti federali virtuosi. Questa scelta riflette la natura e gli scopi dell'IAF: intende misurare la conformità dei regolamenti federali allo standard minimo previsto dalla legge, ma senza trascurare quei casi in cui

una regola o una procedura può diventare un ottimo esempio di inclusività, e dunque di implementazione della ratio inclusiva della legge in questione. Scendendo più nel dettaglio, i tre indicatori individuati verranno codificati nel seguente modo:

- AF1 "LIMITAZIONI NUMERICHE" avrà un valore di codifica uguale a 0 quando si attesterà la presenza di contingenti o tetti numerici al numero di ragazzi stranieri tesserabili previsti discrezionalmente dalla federazione. Si escludono infatti le quote numeriche fissate annualmente con Decreto della Presidenza del Consiglio su proposta dal CONI in merito al tetto massimo di visti di ingresso per motivi sportivi accettabili per ciascuna federazione, essendo questo un contingente di natura amministrativa, definito nell'ambito della gestione e della programmazione dei flussi migratori in entrata e non nell'ambito della regolamentazione federale. AF1 avrà invece un valore di codifica uguale ad 1 quando si attesterà l'assenza di limitazioni numeriche discrezionalmente imposte dalle federazioni nei propri regolamenti o nei comunicati ufficiali sul tesseramento dei minori stranieri.
- AF2 "ONERI DOCUMENTALI" avrà un valore di codifica uguale a 0 quando si verificherà la presenza di richieste documentali aggiuntive per i ragazzi appartenenti al target di riferimento della legge che dovrebbero godere della parità procedurale una volta attestata la frequenza scolastica, e che invece devono affrontare una procedura più complessa e stringente rispetto alla procedura ordinaria prevista per i minori autoctoni. AF2 avrà invece un valore di codifica uguale a 1 quando le richieste documentali al minore straniero che ha frequentato un anno di scuola in una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, in sede di tesseramento, saranno equivalenti a quelle per i minori italiani.
- AF3 "LIVELLI AUTORIZZATIVI E STEP PROCEDURALI" avrà un valore di codifica uguale a 0 quando si constaterà la presenza di aggravi procedurali interni, o di procedure centralizzate, che richiedono più passaggi e livelli di controllo esternalizzati rispetto alla federazione nazionale, e che implicano dunque maggiore incertezza e imprevedibilità sui tempi e sull'esito dell'iter. AF3 avrà invece valore di codifica uguale a 1 quando gli step procedurali per il tesseramento dei giovani appartenenti al target group risulteranno lineari, prevedibili, proporzionati, e quando eventuali controlli aggiuntivi saranno interni all'ordinamento federale nazionale, decentrati nel livello federale territorialmente competente e tipizzati, ossia attivabili solo in casi predefiniti, e infine accompagnati da tempi espliciti e ragionevoli. L'assunzione di valore 1 per AF3, dunque, non implica la sovrapponibilità totale degli iter di tesseramento di minori italiani e stranieri, ma pretende quantomeno che l'iter risulti complessivamente proporzionato e non penalizzante rispetto allo standard delle "stesse procedure".

Tabella 3: regole di codifica degli indicatori

INDICATORE	**NOME INDICATORE**	**DOMANDA GUIDA**	**CODIFICA = 0 (POSTURA RESTRITTIVA)**	**CODIFICA = 1 (POSTURA INCLUSIVA)**
AF1	**Limitazioni numeriche**	Il regolamento federale (o fonti operative ufficiali) prevede	Presenza di contingenti o tetti numerici discrezionali fissati dalla	Assenza di limitazioni numeriche discrezionali nei

	(FILTRO EX ANTE)	contingentamenti numerici federali discrezionali al numero di minori stranieri tesserabili? (Escludendo le quote CONI sui visti d'ingresso per motivi sportivi e limitazioni alla partecipazione effettiva)	federazione: l'accesso al tesseramento diventa dipendente da una quota a monte (barriera selettiva ex ante), svuotando di fatto la parità procedurale.	regolamenti/comunicati federali sul tesseramento dei minori stranieri.
AF2	**Oneri documentali** **(AGGRAVIO DOCUMENTALE)**	A parità di requisito di frequenza scolastica (che determina l'equiparazione procedurale), al minore straniero vengono richiesti documenti/attestazioni ulteriori o più complessi rispetto al "pacchetto standard" previsto per i minori italiani? Oppure, sono presenti snodi regolamentari che lasciano spazio alla potenziale attivazione di richieste extra?	Presenza di richieste documentali aggiuntive o più complesse per il minore straniero parificato, o presenza di snodi regolamentari che lasciano spazio e legittimano tali richieste extra.	Equivalenza delle richieste documentali: al minore straniero parificato si richiede la stessa documentazione prevista per i minori italiani, senza aggravi.
AF3	**Livelli autorizzativi e step procedurali** **(AGGRAVIO PROCEDURALE)**	Il tesseramento del minore straniero parificato è sottoposto, o può essere sottoposto se le regole lo permettono, a passaggi autorizzativi aggiuntivi (anche interni), livelli ulteriori di controllo	Presenza di procedure centralizzate e/o di più livelli di controllo e validazione esterni (o anche interni), con tempi imprevedibili e non fissati da scadenze	Assenza di aggravio: step procedurali lineari, prevedibili, proporzionati e uguali rispetto a quelli previsti per un minore italiano.

		e validazione, o a una procedura centralizzata ed esterna, rispetto alla procedura ordinaria?	vincolanti e proporzionate.	

3.2.2.3 - Unità di analisi, fonti e metodo di rilevazione

L'unità di analisi dell'IAF è identificata nelle singole Federazioni sportive nazionali. Il campione di FSN che saranno oggetto del calcolo dell'indice sarà selezionato sulla base di un triplice criterio: rilevanza dimensionale, ossia relativa al numero di tesserati e giovani coinvolti; rilevanza pubblica e visibilità mediatica, ossia riferito alla ricorrenza con cui le federazioni risultano coinvolte in casi mediaticamente noti e in dibattiti pubblici e istituzionali documentati; infine, un ultimo criterio riguarda la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni e dei dati amministrativi utili a contestualizzare e ad approfondire l'analisi. Nel corso della presente ricerca, infatti, in fase di selezione delle unità di analisi, sono state contattate diverse federazioni sportive nazionali per richiedere dati sul numero di tesserati minori non cittadini. Le risposte sono state altamente disomogenee, ma, tra mancate risposte e dinieghi, alcune federazioni hanno fornito il dato richiesto, tra cui la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Tale difficoltà a reperire i dati di interesse aiuta ad evidenziare la presenza di un vuoto informativo intorno al tema in questione, o quantomeno la scarsità di informazioni, e avvalora ancor di più la scelta di approfondire questo ambito tematico per provare a restituirne un'immagine quanto più possibile chiara. Il criterio della popolarità e del protagonismo mediatico delle federazioni porta l'attenzione su alcune delle realtà federali che abbiamo precedentemente incontrato nella ricostruzione di alcuni casi giurisprudenziali e mediatici controversi legati al tesseramento di giovani stranieri, come FIGC e FIP. Invece, per quanto concerne il criterio della numerosità e rappresentatività delle federazioni, è utile richiamare il più recente rapporto annuale sui numeri dello sport in Italia sviluppato dal CONI, che elenca le FSN con il maggior numero di atleti tesserati rispetto alle stagioni del biennio 2022-2023: la FIGC, in prima posizione, conta ben 1.108.198 di atleti tesserati; a seguire la FITP (Federazione italiana Tennis e Padel), conta ben 828.425 atleti tesserati; successivamente si collocano in questa classifica la FIPAV (Federazione italiana Pallavolo) con 489.258 tesserati, la FIP (Federazione italiana pallacanestro) con 311.300 tesserati e infine la FIDAL (Federazione italiana Atletica Leggera) con 285.466 atleti tesserati (CONI, 2023). Dall'integrazione di questi criteri è emersa la selezione di federazioni che verrà presa in esame: la FIGC, la FIP e la FIDAL. Ciascuna unità di analisi verrà considerata attraverso la propria regolamentazione ufficiale in materia di tesseramento dei minori non cittadini, in particolare di coloro i quali rientrano nel perimetro definito dall'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021. Il corpus documentale preso in esame riguarderà le varie fonti attualmente vigenti sul tesseramento dei minori stranieri: regolamenti e norme federali, circolari e comunicati ufficiali, modulistica e procedure operative rese pubbliche sui canali istituzionali delle federazioni, e infine le fonti normative sovranazionali qualora influenzassero i regolamenti federali nazionali (sono state utilizzate le versioni vigenti, consultate tra novembre 2025 e gennaio 2026, dunque eventuali modifiche successive potrebbero alterare la codifica). Scendendo ancora più nel dettaglio va precisato che l'analisi si concentrerà sulle disposizioni, all'interno delle fonti appena citate, che incidono direttamente sulle dimensioni dei tre indicatori: limitazioni

numeriche, oneri documentali e step procedurali-autorizzativi. Tecnicamente, l'individuazione di tali disposizioni verrà svolta tramite una ricerca per parole chiave effettuata direttamente all'interno delle fonti ufficiali sopra citate. In altri termini, per ogni FSN, le fonti selezionate sono state lette e interrogate in funzione di parole chiave e nuclei concettuali legati agli indicatori: ad esempio, all'interno delle sezioni regolamentari che dettano le procedure di tesseramento dei minori stranieri, verranno considerate parole come "documentazione", "autorizzazione", "nulla osta", "contingente", "numero massimo", "quota", "procedura" e simili. Sulla base di tali evidenze testuali tracciabili e consultabili pubblicamente, ed in funzione di ciò che queste implicano concretamente per il tesseramento dei minori non cittadini, verrà attribuito il valore della codifica di ciascun indicatore.

3.2.2.4 - Normalizzazione

Nel calcolo dell'indice IAF gli indicatori AF1, AF2 e AF3 sono stati ideati per essere codificabili secondo una scala dicotomica comune, ossia 0 - 1 che, per ciascuno di essi in egual misura, indica rispettivamente difformità o conformità allo standard di parità procedurale. Dunque ne deriva che non è necessario effettuare alcuna normalizzazione, la comparabilità è già incorporata nella scelta di codifica dicotomica che ci consente di preservare la massima leggibilità della traduzione delle evidenze normative nel punteggio di codifica.

3.2.2.5 - Ponderazione

La ponderazione di ciascun indicatore dovrebbe contribuire a definire quanto ciascun indicatore influisca sull'indice complessivo. Per ridurre l'arbitrarietà e preservare la trasparenza interpretativa si è scelto di adottare una ponderazione uniforme, attribuendo cioè a ciascun indicatore lo stesso peso: le tre dimensioni sono dunque considerate come complementari e ugualmente rilevanti nel definire il grado di accessibilità formale determinato dalle varie regolamentazioni federali. In assenza di dati ed evidenze empiriche robuste che consentissero di stimare l'impatto relativo di ciascuna dimensione sull'accessibilità formale, la scelta di effettuare una ponderazione differenziata avrebbe introdotto un certo grado di discrezionalità nel determinare l'influenza di ciascuna dimensione problematica sull'accesso allo sport. Per tali ragioni, si è scelto di limitare il rischio di discrezionalità interpretativa prediligendo un'impostazione più semplice, trasparente e chiara attraverso una ponderazione uniforme.

3.2.2.6 - Aggregazione

Una volta codificati gli indicatori l'indice viene costruito tramite un'aggregazione additiva, coerente con la scala dicotomica comune "0 – 1" e ideale rispetto alle finalità di sintesi e comparazione tra posture regolamentari federali. Dunque, non avendo avuto bisogno di normalizzare, e avendo stabilito la ponderazione uniforme, l'IAF di ciascuna federazione sarà calcolato con la seguente formula:

IAF = (AF1 + AF2 + AF3) / 3

L'indice così calcolato potrà assumere valori compresi tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 indicano una maggiore aderenza e conformità delle federazioni, sul piano regolamentare, allo standard di parità procedurale previsto dalla legge attualmente in vigore, il d. lgs. 36/2021; i valori prossimi allo 0

indicano invece maggiore difformità dallo standard, e implicano la presenza di barriere numeriche, documentali o procedurali inconciliabili con il principio delle "stesse procedure".

3.2.2.7 - Verifiche di robustezza della codifica

L'IAF è costruito a partire da una codifica dicotomica di evidenze testuali contenute in fonti regolamentari e operative, che può assumere il valore 0 o il valore 1, e proprio per questo fonda la propria affidabilità e robustezza nella trasparenza e nella tracciabilità delle evidenze che riporta. Nel processo di codifica infatti ogni attribuzione di valore è esplicitamente giustificata da passaggi o disposizioni rinvenibili nelle fonti ufficiali riportate. Data questa impostazione metodologica, la principale fonte di incertezza non risiede dunque nella poca trasparenza o nelle scelte di normalizzazione e aggregazione, bensì nell'affidabilità e replicabilità interpretativa della codifica. Per questo, per verificare la robustezza della codifica, verrà effettuata una verifica di affidabilità confrontando le attribuzioni di valore 0 o di valore 1 per i tre indicatori AF1, AF2 e AF3 sostenute in questa sede con le attribuzioni conferite da un secondo codificatore in un secondo momento e documentando i casi di disaccordo o di maggiore ambiguità. Tale passaggio consente di valutare la stabilità dell'indice rispetto al processo interpretativo che conduce dalla fonte normativa al punteggio di codifica.

3.2.2.8 - Output attesi e modalità di presentazione dei risultati

L'IAF ha lo scopo di produrre un set di output comparativi finalizzati a rendere leggibili e confrontabili le posture regolamentari delle FSN rispetto allo standard di parità procedurale delineato dall'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021. In particolare, per ciascuna federazione che verrà analizzata l'indice intende restituire i valori disaggregati dei tre indicatori AF1, AF2 e AF3, il valore aggregato dell'IAF calcolato come media aritmetica dei valori di codifica degli indicatori, e infine un quadro giustificativo basato su rinvii ad evidenze testuali presenti nelle fonti regolamentari ufficiali, come regolamenti, comunicati, modulistiche e procedure operative. La presentazione dei risultati, dunque, avverrà su un doppio livello, prima disaggregato, per evidenziare gli snodi regolamentari specifici che producono difformità o allineamento allo standard di legge, e aggregato, per collocare ciascuna FSN lungo il continuum di maggiore o minore accessibilità formale e consentire così una comparazione, pur sempre parziale, tra i vari approcci regolamentari federali. L'IAF non ha il fine di definire una classifica di restrittività delle federazioni sul tema del tesseramento dei minori non cittadini, ma piuttosto di restituire una mappa concettuale utile a riflettere sulla distribuzione delle asimmetrie regolamentari e sul grado di recepimento, nel complesso scenario del pluralismo federale, della traiettoria normativa inclusiva orientata alla parificazione procedurale. Sul piano operativo, i risultati saranno presentati attraverso una restituzione testuale analitica, strutturata per ciascuna federazione in schede descrittive che riportano i valori disaggregati degli indicatori AF1, AF2 e AF3, il valore aggregato dell'IAF e il relativo quadro giustificativo basato sui rinvii alle fonti regolamentari ufficiali delle federazioni. Tali valori verranno discussi in forma discorsiva, così da consentire sia la lettura delle posture federali sia una riflessione qualitativa sulle ragioni che determinano l'allineamento o la difformità rispetto allo standard di parità procedurale. Tale modalità di restituzione intende favorire la leggibilità dell'analisi e garantire la trasparenza e la verificabilità degli esiti.

3.2.2.9 - Limiti dell'indice, cautele interpretative e accenno alle prospettive future

L'IAF misura la conformità/difformità regolamentare delle federazioni sportive rispetto allo standard minimo di parità procedurale garantito dalla legge, sulla base di evidenze presenti nelle fonti regolamentari ufficiali. Contempla cioè esclusivamente la dimensione formale dell'accesso allo sport, ossia la disciplina del tesseramento. Non ha, d'altra parte, alcuna pretesa di ricostruire le dinamiche dell'accesso effettivo alla pratica sportiva, che dipende anche da fattori strutturali come le barriere economiche, infrastrutturali, informative, culturali e altre ancora, né pretende di stimare direttamente i tempi reali delle procedure o le varie discrezionalità territoriali nell'attuazione delle procedure. In questa prospettiva, un punteggio più o meno alto dell'indice non va interpretato come informazione esaustiva sull'accessibilità e sull'esperienza concreta di partecipazione allo sport, ma come indicatore integrativo dell'analisi qualitativa: esso segnala il grado di prevedibilità, linearità e parificazione delle procedure per i minori non cittadini, nonché il grado di allineamento delle varie federazioni ai dettami normativi di riferimento, restando nell'alveo della partecipazione formale. Proprio per questo l'IAF va assunto come strumento parziale, dichiaratamente limitato all'ambito formale e, nello specifico, ad un set ristretto di ambiti regolamentari. In particolare, esso non cattura la dimensione della partecipazione sostanziale che, al di là dei fattori sociali ed esterni all'ordinamento sportivo (costi, infrastrutture, cultura ecc), lascia intravedere l'origine di alcune sue criticità sempre all'interno nell'ambito regolamentare, nei regolamenti specifici delle competizioni, nelle norme di partecipazione e in altri tipi di comunicati operativi stagionali. In altri termini, anche a tesseramento avvenuto, possono presentarsi barriere regolamentari legate alle norme delle competizioni, alle condizioni di eleggibilità, di schierabilità e alle regole di partecipazione effettiva che determinano chi può essere schierato in una competizione, chi può essere inserito in lista di gara, chi può entrare in classifica, chi si può qualificare a fasi successive e via dicendo. L'ambito dell'accesso sostanziale è dunque rimasto fuori dalla presente indagine perché richiederebbe e meriterebbe un approfondimento dedicato. Tuttavia, costituisce una pista di ricerca coerente e molto utile per integrare ed estendere l'analisi dalla dimensione formale della partecipazione a quella sostanziale. In questa prospettiva, l'IAF può essere inteso come un primo passo analitico, potenzialmente replicabile ed estendibile, sicuramente perfettibile e auspicabilmente affiancabile a sviluppi della ricerca verso lo studio dell'accessibilità sostanziale, ossia delle barriere post-tesseramento, delle differenze e delle discrezionalità territoriali, ossia delle diverse implementazioni locali della legge, o ancora, della quantificazione dei sottogruppi penalizzati o della relativizzazione dell'impatto di ciascun indicatore sul valore finale dell'IAF.

3.3 - Operazionalizzazione dell'IAF: applicazione dell'indice alle federazioni sportive selezionate

Dall'intreccio dei criteri di selezione delle unità di analisi sono state individuate tre Federazioni Sportive Nazionali sulle quali applicare l'indice IAF: FIGC, FIP e FIDAL. L'operativizzazione delle posture federali avviene mediante un'analisi standardizzata delle fonti regolamentari e operative vigenti per ciascuna FSN nella stagione sportiva 2025/2026. Coerentemente con il quadro metodologico, la lettura delle fonti è guidata dagli indicatori: per ogni federazione, i documenti ufficiali (regolamenti, circolari, comunicati, modulistica e procedure disponibili sui canali

istituzionali) sono stati interrogati con riferimento alle tre dimensioni costitutive dell'IAF, ossia AF1 "limitazioni numeriche", AF2 "oneri documentali" e AF3 "livelli autorizzativi/step procedurali", ricercando le disposizioni pertinenti e attribuendo di conseguenza i valori di codifica. La codifica viene effettuata applicando i criteri già definiti, come la regola dell'indivisibilità del diritto, o un approccio prudenziale nei casi ambigui o non determinabili, al fine di misurare la conformità/difformità dell'assetto regolamentare rispetto allo standard di parità procedurale delineato dall'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021. La struttura delle sezioni che seguono, specifiche delle singole federazioni oggetto di studio, è riprodotta e mantenuta costante: 1) inquadramento e contestualizzazione sintetica della federazione nel panorama sportivo italiano; 2) lista puntuale delle fonti regolamentari ed operative prese in esame; 3) discussione e codifica motivata dei tre indicatori con rinvio esplicito alle evidenze testuali; 4) calcolo dell'IAF, interpretazione del risultato nel continuum di accessibilità formale; 5) test di affidabilità e di robustezza ed eventuali note e/o commenti su disposizioni regolamentari degne di nota. La ripetizione di tale struttura risponde alla volontà di rendere chiaro e replicabile il procedimento che conduce dalla lettura delle norme alla codifica degli indicatori, fino al valore finale dell'IAF e alla sua interpretazione, limitando al contempo la vaghezza e la discrezionalità interpretativa.

3.3.0 - Nota metodologica per l'applicazione dell'IAF

Al fine di operativizzare l'IAF in una cornice metodologica più chiara e trasparente possibile, e di garantire una lettura fluida ed evitare ripetizioni, è necessario definire e ribadire a priori i criteri comuni applicati a ciascuna delle tre analisi federali seguenti:

1) **Standard di riferimento per la codifica degli indicatori:** ogni indicatore (AF1, AF2, AF3) valuta la conformità dell'ambito regolamentare a cui si riferisce rispetto ai dettami dell'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021, che impone "le stesse procedure" adottate per cittadini italiani per il tesseramento dei minori stranieri iscritti a scuola da almeno un anno. La disparità di trattamento anche per un solo sottogruppo del target, o per una sola fattispecie di tesseramento rientrante nel collettivo tutelato, segnala uno snodo critico ed è sufficiente a motivare un basso valore di codifica di quell'indicatore.
2) **Logica di interpretazione del valore IAF:** il valore dell'IAF non rappresenta un giudizio di legittimità complessiva dell'assetto regolamentare federale, né un'allusione a violazioni in senso giuridico dello stesso. Esso, piuttosto, costituisce una sintesi della struttura formale delle regole di tesseramento, finalizzata a verificare se persistano barriere o snodi regolamentari in cui possono generarsi e riprodursi difformità procedurali per il target tutelato dalla legge, e dunque se la federazione si allinei allo standard di garanzia delle "stesse procedure".
3) **Verifica di robustezza:** la codifica dicotomica (0-1) di ciascun indicatore è ancorata a evidenze testuali tracciabili nelle fonti ufficiali e sottoposta ad una verifica di affidabilità tramite un secondo codificatore indipendente, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2.2. Eventuali casi di disaccordo o di ambiguità interpretativa emersi per ciascuna federazione sono segnalati nell'apposita sezione "Robustezza dell'indice".
4) **Criterio delle "Disposizione degne di nota":** il calcolo dell'IAF si concentra sulla ricerca di difformità rispetto allo standard di parità procedurale previsto dalla legge. Per evitare che tale impostazione faccia trascurare eventuali disposizioni virtuose, come esempi di pieno

recepimento, di buona implementazione o di miglioramento della ratio inclusiva della legge stessa, ogni sezione si chiude con un paragrafo dedicato, in cui vengono segnalate le disposizioni che integrano i dettami delle norme-ponte ampliandone la portata inclusiva.

3.3.1 - Calcolo IAF- FIGC

Secondo il rapporto CONI del 2023 sui numeri dello sport in Italia la FIGC conta 1.108.198 atleti tesserati e rappresenta circa il 20,2 % del tesseramento complessivo delle Federazioni Sportive Nazionali (CONI, 2023). Questo dato restituisce la portata della diffusione delle discipline afferenti alla federazione, come calcio, calcio a 5, beach soccer e altre ancora, che oggi coinvolgono oltre un quinto dei tesserati sportivi nazionali. Inoltre, al di là della dimensione quantitativa e della centralità mediatica della federazione e della disciplina calcistica, la FIGC è stata più volte coinvolta in controversie e casi mediaticamente risonanti relativi al tesseramento di minori non cittadini, come richiamato nel capitolo 2: fattore che rafforza la volontà e la necessità di approfondirne la postura regolamentare e gli snodi critici. La presente sezione vuole applicare l'IAF alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, traducendo in valori di codifica dicotomica 0 – 1 le evidenze testuali e operative contenute nelle fonti regolamentari e procedurali selezionate, in relazione ai tre indicatori selezionati: limitazioni numeriche (AF1), oneri documentali (AF2) e livelli autorizzativi/step procedurali (AF3).

3.3.1.1 - Fonti regolamentari e operative

Il corpus documentale preso in esame sarà costituito dalla seguente serie di fonti regolamentari ed operative attualmente in vigore. È importante sottolineare che sono state utilizzate le versioni vigenti per la stagione sportiva 2025/2026. Queste sono state consultate tra novembre 2025 e gennaio 2026, e dunque, eventuali modifiche apportate durante il periodo di ricerca o successive potrebbero alterare i valori della codifica e di conseguenza le conclusioni raggiunte in questa sede. Le fonti regolamentari e operative sono le seguenti:

- **Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.)** → (FIGC, 2025)
- **Guida alla scelta dell'eccezione, (s.s. 2025/2026), FIGC** → (FIGC, 2025)
- **Circolare 9612 Minori (2023), FIGC** → (FIGC, 2023)
- **FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player (RSTP)** → (FIFA, 2025)

3.3.1.2 - Codifica indicatori

AF1- LIMITAZIONI NUMERICHE

L'indicatore AF1 intende verificare se l'impianto regolamentare federale introduca, già a monte, barriere selettive discrezionali attraverso contingentamenti numerici al numero di atleti stranieri tesserabili, escludendo i contingentamenti di natura amministrativa legati ai visti d'ingresso per motivi sportivi, fissati annualmente su proposta CONI, e le limitazioni numeriche alla partecipazione effettiva di atleti non cittadini contenute nei regolamenti operativi delle competizioni. Nel quadro

FIGC, dalle NOIF emerge la presenza di tetti numerici federali applicati al tesseramento di calciatori/calciatrici non UE/SEE in specifiche fattispecie, come nel caso in cui siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a federazioni estere. In particolare, l'art. 40 quater, al comma 1, dispone che le società della LND e della Divisione Serie B Femminile possano richiedere il tesseramento di due soli calciatori/calciatrici provenienti da paesi non UE/SEE rientranti in tale fattispecie (FIGC, 2025). Un contingentamento numerico analogo è previsto per il calcio a 5, rientrante nell'alveo della FIGC: l'art. 40 quinquies, al comma 1 introduce infatti un tetto di un solo giocatore/giocatrice cittadino/a di paese non UE/SEE con precedente tesseramento presso federazione estera nelle ipotesi li disciplinate (FIGC, 2025). Ai fini dell'indice, il punto determinante non è assumere che tali contingentamenti e tetti si applichino a tutti i minori non cittadini ricompresi nel target dell'art. 16, c. 3, bensì rilevare che l'approccio regolamentare della FIGC contempla una barriera numerica discrezionale che può intercettare anche sottogruppi del target di riferimento, qualora il tesseramento del minore non cittadino ricada nelle fattispecie considerate dalle NOIF, come ad esempio in presenza di precedente tesseramento estero. In tali casi la possibilità stessa di perfezionare il tesseramento non dipende più soltanto dal soddisfacimento di requisiti documentali e procedurali equivalenti e parificati, ma anche dalla presenza di una quota numerica a monte, discrezionalmente imposta dalla federazione, che si pone in tensione con lo standard delle "stesse procedure". In applicazione della regola dell'indivisibilità del diritto la presenza di un contingentamento anche solo per un sottogruppo ricompreso nel perimetro dell'art. 16, c. 3, è sufficiente a configurare uno scostamento dallo standard inclusivo e a qualificare la postura federale come non pienamente aderente alla parità procedurale prevista dalla legge. Pertanto, AF1-FIGC è codificato = 0**.**

AF2 - ONERI DOCUMENTALI

L'indicatore AF2 intende verificare se, all'interno dell'impianto regolamentare FIGC, la parità procedurale dichiarata trovi un'effettiva traduzione in una equiparazione degli oneri documentali**,** oppure se riemergano richieste ulteriori o più complesse che, nella sostanza, generano una traiettoria differenziata per i minori non cittadini. Sulla carta, l'assetto regolamentare federale sembra recepire la ratio inclusiva della norma: la circolare riepilogativa 9612 sul tesseramento dei minori della FIGC ribadisce l'impostazione per cui, nel perimetro della legge, il tesseramento dei minori non cittadini deve avvenire con le stesse procedure previste per i minori italiani, indicando la documentazione che attesti l'iscrizione scolastica da almeno un anno come l'unico elemento aggiuntivo richiesto per attestare l'accesso al canale di parificazione previsto dal legislatore (FIGC, 2023). Tuttavia, è proprio quando si passa dal livello dichiarativo a quello operativo delle fattispecie concrete, che emergono snodi regolamentari che riattivano richieste ulteriori rispetto al pacchetto documentale ordinario di un minore autoctono. Nel quadro generale FIGC, va ricordato che l'impianto regolamentare, soprattutto nelle NOIF, art. 40-quater, contempla, per alcune fattispecie di tesseramento di soggetti non UE/SEE (in particolare in presenza di precedente tesseramento estero), un set documentale che include elementi ulteriori quali il certificato internazionale di trasferimento (ITC) e la documentazione relativa al soggiorno; inoltre, la stessa disposizione richiama l'applicazione della disciplina FIFA sui minori in specifiche ipotesi di primo tesseramento. Tuttavia, ai fini dell'indicatore AF2, il punto centrale e determinante non è l'esistenza in astratto di tali richieste nel quadro generale, bensì la possibilità che esse vengano attivate anche all'interno di fattispecie che la FIGC stessa riconduce al canale "CON iscrizione scolastica"**,** ossia quello previsto dall' art. 16, c.3. Proprio passando dal livello dichiarativo a quello operativo, la Circolare 9612 Minori e la Guida alla scelta dell'eccezione mostrano che, in alcune casistiche di minori non cittadini "CON iscrizione scolastica"

(tra cui la fattispecie 1 e la fattispecie 4), la procedura contempla richieste documentali ulteriori per minori non cittadini equiparati rispetto al pacchetto ordinario previsto per i minori italiani, riaprendo una traiettoria documentale differenziata e aggravata. In particolare, ciò avviene perché la FIGC riconduce una parte significativa dei casi di minori non cittadini, come le fattispecie di "trasferimento internazionale" o di "primo tesseramento di minore straniero", all'alveo della disciplina FIFA sui minori, fondata su un divieto generale e sulla logica delle eccezioni. La Guida alla scelta dell'eccezione della FIGC chiarisce infatti che tali fattispecie sono soggette ad approvazione della FIFA e richiedono specifici documenti calibrati sulla specifica eccezione che viene invocata. A monte, l'art. 19 del FIFA Regulations on the status and transfer vieta infatti in via generale i trasferimenti internazionali di minori e il primo tesseramento per una Federazione di un paese di cui il minore non ha la cittadinanza, e subordina i "casi eccezionali" a requisiti documentali specifici (FIGC, 2025) (FIFA, 2025). Tra le eccezioni previste all'art. 19 RSTP FIFA, è contemplato un canale eccezionale privilegiato legato all'introduzione del D.lgs. 36/2021, che viene così inquadrato nella Guida alla scelta dell'eccezione fornita dalla FIGC: "L'eccezione può essere utilizzata per il tesseramento di minori che provengono da Federazione estera e che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano." (FIGC, 2025). Anche in questo caso la parità procedurale, nella sua declinazione documentale, non sembra essere uniformata e vincolata: infatti, al giovane non cittadino che proviene da una federazione estera e che può attestare di aver frequentato almeno un anno di scuola in Italia, sono richiesti il "certificato contestuale di residenza e stato famiglia" (facoltativo) ed il permesso di soggiorno (FIGC, 2025, p. 8). Infine, nella Circolare 9612 Minori viene proposta una tabella riassuntiva delle richieste documentali per i ragazzi autoctoni e per diverse fattispecie di minori non cittadini: ad esempio, per la fattispecie 1 di minore straniero, ossia "Primo tesseramento minorenne CON iscrizione scolastica", oltre al set di documenti ordinario sono previste la richiesta del "certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni)" e la richiesta, seppur facoltativa, del permesso di soggiorno per soli atleti extracomunitari (FIGC, 2023, p. 9). Benché sia qualificata come facoltativa, la previsione di questa possibilità lascia aperto uno spazio di discrezionalità applicativa: la procedura, invece di essere saldamente equiparata, consente l'introduzione discrezionale di una richiesta ulteriore, potenzialmente ostativa, rispetto allo standard del minore italiano. Una dinamica simile si verifica per la fattispecie 4 "Trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica", in cui appunto oltre alla documentazione scolastica viene richiesto, questa volta non facoltativamente, il permesso di soggiorno e di nuovo il "certificato contestuale di residenza" (FIGC, 2023, p. 9). A onor del vero, è prevista anche la possibilità di sostituire il certificato contestuale di residenza e stato famiglia con "un'autocertificazione dell'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante del minore" (FIGC, 2023, p. 10), ma la dimensione critica non viene meno: si conferma l'eteronimia del minore e la dipendenza da fattori amministrativi, di status familiare, totalmente indipendenti da lui. In sintesi, pur a fronte di un principio di parità procedurale formalmente enunciato per i soggetti che, in virtù del requisito scolastico, dovrebbero godere di procedure equiparate, l'impianto operativo e concreto delle prassi e delle procedure produce per alcuni sottogruppi del target richieste ulteriori e più complesse, configurando aggravi documentali rispetto allo standard ordinario. Ne deriva che, almeno in tali casistiche ricomprese nel target, la parità procedurale non risulta pienamente vincolata e uniforme. Applicando la regola dell'indivisibilità del diritto, la presenza di aggravi documentali anche solo per alcuni sottogruppi del target è sufficiente a far emergere un'implementazione parziale e differenziata della parità procedurale, pertanto AF2-FIGC è codificato = 0.

AF3 – STEP PROCEDURALI/AUTORIZZATIVI

L'indicatore AF3 verifica se la parità procedurale si traduca in un iter di tesseramento lineare e comparabile a quello del minore autoctono, oppure se si attivino step ulteriori di controllo e livelli autorizzativi aggiuntivi**,** centralizzati o esterni, tali da rendere la procedura più complessa e potenzialmente più incerta. Sul piano operativo, la Circolare FIGC 9612 Minori (FIGC, 2023) chiarisce che anche all'interno del canale dell'art. 16, c. 3, del d. lgs. 36/2021 (ius culturae sportivo), alcune fattispecie ricadono nell'alveo della normativa internazionale e, di conseguenza, vengono trattate attraverso un canale procedurale distinto. In particolare, con riferimento alla fattispecie 4 "trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica", la Circolare precisa che, in questo caso, "tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC, per l'ottenimento del certificato internazionale di trasferimento nel rispetto del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori" (FIGC, 2023, p. 4). Tale previsione configura uno step procedurale aggiuntivo rispetto al percorso ordinario, poiché vincola l'iter di tesseramento al deposito sul portale FIGC e al passaggio attraverso l'ottenimento dell'ITC (International Transfer Certificate), dilatando i tempi del processo. La tabella riepilogativa allegata alla circolare esplicita la differenziazione del canale procedurale-operativo in base alla fattispecie, distinguendo tra "tesseramento da effettuarsi sul portale LND" e "Tesseramento da effettuarsi sul portale FIGC", e collocando la fattispecie 4 nel circuito FIGC. Tale distinzione dei percorsi non descrive solo una differenza tecnica di piattaforma, ma segnala un diverso livello di competenza e di centralizzazione delle pratiche, con potenziali implicazioni dirette sui tempi, sulla prevedibilità dell'autorizzazione e sulla riuscita dell'iter di tesseramento. Infatti, le fattispecie che rientrano nel canale previsto dall'art. 16, c. 3 del d. lgs. 36/2021, in linea di principio dovrebbero poter svolgere il proprio iter di tesseramento nel canale LND, ossia sulla piattaforma LND e con approvazione degli organi territoriali competenti, mentre le fattispecie ricondotte alla normativa internazionale, anche se con iscrizione scolastica, vengono inserite nel canale FIGC, dovendo passare dal portale servizi FIGC e dall'approvazione legata a passaggi ulteriori come l'ITC, o ad adempimenti legati all'art. 19. Dunque, risulta evidente come nelle prassi concrete e operative dell'iter di tesseramento dei minori stranieri, sia facile che alcune fattispecie (ad esempio la fattispecie 4 "trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica") siano inserite in iter centralizzati, con passaggi e controlli esterni ulteriori rispetto all'iter ordinario previsto sul canale LND (FIGC, 2023). Il fondamento normativo di tale aggravio procedurale è rinvenibile, a monte, nell'art. 19 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), "Protection of minors", che pone un divieto generale in materia di trasferimenti internazionali di minori e subordina le eccezioni ad un meccanismo di approvazione preventiva da parte dell'organo FIFA competente (FIFA, 2025). Inoltre, l'art. 19 RSTP non si limita a regolare i trasferimenti internazionali, ma estende il suo ambito di influenza anche al primo tesseramento di minori stranieri in specifiche condizioni. Il comma 3 dell'art. 19, infatti, prevede che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a qualsiasi calciatore che non sia mai stato tesserato in precedenza per un club, non sia cittadino del paese in cui ha sede la federazione presso la quale desidera essere tesserato per la prima volta e non abbia vissuto ininterrottamente per almeno gli ultimi cinque anni in detto paese" (*Testo originale: "The provisions of this article shall also apply to any player who has never previously been registered with a club, is not a national of the country where the association at which he wishes to be registered for the first time is domiciled, and has not lived continuously for at least the last five years in said country.")* (FIFA, 2025, p. 40). Inoltre, al comma 4, il regolamento FIFA introduce e delinea un vero e proprio filtro autorizzativo per i minori stranieri di almeno dieci anni: "La Camera per lo status dei calciatori del Tribunale del calcio deve approvare: a) il loro trasferimento internazionale ai sensi del paragrafo

2; b) il loro primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3; oppure c) il loro primo tesseramento, qualora il calciatore minorenne non sia cittadino del paese in cui ha sede la società presso la quale desidera essere registrato e abbia vissuto ininterrottamente per almeno 5 anni in tale paese" (Testo originale: " (…) the Players' Status Chamber of the Football Tribunal must approve: a) their international transfer according to paragraph 2; b) their first registration according to paragraph 3; or c) their first registration, where the minor player is not a national of the country where the association at which they wish to be registered is domiciled and has lived continuously for at least the last five years in that country.") (FIFA, 2025). Infine, al comma 5, viene chiarita la natura preventiva di tale approvazione: "L'approvazione ai sensi del paragrafo 4 è richiesta prima di qualsiasi richiesta di ITC e/o di primo tesseramento da parte di un'associazione" (Testo originale: "Approval pursuant to paragraph 4 is required prior to any request for an ITC and/or a first registration by an association.") (FIFA, 2025). Coerentemente al quadro definito dalla FIFA, la regolamentazione interna FIGC (NOIF, art. 40 quater) richiama, per il primo tesseramento di soggetti minorenni in determinate fattispecie, l'applicazione della disciplina FIFA sui minori, collegando quindi il percorso di tesseramento di alcuni sottogruppi di minori stranieri alla filiera internazionale di autorizzazione e controllo, anche in assenza di un trasferimento internazionale in senso stretto. Va precisato, infine, che in questa sede non si intende valutare la legittimità del vincolo FIFA, ma piuttosto il fatto che, nelle fonti operative FIGC, tale vincolo produce, o comunque può produrre, una traiettoria procedurale differenziata e più articolata per sottogruppi compresi nel perimetro di applicazione dell'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021. In conclusione, ne deriva che, per esempio per la fattispecie 4 "CON iscrizione scolastica" l'iter si discosti dal canale ordinario LND, imponendo passaggi ulteriori di deposito documentale, di validazione e un diverso livello di centralizzazione procedurale. Considerata la regola dell'indivisibilità del diritto, si può affermare che la presenza di un livello autorizzativo ulteriore e di step procedurali aggiuntivi anche solo per uno dei sottogruppi del target è sufficiente a configurare una traiettoria procedurale non pienamente equiparata allo standard ordinario del minore autoctono. Per tali ragioni, AF3-FIGC è codificato = 0.

Tabella 4: tabella riepilogativa delle casistiche di tesseramento evidenziate nella "circolare 9612 Minori" (FIGC, 2023, p. 9)

	FATTISPECIE 1 Primo tesseramento minorenne CON iscrizione scolastica		**FATTISPECIE 2** Primo tesseramento < 10 anni SENZA iscrizione scolastica		**FATTISPECIE 3** Rinnovo tesseramento originariamente intervenuto con *ius soli sportivo* ,"legge di bilancio", "D.lgs 36/2021" o Art 19 FIFA	**FATTISPECIE 4** Trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica		**FATTISPECIE 5** Trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) SENZA iscrizione scolastica		**FATTISPECIE 5** Primo tesseramento minorenne straniero (da 10 a 17 anni) SENZA iscrizione scolastica
	Italiano	Straniero	Italiano	Straniero	Straniero	Italiano	Straniero	Italiano	Straniero	Straniero
1)Richiesta tesseramento	X	X	X	X	X	X	X			
2)Dichiarazione prestazione volontaria (>14 anni) o contratto se esistente	X	X			X	X	X			
3)Certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni) (*)	X	X	X	X		X	X			
4)Documento identità atleta e esercente responsabilità genitoriale (o soggetto che lo rappresenta legalmente)	X	X	X	X	X	X	X			
5)Per atleta rappresentato da soggetto diverso dai genitori (es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (**)	X	X	X	X		X	X			
6)Dichiarazione eventuali pregressi tesseramenti all'estero	X	X				X	X			
7)Documentazione iscrizione scolastica da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano (***) (****)		X				X	X			
8)Permesso di soggiorno (solo atleti extracomunitari)		X (Facoltativo)		X	X (Solo Reg. FIFA)		X			
9) Adempimenti previsti dall'art. 19 Regolamento FIFA (Vedere Guida Eccezioni su portale FIGC)								X	X	X

Tabella 5: codifica indicatori per la FIGC

INDICATORE	CODIFICA	EVIDENZE REGOLAMENTARI	FONTE	FATTISPECIE O SOTTOGRUPPO PENALIZZATO
AF1 – limitazioni numeriche	**0**	**1) TETTO NUMERICO FEDERALE EX-ANTE AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI:** **NOIF, art. 40 Quater, comma 1:** "Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: (…)" **2) ALTRO TETTO NUMERICO (CALCIO A 5):** **NOIF, art. 40 Quinquies, comma 1:** "Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale: 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: (…)"	NOIF FIGC, Art. 40 Quater "Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche", comma 1. (FIGC, 2025) NOIF FIGC, Art. 40 Quinquies "Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque", comma 1. (FIGC, 2025)	**-"calciatori o calciatrici cittadini di paesi non UEE/SEE che siano stati precedentemente tesserati per società di federazioni estere"** (limite di due calciatori/calciatrici tesserabili)
AF2 – oneri documentali	**0**	**1) AGGRAVIO DOCUMENTALE GENERALE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI:** **NOIF, art. 40 Quater, Comma 1.1:** "Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della	NOIF FIGC, Art. 40 Quater "Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche", cc. 1,1 e 2. (FIGC, 2025)	-"**Minori extracomunitari"** (richiesta permesso di soggiorno e certificato ITC) **-"Minori di età superiore**

		Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; documento di identità." **2) AGGRAVIO DOCUMENTALE SPECIFICO PER STRANIERI > 16 ANNI MAI TESSERATI ALL'ESTERO:** **NOIF, art. 40 Quater, comma 2:** **"** I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento." **3) AGGRAVI DOCUMENTALI PER VARIE FATTISPECIE DI MINORE NON CITTADINO RIENTRANTI NELLE ECCEZIONI ALL'ART. 19 RSTP:** **Guida alla scelta dell'eccezione (s.s. 2025/2026), FIGC, tabella riepilogativa:** A tutte le casistiche che rientrano nelle eccezioni all'art. 19 RSTP, sono poste richieste documentali aggravate. In particolare, alla sesta eccezione, rappresentata dal canale di parificazione previsto del d. lgs. 36/2021, oltre alla "documentazione comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano", che dovrebbe essere l'unico documento aggiuntivo e parificante, sono richiesti il permesso di soggiorno (ai soli extracomunitari) e, facoltativamente, il "certificato contestuale di residenza e stato famiglia" (vedi tabella riepilogativa). **4) AGGRAVI DOCUMENTALI PER ALTRE FATTISPECIE DI MINORE NON CITTADINO EQUIPARATE:** **Circolare 9612 Minori (2023), FIGC, tabella riepilogativa:** Nelle fattispecie 1 e 4 si possono rinvenire richieste documentali aggravate che ostacolano la parità	Trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri, Stagione Sportiva 2025/2026: Guida alla scelta dell'eccezione, FIGC (FIGC, 2025) Circolare 9612 Minori (2023), FIGC. (FIGC, 2023)	**a 16 anni mai tesserati all'estero"** (dichiarazione di non tesseramento estero e permesso di soggiorno) **-Minori fino a 16 anni nella fattispecie di "Primo tesseramento minorenne con iscrizione scolastica"** (richiesta di certificato contestuale di residenza e famiglia) **-Minori nella fattispecie di "Trasferimento internazionale (10-17 anni) con iscrizione scolastica"** (richiesta permesso di soggiorno e certificato contestuale di residenza)

		procedurale. Alla fattispecie 1, "CON iscrizione scolastica", sono richiesti certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni), e, facoltativamente, per soli atleti extracomunitari rientranti in questa fattispecie, il permesso di soggiorno. Alla fattispecie 4, pur sempre "CON iscrizione scolastica", sono richiesti allo stesso modo un certificato contestuale di residenza e famiglia e, per questo collettivo non facoltativamente, il permesso di soggiorno.		
AF3	**0**	**1) ITER CENTRALIZZATO + ITC ANCHE NEL CANALE "MINORE CON ISCRIZIONE SCOLASTICA":** **Circolare 9612 Minori, fattispecie 4 "trasferimento internazionale minorenne (da 10 a 17 anni) CON iscrizione scolastica":** "tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC, per l'ottenimento del certificato internazionale di trasferimento (…)" **2) DIFFERENZIAZIONE DEL CANALE PROCEDURALE (LND vs FIGC)** **Circolare 9612 Minori – tabella riepilogativa:** "Tesseramento da effettuarsi sul portale LND / Tesseramento da effettuarsi sul portale FIGC": → alcune fattispecie, (come la 4) rientrano nel canale FIGC, con step autorizzativi aggiuntivi, nonostante abbiano il diritto di godere della parità procedurale. **3) FILTRO AUTORIZZATIVO PREVENTIVO DELLA FIFA (CONDIZIONE PER ITC E PRIMO TESSERAMENTO):** **FIFA RSTP, art. 19, c. 4-5:** c. 4: **"**Where a minor player is at least ten years old, the Players' Status Chamber of the Football Tribunal must approve: a) their international transfer according to paragraph 2; b) their first registration according to paragraph 3; or c) their first registration, where the minor player is not a national of the country where the association at which they wish to be registered is domiciled and has lived continuously for at least the last five years in that country." **c. 5:** "Approval pursuant to paragraph 4 is required prior to any request for an ITC and/or a first	Circolare 9612 Minori (FIGC, 2023)(FIGC, 2023) (FIGC, 2023) NOIF FIGC, Art. 40 Quater, comma 1.2. (FIGC, 2025) FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player (RSTP), Art. 19, cc. 4 e 5. (FIFA, 2025)	**-Minori nella fattispecie di "Trasferimento internazionale"** (richiesta di deposito sul portale FIGC per ottenimento ITC) -"**Minori stranieri di almeno dieci anni"** (soggetti ad approvazione preventiva della FIFA Players' Status Chamber) **-Minori al "Primo tesseramento" che ricadono nella disciplina FIFA** (percorso autorizzativo centralizzato

		registration by an association." → **FILTRO CHE COLPISCE ANCHE FATTISPECIE FORMALMENTE PARIFICATE SUL PIANO PROCEDURALE** **4) RINVIO INTERNO ESPLICITO DELLA FIGC ALLA DISCIPLINA FIFA SUI MINORI:** **NOIF FIGC, art. 40 quater, c. 1.2:** "In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età" → **LASCIA SPAZIO AL RISCHIO DI INSERIMENTO DI FATTISPECIE DI MINORI STRANIERI FORMALMENTE EQUIPARATE NELL' ALVEO DELLE NORME E DELLE PROCEDURE FIFA**		presso l'organo federale sovranazionale)

3.3.1.3 - Calcolo dell'IAF-FIGC

Alla luce delle evidenze regolamentari e operative discusse, la FIGC presenta una difformità dallo standard di parità procedurale delineato dall'art. 16, c. 3, d. lgs. 36/2021 in relazione a ciascuna delle tre dimensioni osservate. In particolare: AF1-FIGC = 0 in ragione della presenza, nelle fonti federali, di contingentamenti numerici discrezionali che operano come filtri ex ante in specifiche fattispecie di tesseramento. AF2-FIGC = 0 poiché, pur essendo formalmente previsto il canale di equiparazione attivato dal requisito di iscrizione scolastica, la documentazione richiesta in alcune casistiche ricomprese nel perimetro della garanzia procedurale risulta ulteriormente articolata e aggravata, oppure potenzialmente e discrezionalmente attivabile in modo non uniformante rispetto al "pacchetto standard" del minore cittadino italiano. Infine, AF3-FIGC = 0 in quanto alcune fattispecie di tesseramento di minore non cittadino con iscrizione scolastica sono incanalate in un iter differenziato e più complesso, caratterizzato da passaggi ulteriori di controllo e validazione e da livelli autorizzativi aggiuntivi e centralizzati rispetto alla procedura ordinaria. Coerentemente con la regola dell'indivisibilità del diritto**,** l'emersione di vincoli aggiuntivi anche per un solo sottogruppo ricompreso nel target group dell'art. 16, c. 3 è stata sufficiente a determinare la codifica pari a 0 dell'indicatore corrispondente: per la logica della codifica eventuali condizioni di maggiore linearità e inclusività presenti in altre fattispecie non neutralizzano l'impatto delle difformità che permangono entro il perimetro di tutela del d. lgs. 36/2021. Sulla base della codifica ottenuta, ossia AF1=0; AF2=0; AF3=0, l'indice complessivo per la FIGC è calcolato come segue:

IAF-FIGC = (AF1 + AF2 + AF3) / 3 = (0 + 0 + 0) / 3 = 0,00

3.3.1.4 - Interpretazione del risultato

Il valore dell'IAF-FIGC pari a 0 colloca la FIGC sul polo più restrittivo del continuum di accessibilità formale delineato dall'IAF, indicando che, nel quadro regolamentare e nelle procedure operative considerate, la parità procedurale prevista dall'art. 16, c. 3 non risulta garantita in modo uniforme per l'insieme delle fattispecie ricomprese nel target group. All'interno della FIGC la difformità può manifestarsi lungo l'intera traiettoria del tesseramento: in AF1, a monte, mediante filtri quantitativi ex ante, in AF2, nella fase istruttoria, attraverso richieste documentali ulteriori o attivabili in modo non pienamente standardizzato, e, in AF3, nella fase autorizzativa, tramite iter più centralizzati e livelli ulteriori di controllo e validazione, che incidono sulla linearità e sulla prevedibilità del percorso.

3.3.1.5 - Robustezza indice

La verifica di robustezza della codifica tramite un secondo codificatore è descritta al paragrafo 3.2.2. Eventuali casi di disaccordo o ambiguità interpretativa, se presenti, vengono segnalati di seguito:

Le attribuzioni di valore effettuate nella presente ricerca sono state rafforzate da un controllo svolto dal secondo codificatore: sono state confermate le attribuzioni di valore 0 a tutti e tre gli indicatori, non riscontrando casi di ambiguità interpretativa, ma lasciando comunque aperta la possibilità di ulteriori sviluppi per l'affinamento dello strumento.

3.3.1.6 - Commenti vari ed eventuali disposizioni regolamentari degne di nota

Nel caso FIGC, dall'analisi delle fonti regolamentari non emergono disposizioni degne di nota in senso virtuoso rispetto alla ratio inclusiva del d. lgs. 36/2021. Si riscontrano tuttavia una serie di previsioni che tipizzano e standardizzano le richieste documentali, quindi, volte a ridurre l'incertezza e la discrezionalità nella fase istruttoria del tesseramento: ad esempio, in merito alla prova di iscrizione scolastica, la circolare 9612 Minori precisa che documenti siano validi per accedere al canale di parificazione, comprendendo anche un'autocertificazione rilasciata dal dirigente scolastico, e riducendo così il margine di discrezionalità nella fase delle richieste documentali (FIGC, 2023, p. 9). Persistono tuttavia diverse richieste documentali aggravate ed ingiustificate: infatti, la tipizzazione e la standardizzazione delle richieste documentali, nonostante riducano l'incertezza, non eliminano e non compensano eventuali richieste aggravate o non coerenti con la logica inclusiva dettata dal legislatore. Oppure, ancora, sono state rinvenute misure volte a mitigare richieste e requisiti complessi, se non già aggravati. Ad esempio, la validità di un'autocertificazione rilasciata dall'esercente la potestà genitoriale in luogo del certificato di residenza rilasciato dall'Ufficio anagrafe (FIGC, 2023, p. 9), di per sé potrebbe sembrare una precisazione volta ad indebolire l'effetto selettivo ed escludente che tale richiesta documentale può avere sulla platea di giovani che in sede di tesseramento deve fornire una tale certificazione. Ma ciò, al di là degli intenti facilitatori, continua a convivere con requisiti, come il certificato di residenza, totalmente indipendenti dal minore e ingiustificati rispetto alla volontà, così come sancita in Costituzione dall'articolo 33 e formalizzata in legge dal d. lgs. 36/2021, di garantire a tutti, oltre che di agevolarne e uniformarne le modalità di accesso, la pratica sportiva, soprattutto ai gruppi più vulnerabili. Come questa, altre disposizioni vanno a rendere più praticabili e gestibili gli oneri documentali e procedurali, che però spesso si innestano su logiche regolative selettive e restrittive a priori, facendo si che tali misure,

apparentemente di semplificazione formale-procedurale, non facciano altro che edulcorare delle discriminazioni istituzionalizzate, mitigandole senza rimuoverle. In altri termini, alla fine, lasciano sostanzialmente inalterati gli aggravi documentali ed i passaggi procedurali che allontanano l'iter del minore non cittadino dallo standard di parità procedurale.

3.3.2 - Calcolo IAF-FIP

Secondo il rapporto CONI del 2023 sui numeri dello sport in Italia la FIP contava in quella stagione sportiva 311.300 atleti tesserati, rappresentando la quarta federazione sportiva in Italia per numero di atleti tesserati, confermandosi tra le FSN più popolose nel panorama sportivo nazionale. La FIP, inoltre, risulta essere tra le poche federazioni che hanno fornito il dato amministrativo richiesto sul numero di atleti minori non cittadini tesserati presso di loro nelle ultime stagioni sportive, Al di là della dimensione quantitativa e della disponibilità della federazione nel fornire le informazioni richieste, la scelta di includere la FIP risponde soprattutto al criterio di salienza mediatica, pubblica e istituzionale rispetto al tema del tesseramento dei minori non cittadini: la federazione è stata infatti direttamente attraversata da alcune vicende significative, su tutte quella della Tam Tam Basket di Castel Volturno, divenuta un caso emblematico nel dibattito mediatico e parlamentare sulle barriere regolamentari all'accesso allo sport per i giovani non cittadini. Proprio la rilevanza del ruolo che copre e delle vicende che hanno attraversato la FIP in merito al nodo del tesseramento dei minori non cittadini, rafforza la necessità di contemplarla tra le principali unità di analisi in questo lavoro. In virtù di ciò, la presente sezione calcola l'IAF per la Federazione Italiana Pallacanestro traducendo in valori dicotomici 0 – 1 le evidenze testuali contenute nelle fonti regolamentari e operative selezionate, in relazione ai tre indicatori: limitazioni numeriche (AF1), oneri documentali (AF2) e livelli autorizzativi/step procedurali (AF3).

3.3.2.1 - Fonti regolamentari e operative

Il corpus documentale preso in esame sarà costituito dalla seguente serie di fonti regolamentari ed operative attualmente in vigore. È importante sottolineare che sono state utilizzate le versioni vigenti per la stagione sportiva 2025/2026. Queste sono state consultate tra novembre 2025 e gennaio 2026, e dunque, eventuali modifiche apportate durante il periodo di ricerca o successive potrebbero alterare i valori della codifica e di conseguenza le conclusioni raggiunte in questa sede. Le fonti regolamentari e operative sono le seguenti:

- **Disposizioni organizzative annuali FIP – a.s. 2025/2026 (DOA 25/26) →** (FIP, 2025)
- **Regolamento esecutivo tesseramento FIP (versione 24/11/2025) →** (FIP, 2025)
- **FIBA - General Statutes and Internal Regulations (Book 3: Players and Officials) →** (FIBA, 2025)
- **Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket (Edizione 2025-2026) →** (FIP, 2025)
- **REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA →** (FIP, 2023)

3.3.2.2 - Codifica indicatori FIP

AF1 – LIMITAZIONI NUMERICHE

L'indicatore AF1 intende verificare se la regolamentazione federale introduca contingentamenti numerici discrezionali al numero di minori stranieri tesserabili, escludendo i contingentamenti amministrativi sui visti sportivi stabiliti annualmente dal CONI e le limitazioni numeriche alla partecipazione di atleti non cittadini previste in alcuni regolamenti operativi delle competizioni. Dall'analisi delle Disposizioni organizzative annuali (DOA) e del Regolamento esecutivo Tesseramento, emerge che la FIP non prevede limitazioni numeriche discrezionali al numero di giovani non cittadini tesserabili. Anzi, nel Regolamento esecutivo Tesseramento, all'art. 7, viene esplicitato che "Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare o cedere un numero indefinito di atleti." (FIP, 2025, p. 7). Tali limitazioni contenute nelle DOA riguardano essenzialmente altri tipi di contingentamenti numerici, per esempio relativi ai visti d'ingresso per motivi per attività sportiva, o relativi agli atleti "Senior". Oppure, altri vincoli riguardano la partecipazione sostanziale ed effettiva, ossia la previsione, in alcuni campionati giovanili e per alcune categorie di giovani non cittadini, di limitazioni numeriche sul numero di atleti che possono essere iscritti a referto di gara in determinate competizioni. Solo a titolo esemplificativo, essendo questo tipo di limitazione post-tesseramento declinata in più campionati e per più categorie di atleti, si può citare l'art. 47.2.1 delle DOA, che al comma 1, esplicita che "Nei Campionati giovanili di eccellenza che assegnano il titolo italiano, gli atleti di cittadinanza straniera tesserati dall'anno sportivo 2022-2023 come "casi speciali legati al basket" (linked to Basketball) secondo i Regolamenti FIBA*, possono essere iscritti a referto nel limite massimo di uno (1)." (FIP, 2025, p. 66). Se le limitazioni relative ai visti d'ingresso per sport riguardano la sfera amministrativa di gestione dei flussi migratori, e per questo non rientrano nel conteggio dell'IAF, anche le quote di giovani che possono o non possono essere iscritti a referto di gara in determinate competizioni non rientrano tra le disposizioni utili al calcolo dell'IAF, poiché riguardano la dimensione del post-tesseramento, ossia dell'accessibilità sostanziale e non più di quella formale. Sulla base delle fonti analizzate, non essendo rinvenibile uno specifico contingentamento numerico federale discrezionale che operi come filtro ex-ante all'accessibilità formale dei minori stranieri allo sport, il valore di codifica assegnato ad AF1–FIP è 1.

AF2 – ONERI DOCUMENTALI

L'indicatore AF2 Intende verificare se, per qualche sottogruppo del target o per qualche fattispecie di tesseramento che dovrebbe godere della parità procedurale, si riscontrino richieste documentali ulteriori o aggravate rispetto al pacchetto standard del minore italiano. Partendo dall'analisi delle Norme organizzative e disposizioni generali del minibasket (Edizione 2025-2026), che si rivolge ai giovani atleti dai 5 agli 11 anni, all'art 4 "Tesseramento mini atleti" viene esplicitato che "Per i Mini Atleti appartenenti a questa fascia che possono scendere in campo per i Campionati Under, saranno richiesti alle Società, come per gli atleti, adempimenti differenti a seconda che essi siano italiani nati in Italia, italiani nati all'estero o stranieri." (FIP, 2025, p. 6), e ancora all'art. 4.2 "Fascia under" si ribadisce che "Nel caso il Mini Atleta sia italiano nato all'estero o straniero, alla pratica in questione dovrà essere allegata l'ulteriore documentazione richiesta." (FIP, 2025, p. 8), attestando esplicitamente una differenziazione degli adempimenti documentali in base alla cittadinanza. Sempre in ambito regolamentare prettamente giovanile, si riscontra un'altra chiara evidenza: nel Regolamento settore giovanile – minibasket – scuola, all'art. 27 "primo tesseramento di un miniatleta di categoria

minibasket/under di cittadinanza e nazionalità straniera", al comma 1, è esplicitato che "La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta di cittadinanza straniera (…) presentando i seguenti documenti: a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto; b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità; c) certificato di residenza storico o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. (…)" per poi precisare che in assenza di un certificato di residenza è necessario presentare altri documenti, come una "copia del permesso di soggiorno non scaduto", o "ogni eventuale altro documento richiesto da FIP" (FIP, 2023, p. 13). Se già nell'ambito specifico del minibasket si può riscontrare uno scenario caratterizzato da espliciti aggravi documentali, sarà interessante approfondire la situazione relativa all'impianto regolamentare generale della federazione. In questi termini, nel Regolamento esecutivo tesseramento della FIP è presente una disposizione, all'art. 22 "Tesseramento ius culturae", che intende rimarcare di aver recepito la ratio della norma inclusiva: "I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Affiliate alla FIP presentando la seguente documentazione: a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto; b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli Uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto; c) Modulo di Self - Declaration debitamente compilato e sottoscritto; d) Certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; e) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto." (FIP, 2025, p. 13). Tuttavia, già all'interno di tale articolo è legittimato lo scenario ipotetico in cui, su espressa richiesta degli uffici federali, venga richiesto il passaporto al giovane non cittadino, che rappresenta una richiesta documentale extra. Guardando poi al comma successivo, si può riscontrare un ulteriore e sostanziale scostamento dalla parità procedurale prevista dalla legge, infatti, all'art. 22, comma 2, il regolamento dice che "L'atleta richiedente il tesseramento che risulta essere già stato tesserato per altra Federazione straniera non può usufruire delle modalità di tesseramento previste dal presente articolo, e pertanto deve essere tesserato secondo quanto previsto dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 del presente regolamento." (FIP, 2025, p. 13). La fattispecie di tesseramento che riguarda dunque un minore non cittadino con precedente tesseramento presso una federazione estera, ricade nell'alveo dei "casi speciali", che è così regolamentato nell'articolo 10, c. 1, del Regolamento esecutivo tesseramento dalla FIP: "La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA deve presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations" (FIP, 2025, p. 7). I "casi speciali" qui introdotti possono essere di due tipi: o "non legato al basket", o "Legato al basket". Al comma 3 dello stesso articolo, vengono esplicitate le richieste documentali per le due declinazioni di "caso speciale", e si può notare come in entrambe il set di documenti richiesto sfori dallo standard. Attingendo da queste liste infatti si possono richiamare vari esempi di richieste extra, per esempio al punto VIII è richiesta, "per i soli atleti cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall'atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno" (FIP, 2025, p. 8). Oppure ancora, al punto X è richiesto il "certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta" (FIP, 2025, p. 8); infine, al punto XIII rimane aperta la possibilità per la federazione di richiedere "ogni altro documento richiesto dalla FIBA" (FIP, 2025, p. 7,8). Alla

luce di queste evidenze, applicando la regola dell'indivisibilità del diritto, la presenza di oneri documentali aggiuntivi, o di richieste extra potenzialmente attivabili in modo discrezionale, per sottogruppi di minori non cittadini potenzialmente rientranti nel perimetro di tutela della legge (come i "primi tesseramenti di minore non cittadino nel minibasket, o come i minori precedentemente tesserati presso federazione estera), è sufficiente a configurare una parificazione procedurale non uniforme. Pertanto, AF2-FIP = 0.

AF3 – STEP PROCEDURALI/AUTORIZZATIVI

L'indicatore AF3 ha lo scopo di verificare se il processo di tesseramento del minore straniero non cittadino, incluso nel perimetro di parificazione procedurale, sia inserito in canali differenziati e sia sottoposto a passaggi autorizzativi ulteriori o a step di controllo aggiuntivi, rispetto alla procedura ordinaria applicata ai minori autoctoni. Partendo dall'analisi delle fonti che regolamentano specificatamente la dimensione giovanile, è significativo quanto emerge nelle Norme organizzative e disposizioni generali del minibasket (Edizione 2025/2026) all'art. 4.2, ossia che per le pratiche di mini atleti "italiani nati all'estero o stranieri" è previsto un "controllo preventivo da parte dell'Ufficio Tesseramento Atleti" e "la pratica entrerà in stato di Verifica Documenti" (FIP, 2025, p. 8). Già questo articolo rende palese una differenziazione procedurale per i mini atleti stranieri, ma ancor più interessante nell'ambito dell'indicatore AF3 risulta quanto espresso dall'art. 27 "primo tesseramento di un miniatleta di categoria minibasket/under di cittadinanza e nazionalità straniera", comma 2, del Regolamento Settore Giovanile – Scuola – Minibasket. Qui, appena dopo il comma 1 che esplicita il set documentale (aggravato) richiesto al mini atleta non cittadino al primo tesseramento, si aggiunge che "L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento" (FIP, 2023, p. 13), introducendo espressamente un passaggio autorizzativo esterno ulteriore rispetto alla procedura standard per i giovani autoctoni. Passando ora alle fonti operative e regolamentari generali, all'interno delle Disposizioni organizzative annuali (DOA) si può scorgere un altro indizio di differenziazione procedurale, riferito ancora esplicitamente alla categoria giovanile. Se, come espresso all'art. 15.4 "Tesseramento atleti di categoria giovanile (senza contratto)", c. 5, il tesseramento regionale, che riguarda società che competono in campionati provinciali e regionali, per "atleti di categoria giovanile di qualsiasi cittadinanza, deve essere effettuato online" (FIP, 2025, p. 36), il "tesseramento Nazionale di tutti gli atleti di categoria giovanile di cittadinanza straniera N.F., F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A, pertanto, non può essere effettuato online." (FIP, 2025, p. 35). Nello specifico dell'art. 15. 4 tale distinzione, relativa alla fattispecie del tesseramento giovanile nazionale, ci segnala che per una parte dei giovani non cittadini, in questo caso coloro che si interfacciano con livelli agonistici più alti, ossia i campionati nazionali, il percorso di tesseramento non si esaurisce nell'iter interno, e la distinzione non riguarda solo il canale telematico, ma segnala un canale procedurale differenziato che richiede appunto un passaggio esterno presso la FIBA come condizione necessaria per il perfezionamento della pratica. Tuttavia, le evidenze decisive ai fini della codifica di AF3 emergono in particolar modo nel Regolamento esecutivo tesseramento. Qui, infatti, nell'ambito del canale di parificazione previsto dall'art. 22 "Tesseramento ius culturae" e delle relative eccezioni, il comma 2 esclude da tale canale la fattispecie in cui il minore sia già stato tesserato presso una federazione estera affiliata alla FIBA, facendolo rientrare nell'alveo dei "casi speciali" affrontato dall'articolo 10. Sia nel caso di tesseramento "legato al basket" sia nel caso "non legato al basket", la procedura per i casi speciali implica la presentazione della richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP,

che "(…) esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento" (FIP, 2025, p. 8). Ne consegue che, per il sottogruppo qui coinvolto, l'esito del processo di tesseramento non dipende esclusivamente dal completamento dell'iter interno alla FIP, ma è strettamente legato e condizionato da un livello autorizzativo ulteriore rappresentato dalla FIBA. Questo scenario trova riscontro nella regolamentazione internazionale della FIBA, che, nel BOOK 3 "Players and Officials", nella sezione "Young players" (contenuto nel FIBA Internal Regulations), all'articolo 3-77, afferma la regola generale per la quale i trasferimenti internazionali di minori di 18 anni sono vietati, eccetto per alcuni "special cases" decisi esclusivamente dal Segretario generale della FIBA (FIBA, 2025, p. 15). L'articolo 3-78 del BOOK 3 in tal senso, disciplina il caso dei minori non cittadini, compresi nella fascia d'età 14-18, che non hanno precedenti iscrizioni presso federazioni affiliate alla FIBA, stabilendo che la federazione nazionale deve attendere il rilascio della "letter of clearance" dalla FIBA, una sorta di nulla osta, prima di rilasciare l'autorizzazione al tesseramento (FIBA, 2025, p. 16). Per le fattispecie contemplate in questi articoli, ossia i primi tesseramenti di giovani non cittadini, in alcune condizioni, i trasferimenti internazionali ed i tesseramenti di giovani non cittadini con pregresso tesseramento estero, si struttura un passaggio autorizzativo esterno in capo alla FIBA che non si ritrova nel processo di tesseramento ordinario dei giovani autoctoni. Questo livello ulteriore di controllo può agire su giovani non cittadini formalmente equiparati, incidendo sulla prevedibilità delle tempistiche e degli esiti, poiché legato a controlli e decisioni al di fuori della federazione nazionale. Inoltre, la FIBA si riserva altre facoltà discrezionali, come quella di applicare l'articolo 78 anche al primo tesseramento di giovani di età inferiore ai 14 anni, infatti "In casi eccezionali, la FIBA può decidere che il presente articolo si applichi anche al primo tesseramento di giovani giocatori prima del loro quattordicesimo compleanno" (Testo originale: "In exceptional cases, FIBA may decide that this article shall apply also to the first registration of young players before their fourteenth birthday") (FIBA, 2025, p. 16), ampliando la platea di giovani non cittadini parificati che potrebbero dover attendere step autorizzativi ulteriori. Infine, bisogna evidenziare l'ultimo aspetto rilevante per l'indicatore AF3, ossia la presenza, all'interno del FIBA Internal Regulations, agli articoli 3-73 o 3-75, di una serie di termini temporali entro cui dovrebbero concludersi determinati passaggi procedurali: ad esempio, per la federazione di origine di un atleta, sono previsti 6 giorni per fornire la lettera di nulla osta alla FIBA, o ancora, nei casi in cui la richiesta di nulla osta crei dispute, per la FIBA è previsto un massimo di 7 giorni per prendere una decisione in merito (FIBA, 2025, p. 15). Queste scadenze, che dovrebbero attenuare l'indeterminatezza dell'iter, sono tuttavia legate ad una riserva, generica e discrezionale, che consente deroghe ai tempi previsti, e che viene così espressa all'art. 3-75 del BOOK 3:"(…) A meno che le circostanze non impongano altro (…)" (Testo originale: "(…) unless circumstances dictate otherwise (…)") (FIBA, 2025, p. 15). Ma soprattutto, ai fini del calcolo di AF3, la questione preminente in merito alle scadenze è che, nei regolamenti interni della FIP, non emergono tempi o termini massimi per la conclusione dell'istruttoria e delle pratiche di tesseramento. Di conseguenza, la prevedibilità e la linearità dell'iter risultano condizionate dal fatto che buona parte del processo è rimessa a passaggi esternalizzati e discrezionali, rispetto ai quali le fonti regolamentari interne della FIP non richiamano né recepiscono le scadenze previste dalla FIBA, né definiscono dei propri termini massimi per la conclusione dell'iter. In questi termini, ed in virtù della regola di indivisibilità del diritto, dato che all'interno del perimetro dei minori non cittadini parificati sul piano procedurale si riscontra almeno un sottogruppo, ossia i minori con pregressi tesseramenti esteri, che viene inserito in un iter speciale, differenziato, che, per le sue tempistiche e la sua riuscita dipende dall'autorizzazione FIBA, si configura qua un aggravio procedurale che è sufficiente a giustificare la codifica di AF3 = 0.

Tabella 6: codifica indicatori per la FIP

INDICATORE	CODIFICA	EVIDENZE REGOLAMENTARI	FONTI	FATTISPECIE O SOTTOGRUPPO PENALIZZATO
AF1 - Limitazioni numeriche	**1**	**1) TETTO NUMERICO FEDERALE EX ANTE:** dall'analisi delle fonti regolamentari ed operative della FIP non sono emersi filtri quantitativi discrezionali imposti dalla federazione	Disposizioni organizzative annuali FIP - a.s. 2025/2026 (FIP, 2025) Regolamento esecutivo tesseramento FIP (FIP, 2025) Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket (FIP, 2025) REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA (FIP, 2023)	**-nessun sottogruppo subisce limitazioni numeriche discrezionali**
AF2 - oneri documentali	**0**	**1) SPAZIO DI LEGITTIMAZIONE DI AGGRAVIO DOCUMENTALE PER MINI-ATLETI NON CITTADINI:** **Norme organizzative e disposizioni generali del minibasket, art. 4 "TESSERAMENTO MINI ATLETI":** "(…) Per i Mini Atleti appartenenti a questa fascia che possono scendere in campo per i Campionati Under, saranno richiesti alle Società, come per gli atleti, adempimenti differenti a seconda che essi siano italiani nati in Italia, italiani nati all'estero o stranieri. (…)" **Art. 4.2:** "(…) Nel caso il Mini Atleta sia italiano nato all'estero o straniero, alla pratica in questione	Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket (FIP, 2025) Regolamento esecutivo tesseramento FIP (FIP, 2025)	-"**Mini atleti (5-11 anni) stranieri o italiani nati all'estero"** (possibilità di richieste di adempimenti differenziati o documentazione ulteriore) -"**Minori stranieri al primo tesseramento"** (richiesta di

		dovrà essere allegata l'ulteriore documentazione richiesta. (…)" **2) SPAZIO DI LEGITTIMAZIONE DI AGGRAVI ANCHE NEL CANALE DI PARIFICAZIONE PREVISTO DALLA FATTISPECIE DI TESSERAMENTO "IUS CULTURAE":** **Regolamento esecutivo tesseramento FIP, art. 22 "Tesseramento ius culturae", comma 1, lettera b:** **"**Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli Uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;" **Art. 22, comma 2:** **"**L'atleta richiedente il tesseramento che risulta essere già stato tesserato per altra Federazione straniera non può usufruire delle modalità di tesseramento previste dal presente articolo, e pertanto deve essere tesserato secondo quanto previsto dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 del presente regolamento" **Art. 10 "Primo Tesseramento casi speciali legati al basket (linked to Basketball) o non legati al basket (not linked to Basketball), comma 3 ("non legato al basket"):** "Per il tesseramento Non Legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) devono essere inoltrati i seguenti documenti: (…); V. copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità; (…); VIII. per i soli atleti cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno non scaduto (…); (…); X. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta; (…); XIII: ogni altro documento richiesto da FIBA. **Art. 10, comma 4 ("legato al basket"):** "Per il tesseramento Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare) devono essere inoltrati i seguenti documenti: I.		passaporto/carta d'identità e certificato di residenza storico o permesso di soggiorno) **-"Minori nel canale "Ius Culturae"** (potenziale richiesta discrezionale del passaporto) **-"Minori precedentemente tesserati presso federazioni estere ("Casi Speciali")** (richiesta permesso di soggiorno per extracomunitari, certificato di residenza o stabile domiciliazione)

		quanto previsto al precedente comma; II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà; III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta."		
AF3 – step procedurali/autorizzativi	**0**	**1) CANALE DIFFERENZIATO CON CONTROLLO PREVENTIVO PER "MINI ATLETI" NON CITTADINI:** **Norme organizzative e disposizioni generali minibasket, art. 4.2:** "(…) Nel caso in cui sia previsto un controllo preventivo da parte dell'Ufficio Tesseramento Atleti (per esempio per gli italiani nati all'estero o stranieri) la pratica entrerà in stato di Verifica Documenti, altrimenti si concluderà immediatamente (…)" **2) ITER CENTRALIZZATO CON CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE ESTERNA:** **REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA, art. 27 "primo tesseramento di un miniatleta di categoria minibasket/under di cittadinanza e nazionalità straniera", c. 2:** "L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento." **3) DIFFERENZIAZIONE CANALE PROCEDURALE PER ATLETI GIOVANILI NON CITTADINI:** **DOA, art. 15.4 "Tesseramento atleti categoria giovanile (senza contratto)", c. 2:** "Il tesseramento Nazionale di tutti gli atleti di categoria giovanile di cittadinanza straniera N.F., F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A, pertanto, non può essere effettuato online"	Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket (FIP, 2025) REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA (FIP, 2023) FIBA – General Statutes and Internal Regulations (Book 3: Players and Officials) (FIBA, 2025)	**-"Mini atleti stranieri o nati all'estero"** (soggetti a "verifica documenti" e controllo preventivo dell'Ufficio Tesseramento) **-"Atleti minori di categoria giovanile nazionale"** (procedura non online, con passaggio presso FIBA per rilascio di Licenza A) **-"Minori con tesseramento estero pregresso"(**iter centralizzato che richiede l'autorizzazione della FIBA) **-"Minori tra i 14 e i 18 anni mai tesserati prima"** (richiesta del rilascio preventivo della letter of clearence dalla FIBA)

		(mentre per gli italiani, al c. 4 : "Il tesseramento Nazionale degli atleti di categoria giovanile di cittadinanza italiana, deve essere effettuato online.") **4) DIFFERENZIAZIONE PROCEDURALE (CON AUTORIZZAZIONE ESTERNA) PER MINORI ESCLUSI DAL CANALE IUS CULTURAE E RIENTRANTI NEL "CASO SPECIALE" DELL'ART. 10**: **Regolamento esecutivo tesseramento FIP, art. 22, c. 2: "**L'atleta richiedente il tesseramento che risulta essere già stato tesserato per altra Federazione straniera non può usufruire delle modalità di tesseramento previste dal presente articolo, e pertanto deve essere tesserato secondo quanto previsto dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 del presente regolamento **"** **art. 10, c. 1:** **"**La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA deve presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations. **"** **Art. 10, c. 5:** **"**L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento**"** **5) DIVIETO DI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI PER MINORI DI DICOTTO ANNI, ECCETTO I CASI SPECIALI DECISI DAL SEGRETARIO GENRALE FIBA E INCANALATI IN UN ITER CON AUTORIZZAZIONE ESTERNA (i casi sono: (art.3-78) "Primo tesseramento di giovane straniero" e (art. 3-79) "giocatori con precedente tesseramento estero"):**		

		FIBA – General Statutes and Internal Regulations, Book 3 "Players and Officials", art. 3-77 "Young players": "International transfer in not permitted before a player's eighteen (18th) birthday, except in special case sas decided by the Secretary General after examination of the matter with the National Member Federation and, if necessary, with the clubs and the player concerned. The Secretary General may request any documents deemed nececessary in order to determine whether the transfer falls under articles 3-78, 3-79, or 3-81 below" **Art. 3-78 "Foreign First Registration":** "A National Member Federation must obtain a letter of clearence (no administrative fee will be charged) from FIBA prior to issuing a license to a player who, at the time of submitting the complete application to FIBA, a. is between fourteen (14) and eighteen (18) years of age; b. has not been registered or licensed by any National Member Federation before; and c. does not have the nationality of the country of the National Member Federation. (…)" **Art. 3-79 "Players with Previous Registration":** "Regardless of whether a player has been previously registered with a National Member Federation, the Secretary General may determine whether the requested transfer or first registration is linked to basketball, considering the totality of the circumstances, including, inter alia, the following: (…). FIBA may determine that a transfer or first registration is linked to basketball notwithstanding the presence of other justifications for the player's relocation**."**		

3.3.2.3 - Calcolo dell'IAF-FIP

Alla luce delle evidenze regolamentari appena riportate la FIP presenta una difformità dallo standard procedurale fissato dal d. lgs. 36/2021 in relazione a due delle tre dimensioni rappresentate dagli indicatori. La dimensione delle limitazioni numeriche discrezionali, risulta codificata come AF1-FIP

=1, poiché nell'analisi dei regolamenti non emergono quote o barriere numeriche federali discrezionali ex ante, e dunque non presenta difformità dagli standard procedurali. AF2-FIP = 0 è invece giustificato dalla presenza di più livelli di aggravi documentali: dalla dimensione regolamentare specificatamente giovanile, in cui alcune fattispecie, come il primo tesseramento di minore non cittadino nel minibasket, prevedono richieste ulteriori rispetto allo standard, alla dimensione regolamentare generale, in cui altre fattispecie, nonostante il riconoscimento esplicito del canale parificato "ius culturae", devono fornire un set di documenti aggravato. Infine, AF3=0 in ragione del fatto che anche qui, dalla dimensione regolamentare specificatamente giovanile a quella regolamentare generale, alcune fattispecie di tesseramento di minori non cittadini siano incanalate in iter procedurali aggravati da passaggi autorizzativi esterni. Le fattispecie ed i sottogruppi in questione contemplano giovani che potrebbero rientrare nel perimetro di garanzia della parità procedurale. Dunque, coerentemente con la regola dell'indivisibilità del diritto**,** l'emersione di vincoli o aggravi ulteriori anche per un solo sottogruppo ricompreso nel target group dell'art. 16, c. 3 è stata sufficiente a determinare la codifica pari a 0 dell'indicatore corrispondente: per la logica della codifica eventuali condizioni di maggiore linearità e inclusività presenti in altre fattispecie non neutralizzano l'impatto delle difformità che permangono entro il perimetro di tutela del d. lgs. 36/2021. Sulla base della codifica ottenuta, ossia AF1=1; AF2=0; AF3=0, l'indice complessivo per la FIP è calcolato come segue:

IAF-FIP = (AF1 + AF2 + AF3) / 3 = (1 + 0 + 0) / 3 = 0,33

3.3.2.4 - Interpretazione del risultato

L'indice IAF-FIP=0,33 colloca la Federazione Italiana Pallacanestro sul versante più restrittivo del continuum di accessibilità formale delineato dall'IAF, evidenziando come, anche in assenza di limitazioni numeriche discrezionali, le altre dimensioni considerate presentino aggravi e barriere procedurali sostanziali. Nel caso FIP, infatti, non sono stati riscontrati contingentamenti numerici discrezionali (sono state invece riscontrate quote relative ai visti d'ingresso per motivi sportivi e alla partecipazione sostanziale, che non sono contemplate nel calcolo dell'IAF poiché fuoriescono dalla dimensione dell'accessibilità formale): a monte, dunque, non ci sono filtri quantitativi ex ante. Ciò, però, coesiste con la presenza di oneri documentali aggravati e di step procedurali e autorizzativi aggiuntivi per alcune fattispecie, come i casi di primo tesseramento di minore non cittadino nel minibasket, o i casi di minore con precedente tesseramento presso una federazione estera affiliata alla FIBA: sottogruppi che potenzialmente possono rientrare nel canale di parificazione procedurale. Nella fase istruttoria, attraverso richieste documentali aggravate, e nella fase autorizzativa, tramite iter centralizzati e controlli esterni, si possono dunque incontrare ostacoli e barriere ingiustificate.

3.3.2.5 - Robustezza indice

La verifica di robustezza della codifica tramite un secondo codificatore è descritta al paragrafo 3.2.2. Eventuali casi di disaccordo o ambiguità interpretativa, se presenti, vengono segnalati di seguito:

Le attribuzioni di valore effettuate nella presente ricerca sono state rafforzate da un controllo svolto dal secondo codificatore: sono state confermate le attribuzioni di valore 1, 0 e 0 rispettivamente agli indicatori AF1, AF2 e AF3, non riscontrando casi di ambiguità interpretativa, ma lasciando comunque aperta la possibilità di ulteriori sviluppi per l'affinamento dello strumento.

3.3.2.6 - Commenti vari ed eventuali disposizioni regolamentari degne di nota

1) **Partecipazione immediata nell'attesa dell'autorizzazione al tesseramento nel minibasket (dai 5 agli 11 anni):**
   Nel Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola, l'articolo 27 "Primo tesseramento di un miniatleta di categoria minibasket/under di cittadinanza e nazionalità straniera" introduce una garanzia di particolare interesse rispetto alla partecipazione effettiva alla pratica sportiva dei minori non cittadini. Il comma 3 stabilisce che "Il miniatleta potrà partecipare all'attività minibasket al momento della richiesta di tesseramento." (FIP, 2023, p. 13), permettendo al minore non cittadino di partecipare all'attività sportiva dal momento della richiesta di tesseramento, senza dover attendere il completamento dell'iter amministrativo. Tale disposizione, nonostante si rivolga esclusivamente ai campionati giovanili di minibasket, ossia alla fascia d'età 5-11 anni, risulta virtuosa e degna di nota poiché riduce i possibili effetti escludenti legati all'attesa delle procedure amministrative. La partecipazione viene così slegata dall'attesa burocratica, salvaguardando e garantendo l'accesso immediato allo sport per i più giovani.
   Tuttavia, l'accesso effettivo ai campionati under, ossia per i minori non cittadini di 12-13 anni, rimane subordinato e conseguente al completamento dell'iter di tesseramento. Infatti, sempre l'art. 27, al c. 4, esplicita che "Il miniatleta potrà partecipare ai Campionati Under solo a seguito del perfezionamento della procedura di tesseramento." (FIP, 2023, p. 13). La previsione del comma 3, dunque, è interessante perché si ispira ad una logica di tutela dell'accesso immediato, almeno per il minibasket, che indebolisce gli effetti selettivi dell'attesa amministrativa. Tale disposizione deve comunque scontare, nella transizione verso l'under, l'effetto del passaggio da una logica ludico-formativa ad una agonistico- competitiva, e con esso l'innalzamento di barriere e condizioni più stringenti, come l'attesa del perfezionamento dell'iter di tesseramento.

2) **Uniformità del canale telematico (online) nel tesseramento regionale giovanile per minori "di qualsiasi cittadinanza":**
   Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, all'art. 15.4, c. 5, in relazione al tesseramento regionale giovanile (senza contratto), è previsto l'utilizzo del canale online per gli atleti di qualsiasi cittadinanza: "Il tesseramento Regionale degli atleti di categoria giovanile di qualsiasi cittadinanza, deve essere effettuato online." (FIP, 2025, p. 15). Tale disposizione è degna di nota perché, almeno verso la fascia a cui si rivolge, contribuisce a garantire la parità procedurale uniformando quantomeno il canale attraverso cui si deve svolgere l'iter. Risulta dunque virtuoso l'intento di garantire il canale più fruibile e immediato per tutti i giovani non cittadini che devono accedere ad un tesseramento regionale, dunque relativo a campionati provinciali e regionali. Come nella precedente disposizione degna di nota, tuttavia, tale previsione sconta gli effetti del passaggio dalla dimensione ludica a quella competitiva, ossia l'innalzamento di barriere, la predisposizione di maggiori controlli e l'incanalamento in percorsi più complessi, meno lineari ed immediati con l'avvicinamento al perimetro agonistico e professionistico.

3.3.3 - Calcolo dell'IAF-FIDAL

Secondo il rapporto CONI del 2023 sui numeri dello sport in Italia la FIDAL contava in quella stagione sportiva 285.466 atleti tesserati, collocandosi come quinta federazione sportiva in Italia per numero di atleti tesserati, e confermandosi tra le FSN più popolose nel panorama sportivo nazionale. (CONI, 2023, p. 13). Accanto alla dimensione quantitativa, pur non essendo stata richiamata nel capitolo 2 tra i casi giurisprudenziali o mediatici noti, la FIDAL risulta essere tra le federazioni sportive nazionali più coinvolte nel dibattito pubblico sul tema dell'accessibilità allo sport per i giovani stranieri, soprattutto in relazione al suo contributo forse più virtuoso, ossia la definizione della qualifica di "italiano equiparato" per gli atleti stranieri residenti in attesa della cittadinanza italiana: una sorta di cittadinanza sportiva che precede quella formale e giuridica, e che rende l'atleta così qualificato un partecipante a pieno titolo nei campionati federali. Infine, per quanto concerne l'accessibilità dei dati e la trasparenza informativa, la FIDAL si è rivelata tra le federazioni più disponibili e proattive nel reperire e fornire i dati amministrativi richiesti sul numero di minori stranieri tesserati presso di loro. In ragione di questi motivi, dunque, la presente sezione intende calcolare l'IAF per la Federazione Italiana di Atletica Leggera traducendo in valori dicotomici 0 – 1 le evidenze testuali contenute nelle sue fonti regolamentari e operative, in relazione ai tre indicatori: limitazioni numeriche (AF1), oneri documentali (AF2) e livelli autorizzativi/step procedurali (AF3).

3.3.3.1 - Fonti regolamentari e operative

Il corpus documentale preso in esame sarà costituito dalla seguente serie di fonti regolamentari ed operative attualmente in vigore. È importante sottolineare che sono state utilizzate le versioni vigenti per la stagione sportiva 2025/2026. Queste sono state consultate tra novembre 2025 e gennaio 2026, e dunque, eventuali modifiche apportate durante il periodo di ricerca o successive potrebbero alterare i valori della codifica e di conseguenza le conclusioni raggiunte in questa sede. Le fonti regolamentari e operative sono le seguenti:

- **Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2026 →** (FIDAL, 2025)
- **Regolamento Organico FIDAL →** (FIDAL, 2025)
- **Circolare Termini e modalità per Affiliazioni, Tesseramenti, Trasferimenti e Prestiti 2026 →** (FIDAL, 2025)
- **NORME ATTIVITÀ 2026 – DISPOSIZONI GENERALI →** (FIDAL, 2025)
- **Sito Worldathletics.org - Book of Rules →** (WORLDATHLETICS)

3.3.3.2 - Codifica degli indicatori

AF1- LIMITAZIONI NUMERICHE

L'indicatore AF1 intende verificare se la regolamentazione federale introduca o meno contingentamenti numerici discrezionali al numero di minori stranieri tesserabili che potrebbero limitare, ex ante, l'accessibilità formale di quest'ultimi alla pratica sportiva, escludendo i contingentamenti numerici amministrativi relativi ai visti per motivi sportivi, stabiliti annualmente dal CONI, e le limitazioni numeriche alla partecipazione di atleti non cittadini contenute nei regolamenti operativi delle specifiche competizioni. Dall'analisi delle fonti regolamentari e operative

della FIDAL non emergono limiti numerici discrezionali sul numero di atleti stranieri tesserabili. Piuttosto, si può riscontrare un richiamo ad altri tipi di contingentamenti numerici nella parte sesta delle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, nella sezione "Tesseramento di atleti stranieri extracomunitari per attività sportiva dilettantistica" al c. 6.1, relativi alle quote CONI: "Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", la FIDAL può autorizzare il tesseramento di una quota di atleti stranieri extracomunitari aventi livello tecnico di accertato valore che richiedono di entrare e soggiornare in Italia per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal C.O.N.I." (FIDAL, 2025, p. 5). Tale richiamo è poi integrato da un altro vincolo discrezionale FIDAL che contingenta, per ogni singola società affiliata, l'accesso alla quota CONI, prevedendo all'art. 6, c. 6.4, che "La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri extracomunitari per ciascun genere appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: juniores, promesse e seniores." (FIDAL, 2025, p. 6). Tali contingentamenti rientrano nell'alveo delle quote di ingresso per motivi sportivi stabilite dal CONI, e, inoltre, le limitazioni previste dal comma 6.4 riguardano esclusivamente le categorie juniores (18-19 anni), promesse (20-22 anni) e seniores (da 23 anni in su), ossia atleti sicuramente maggiorenni. Infine, sono stati individuati altri contingentamenti numerici relativi alla partecipazione effettiva degli atleti non cittadini ad alcune specifiche competizioni, come, a titolo esemplificativo, il divieto previsto nelle Norme attività 2026 - Disposizioni generali, all'art. 4, c. 4.1: "(…) Gli atleti stranieri delle categorie Seniores, Promesse, Juniores e Allievi (esclusi quelli di cui al successivo p. 4.2) non possono partecipare ai Campionati Individuali, fatte salve diverse disposizioni specifiche." (FIDAL, 2025, p. 5). Le disposizioni qui riportate riguardano contingentamenti che, in parte rientranti nell'alveo delle quote CONI, in parte nella dimensione della partecipazione effettiva-sostanziale, fuoriescono dal perimetro regolamentare federale dell'accessibilità formale, e dunque non rientrano tra i passaggi utili al calcolo dell'IAF. Sulla base di quanto emerso dall'analisi delle fonti regolamentari, non essendo rinvenibile uno specifico contingentamento numerico federale discrezionale che operi come filtro ex-ante all'accessibilità formale dei minori stranieri, il valore di codifica assegnato ad AF1–FIDAL è 1.

AF2 – ONERI DOCUMENTALI

L'indicatore AF2 intende verificare se, per sottogruppi o fattispecie di tesseramento di minori non cittadini rientranti nel perimetro di parificazione procedurale, ci siano richieste o siano potenzialmente attivabili oneri documentali ulteriori o aggravati rispetto al pacchetto documentale richiesto ai minori italiani. Dall'analisi delle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, emerge un impianto complessivamente coerente con la garanzia di parità procedurale. Infatti, nella parte quinta "Tesseramento di atleti stranieri", al c. 5.1, viene esplicitato che "L'atleta straniero può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l'atleta italiano, con le specifiche di cui alla presente norma e con una delle seguenti condizioni aggiuntive per gli atleti extracomunitari: a) di trovarsi in possesso del permesso di soggiorno (escluso permesso turistico), ovvero di poter produrre la più recente documentazione attestante che esso è in via di concessione. L'eventuale status di rifugiato, attribuito ai cittadini di Paesi terzi o apolidi e riconosciuto a seguito della domanda di protezione internazionale, dà diritto al rilascio da parte della Questura di un permesso con motivo "asilo politico". Anche tale tipologia di permesso, ovvero lo status di richiedente asilo sino alla conclusione della pratica amministrativa, consente l'accesso al tesseramento; b) di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo." (FIDAL, 2025, p. 5). In altri termini, l'impostazione di tale norma fa si che, quando non sia nella disponibilità del minore un regolare titolo di soggiorno, specificatamente per i

minorenni, ossia le categorie esordienti (dai 5 agli 11 anni), ragazzi (12-13 anni), cadetti (14-15 anni) e allievi (17-17 anni), sia attivo e garantito il canale di parificazione procedurale, al quale possono accedere dimostrando di essere iscritti ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia. Da tale disposizione emerge non solo il pieno allineamento ai dettami e alla ratio inclusiva del d. lgs. 36/2021, ma si può scorgere il tentativo di integrare, e addirittura migliorare, tale legge: da una parte vi è l'esplicita parificazione di coloro i quali hanno acquisito lo status di rifugiato, o, in attesa di risposta alla domanda di protezione internazionale, lo status di richiedente asilo; dall'altra parte, come onere documentale parificante vi è la richiesta di "risultare iscritto ad un istituto scolastico", senza che sia esplicitata la clausola dell'essere iscritto da "almeno un anno", come prevede il comma 3 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2021. Dunque, l'impostazione regolamentare della FIDAL non solo si allinea e si conforma alle logiche inclusive e di parificazione promosse dal legislatore, ma le arricchisce e le potenzia ampliando ulteriormente la platea di coloro i quali possono rientrare nel perimetro della garanzia di parità procedurale. Alla luce di queste evidenze, non essendo emerse richieste extra o snodi regolamentari che legittimassero richieste aggravate o ulteriori rispetto al pacchetto standard per i minori rientranti nel target tutelato dalla legge, il valore di codifica assegnato ad AF2 è 1.

AF3- STEP PROCEDURALI/AUTORIZZATIVI

L'indicatore AF3 vuole verificare se l'iter procedurale del tesseramento del minore straniero non cittadino, incluso nel perimetro di parificazione del D.lgs. 36/2021, sia inserito in canali differenziati e sia caratterizzato da passaggi autorizzativi ulteriori o da step di controllo aggiuntivi, rispetto alla procedura ordinaria applicata ai minori autoctoni. Dall'analisi delle fonti regolamentari ed operative della FIDAL emerge una chiara differenziazione dei canali procedurali: online per gli atleti italiani, mentre, per gli atleti stranieri extracomunitari, come indica l'art. 12, c. 15 del Regolamento organico FIDAL, " (…) le Società possono perfezionare il tesseramento solo in epoca successiva all'autorizzazione della Segreteria Federale o del Comitato Regionale secondo le categorie di competenza" (FIDAL, 2025, p. 8). Ponendo ora il focus sui minori, nell'art. 5 "Tesseramento di atleti stranieri" delle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, emerge che se per i ragazzi autoctoni "La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura." (FIDAL, 2025, p. 4), per i minori non cittadini "Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Comitato Regionale nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi" (FIDAL, 2025, p. 5). Inoltre, l'art. 5, c. 5.2, ribadisce che "La tessera con la dicitura "atleta straniero" viene rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio." (FIDAL, 2025, p. 5). Dunque, risulta chiara la distinzione dei canali procedurali, però, ciò non sembra segnalare un aggravio procedurale dal momento in cui l'autorizzazione resta in capo al Comitato Regionale, e non ha bisogno di controlli e autorizzazioni esterne. Il ruolo autorizzativo dell'organo federale regionale, che rappresenta il livello istituzionale-federale più vicino al minore, risulta coerente con un'impostazione del percorso di tesseramento decentrato, "vicino" al soggetto coinvolto e gestito dalle articolazioni territoriali della federazione. Inoltre, un elemento rilevante che si affianca a questa impostazione regolamentare, è la previsione di un tempo certo, e proporzionato, entro il quale l'iter autorizzativo deve essere concluso, aumentando la trasparenza e la prevedibilità formale del processo. Sempre nelle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, all'art. 5, c. 5.10, è infatti esplicitata tale scadenza: "L'Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di autorizzazione al tesseramento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento." (FIDAL, 2025, p. 5) con la possibilità sospendere tale decorrenza solo nel caso di

necessari accertamenti, chiarimenti o integrazioni, come previsto dal comma 5. 11. (FIDAL, 2025, p. 5). La questione forse più decisiva ai fini della codifica di AF3 riguarda però il fatto che l'iter autorizzativo appena descritto, si esaurisce all'interno degli organi federali nazionali, e non necessita alcun passaggio strutturale centralizzato, come il rilascio di un nulla osta, o i controlli preventivi da parte della federazione sovranazionale, come invece è stato riscontrato per la FIGC e la FIP. La World athletics (WA) infatti, non regolamenta in modo specifico la dimensione del tesseramento dei minori non cittadini, tantomeno prevede controlli autorizzativi sistematici ed esternalizzati rispetto alla FIDAL. In questo scenario, dunque, l'iter di tesseramento si esaurisce internamente, è decentrato ed è affidato all'organo federale territorialmente competente. Inoltre, tale processo è soggetto ad un termine massimo internamente fissato, che delimita la durata della procedura e ne rafforza la prevedibilità. In tal senso, pur in presenza di un canale differenziato (attraverso il Comitato regionale e non online) rispetto alla procedura ordinaria dei minori autoctoni, l'iter previsto dalla FIDAL per i minori non cittadini rientranti nel target di parificazione, non sembra configurarsi come un aggravio procedurale, ma come un percorso prevedibile e proporzionato. Alla luce di tali evidenze regolamentari, l'indicatore AF3-FIDAL viene codificato con valore pari a 1.

Tabella 7: codifica indicatori per la FIDAL

INDICATORE	**CODIFICA**	**EVIDENZE REGOLAMENTARI**	**FONTI**	**Fattispecie o sottogruppo penalizzato**
AF1 - Limitazioni numeriche	**1**	**TETTO NUMERICO FEDERALE EX ANTE:** dall'analisi delle fonti regolamentari ed operative della FIP non sono emersi filtri quantitativi discrezionali imposti dalla federazione	Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2026 (FIDAL, 2025) Regolamento Organico FIDAL (FIDAL, 2025) Circolare Termini e modalità per Affiliazioni, Tesseramenti, Trasferimenti e Prestiti 2026 (FIDAL, 2025) NORME ATTIVITÀ 2026 – DISPOSIZONI GENERALI (FIDAL, 2025)	-Nessun sottogruppo subisce limitazioni numeriche discrezionali

AF2 - oneri documentali	**1**	**1) RECEPIMENTO E GARANZIA DELLA PARITÀ PROCEDURALE NELLA FASE ISTRUTTORIA PER MINORI NON CITTADINI CON ATTESTAZIONE DI FREQUENZA SCOLASTICA, SENZA ECCEZIONI E RELATIVI AGGRAVI:** **Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, art. 5 "Tesseramento di atleti stranieri", c. 5.1:** "L'atleta straniero può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l'atleta italiano, con le specifiche di cui alla presente norma e con una delle seguenti condizioni aggiuntive per gli atleti extracomunitari: a) di trovarsi in possesso del permesso di soggiorno (escluso permesso turistico), ovvero di poter produrre la più recente documentazione attestante che esso è in via di concessione. L'eventuale status di rifugiato, attribuito ai cittadini di Paesi terzi o apolidi e riconosciuto a seguito della domanda di protezione internazionale, dà diritto al rilascio da parte della Questura di un permesso con motivo "asilo politico". Anche tale tipologia di permesso, ovvero lo status di richiedente asilo sino alla conclusione della pratica amministrativa, consente l'accesso al tesseramento; b) di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo." **2) ALLARGAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RATIO INCLUSIVA VERSO I PIU' VULNERABILI:**	Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2026 (FIDAL, 2025)	-Nessun sottogruppo subisce aggravi documentali

		Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, Art. 5, c. 5.1, lett. a: "(…) L'eventuale status di rifugiato, attribuito ai cittadini di Paesi terzi o apolidi e riconosciuto a seguito della domanda di protezione internazionale, dà diritto al rilascio da parte della Questura di un permesso con motivo "asilo politico". Anche tale tipologia di permesso, ovvero lo status di richiedente asilo sino alla conclusione della pratica amministrativa, consente l'accesso al tesseramento (…)" **3) SEMPLIFICAZIONE DEL REQUISITO SCOLASTICO PER ACCEDERE AL CANALE DI PARIFICAZIONE E RELATIVO ALLARGAMENTO DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI:** **Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, Art. 5, c. 5.1, lett. b:** "di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo."		
AF3 – step procedurali/autorizzativi	**1**	**1) CANALI PROCEDURALI DIFFERENZIATI MA INTERNI, ANCHE PER I MINORI NON CITTADINI (attraverso il Comitato Regionale):** **Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, Art. 5, c. 5.6:** "Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Comitato Regionale nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi."	Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2026 (FIDAL, 2025) Sito Worldathletics.org - Book of Rules (WORLDATHLETICS)	(alcuni sottogruppi, come i minori stranieri nelle categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, utilizzano un canale differenziato che necessita autorizzazione del Comitato Regionale, ma è considerato privo di aggravi perché interno, decentrato e

		2) PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO ESPLICITO PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER DI TESSERAMENTO DEL MINORE NON CITTADINO: **Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, Art. 5, c. 5.10:** "L'Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di autorizzazione al tesseramento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento" **3) APPLICAZIONE DI UNA LOGICA SUSSIDIARIA ALLA DEFINZIONE DELLE REGOLE E DELLE PRASSI NELL'AMBITO DEL TESSERAMENTO SPORTIVO: ASSENZA DI CONTROLLI, RICHIESTE E PASSAGGI AUTORIZZATIVI ESTERNALIZZATI IMPOSTI DALLA FEDERAZIONE SOVRANAZIONALE W.A, CHE LASCIA INVECE LA POSSIBILITÀ DI AUTOREGOLARSI ALLE REALTÀ FEDERALI NAZIONALI AFFILIATE.** **Sito Worldathletics.org - Book of Rules:** Non sono state rinvenute imposizioni procedurali, documentali o autorizzative da parte della Federazione sovranazionale W.A. sulla questione del tesseramento, né in termini generali né in relazione ai più delicati casi di tesseramento, primo tesseramento o trasferimento di minori non cittadini.		vincolato da tempi certi)

3.3.3.3 - Calcolo dell'IAF-FIDAL

Alla luce delle evidenze regolamentari e operative appena riportate e discusse, la FIDAL mostra un impianto regolamentare che complessivamente aderisce allo standard procedurale fissato dal d. lgs. 36/2021 nelle tre dimensioni rappresentate dagli indicatori. AF1-FIDAL, ossia la dimensione delle limitazioni numeriche discrezionali, risulta codificata come 1, poiché, in riferimento al target dei minori non cittadini rientranti nel perimetro di parificazione, dall'analisi delle fonti regolamentari non emergono contingentamenti numerici discrezionalmente imposti dalla federazione, che possano agire come filtro ex ante all'accesso formale al tesseramento dei minori non cittadini. AF2-FIDAL = 1, poiché, in relazione agli adempimenti documentali richiesti, l'impianto regolamentare recepisce e implementa la ratio inclusiva e la logica di parificazione dettata dalla legge: la possibilità di tesseramento viene infatti garantita anche in nell'impossibilità di fornire il permesso di soggiorno, attraverso l'attestazione di frequenza scolastica. Questa, per il target di riferimento della legge, risulta sufficiente per poter accedere al tesseramento godendo della parità procedurale rispetto ai coetanei autoctoni. L'accessibilità formale, nel caso FIDAL, risulta addirittura estesa a sottogruppi particolarmente vulnerabili, come i richiedenti asilo o i titolari di protezione, che possono accedere al canale delle "stesse procedure" in virtù del loro status giuridico-amministrativo, fornendo come onere documentale aggiuntivo solo il permesso per asilo politico rilasciato dalla questura competente, oppure, prima della conclusione della pratica amministrativa, dimostrando lo status di richiedente asilo. Infine, AF3-FIDAL=1 poiché, anche in presenza di canali differenziati per atleti italiani e stranieri, l'iter di tesseramento per i minori non cittadini si esaurisce internamente, rimane cioè decentrato ed in capo all'organo federale territorialmente competente, ossia il comitato regionale, senza passaggi autorizzativi esterni. Infine, la previsione di un termine massimo di 30 giorni per la conclusione della procedura rafforza la prevedibilità dell'iter, limitando l'incertezza tipica delle procedure centralizzate, dipendenti da autorizzazioni esterne e non vincolate da scadenze esplicite. Sulla base della codifica così ottenuta, ossia AF1=1, AF2=1 e AF3=1, l'indice complessivo per la FIDAL è calcolato come segue:

IAF-FIDAL = (AF1+AF2+AF3) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1

3.3.3.4 - Interpretazione del risultato

Il valore dell'IAF-FIDAL pari a 1 colloca la Federazione Italiana di Atletica Leggera sul polo di maggiore inclusività del continuum di accessibilità formale delineato dall'IAF. Ciò indica che, nel quadro regolamentare e operativo della FIDAL, la parità procedurale prevista dall'art. 16, c.3, del D.lgs. 36/2021 risulta uniformemente garantita per tutte le fattispecie comprese nel target group tutelato. Diversamente da quanto evidenziato negli altri casi, dallo studio delle fonti regolamentari FIDAL emergono l'assenza di limitazioni numeriche o filtri quantitativi discrezionali federali, che operino, a monte, da barriere all'accessibilità formale; l'assenza di richieste documentali o di spazi regolamentari che legittimino richieste extra, soprattutto verso il collettivo tutelato e parificato; infine, sul versante procedurale e autorizzativo, la presenza di un iter di tesseramento per minori non cittadini, seppur con la previsione di canali distinti (Online e tramite comitato regionale), che risulta interamente interno e gestito localmente dagli organi competenti, senza passaggi autorizzativi esternalizzati, sovranazionali e delimitato da un termine massimo che ne rafforza la prevedibilità. Il processo di tesseramento FIDAL, dunque, si può dire regolamentato in modo conforme alla legge, dal pre-tesseramento, passando per la fase istruttoria fino alla fase autorizzativa, rivelandosi ad ora

l'unica federazione ad aver recepito e implementato gli intenti virtuosi delle norme ponte ed in particolare del D.lgs. 36/2021.

3.3.3.5 - Robustezza indice

La verifica di robustezza della codifica tramite un secondo codificatore è descritta al paragrafo 3.2.2. Eventuali casi di disaccordo o ambiguità interpretativa, se presenti, vengono segnalati di seguito:

Le attribuzioni di valore effettuate nella presente ricerca sono state rafforzate da un controllo svolto dal secondo codificatore: sono state confermate le attribuzioni di valore 1, 1 e 1 rispettivamente agli indicatori AF1, AF2 e AF3, non riscontrando casi di ambiguità interpretativa, ma lasciando comunque aperta la possibilità di ulteriori sviluppi per l'affinamento dello strumento.

3.3.3.6 – Commenti vari ed eventuali disposizioni regolamentari degne di nota

1) **Riconoscimento esplicito della validità dei titoli di soggiorno connessi alla protezione internazionale ai fini della parificazione procedurale per il tesseramento**. L'art. 5, c. 5.1, punto a), delle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, prevede che "L'eventuale status di rifugiato, attribuito ai cittadini di Paesi terzi o apolidi e riconosciuto a seguito della domanda di protezione internazionale, dà diritto al rilascio da parte della Questura di un permesso con motivo "asilo politico". Anche tale tipologia di permesso, ovvero lo status di richiedente asilo sino alla conclusione della pratica amministrativa, consente l'accesso al tesseramento;" (FIDAL, 2025, p. 5). Tale disposizione si allinea perfettamente alle intenzioni del legislatore e delle norme ponte, e anzi, le amplia e la rafforza. L'intento è di evitare che la vulnerabilità sul piano giuridico e amministrativo si traduca in barriere, filtri ed esclusione, garantendo un canale apposito per i casi più vulnerabili e maggiormente esposti alle barriere e alle dinamiche regolamentari escludenti.

2) **Requisito scolastico formulato in modo estensivo ed inclusivo**: **ampliamento della platea dei possibili fruitori del canale di parificazione.** L'art. 5, c. 5.1, punto b), delle Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026, prevede che il requisito di iscrizione scolastica, come condizione parificante per l'atleta non cittadino, sia così formulato: "di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo." (FIDAL, 2025, p. 5). Il requisito è ricondotto alla semplice iscrizione scolastica, dunque la parificazione non è vincolata alla dimostrazione di un intero anno di frequenza scolastica. Questa previsione risulta rilevante perché si propone di ampliare la platea dei possibili fruitori del canale di parificazione, e al contempo di ridurre il rischio che la tutela prevista dalla legge si indebolisca, o restringa il suo target, per ragioni probatorie e temporali. Una tale disposizione rende il canale di parificazione per l'accesso formale allo sport direttamente e più immediatamente fruibile, in particolare per chi è più vulnerabile, per chi è in Italia da meno tempo, e dunque ne ha più bisogno.

3) **La qualifica di "italiano equiparato" come misura di inclusione sportiva effettiva nell'ambito dell'accessibilità sostanziale:** All'art. 10, c. 4, del Regolamento organico FIDAL, viene definita la qualifica di "italiano equiparato", e vengono così definite le condizioni per potervi accedere: "I cittadini stranieri che, pur privi di cittadinanza, siano nati in Italia o siano residenti nel nostro paese almeno dal compimento del decimo anno di età, oppure che siano residenti da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica leggera del Paese di origine o per Federazioni di atletica leggera di altri Paesi, più gli stranieri privi dei requisiti di cui sopra ma in possesso di quelli previsti dalle "Norme Attività" annualmente deliberate dal Consiglio Federale, possono acquisire la qualifica di "Italiano Equiparato" (FIDAL, 2025, p. 7)**.** Le Norme attività 2026, per l'appunto, all'art. 4, c. 4.2, e relativi cc. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, esplicitano una serie di requisiti e condizioni necessarie per accedere alla qualifica di italiano equiparato: "4.2) Gli atleti stranieri residenti in Italia appartenenti alle categorie Allievi e Juniores che rispondono a tutti i requisiti descritti rispettivamente ai punti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 possono acquisire la qualifica di "Italiano Equiparato", compilando l'apposito modulo DS. 4.2.1) Gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento nella categoria Allievi: • dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera (possono però gareggiare per la propria rappresentativa nazionale). 4.2.2) Gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento al primo anno della categoria Juniores: • risultino tesserati continuativamente con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL sin da Allievi; • dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera (possono però gareggiare per la propria rappresentativa nazionale). 4.2.3) Gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento al secondo anno della categoria Juniores: • risultino tesserati continuativamente con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL sin da Allievi; • dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera (neanche per la propria rappresentativa nazionale); • abbiano già richiesto la cittadinanza italiana oppure dichiarino (con il modulo "DS") di volerla richiedere alla maturazione dei requisiti necessari. 4.2.4) Possono acquisire la qualifica di "Italiano Equiparato", compilando l'apposito modulo "DS", anche gli atleti stranieri di qualsivoglia categoria non in possesso dei requisiti di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 ma residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età oppure che siano residenti in Italia da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica leggera del Paese di origine o per Federazioni di atletica leggera di altri Paesi." (FIDAL, 2025, p. 5). Tale previsione, aldilà delle singole condizioni richieste, indica un chiaro intento di inclusione sostanziale, nella fase successiva al tesseramento. Infatti, tale qualifica, intende promuovere una sorta di cittadinanza sportiva che anticipa quella giuridico-amministrativa, riconoscendo come atleti italiani a pieno titolo soggetti non cittadini ma stabilmente inseriti nel contesto nazionale, attenuando quell'insieme di regole escludenti, rispetto alla partecipazione effettiva e sostanziale, che derivano dalla classificazione dell'atleta come "non cittadino" o "straniero". In questa prospettiva, dunque, l'equiparazione prevista da tale qualifica funge da estensione ed integrazione della ratio inclusiva delle norme ponte sul tesseramento dei minori non cittadini, riducendo le barriere regolamentari che si manifestano dopo il tesseramento, intervenendo, dunque, in modo inclusivo sull'accessibilità sostanziale.

4) **Logica sussidiaria della federazione sovranazionale: autonomia regolamentare della FIDAL.** Infine, l'ultimo aspetto degno di nota riguarda la logica sussidiaria che caratterizza il rapporto tra il livello sovranazionale della WA (Worldathletics), ed il livello nazionale della FIDAL. La WA non interviene imponendo in modo sistematico e diffuso vincoli regolamentari, come i divieti di trasferimento di atleti under-18, o i passaggi autorizzativi esternalizzati nell'iter di tesseramento di minori non cittadini: anzi, lascia al livello nazionale e alle sue articolazioni territoriali la facoltà di autodeterminarsi, di definire e gestire l'iter in funzione delle istanze locali, e, soprattutto, in ottemperanza delle norme ponte inclusive. Tale impostazione procedurale fa si che l'iter si possa esaurire internamente alla federazione, riducendo i possibili punti di incertezza e di imprevedibilità del processo di tesseramento.

3.4 - Ancoraggio dell'IAF alla realtà: analisi empirica della correlazione tra IAF e flussi di tesseramento dei minori stranieri presso le federazioni FIP e FIDAL

3.4.1 - Premesse metodologiche, dati a disposizione e ipotesi di partenza

Per comprendere più a fondo la relazione che le posture regolamentari federali hanno con la realtà del tesseramento dei minori stranieri, è necessario ancorare lo strumento dell'IAF al dato reale sul numero e sulle tendenze di crescita o decrescita degli atleti stranieri tesserati presso le relative federazioni. Questo dato va collocato in un quadro generale caratterizzato da una graduale e complessiva espansione della domanda di sport. Infatti, come rilevato dal CONI, nel periodo 2019-2023 si è assistito ad un complessivo aumento dei tesserati in Italia, con un incremento degli atleti pari al 26,2 %, superando i livelli pre-pandemici con oltre un milione di iscritti in più presso le federazioni sportive nazionali (FSN) e le discipline sportive associate (DSA). Questo generale aumento è riconducibile a molteplici fattori, tra cui una generale diffusione della cultura sportiva promossa da interventi di sostegno post-pandemici, o il diffondersi di discipline nuove molto popolari e accessibili, come il padel, che hanno attirato molti soggetti precedentemente inattivi, o altri fattori ipotizzati dal CONI stesso nel suo report (CONI, 2023, p. 9). In questa sede, tuttavia, nella cornice di questa generale crescita sistemica dei tesserati, l'interesse si sposta dal valore assoluto dei tesserati complessivi ai trend di crescita o decrescita specifici del collettivo dei minori non cittadini tesserati presso le singole federazioni sportive. Dunque, dall'analisi di queste tendenze, si vuole verificare se l'accessibilità formale di ciascuna federazione, calcolata tramite l'IAF, sia correlata e agisca in qualche modo, come acceleratore-facilitatore, o come ostacolo-collo di bottiglia, sul dato e sulle tendenze in questione. In questi termini, si ipotizza che un IAF inclusivo possa essere correlabile ad una maggiore capacità federale di assorbire la domanda di sport, presentando dunque trend di crescita del dato in questione più stabili e solidi, e che un IAF restrittivo, al contrario, possa essere collegato ad un andamento instabile, se non negativo, della presenza di giovani stranieri tra le fila dei tesserati. Questa relazione tra variabili non pretende di dimostrare rapporti di causalità forti e diretti, quanto piuttosto ambisce a restituire una rappresentazione descrittiva di possibili e plausibili associazioni tra le variabili in gioco. Tale correlazione, che verrà approfondita per la FIP e per la FIDAL, è resa possibile dai set di dati originali sui giovani stranieri tesserati che queste, attraverso una richiesta di accesso civico generalizzato a tale informazione, hanno prontamente fornito. La FIDAL è riuscita a ricreare una piccola serie storica sul dato in questione, fornendo il numero di minori stranieri tesserati per ciascuna delle tredici stagioni dal 2011 al 2024. Vista tale disponibilità, sarà possibile evidenziare

il mutamento del dato, interno alla FIDAL, rispetto agli interventi legislativi inclusivi, soprattutto rispetto al d. lgs. 36/2021. La FIP, invece, è riuscita a fornire tale dato in relazione alle quattro stagioni dal 2021 al 2025. Ciò è molto utile ai fini del calcolo e del confronto delle tendenze di crescita o decrescita relative ai tesseramenti dei giovani stranieri per le ultime quattro stagioni sportive, ma non ci permette di indagare il mutamento del dato, interno alla FIP, rispetto agli interventi legislativi come fatto per la FIDAL. Di seguito, dunque, si esaminerà l'impatto a livello numerico delle norme ponte, soprattutto del d. lgs. 36/2021, sul numero di minori stranieri tesserati presso la FIDAL.

Grafico 1: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2011 al 2024

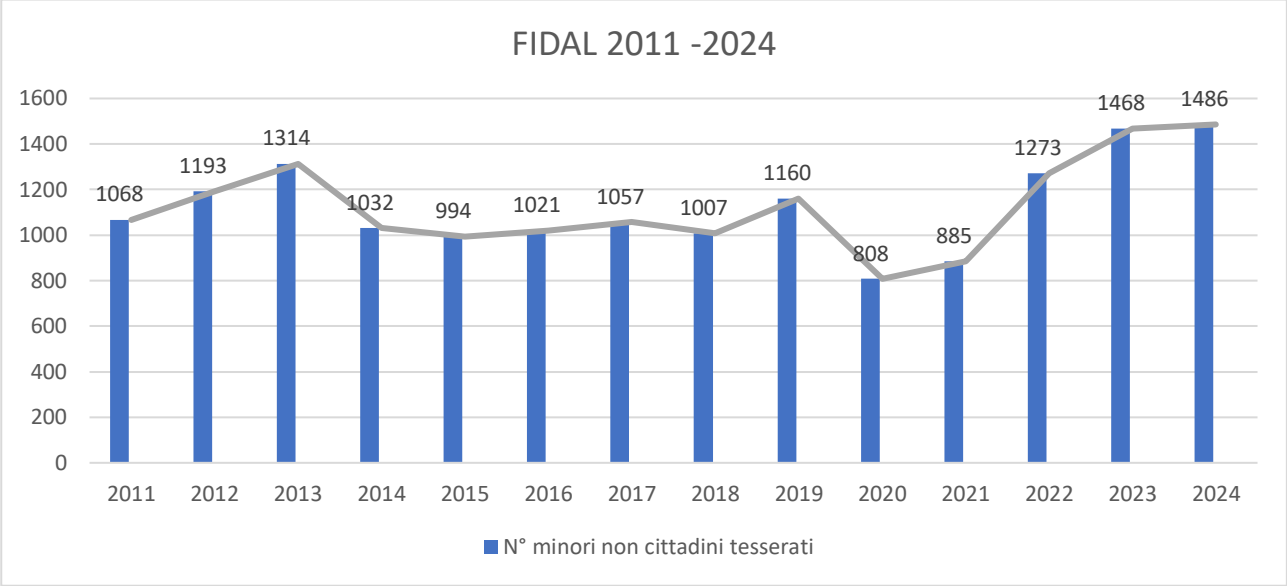

Grafico 2: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIP dal 2021 al 2024

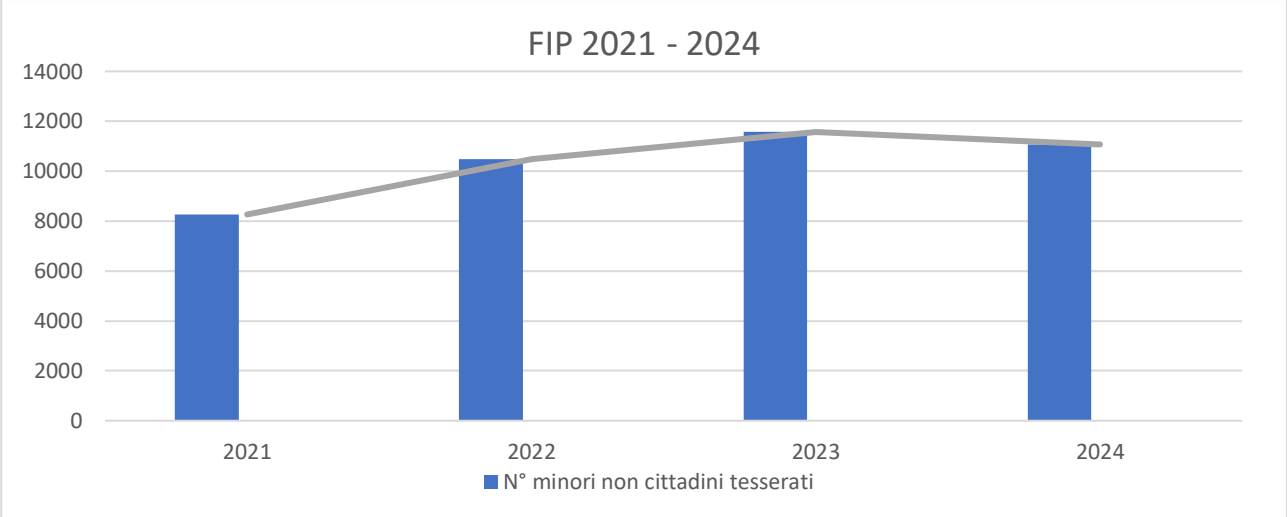

3.4.2 - Impatto del d.lgs. 36/2021 sul numero di minori stranieri tesserati presso la FIDAL

La disponibilità di una serie storica estesa per la FIDAL, dal 2011 al 2024, permette di osservare come l'evoluzione normativa abbia influenzato la realtà concreta del tesseramento dei minori stranieri. I dati mostrano una generale crescita dei minori non cittadini tesserati, coerente con l'aumento complessivo dei cittadini e dei giovani stranieri, che viene confermata e consolidata soprattutto dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 36/2021. Ricordando che la FIDAL presenta un IAF = 1, l'ipotesi di partenza è che la sua postura regolamentare sul tema del tesseramento, ossia l'assenza di tetti numerici e la parificazione procedurale e documentale, le permetta di intercettare e assorbire i nuovi e più ingenti flussi di domande di accesso allo sport da parte dei giovani stranieri, e che dunque si verifichi un graduale aumento, con qualche picco di crescita in seguito agli interventi legislativi inclusivi, della loro presenza. Ecco che, dai 1068 tesserati del 2011, dopo un decennio in cui il dato è oscillato circa tra i 1000 e 1200 tesseramenti annui, si assiste ad una crescita importante dal 2019 in poi, con una momentanea regressione del dato nel 2020 dovuta alla pandemia e al blocco della maggior parte delle attività sportive di base. La crescita avviatasi in seguito alle prime norme ponte, introdotte nel 2016 e 2018, si è appunto riconfermata con forza dal 2021 in poi, grazie anche al consolidamento dello ius culturae sportivo con il d. lgs. 36/2021, portando i poco più di mille minori stranieri tesserati del 2011 ad essere ben 1486 nel 2024. Tuttavia, il dato interessante è l'aumento relativo di tesserati stranieri che dal 2016 (1021 tesserati), anno di implementazione della prima norma ponte, al 2024 (1486 tesserati), è stato del 45,5 %. Questa informazione, anche se non risulta comparabile con la stessa informazione relativa ad altre federazioni, data la limitatezza dei dati a disposizione, ci lascia comunque intravedere una tendenza molto importante, ossia che laddove la federazione riesca ad implementare un approccio regolamentare effettivamente inclusivo e coerente con gli standard di legge, il dato sui minori stranieri tesserati può crescere fisiologicamente ed in modo lineare e coerente rispetto al generale aumento demografico della componente straniera, alla relativa domanda di sport, e rispetto alla ratio inclusiva delle norme, permettendo al diritto allo sport di essere effettivamente garantito ed implementato in modo paritario, quantomeno nella sfera dell'accesso formale.

Grafico 3: numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2021 al 2024

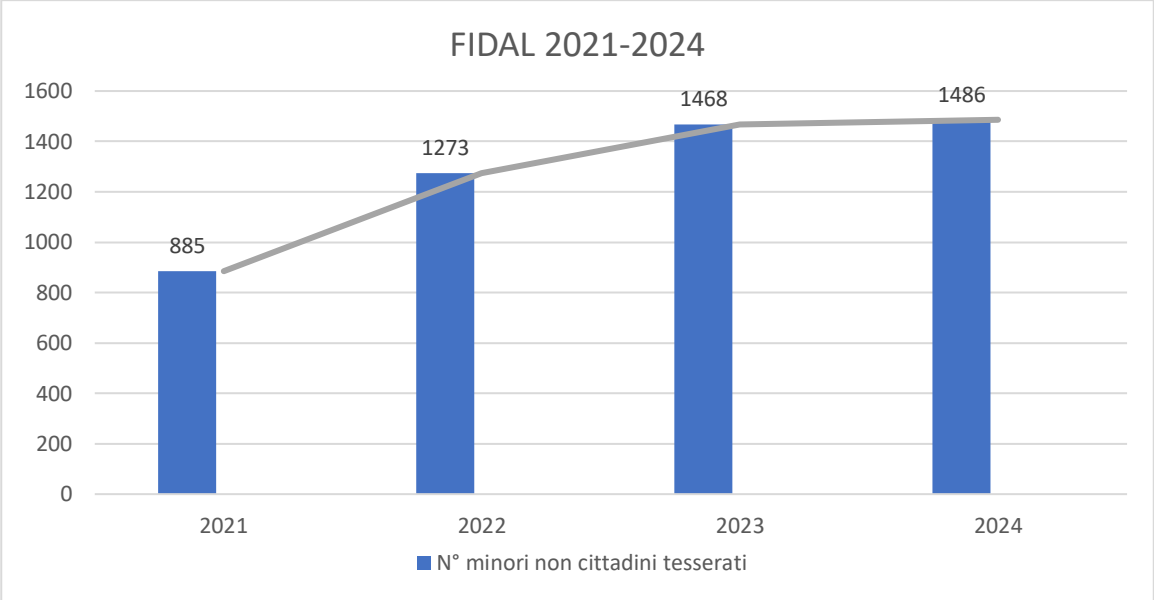

3.4.3 - Valore dell'IAF in relazione al numero dei minori stranieri tesserati: correlazione variabili e confronto tra FIP e FIDAL (stagioni 2021-2024)

Per approfondire la correlazione tra l'IAF di una federazione e le variazioni nei trend di crescita/decrescita del dato di interesse, e poter poi confrontare tali correlazioni relative delle due federazioni, che hanno IAF e posture regolamentari ben diverse, è stato necessario prendere in considerazione solo il quadriennio di cui si dispone del dato di interesse per entrambe le federazioni. Come accennato, la FIP è riuscita a fornire il dato per il solo periodo 2021-2025, dunque, ritagliando tale quadriennio nella serie storica 2011-2025 della FIDAL, si può imbastire un ragionamento comparativo per indagare se e come l'IAF sia premonitore, o possa in qualche essere correlato, alle tendenze di crescita o decrescita del numero di minori stranieri tesserati. Inoltre, siccome la FIP ha fornito tale dato relativamente alle stagioni sportive e non, come la FIDAL, all'anno solare, ai fini della comparazione verrà effettuata un'operazione di armonizzazione e i dati FIP verranno ricondotti all'anno solare di inizio stagione. In altri termini, considerando che la stragrande maggioranza dei tesseramenti viene effettuata all'inizio della stagione sportiva, i dati che la FIP fornisce per esempio per l'annata 2024-2025, verranno considerati come relativi all'anno 2024, rendendo i set di dati delle due federazioni sovrapponibili e comparabili.

FIDAL (IAF=1): la Federazione di atletica leggera mostra un'importante crescita nel quadriennio preso in esame, che corrisponde al periodo immediatamente successivo alla conferma dello ius culturae sportivo con d.lgs 36/2021. Considerando che il dato di partenza di questo quadriennio riguarda l'annata influenzata dagli effetti di chiusura della pandemia, si può comunque constatare che, dagli 885 minori stranieri tesserati del 2021 ai 1486 del 2024, si registra un aumento relativo del 68 %. Il picco di crescita è stato registrato nella seconda annata, con il passaggio dagli 885 del 2021 ai 1273 minori stranieri tesserati del 2022, probabilmente sull'onda della ripresa post-pandemica, dei relativi incentivi a praticare sport e dell'implementazione del d. lgs. 36/2021. Ciò suggerisce, senza un nesso di causalità diretto e certo, che un IAF federale inclusivo, come in questo caso con l'IAF-FIDAL = 1, possa essere correlato ad un lineare e consistente aumento dei tesseramenti in questione.

FIP (IAF= 0,33): nonostante i volumi numerici assoluti siano nettamente maggiori rispetto alla fidal, il trend di crescita/decrescita relativo calcolato appare in questo caso più lento e discontinuo. Nello stesso arco di tempo dal 2021 al 2025, e considerando sempre l'influenza della pandemia sul dato di partenza, dai 8266 minori stranieri tesserati nel 2021 si è passati agli 11066 del 2024, registrando per la FIP un incremento relativo del 34 %. Anche in questo caso si registra un picco di crescita nella seconda annata, dai 8266 del 2021 ai 10495 del 2022, spiegabile sempre dall'entusiasmo e dagli incentivi relativi alla ripresa post-pandemica, o dalla prima implementazione dello ius culturae. Tuttavia, il dato relativo all'annata 2024 evidenzia una leggera flessione del 4,3% rispetto all'anno precedente, passando dagli 11570 del 2023 ai 11066 del 2024. L'incremento relativo della FIP nell'intero quadriennio, come detto, è del 34 %, e comparandolo al medesimo incremento conosciuto dalla FIDAL, risulta esserne esattamente la metà. Il fatto che le tendenze di crescita di tale dato non siano così sostanziose, o non lo siano quanto quelle della FIDAL, indica la minore capacità della FIP di assorbire il fisiologico aumento della domanda di accesso allo sport. Inoltre, la flessione del dato avvenuta nell'ultima annata di cui si dispone tale informazione, è un altro indicatore di come per la

FIP le tendenze di crescita non siano così lineari e consolidate come per la FIDAL. Senza la pretesa di dimostrare un nesso di causalità diretto, queste evidenze suggeriscono che un IAF federale restrittivo, come l'IAF-FIP = 0.33, caratterizzato dalla presenza di barriere come oneri documentali e iter procedurali aggravati, può essere correlato ad una crescita inferiore del numero di minori stranieri tesserati. Per la FIP, infatti, una volta esaurito l'effetto propulsivo del d. lgs 36/2021 abbinato alla ripresa post-pandemica, la crescita si è interrotta, divenendo anzi decrescita. Le barriere formali, dunque, agiscono concretamente come collo di bottiglia strutturale, come filtro all'accesso, impedendo alla legge di sprigionare in toto la sua ratio ed il suo potenziale inclusivo.

Grafico 4: comparazione del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL e la FIP dal 2021 al 2024

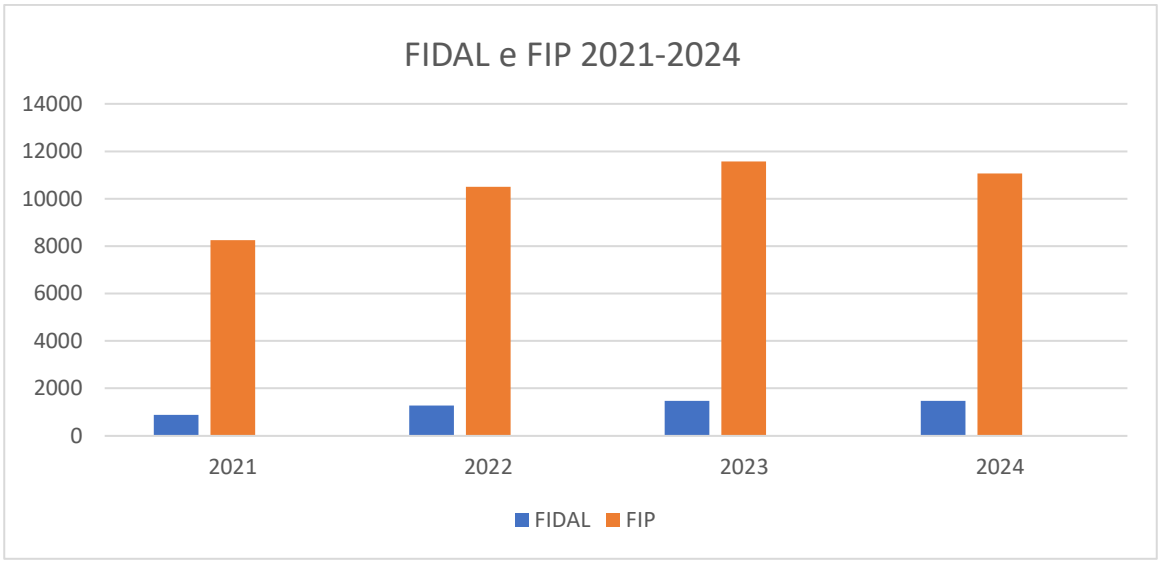

Grafico 5: andamento del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIDAL dal 2021 al 2024

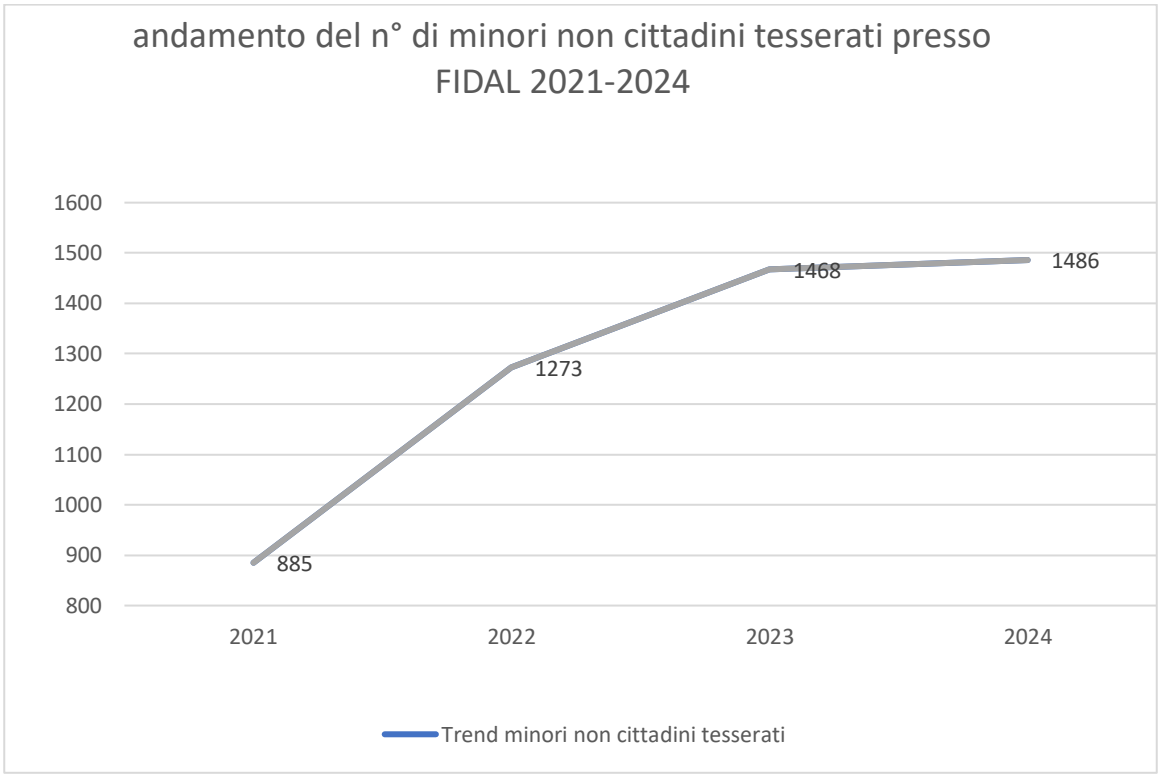

Grafico 6: andamento del numero di minori non cittadini tesserati presso la FIP dal 2021 al 2024

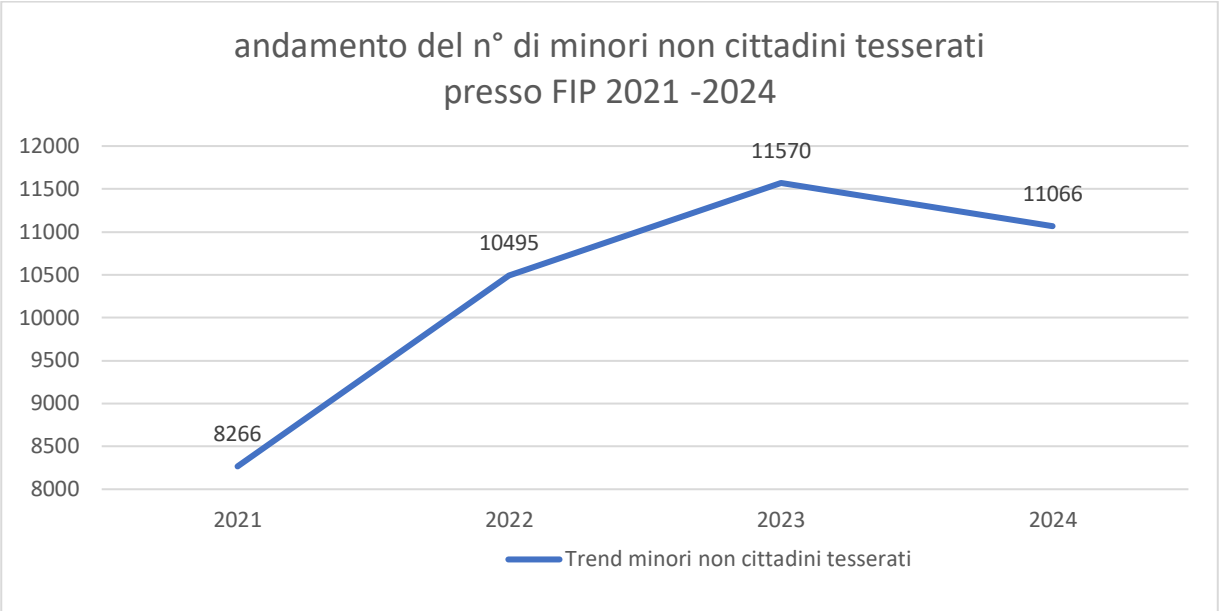

3.5 - IAF: evidenze e conclusioni

L'analisi condotta in questo capitolo tramite la costruzione e l'applicazione dell'Indice di Accessibilità Formale IAF ha permesso di mappare le diverse posture regolamentari delle Federazioni Sportive selezionate rispetto al tesseramento dei minori non cittadini. Il quadro che ne è emerso è caratterizzato da una forte eterogeneità, che vede i dettami di inclusività e di parità procedurale del d. lgs. 36/2021 recepiti ed implementati in modo molto difforme. I punti cruciali emersi da tale indagine possono essere ricondotti a tre evidenze sostanziali: 1) In primo luogo, emerge la persistenza di barriere istituzionalizzate: nonostante gli intenti inclusivi del legislatore, federazioni come la FIGC, con IAF= 0, o come la FIP, con IAF=0,33, continuano a legittimare ostacoli formali determinanti. Questi si possono manifestare sotto forma di limitazioni numeriche, aggravi documentali o iter procedurali e autorizzativi complessi e aggravati, spesso legati all'influenza della normativa sovranazionale che si pone in tensione con l'universalità e l'effettività del diritto allo sport; 2) In secondo luogo, all'estremo opposto del continuum, emerge virtuosamente il modello FIDAL, che, con un IAF=1, ha dimostrato un pieno recepimento delle norme e delle logiche inclusive, eliminando le barriere formali e integrando gli intenti di apertura della legge tramite l'estensione delle garanzie a gruppi particolarmente vulnerabili come i richiedenti asilo; 3) Infine, premettendo che la correlazione proposta non intende dimostrare rapporti di causalità diretti, né formulare conclusioni generalizzabili, soprattutto in relazione alla presenza di potenziali fattori confondenti nel mezzo della correlazione, ci si pone l'obiettivo di offrire una rappresentazione descrittiva e orientativa delle possibili influenze che vari livelli di accessibilità formale federale possono avere sull'accesso reale dei giovani stranieri. Per far ciò si è voluto ancorare l'IAF alla realtà, alle evidenze empiriche: è stato approfondito il

legame che intercorre tra il suo valore e il dato reale della presenza dei giovani stranieri tesserati presso le relative federazioni. I risultati emersi vanno nella direzione dell'ipotesi di partenza, ossia che a valori più alti dell'IAF tende a corrispondere una crescita più stabile e marcata della componente straniera tra i giovani atleti, mentre a valori più bassi dell'IAF corrispondono tendenze di crescita più deboli, e andamenti del dato più discontinui. In conclusione, si può osservare come le barriere formali si siano rivelate dei veri e propri colli di bottiglia, dei filtri discrezionali che impediscono alla ratio della legge di sprigionare il suo potenziale inclusivo. In questi termini l'IAF può essere letto come un indicatore significativo della minore o maggiore capacità delle varie federazioni di allinearsi all'evoluzione normativa, e tradurla in condizioni operative, regolamentari e procedurali di tesseramento, facendosi trovare pronte nell'assorbire e nel soddisfare la crescente domanda di acceso allo sport dei minori stranieri. Tuttavia, è necessario ribadire che l'IAF è uno strumento parziale, ritagliato su misura per la dimensione formale dell'accesso, e per questo rappresenta solo un primo passo analitico. Superato lo scoglio del tesseramento, infatti, subentra la dimensione dell'accesso sostanziale, in cui, sulla base di limitazioni alla schierabilità o di esclusioni da classifiche e campionati, non è affatto garantito l'accesso effettivo alla pratica sportiva. In questi termini, oltre ad allargare ad altre federazioni l'applicazione di tale strumento analitico, o a considerare più correlazioni tra IAF federali ed i relativi dati sulla presenza straniera tra i minori tesserati, la sfida futura per questa ricerca consiste nell'estensione della lente analitica dell'IAF alla dimensione sostanziale dell'accesso, ossia la partecipazione reale, affinché si possa indagare non solo la garanzia formale del diritto allo sport, ma anche le garanzie concrete per il suo godimento sostanziale.

CAPITOLO 4 – DAL DIRITTO NEGATO ALL'AZIONE PROGETTUALE: l'europrogettazione come modello di intervento virtuoso

4.1 - Dal piano normativo alle azioni concrete: l'importanza delle pratiche progettuali in risposta ai bisogni dei minori stranieri

Riprendendo il filo delle riflessioni sviluppate nei capitoli precedenti, in questa sezione finale si cercherà di delineare possibili risposte al divario, strutturale e persistente, che abbiamo constatato esistere tra il riconoscimento formale del diritto allo sport e la sua effettiva fruizione da parte dei minori non cittadini. Per farlo è utile ricostruire sinteticamente le principali conclusioni raggiunte fin qui, focalizzandoci su come gli ambiti problematici emersi possano tradursi in sfide e obiettivi per la società odierna, consentendoci così di individuare con maggiore consapevolezza risposte adeguate a tali sfide. Il diritto di bambini e adolescenti di praticare attività ludico-sportive è ormai saldamente inscritto nel quadro dei diritti dell'infanzia ed è richiamato in molteplici documenti programmatici e atti di indirizzo. La graduale affermazione di tale diritto ha contribuito al progressivo riconoscimento del potenziale sociale della pratica sportiva: perlomeno sul piano formale ne vengono sempre più unanimemente riconosciute le funzioni educative, relazionali, inclusive e di empowerment. Tuttavia, come si è ampiamente visto, il progressivo consolidamento del diritto allo sport, accompagnato dall'adozione di linee guida e politiche volte ad affermarlo e tutelarlo, non è ancora sufficiente a garantire un accesso effettivo e paritario alla pratica sportiva. La traduzione del principio in regole, prassi e procedure effettivamente inclusive rimane, in molti contesti, parziale e diseguale. In questi termini, come evidenziato nel capitolo 2 in merito al contesto italiano, per i minori stranieri l'accesso formale allo sport, ossia il tesseramento, e l'accesso sostanziale, ossia la partecipazione effettiva, risultano ancora segnati da asimmetrie ed ostacoli su più livelli. Sul piano ordinamentale, nella sua declinazione normativa-regolamentare, sono stati individuati degli snodi critici per i minori stranieri come: la dipendenza dallo status giuridico e dai requisiti documentali dei genitori, aggravi burocratici in sede di tesseramento, distinzioni tra cittadini UE ed extra-UE con relativi oneri differenziati, sovrapposizione tra normativa sportiva e normativa su immigrazione e soggiorno. A ciò si aggiungono, uscendo dal piano strettamente formale, ostacoli materiali e strutturali, come quelli economici, urbanistici o infrastrutturali, oltre a barriere culturali, informative e simboliche che concorrono a rendere più diseguale la fruizione effettiva del diritto allo sport. A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono le differenze inter-federazioni, legate all'autonomia dell'ordinamento sportivo, alla discrezionalità regolamentare e alla pluralità di logiche che regolano le procedure e definiscono i requisiti di tesseramento. Nei fatti si delinea così un diritto allo sport differenziato: per i minori non cittadini tale diritto risulta spesso parziale, non uniforme, e posto in tensione con i principi di universalità, parità partecipativa e non discriminazione. Proprio per far luce su tale tensione, nello specifico ambito dell'accesso formale, nel capitolo 3 si è introdotto uno strumento di monitoraggio: l'Indice di Accessibilità Formale (IAF). Costruito a partire dalle criticità evidenziate nell'analisi normativa, l'IAF misura in modo sistematico quanto, in che modo e dove, le regole e le prassi regolamentari federali facilitino o ostacolino il tesseramento dei minori non cittadini, prendendo in esame tre dimensioni: le limitazioni numeriche al tesseramento, gli oneri documentali e i passaggi procedurali e autorizzativi. In questo senso, esso costituisce uno strumento di monitoraggio e comprensione del fenomeno dell'accesso allo sport: consente di verificare la

conformità o difformità delle regole federali rispetto alla normativa statale, di collocare ciascuna federazione lungo il continuum che va dalla restrittività all'inclusività regolamentare e di individuare gli snodi specifici in cui si annidano le criticità. Tuttavia, l'accesso formale rappresenta solo una delle dimensioni che concorrono a determinare l'effettiva fruizione del diritto allo sport. L'IAF, per sua natura, non contempla altre dimensioni strutturali influenti per determinare il divario tra diritto enunciato e realtà concreta, come i costi della partecipazione, la disponibilità di impianti e strutture ad uso pubblico, o le barriere culturali, informative e linguistiche. Per questa ragione, accanto a strumenti di monitoraggio e comprensione come può essere l'IAF, è necessario volgere lo sguardo alle azioni concrete che, anche e soprattutto sulla base delle evidenze rese disponibili da tali strumenti, cercano di rispondere alle molteplici dimensioni problematiche dell'accesso allo sport. Emerge dunque il bisogno di interrogarsi su ciò che accade "a valle" degli ostacoli formali e ordinamentali: come i diversi attori coinvolti sul territorio cercano di ridurne gli effetti più escludenti? Come possono essere affrontati gli ostacoli materiali, culturali e informativi che fanno da cornice e si sommano alle barriere regolamentari? In che modo si prova a rendere praticabile il diritto allo sport per i minori stranieri, almeno nell'attesa di più lenti cambiamenti normativi e regolamentari? È a queste domande che il presente capitolo intende rispondere, spostando lo sguardo dal piano normativo, in cui è regolato il fenomeno dell'accesso formale, al piano operativo, in cui sono affrontati i problemi legati al fenomeno dell'accesso, non solo formale, con azioni concrete e strutturate, che definiremo "buone pratiche". In questa prospettiva, le pratiche progettuali, intese come interventi sociali strutturati, capaci di attivare risorse, competenze e reti diverse, e la pluralità di attori che le promuovono, come i soggetti privati, le organizzazioni, le associazioni e le istituzioni, danno vita ad un campo privilegiato di sperimentazione e innovazione, soprattutto quando i problemi da affrontare risultano complessi, multidimensionali e intrecciati. Tali interventi o soggetti non vengono qui letti come soluzioni sostitutive di eventuali riforme normative, ma come dispositivi intermedi e complementari, che mirano a contrastare barriere e ostacoli all'accesso dal basso, compensando almeno in parte lacune e discriminazioni istituzionalizzate dall'assetto esistente e, in alcuni casi, contribuendo indirettamente a rendere visibili criticità e bisogni attraverso processi di sensibilizzazione pubblica, di pressione politico-mediatica e di advocacy.

4.2 - Quadro metodologico

4.2.1 - Cosa si intende per "buone pratiche" e come vengono selezionate

In questo capitolo il concetto di "buona pratica" viene adottato in senso operativo e ampio. Con esso si intende l'insieme di interventi che, pur presentando attori, forme, metodi e obiettivi diversi, condividono alcuni tratti salienti ricorrenti: obiettivi sociali espliciti; un target definito; un meccanismo d'azione riconoscibile; la costruzione di reti e partnership tra diversi attori, come scuole, enti locali, servizi e società sportive; disponibilità di strumenti di monitoraggio, valutazione o disseminazione dei risultati. Tale accezione ampia permette di includere nella rassegna delle buone pratiche, oltre ad interventi progettuali in senso stretto, anche l'operato di soggetti, associazioni, organizzazioni, società, che incarnano le medesime logiche e strutturano la propria azione, anche non prettamente progettuale, attorno ai medesimi principi e alle medesime garanzie. Per dare comunque una cornice più precisa e tecnica al concetto di "buone pratiche" è utile richiamare la letteratura sulla valutazione degli interventi sociali che, sul piano teorico-metodologico, ha progressivamente

consolidato una serie di criteri volti ad identificare e qualificare come tali le "buone pratiche". In tal senso l'OECD, punto di riferimento internazionale per la valutazione di programmi e progetti, ha elaborato un framework di sei criteri fondamentali, ossia rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità, affiancati da domande che ne chiariscono il significato complessivo: "Rilevanza: l'intervento sta facendo le cose giuste?; Coerenza: quanto è adeguato l'intervento?; Efficacia: l'intervento sta raggiungendo i suoi obiettivi?; Efficienza: le risorse sono utilizzate in modo adeguato?; Impatto: che differenza fa l'intervento?; Sostenibilità: i benefici saranno duraturi?" (*Testo originale: "Relevance: Is the intervention doing the right things?; Coherence: How well does the intervention fit?; Effectiveness: Is the intervention achieving its objectives?; Efficiency: How well are resources being used?; Impact: What difference does the intervention make?; Sustainability: Will the benefits last?")* (OECD, 2021, p. 18). A tali criteri valutativi si affianca poi l'attenzione alla replicabilità dell'intervento, perché una buona pratica, per essere tale, deve poter essere adattabile e replicabile in contesti simili mantenendo la propria efficacia. Questi criteri trovano un importante riscontro nella struttura metodologica dell'europrogettazione, intesa come "Attività di ideazione, definizione formale e gestione tecnico-amministrativa di progetti di sviluppo sociale adatti a ricevere contributi dall'Unione Europea, svolta per conto di associazioni senza fini di lucro, imprese, istituzioni ed enti pubblici e privati." (Treccani, 2014), che negli ultimi decenni si è affermata come modello d'azione di riferimento per la progettazione di interventi sociali in risposta a problemi sociali complessi e multidimensionali. In virtù di ciò l'europrogettazione, ed in particolare il programma Erasmus+, non è qui richiamata solo come canale di finanziamento, ma come cornice metodologica strutturata, come modello d'intervento, che incorpora in modo sistematico i criteri sopra richiamati, poiché, coerentemente al proprio approccio metodologico, li rende verificabili e tracciabili: l'analisi dei bisogni sostiene la rilevanza; l'allineamento con le priorità sociali e programmatiche dell'UE, come l'attenzione ai contesti più marginali e l'inclusione dei gruppi più vulnerabili, sostiene la coerenza dell'azione; la definizione di obiettivi misurabili e indicatori per il monitoraggio consente di stimare efficacia ed efficienza; la disseminazione dei risultati mira a massimizzare l'impatto sociale, e così via. Per queste ragioni, l'ambito della progettazione europea, ed in particolare il programma europeo Erasmus+, rappresenterà il punto di partenza dell'analisi degli interventi progettuali concreti, poiché fornisce una cornice logica e metodologica entro cui leggere anche le esperienze successive o slegate dai programmi europei. Infatti, pur assumendo l'europrogettazione come riferimento metodologico paradigmatico, la rassegna includerà anche pratiche non direttamente riconducibili a programmi europei, ma leggibili attraverso la medesima logica e modalità di intervento (definizione del target, meccanismo d'azione, governance multi-attore, monitoraggio e trasferibilità). Infine, affianco alle logiche già descritte, la selezione delle buone pratiche si baserà su un triplice criterio: pertinenza rispetto al target, ossia tutti i casi avranno come destinatari, in modo esplicito o prevalente, minori stranieri o con background migratorio; copertura degli assi problematici, ossia nel loro insieme i casi affronteranno le diverse dimensioni critiche individuate, pur con intensità e modalità diverse; rappresentatività delle modalità e dei livelli di intervento, cioè i casi illustreranno un gradiente che andrà dalla cornice programmatica delle priorità europea ai programmi, alle linee di finanziamento, fino alla loro traduzione in progetti specifici nei contesti nazionali, per arrivare ad azioni indipendenti sorte dal basso e ad un'esperienza diretta. Tali pratiche, per garantire chiarezza e comparabilità, verranno analizzate attraverso una griglia comune che considererà: 1) il contesto in cui nasce l'intervento e la sua collocazione all'interno di un programma o di una specifica linea di finanziamento; 2) gli assi critici principali che intende affrontare alla luce delle evidenze dei capitoli 2 e 3; 3) target di riferimento e territori di implementazione; 4) obiettivi dichiarati, logica d'azione e metodologie chiave; 5) work packages e azioni realizzate; 6) governance

e partnership; 7) output documentati, evidenze e criticità; 8) elementi di trasferibilità e sostenibilità. I casi selezionati non intendono rappresentare un censimento esaustivo delle iniziative esistenti, ma costituiscono esempi significativi di come, a diversi livelli di strutturazione e di finanziamento, con diverse modalità operative, vari attori (privati, associazioni, cittadini, organizzazioni ecc ecc) tentino di rispondere alle diverse criticità evidenziate nell'analisi.

4.2.2 - Dalle criticità agli obiettivi progettuali: assi di intervento e logiche d'azione

Una volta chiarito cosa si intenda per buone pratiche e quali siano i criteri generali per definirle tali, si vuole ora riportare il focus all'interno del nostro caso studio specifico, ribadendo e chiarendo, nell'ambito dell'accesso allo sport per i minori stranieri, quali siano le problematiche alle quali gli interventi progettuali ed i soggetti promotori vogliono dare una risposta. In altri termini, rispetto a cosa, a quali problemi, le pratiche che verranno descritte sono "buone"? Per farlo è necessario riprendere le criticità specifiche emerse e approfondite nei capitoli 2 e 3, e tradurle in chiari obiettivi progettuali: per fare ciò risulta utile raggrupparle in quattro macro-assi di intervento. Questi quattro assi rappresentano le quattro dimensioni in cui si possono annidare gli ostacoli e le barriere all'accesso formale ed effettivo allo sport per i minori non cittadini, ai quali si aggiunge una dimensione trasversale relativa alla capacità delle pratiche progettuali di incidere sul dibattito pubblico e sull'agenda politica. Le dimensioni sono le seguenti:

A) BARRIERE FORMALI-REGOLAMENTARI: barriere riconducibili alla dimensione normativa e regolamentare dell'ordinamento sportivo: limitazioni numeriche discrezionali al tesseramento di atleti stranieri (AF1), oneri documentali aggravati rispetto ai cittadini italiani (AF2), passaggi procedurali e autorizzativi centralizzati o esternalizzati (AF3). Si tratta di barriere su cui i progetti possono incidere solo parzialmente in via diretta, attraverso azioni di supporto, mediazione e accompagnamento al tesseramento, e in modo indiretto, ma più incisivo, attraverso forme di pressione dimostrative, mediatiche e politiche, capaci di inserire il tema nel dibattito pubblico e parlamentare, e contribuire così a spronare interventi e modifiche normative-regolamentari.

B) BARRIERE MATERIALI: barriere relative alle condizioni materiali che possono ostacolare l'accesso allo sport, come quelle economiche, urbanistiche e infrastrutturali: costi di iscrizione, attrezzature e trasporti; disponibilità e distribuzione territoriale degli impianti sportivi; disponibilità e accessibilità di spazi e aree adibite ad attività sportive. Su questo asse le pratiche progettuali possono intervenire direttamente attraverso la copertura, parziale o totale, dei costi per l'iscrizione, per le attrezzature, per il trasporto; azioni collettive per la bonifica o la creazione di spazi pubblici dedicati all'attività sportiva; convenzioni e accordi per l'utilizzo di strutture, impianti, palestre scolastiche.

C) BARRIERE SOCIO-CULTURALI E INFORMATIVE: barriere attinenti alla sfera culturale, alle rappresentazioni, alle percezioni e alle relazioni tra attori: stereotipi, aspettative di comportamento, razzializzazione, norme culturali che scoraggiano la partecipazione di determinati gruppi allo sport; rappresentazioni e percezioni dello sport come perdita di tempo; carenza di informazioni sull'offerta sportiva, sulle procedure e sui diritti; scarsità di hotspot e punti di contatto informativi tra famiglie straniere e offerta sportiva locale; difficoltà linguistiche. Su questo asse le pratiche progettuali intervengono in modo diretto attraverso varie forme di mediazione culturale, di orientamento, di sensibilizzazione sull'importanza dello sport, di formazione in chiave interculturale

degli operatori, di creazione di punti informativi di contatto (virtuali o fisici), di costruzione di reti collaborative e di reciproco sostegno.

D) CAPACITÀ ISTITUZIONALE E COORDINAMENTO ATTORI: barriere relative alle condizioni organizzative e metodologiche del livello istituzionale: carenza di coordinamento, o assenza di connessioni stabili, nella governance multi-attore tra scuola, servizi, enti locali e mondo sportivo; scarsità di linee guida, protocolli e standard operativi condivisi; carenza di formazione interculturale degli operatori; mancanza di sistemi e strumenti di monitoraggio, valutazione e tracciabilità del fenomeno dell'accesso allo sport. Su questo asse le pratiche progettuali possono intervenire promuovendo la costruzione di reti stabili e di protocolli di collaborazione tra gli attori; rafforzando le capacità e le competenze degli operatori tramite l'erogazione di formazione in chiave interculturale; colmando la mancanza di strumenti didattici e operativi tramite la produzione di toolkit, linee guida, e resoconti condivisi sulle pratiche, oppure di strumenti di monitoraggio e valutazione.

A questi quattro assi, che descrivono le principale famiglie di ostacoli all'accesso allo sport per i minori stranieri, ed alle pratiche progettuali per intervenire su di essi, si affianca una dimensione di diversa natura, che non costituisce un qualche tipo di barriera o di asse problematico in senso stretto, ma una modalità di azione, più o meno volontaria e più meno diretta, attraverso cui alcune pratiche progettuali cercano di incidere, di stimolare o di fare pressione sul contesto politico e istituzionale che in qualche modo legittima o mantiene in piedi tali barriere. Si tratta, in parte, della funzione di advocacy, ossia quel "Processo civile con cui una persona o un gruppo di persone" o, nel nostro caso, un intervento progettuale "cercano di dare appoggio ad una politica, che sia essa sociale, economica, legislativa, ecc., e di influenzare la relativa distribuzione delle risorse umane e monetarie. (…)" (Treccani), e, in parte, della funzione di agenda setting, ossia la capacità di portare un tema all'attenzione collettiva, contribuendo a farlo percepire come prioritario e meritevole di un intervento. In questo modo le funzioni di advocacy e di agenda setting delle pratiche progettuali possono contribuire ad influenzare l'opinione pubblica, determinare nuove priorità e indirizzare in tal senso le politiche pubbliche. Tale dimensione è definita trasversale perché interessa e può incidere su ciascuno dei 4 assi problematici: si può fare pressione affinché vengano modificate regole e prassi federali, affinché aumentino i fondi stanziati per ridurre i costi dello sport, per migliorare le infrastrutture, la distribuzione degli impianti, le attrezzature, o affinché vengano promosse campagne di sensibilizzazione o vengano adottate linee guida e protocolli più vincolanti, e via dicendo. Su questa dimensione trasversale, le pratiche progettuali intervengono attraverso attività di disseminazione, campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, partnership istituzionali. In maniera più indiretta, invece, possono incidere facendo emergere casi che, in ragione di una certa risonanza mediatica o, come visto nel capitolo 2, attraverso contenziosi giurisprudenziali, hanno innescato o alimentato il dibattito parlamentare, stimolando interventi correttivi. Le pratiche progettuali che verranno analizzate intervengono su questi assi con intensità e modalità diverse. Nel loro insieme, esse intervengono sull'intero spettro delle criticità individuate, con un'azione più diretta sugli assi problematici B, C e D e più indiretta sull'asse A, dove il contrasto alle barriere richiede un intervento normativo e regolamentare che l'azione progettuale può tutt'al più stimolare.

4.3 - Come si arriva alle buone pratiche: la filiera multilivello dell'azione progettuale

Alla luce degli assi problematici e delle logiche d'azione appena delineate, per comprendere appieno le pratiche che verranno presentate, è ora utile chiarire come queste si collochino entro una filiera di programmazione e implementazione che, dal livello delle priorità generali, conduce alla definizione di strumenti e risorse operative, fino alla messa in pratica di azioni territoriali concrete. Nell'ambito dei problemi sociali complessi, le pratiche progettuali, in particolare nel campo dell'europrogettazione, tendono ad inserirsi in una filiera multilivello in cui le priorità generali e gli indirizzi di policy vengono fissati in cornici strategiche pluriennali, in questo caso a livello europeo, e vengono poi messe a terra attraverso programmi e strumenti operativi che definiscono gli obiettivi, il target di riferimento, le risorse disponibili e le modalità concrete di implementazione. Al livello più generale, le strategie pluriennali contribuiscono a definire l'orizzonte delle priorità sociali da affrontare, come coesione, partecipazione, inclusione, riduzione delle disuguaglianze e le leve attraverso cui perseguirle, come ad esempio lo strumento sportivo in qualità di leva trasformativa, inclusiva, relazionale ed educativa. Questo livello, dunque, orienta ciò che sarà ritenuto rilevante e prioritario nell'ambito degli interventi progettuali: quali istanze e bisogni sociali sono meritevoli di attenzione e di intervento, quali gruppi sociali sono ritenuti i destinatari prioritari di tali azioni e quali esiti ed obiettivi risultano auspicabili per la collettività? Il passaggio successivo della filiera riguarda la traduzione di queste priorità in strumenti, dispositivi e metodologie operative legittimate ad affrontarle. I programmi e le varie linee di finanziamento, in ambito europeo e non solo, trasformano le priorità e gli indirizzi di policy generali in condizioni concrete di azione: definiscono concretamente le tipologie di intervento, le forme di partenariato, gli obiettivi specifici, le modalità di tracciabilità dei risultati, introducendo degli standard minimi di qualità e dei criteri espliciti di selezione delle pratiche finanziabili all'interno di tale programma o linea di finanziamento. In questo scenario, risulta esemplare l'approccio metodologico dell'europrogettazione, soprattutto in virtù del fatto che questa renda trasparente il susseguirsi dei passaggi del processo progettuale e ne formalizzi una struttura chiara, partendo dall'analisi dei bisogni, fino alla definizione degli outcome attesi, passando per la governance, il partenariato, il monitoraggio e le modalità di disseminazione dei risultati. Per tali ragioni l'europrogettazione viene qui assunta come modello metodologico virtuoso e trasversale, utile a definire uno standard operativo generale e assumibile anche rispetto ad azioni indipendenti dalle linee di finanziamento o dai programmi europei. Tuttavia, tale approccio non è esclusivo dell'europrogettazione. Logiche di intervento fondate su bisogni/problemi, obiettivi, azioni coerenti, adeguati partenariati, strumenti di monitoraggio e valutazione, possono caratterizzare anche iniziative non riconducibili a programmi e bandi europei: programmi nazionali o locali, progetti promossi da fondazioni, associazioni, organizzazioni o enti del terzo settore, nonché modelli di intervento che operano in modo continuativo e strutturato al di fuori dei canali di finanziamento UE. In questi casi cambia il perimetro istituzionale entro cui prende vita l'iniziativa, ma restano osservabili gli aspetti ritenuti preminenti in questo capitolo, ossia le modalità e gli obiettivi dell'azione, rispetto ai nodi critici individuati: riduzione degli ostacoli materiali e formali, mediazione e orientamento, formazione degli operatori, costruzione di reti, produzione di strumenti operativi trasferibili. È in questa prospettiva che i casi presentati nelle sezioni seguenti rappresenteranno un ventaglio di iniziative che va dal livello europeo, a quello nazionale, fino a quello locale, e verranno analizzati attraverso una griglia comune così da mettere in evidenza quali assi problematici affrontino, con quali

attori e strumenti, con quali modalità di governance e con quali esiti, nonché quali elementi di trasferibilità e sostenibilità lascino in eredità.

4.3.1 - L'europrogettazione come modello d'intervento virtuoso: dalle cornici programmatiche, al programma Erasmus+, fino al progetto YIBinS

4.3.1.1 - Cornici e strategie pluriennali rilevanti

La filiera progettuale prende vita da cornici pluriennali che definiscono l'orizzonte delle priorità collettive e organizzano le risorse economiche necessarie per affrontarle in modo strutturato e programmato. In merito al nostro caso, e dunque in relazione al tema dell'inclusione sociale, della partecipazione e della lotta alle discriminazioni dei giovani stranieri, prendiamo in esame le cornici programmatiche fissate dai Quadri finanziari pluriennali dell'UE, considerando congiuntamente i periodi 2014-2020 e 2021-2027, e andando a scorgere come siano stati inquadrati i temi di nostro interesse. Già nel primo periodo, 2014-2020, una delle principali rubriche di spesa era definita come "Crescita intelligente e inclusiva" che a sua volta prevedeva una sotto-rubrica specifica dedicata alla "Coesione economica, sociale e territoriale": lo stanziamento di cifre importanti in questa rubrica testimonia già la centralità e l'importanza del tema dell'inclusione, della partecipazione attiva e della coesione sociale (Consiglio dell'Unione Europea, 2013). Il secondo periodo, rispetto ai temi di nostro interesse, risulta rilevante sotto due profili distinti ma convergenti: in primo luogo, è stata definita come ambito di prioritario interesse pubblico la rubrica 2, "coesione, resilienza e valori", che contempla i programmi e gli interventi che si collocano nel perimetro della coesione sociale, della partecipazione, della cittadinanza attiva, delle politiche orientate alla tutela dei diritti e dei valori; proprio all'interno di tale rubrica, infatti, si colloca il programma Erasmus+, principale strumento dell'Unione per sostenere progetti nell'ambito dell'istruzione, della gioventù e dello sport (Consiglio dell'Unione Europea, 2020). Il secondo profilo rilevante riguarda la rubrica 4, denominata "Migrazione e gestione delle frontiere", all'interno della quale si colloca il Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (AMIF). Tale fondo, oltre a ribadire la centralità del tema migratorio, sostiene azioni volte a rafforzare la politica comune in materia di asilo e a promuovere l'inclusione effettiva dei cittadini stranieri (Consiglio dell'Unione Europea, 2020). Accanto alla cornice finanziaria, inoltre, agiscono altre cornici programmatiche settoriali che fissano priorità e linee di azione specifiche per determinati settori. Per esempio, in ambito sportivo, il Consiglio dell'Unione Europea, adotta periodicamente i Piani di lavoro per lo sport, ossia documenti strategici volti a tradurre le priorità generali in obiettivi specifici e modalità operative che fanno da ponte tra i macro-obiettivi sociali e gli interventi concreti. Nei Work Plan for Sport 2021-2024, e Work Plan for Sport 2024-2027, sono definite le aree tematiche prioritarie e gli obiettivi guida all'interno del mondo sportivo, come ad esempio "rafforzare la partecipazione allo sport e all'attività fisica salutare al fine di promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente, la coesione sociale e la cittadinanza attiva", oppure "sostenere, secondo le modalità opportune, l'attuazione del capitolo Sport del programma Erasmus+." (Consiglio dell'Unione Europea, 2020, p. 2), oppure ancora, nella versione 2024-2027, "rafforzare uno sport sicuro, basato sull'integrità e sui valori nell'UE", o "favorire una politica dello sport sostenibile e basata su dati concreti;" (Consiglio dell'Unione Europea, 2024, p. 2). Dunque, all'interno di questa architettura programmatica, dal livello generale a quelli settoriali, che connette i temi di

priorità pubblica e sociale alle relative risorse finanziarie, si collocano i programmi europei, all'interno dei quali, a propria volta, prendono vita i progetti concreti.

4.3.1.2 - Dal quadro strategico delle priorità ai programmi europei: Erasmus +, Erasmus+ sport e la priorità dell'inclusione

Sulla base delle priorità sociali strategiche delineate nelle cornici pluriennali e nei piani di lavoro settoriali, in questo caso relativi all'universo sportivo europeo, prendono vita i programmi e le relative linee di finanziamento. Prendiamo qui in esame il programma Erasmus+. Venne istituito nel 2014 con il Regolamento (UE) n. 1288/2013 (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2013), non ex-novo, ma dalla fusione di sette programmi esistenti relativi ai cicli di programmazione precedenti. Oggi rappresenta il principale strumento dell'Unione Europea per tradurre in azioni concrete le priorità nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Erasmus+, nel suo ciclo attuale, è stato istituito con il Regolamento (UE) 2021/817 (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021) e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di circa 26,2 miliardi di euro (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 20), quasi il doppio rispetto ai 14,7 miliardi del ciclo precedente 2014-2020 (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2013). Tale incremento pare essere riconfermato dalle proposte sul piano di bilancio UE per il successivo periodo 2028-2034, in cui è previsto e auspicato un ulteriore e significativo aumento del budget fino a quasi 41 miliardi (Maddalena, 2025). Ciò testimonia e conferma il crescente riconoscimento istituzionale del ruolo determinante che i settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport possono svolgere nel perseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione. In particolare, poi, quasi il 2% del budget, ossia circa 467 milioni di euro, è destinato alle azioni nel settore sport. Anche questo rappresenta un incremento significativo rispetto ai 265 milioni del periodo precedente, e verrà auspicabilmente aumentato nel periodo successivo, testimoniando appunto la presa di consapevolezza istituzionale del potenziale legato al ruolo sociale dello sport. Passando ora agli obiettivi del programma Erasmus+ è necessario partire dalla loro configurazione nel ciclo 2014-2020, in cui si può già scorgere il carattere prioritario di temi come l'inclusione, la partecipazione attiva e la coesione sociale. Nella sezione introduttiva della guida al programma, contenente le informazioni generali su Erasmus+ 2014-2020, è infatti esplicitato che "I settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport possono fornire un prezioso contributo per aiutare ad affrontare i cambiamenti socio-economici (…) e per sostenere l'attuazione dell'Agenda politica europea per la crescita, l'occupazione, l'equità e l'inclusione sociale.", oppure, poco dopo, è ancor più esplicito che "L'Europa ha bisogno di società più inclusive e coese, che consentano ai cittadini di assumere un ruolo proattivo nella vita democratica. (…). Erasmus+ rappresenta uno strumento efficace per promuovere l'inclusione delle persone provenienti da ambienti svantaggiati, tra cui gli immigranti appena arrivati." (Commissione europea, 2017, p. 5). Questo veloce richiamo al periodo precedente è utile per cogliere la linea di continuità e gli sviluppi che i temi appena menzionati hanno conosciuto. Infatti, per quanto concerne il programma Erasmus+ 2021-2027, è interessante notare come tali priorità sociali, su tutte l'inclusione sociale, siano state potenziate, sistematizzate e rese strutturali come dimensioni e obiettivi trasversali a tutti i settori di intervento. Prima di arrivare agli obiettivi trasversali di Erasmus+ 2021-2027, tuttavia, è necessario muovere dagli obiettivi generali e specifici che caratterizzano il programma: l'art. 3, c. 1, del Regolamento che istituisce Erasmus+ nel 2020 esplicita l'obiettivo generale del programma ossia "(…) sostenere, mediante l'apprendimento

permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e alla coesione sociale, come pure a stimolare l'innovazione e a rafforzare l'identità europea e la cittadinanza attiva. (…)" (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 15). A questo seguono, al comma 2, gli obiettivi specifici del programma che promuovono la mobilità per ciascun settore di competenza di Erasmus+, ossia istruzione, formazione, gioventù e sport, ai fini dell'apprendimento, della cooperazione, della qualità e, aspetto centrale per questa analisi, dell'inclusione. Gli obiettivi specifici sono perseguiti attraverso 3 azioni chiave, o key actions (KA), che si declinano a loro volta nei quattro settori di competenza di Erasmus+: mobilità ai fini dell'apprendimento (KA1); cooperazione tra organizzazioni e istituti (KA2); sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione (KA3). Compresa la strutturazione degli obiettivi generali e specifici, e delle azioni atte a perseguirli, per il presente lavoro assume particolare rilevanza un'altra questione: la centralità e l'orizzontalità attribuita all'inclusione nel ciclo 2021-2027. L'inclusione, infatti, diventa un elemento trasversale a tutte le azioni chiave, come obiettivo comune ai vari ambiti di competenza di Erasmus+. Ciò emerge in primis dal comma 2 dell'articolo 3, in cui, per ciascun settore (a,b,c), viene espressamente promossa "la qualità, l'inclusione e l'equità" (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 15). In secondo luogo, tale orientamento trova una conferma nel Capo V del Regolamento in questione, dedicato specificatamente al tema dell'inclusione e della diversità. All'articolo 15 infatti è prevista l'elaborazione di un "(…) quadro di misure per l'inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità (…)" (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 19), e, all'articolo successivo, sono esplicitate una serie di misure di sostegno finanziario, come i pre-finanziamenti, per agevolare la partecipazione dei gruppi o dei soggetti con minori opportunità (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 20). A conferma della centralità del tema, l'inclusione è richiamata sia nella Guida al programma Erasmus+ tra gli obiettivi trasversali (Commissione Europea, 2025), sia nel sito Erasmus+ tra le priorità del programma, nella sezione "Inclusione e Diversità", in cui è ribadito che "Il programma intende promuovere le pari opportunità e la parità di accesso, l'inclusione, la diversità e l'equità in tutte le sue azioni. Le organizzazioni e i partecipanti con minori opportunità sono al centro di tali obiettivi. Tenendo conto di ciò, il programma mette a loro disposizione meccanismi e risorse. Le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio inclusivo nella concezione di progetti e attività, al fine di renderli accessibili a una vasta gamma di partecipanti" (Commissione Europea, 2025). A questo punto, un altro aspetto particolarmente rilevante per questa analisi è la definizione della categoria, richiamata come target privilegiato del programma, delle "persone con minori opportunità" contenuta nell'articolo 2, al comma 25, del Regolamento. Tale disposizione definisce questo collettivo come "persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, (…), incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma;" (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 15). L'aspetto centrale, in questa sede, riguarda la previsione esplicita di considerare in questo target vulnerabile le persone con background migratorio, inteso come un potenziale fattore di svantaggio sociale: ciò fornisce in qualche modo una base inequivocabile e solida per motivare e promuovere gli interventi orientati specificatamente all'inclusione dei giovani stranieri o con background migratorio. Per quanto invece concerne il settore specifico dello sport, introdotto come settore di competenza di Erasmus+ nel periodo 2014-2020 (inizialmente era stato introdotto come capitolo a sé stante con azioni specifiche al suo interno, non declinato nelle tre key actions), si

può notare come nel periodo successivo, 2021-2027, esso sia stato confermato e potenziato. Aldilà dell'incremento del budget rispetto al periodo 2014-2020 volto a rafforzare tale settore, il Capo IV del Regolamento, agli articoli 12,13,14, presenta infatti una serie di novità importanti rispetto al ciclo precedente: introduce per la prima volta tra gli obiettivi specifici il sostegno alla mobilità ai fini dell'apprendimento per il personale sportivo; prevede poi il sostegno ai partenariati, anche di piccola scala, intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma, facilitando la partecipazione di organizzazioni sportive di base, piccole associazioni e soggetti con minore esperienza nell'europrogettazione; a questi, infine, si affianca il sostegno a eventi sportivi senza scopo di lucro, orientati a rafforzare la dimensione europea dello sport, ed in particolare lo sport di base (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021, p. 19). Tale orientamento conferma la centralità del settore sportivo, che non rappresenta più un ambito marginale, ma, nel periodo 2021-2027, viene equiparato strutturalmente agli altri settori, prevedendo per esso le tre azioni chiave previste per l'istruzione, la formazione e la gioventù. Questa equiparazione conferisce al settore sportivo pari dignità istituzionale, oltre a testimoniarne l'importanza strategica ed il consolidato riconoscimento della centralità del suo ruolo nel perseguimento degli obiettivi sociali prioritari dell'Unione Europea. Alla luce di quanto appena esposto, emerge chiaramente come Erasmus+ rappresenti oggi uno strumento strategico utilissimo per la promozione dell'inclusione sociale attraverso lo strumento sportivo, in particolare per i gruppi più vulnerabili, tra cui i giovani stranieri o con background migratorio. Per concludere, ricollegandoci all'importanza del modello e del metodo di azione dell'europrogettazione, è importante sottolineare come la struttura metodologica di Erasmus+ incorpori sistematicamente i criteri di qualità progettuale richiamati nella precedente sezione. Infatti, la candidatura ad una linea di finanziamento legata ad Erasmus+ richiede un'attenta analisi dei bisogni che giustifichi: la rilevanza dell'intervento; l'allineamento con le priorità del programma per garantirne la coerenza; la definizione di obiettivi misurabili e di indicatori di valutazione; un piano finanziario efficiente; una chiara strategia di disseminazione dei risultati per massimizzare l'impatto; un piano di sostenibilità per garantire la continuità del progetto; un valore aggiunto europeo per promuoverne la replicabilità, ed altre garanzie di questo genere. Il programma Erasmus+, ed il settore Sport nello specifico, si configura dunque come un canale privilegiato per il finanziamento di iniziative ed interventi volti a promuovere approcci innovativi all'inclusione sociale e sportiva dei minori stranieri o con background migratorio, producendo conoscenze e sperimentando buone pratiche replicabili in diversi contesti europei. Concretamente, il processo di attuazione del programma prevede la pubblicazione periodica di inviti a presentare proposte, definiti Call for Proposals, gestiti a livello centralizzato dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) o a livello decentrato dalle Agenzie Nazionali: è attraverso tale meccanismo che i soggetti interessati possono avanzare proposte progettuali, che, dopo una procedura di valutazione, se approvate e dunque finanziate possono sviluppare le attività proposte traducendo le priorità strategiche generali in interventi e azioni concrete (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2021); (Commissione Europea, 2025). Su questa base nelle sezioni successive verrà pertanto analizzata un'iniziativa finanziata nell'ambito di Erasmus+, coerente con gli assi problematici emersi durante l'analisi e con la promozione dell'inclusione sociale e sportiva dei giovani stranieri o con background migratorio.

4.4 - Dalle cornici programmatiche alle iniziative concrete

4.4.1 - Progetto "YIBinS – Youth with Immigrant Backgrounds in Sport"

Nella filiera progettuale i progetti concreti rappresentano il livello in cui le priorità e gli obiettivi di interesse generale vengono tradotti in azioni territoriali, in partnership collaborative e in risultati e output concreti e trasferibili. È qui, a questo livello della filiera, che diventa empiricamente osservabile e descrivibile come i vari attori sociali provino ad incidere sui problemi collettivi, nel nostro caso sulle barriere di accesso allo sport, soprattutto materiali, culturali e istituzionali, in particolare laddove le barriere formali legate all'assetto ordinamentale, più difficili da affrontare, persistano sullo sfondo. In questa sezione si è scelto di prendere in esame un progetto nato all'interno del programma Erasmus+, nel ciclo 2014-2020, nell'ambito dello sport, ossia "YIBinS - Youth with immigrant background in Sport", implementato nel periodo che va da gennaio 2019 a giugno 2021 (codice identificativo del progetto: 2018-3733/001-001).

4.4.1.1 - Contesto e collocazione del progetto

Nel quadro programmatico 2014-2020 l'ambito dello sport era trattato come un capitolo a sé stante, con proprie tipologie di azione, tra cui "Collaborative partnership" e "Not for profit European sport events", non riconducibili formalmente alle specifiche key actions del programma (Commissione europea, 2017, p. 261-278). YIBinS, infatti, nasce verso la fine del ciclo Erasmus+ 2014-2020, come azione nell'ambito delle "Collaborative partnership in the field of Sport". Constatato ciò, per evidenziarne la rilevanza rispetto al contesto odierno e comprenderlo sulla base di categorie più attuali, si può constatare che nella configurazione contemporanea di Erasmus+ e dei suoi obiettivi, per analogia di logica e di intenti, YIBinS sarebbe riconducibile all'ambito della key action 2 del settore sport "Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni", in particolare nei partenariati di cooperazione o, parzialmente, nei partenariati su scala ridotta (Commissione Europea, 2025). La scelta di questo progetto come esempio di buona pratica, nonostante rientri nel filone delle iniziative legate al ciclo di Erasmus+ precedente, risponde ai vari criteri di selezione delle pratiche e, soprattutto, al fatto che si tratta di un progetto attuale, coerente con le istanze contemporanee, conclusosi con successo e corredato da svariati output, report, valutazioni e feedbacks, che risultano fondamentali per evidenziarne in modo fondato i risultati, l'impatto e dunque i motivi che rendono "buone" le pratiche da esso sperimentate.

4.4.1.2 - Assi critici intercettati

Ai fini dell'analisi, assume particolare rilevanza evidenziare a quali assi problematici intenda provare a dare una risposta ciascuna iniziativa. In questo caso, attraverso una serie di attività specifiche previste dai vari work packages (WP), che verranno esplicitate in seguito, il progetto YIBinS intercetta e prova ad affrontare, con intensità e modalità diverse, più assi di criticità:

A) BARRIERE FORMALI-REGOLAMENATRI: l'asse A "Formale-regolamentare", resta in qualche modo in secondo piano, poiché non viene affrontato direttamente: si tratta infatti di un progetto che interviene prevalentemente sulle condizioni di accesso, di partecipazione sostanziale e sulla capacità istituzionale, agendo attraverso dispositivi operativi, strategie di rete e partnership

collaborative, più che sulla dimensione formale dell'accesso attraverso varie forme di pressione. In ogni caso, la circolazione e la risonanza dei risultati, degli output e delle azioni replicabili di tale iniziativa, può aver contribuito a rendere più visibili alcune criticità e alcuni bisogni sociali, alimentando processi di sensibilizzazione, di attenzione pubblica, e stimolando così il dibattito politico su tali temi.

B) BARRIERE MATERIALI: attraverso iniziative a soglia d'accesso bassa, facilmente accessibili e collocate in spazi pubblici; attraverso la riduzione o l'eliminazione di costi e procedure di iscrizione; mediante dispositivi concreti di facilitazione, come il prestito di attrezzature sportive. (WP3)

C) BARRIERE SOCIO-CULTURALI E INFORMATIVE: attraverso varie attività che intervengono sulle difficoltà linguistiche e di orientamento, sui significati culturali e le percezioni del corpo e dello sport, su pratiche di mediazione culturale e accoglienza, capaci di rendere i rispettivi contesti di implementazione più inclusivi e accoglienti. (WP3 + WP4)

D) CAPACITÀ ISTITUZIONALE E COORDINAMENTO: attraverso la mappatura degli stakeholder e la predisposizione di un modello operativo di collaborazione intersettoriale; tramite strumenti di valutazione e monitoraggio e attività strutturate di disseminazione. (WP2 + WP6)

4.4.1.3 - Target e territori

Il target generale dichiarato del progetto è costituito da "youth with immigrant background", inteso come collettivo destinatario delle varie azioni di inclusione e partecipazione attiva previste dai vari WP. Tale target è esplicitato e ribadito più volte in diverse fonti e piattaforme ufficiali del progetto: per esempio, nella sezione del sito ufficiale del progetto, "Sport4Youth", che riporta i risultati e le varie rassegne di buone pratiche sviluppate all'interno di ciascun pacchetto di lavoro, è più volte espresso, sia nei titoli sia nelle introduzioni, che tali pacchetti di servizi, sono raccomandati e rivolti ai giovani con retroterra migratorio (YIBinS, 2021). Per quanto concerne le fasce d'età precise, in alcune azioni del progetto il target risulta ampiamente inteso, coinvolgendo cioè anche giovani maggiorenni fino a oltre 30 anni: ad esempio, nella sezione "sporting group for YIB" del report sul WP4, nelle attività implementate in Bulgaria, sono coinvolti giovani con età compresa tra 16 e 33 anni (YIBinS, 2021, p. 6). In altri casi, invece, il target risulta più restrittivamente inteso, e può contemplare solo soggetti minorenni, o quasi: ad esempio, sempre nella medesima sezione, per quanto riguarda le attività di basket implementate in Svezia, sono esplicitamente coinvolti giovani studenti tra i 16 ed i 19 anni (YIBinS, 2021, p. 11). Altre attività, come quelle sviluppate in Italia, hanno previsto la formazione di alcuni ragazzi stranieri, o con background migratorio, come peer instructors, che a loro volta hanno implementato attività rivolte a gruppi di più giovani, coinvolgendo anche fasce d'età più piccole dei precedenti esempi (YIBinS, 2021, p. 8,9). In questo scenario, dunque, non si può affermare che il target sia esattamente sovrapponibile a quello specifico del lavoro di ricerca, ossia dei giovani stranieri under 18, ma nello spettro completo delle attività implementate da YIBinS, tale collettivo è pienamente compreso. Per quanto concerne la dimensione territoriale, i luoghi di realizzazione dei vari servizi e delle varie attività pratiche previste dal progetto corrispondono ai cinque paesi partner dell'iniziativa, ossia Bulgaria, Finlandia, Italia, Spagna e Svezia, in ciascuno dei quali è stata realizzata qualche attività in collaborazione con le comunità, gli enti, le istituzioni educative locali e le società sportive della città di implementazione.

4.4.1.4 - Obiettivi dichiarati e logica d'azione

Il progetto, muovendo dalla constatazione che "Young people with an immigration background are more likely to become not in education, employment, or training than their native-born counterparts." (YIBinS, 2021, p. 6), si propone una serie di obiettivi specifici per contrastare la fondata previsione che i giovani con background migratorio abbiano più probabilità di diventare appunto NEET (not in education, employment or training):

1) Far progredire le uguali opportunità e aumentare l'inclusione sociale degli YIB usando lo sport come strumento principale;
2) Rafforzare la collaborazione inter-settoriale delle istituzioni e degli stakeholders interessati multilateralmente; (servizi sportivi municipali, associazioni e istituzioni dell'istruzione ecc);
3) Coinvolgere attivamente la gioventù migrante nello sport e nella cittadinanza attiva;
4) Integrare gli YIB nella società attraverso l'istruzione e il lavoro. (YIBinS, 2021, p. 6)

L'approccio di YIBinS, dunque, si può definire olistico e multidisciplinare, poiché non mira esclusivamente a promuovere la pratica fisico-sportiva ma cerca, attraverso il coinvolgimento diretto di più attori e l'utilizzo dello sport come strumento educativo, relazionale e di empowerment, di affermare un'intera struttura sociale inclusiva, basata sulle connessioni intersettoriali e sulle cooperazioni tra diversi attori, istituzionali e non. Lo sport, infatti, non è il fine ultimo, ma un catalizzatore che attiva e rende praticabile un sentiero di inclusione sociale articolato in più fasi e contesti. YIBinS infatti agisce su più dimensioni: utilizza l'attività fisica come gancio per intercettare i giovani marginalizzati e migliorare la loro salute psicofisica; trasforma il campo da gioco in un luogo educativo e formativo, dall'apprendimento della lingua, a competenze e conoscenze generali e specificatamente sportive; sfrutta infine le reti createsi per agevolare l'ingresso dei ragazzi nel mercato del lavoro, sia tramite le organizzazioni sportive partecipanti, sia stimolando l'iniziativa e l'autoimprenditorialità dei giovani. Metodologicamente, al di là delle singole azioni, YIBinS fa proprio un approccio specifico trasversale, definito come "Design Thinking". Questo approccio, così come viene argomentato nel Report finale del progetto, si distingue per essere: empatico e centrato sul giovane, poiché mette al centro i suoi bisogni e le sue motivazioni, coinvolgendolo direttamente nei processi decisionali; collaborativo e ottimistico, poiché stimola ed incoraggia i partner, scuole, comuni, club sportivi, associazioni ad agire in modo sinergico come agenti di cambiamento; ed infine, sperimentale e basato sulle evidenze, poiché la sua validità si appoggia su casi empirici realizzati sul campo, nei cinque paesi di implementazione (YIBinS, 2021). In sintesi, dunque, la forza di YIBinS sta nella sua impostazione di governance multisettoriale, che integra istruzione, amministrazione pubblica e terzo settore, superando la frammentazione dei servizi e creando piuttosto una sinergia inclusiva tra gli attori coinvolti. YIBinS non si limita ad integrare i giovani stranieri o con background migratorio, ma utilizza lo sport per scardinare barriere di vario genere e creare uno spazio di cittadinanza attiva, di parità partecipativa, dove lo status amministrativo cede il passo all'impegno, alla dedizione e allo spirito collaborativo (YIBinS, 2021).

4.4.1.5 - Work packages e azioni realizzate: attività concrete e assi intercettati

La struttura del progetto YIBinS è articolata in work packages (WP) che intercettano direttamente o indirettamente gli assi problematici identificati nell'analisi e attuano risposte specifiche a ciascun ambito. Per un breve inquadramento dei WP è utile rifarsi al Report finale di YIBinS, che esplicita il contenuto dei 6 work packages, ognuno dei quali viene affidato ad un partner. WP1 (management and coordination), WP2 (Cross-sectorial collaboration) e WP6 (Evaluation and dissemination), sono trasversali all'intera durata e alle varie attività del progetto. Invece, i WP3, WP4 e WP5 prevedono iniziative e azioni concrete legate rispettivamente al benessere, all'educazione, alla cittadinanza attiva e all'inserimento lavorativo (YIBinS, 2021, p. 11,12). Gli outputs relativi alle azioni e alle buone pratiche realizzate dal progetto si basano principalmente sulle attività relative ai pacchetti di lavoro 3, 4 e 5, di cui ne verranno descritte alcune di seguito. La rassegna che segue non pretende di essere esaustiva, data l'ampiezza e la numerosità di pratiche messe in atto dal progetto YIBinS, ma vuole offrire un ventaglio di esperienze sufficiente a mostrare diversi approcci, metodi e attività finalizzate in parte al contrasto di barriere e ostacoli all'accesso, in parte al potenziamento dell'infrastruttura collaborativa degli attori coinvolti nel mondo sportivo, educativo e nel terzo settore. Di seguito, dunque, verranno riportati una serie di esempi virtuosi di attività implementate nei diversi work packages:

WP3- WELLBEING THROUGH SPORTS → ASSE B + ASSE C + ASSE D:

Questo pacchetto di lavoro intercetta principalmente gli assi B, C e D, mirando a rimuovere o limitare le barriere alla partecipazione attraverso azioni a bassa soglia di accesso, facilmente fruibili. Esempi di attività sono:

- **Sport Equipment Library (Finlandia):** si tratta della creazione di "biblioteche" in cui i giovani possono noleggiare gratuitamente attrezzature sportive costose. Tale iniziativa affronta in modo diretto le barriere materiali (Asse B) garantendo l'accesso a risorse altrimenti difficili da aggiungere (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).
- **Networking Sport Cafés (Finlandia):** si tratta di incontri basati su sport e attività sociali per agevolare l'apprendimento della lingua e la creazione di reti relazionali. Tale attività affronta prevalentemente le barriere socioculturali (Asse C) generando uno spazio paritario di scambio di conoscenze, informazioni e di creazione di legami tra i giovani e attori coinvolti, tra cui potenziali futuri datori di lavoro (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).
- **Torneo di basket (Italia - Palermo):** si tratta di un'attività realizzata in spazi pubblici, liberamente accessibili, senza costi di iscrizione, per favorire l'afflusso e la socialità tra i diversi attori in un contesto multiculturale. Quest'attività intercetta contemporaneamente le barriere materiali e quelle informative (Assi B e C), offrendo spazi sportivi inclusivi e gratuiti, facilmente accessibili da tutti, e particolarmente adatti allo scambio di conoscenze, al reciproco supporto e alla creazione di legami (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).

WP4 – UTILIZATION OF SPORT IN EDUCATION AND TRAINING → ASSE C+ASSE D:

Questo pacchetto di lavoro intercetta principalmente gli assi C e D, mirando ad usare lo sport come aggancio e presidio educativo e formativo, per motivare, preparare ed incanalare i giovani verso lo studio e una futura occupazione. Esempi di attività sono:

- **Peer Instructor Training (Italia):** si tratta dell'organizzazione di un corso di formazione per diventare educatori e allenatori sportivi, che ha coinvolto alcuni giovani con background migratorio a Palermo. Quest'attività affronta in modo diretto le barriere socioculturali (Asse C), favorendo l'empowerment, l'apprendimento di conoscenze e competenze tecniche, oltre che interculturali, spendibili nel mercato del lavoro. Inoltre, favorisce il coordinamento multi-attore, rafforza competenze operative ed organizzative e stimola la collaborazione istituzionale (Asse D), creando sinergia e collaborazioni strutturate tra gli attori: in questo caso hanno collaborato CESIE (partner italiano del progetto), offrendo educatori, e F.C.D Virtus Olimpia (società di calcio locale), offrendo istruttori sportivi specializzati. I ragazzi coinvolti, dopo il training, hanno organizzato due eventi sportivi per giovani, tra cui il torneo di basket sopracitato e delle "sport group activities", chiudendo un ciclo esemplare di governance multi-attore collaborativa (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).
- **Sport Group Activities (Italia):** si tratta di attività sportive organizzate dai peer instructor formati nell'ambito dell'attività Peer instructor training appena descritta. Tali attività hanno incluso sport meno conosciuti, in chiave inclusiva e interculturale, come lo street cricket e il blind football. L'obiettivo di tali attività, oltre a limitare le barriere materiali (Asse B) offrendo spazi e giochi liberamente accessibili, riguarda prevalentemente la dimensione socioculturale (Asse C), perché si propone di promuovere un modello di sport interculturale, ossia come spazio relazionale di arricchimento reciproco e di inclusione. (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).

WP5 – UTILIZATION OF SPORT IN EMPLOYMENGT AND RECRUITMENT TO SPORT ORGANIZATIONS → ASSE C +ASSE D:

Questo pacchetto di lavoro intercetta gli assi D e C, rispettivamente favorendo la costruzione di governance multi-attore tra scuole, enti, club sportivi, associazioni e aziende locali, rafforzando cioè la capacità di coordinamento e collaborazione istituzionale, e trasmettendo ai partecipanti principi e valori della cultura lavorativa locale e della cittadinanza attiva, oltre ad accompagnarli nell'orientamento e nell'accesso al mondo lavorativo. Un esempio di attività è:

- **Employment trials (Finlandia e Italia):** si tratta di un'attività, organizzata dal CESIE in Italia, che prevede percorsi di apprendistato e tirocini retribuiti pe giovani con background migratorio presso società sportive locali, come il CUS Palermo o la Virtus Olimpia in Italia. L'iniziativa affronta in modo diretto le difficoltà socioculturali (Asse C), mirando a sviluppare nei partecipanti competenze tecnico-professionali relative al ruolo dell'allenatore, dunque della gestione degli allenamenti, della prevenzione di infortuni, della comunicazione con lo staff e gli atleti e, parallelamente, di competenze trasversali di tipo linguistico, interculturale e relazionale. Allo stesso tempo, questa attività, grazie alla cooperazione sinergica necessaria per realizzarla, interviene positivamente sulla capacità istituzionale di coordinare azioni e attori (Asse D), rafforzando il coordinamento e la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e organizzazioni sportive (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).

WP1, WP2 e WP6 – GOVERNANCE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI → ASSE D:

Questi pacchetti di lavoro sono trasversali all'intera durata del progetto e alle svariate attività implementate. Si può affermare che questi intercettino prevalentemente l'asse D, la dimensione istituzionale del coordinamento tra attori e azioni, del monitoraggio e della valutazione delle pratiche e della restituzione degli esiti e dell'impatto. Il WP1 "Management and coordination" si concentra sul controllo e sulla gestione delle finanze, sulla comunicazione con e tra i partner, sui materiali di marketing, sulla supervisione della qualità delle azioni, e altro ancora. Il WP2 "Cross-sectoral collaboration", invece, mira a mappare i servizi ed i soggetti che hanno un ruolo nel determinare l'offerta e l'accessibilità sportiva nei vari contesti di implementazione. Tale mappatura mira a restituire un quadro chiaro degli stakeholders intersettoriali legati all'accesso dei giovani stranieri o con background migratorio, del loro ruolo, degli ostacoli che i giovani incontrano, e altri aspetti salienti. Quest'attività si pone il fine di poter comparare i vari network creatisi nelle diverse località e nazioni, e poter infine delineare un modello di collaborazione intersettoriale operativo e replicabile. Infine, il WP6 "Evaluation and dissemination" è dedicato all'implementazione di piani e strumenti di monitoraggio, come questionari, resoconti, incontri faccia a faccia o su skype, feedbacks dai partecipanti, per rendere misurabili e comparabili i risultati delle attività nei vari contesti. Questo pacchetto si pone dunque l'obiettivo di monitorare, valutare e diffondere gli esiti delle attività al livello locale, nazionale ed europeo. I work packages trasversali 1, 2 e 6, si rivelano dunque efficaci strumenti per supportare l'asse D, per migliorare e rinforzare cioè le dimensioni istituzionali del coordinamento, del monitoraggio e della restituzione e disseminazione dei risultati (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021).

In conclusione, il resoconto dei work packages e di alcune attività in essi realizzate mostra chiaramente come YIBinS si sia prefissato di intervenire in modo diretto soprattutto sugli assi C e D, e in parte B, mentre non ha mai affrontato in modo diretto l'asse A, ossia la dimensione problematica delle barriere formali. Come accennato in precedenza, infatti, quest'asse critico difficilmente può essere contrastato da pratiche progettuali e da attività sul campo, poiché sarebbe necessario intervenire sul piano normativo, regolamentare e procedurale. Tuttavia, è fondamentale evidenziare come la dimensione degli ostacoli formali non sia estranea alla logica d'azione di questo o di altri progetti simili ma rappresenta, in via indiretta, un obiettivo di primaria importanza. In tal senso, infatti, la produzione e la disseminazione di evidenze, gli output e le buone pratiche trasferibili, il rafforzamento delle collaborazioni intersettoriali, la visibilità pubblica e mediatica che tali pratiche danno ai bisogni e alle istanze locali, insieme ad altri fattori di pressione, permettono a progetti come YIBinS di rivestire un ruolo fondamentale nell'alimentare processi di sensibilizzazione, di agenda setting e di pressione politico-istituzionale che, nel medio periodo, possono favorire revisioni, aggiornamenti e adeguamenti di leggi, regole e prassi che tutt'oggi sorreggono alcune barriere di accesso allo sport.

4.4.1.6 - Governance e partnership multi-attore

La governance multi-attore del progetto YIBinS riveste un ruolo fondamentale: non è una semplice e necessaria struttura amministrativa, ma incarna la volontà di delineare un modello d'azione strategico

di partnership intersettoriale. Nel dettaglio, si tratta di un approccio che ha integrato in modo sistematico tre attori-pilastri in campo educativo e sportivo nei diversi contesti di implementazione, ossia le istituzioni educative, come le scuole elementari e superiori di Palermo, gli enti governativi locali, come il Comune di Palermo o i servizi sportivi municipali, e le associazioni o le organizzazioni del settore, come CESIE, Virtus Olimpia e CUS Palermo. Un tale modello ha il pregio di unire prospettive, competenze e risorse complementari, che i singoli attori non avrebbero potuto esaurire singolarmente, verso un unico fine, l'inclusione e l'empowerment dei giovani stranieri o con background migratorio. Inoltre, solo grazie a tale approccio collaborativo intersettoriale si è reso possibile restituire una mappatura così fedele ed esaustiva degli stakeholder, delle pratiche e dei loro esiti. Tutti questi aspetti hanno permesso alla governance multi-attore di YIBinS di configurarsi come un modello operativo virtuoso e replicabile, non fine a se stesso, ma capace di collegare i fornitori dei servizi sportivi di base con i decisori politici, attraverso il contributo delle istituzioni educative, creando quell'infrastruttura inclusiva che permette ai giovani target del progetto di accedere in modo lineare, senza barriere, allo sport e alla formazione di base e tecnica, per essere poi accompagnati nell'orientamento e nell'inserimento nel mercato del lavoro. (YIBinS, 2021).

4.4.1.7 - Output, evidenze e criticità

La vasta offerta di report e resoconti ufficiali sulle attività sperimentate da YIBinS permette di stilare una lista di output e risultati tangibili prodotti dal progetto, e al contempo di non in tralasciare gli eventuali limiti strutturali o le difficoltà locali evidenziate dagli interventi.

OUTPUT E RISULTATI TANGIBILI: il progetto ha definito e restituito un pacchetto di servizi e attività raccomandati per gli enti locali e le istituzioni educative, volto a strutturare un approccio inclusivo integrato verso i giovani stranieri o con background migratorio. Tra questi ci sono:

- **Modello operativo di collaborazione intersettoriale**: si tratta di una strategia di collaborazione e partnership basata sul Design Thinking, utile a connettere sinergicamente enti governativi, istituzioni educative e attori del settore sportivo (YIBinS, 2021).
- **Toolkit educativi e formativi:** si tratta di moduli sul Multicultural peer coachtraining resi pubblici dal progetto, o di materiali didattici legati ai workshop sulla "Dual Career" (YIBinS, 2021), (YIBinS, Helsinki Business College, 2020), (YIBinS, Helsinki Business College, 2020).
- **Risorse multimediali:** si tratta di alcuni video, prodotti in varie sedi di implementazione del progetto grazie alla collaborazione degli attori coinvolti, con diverse finalità. Due esempi, presenti nel canale youtube della Helsinki Business College, nella playlist "Creative Projects" possono essere i seguenti: un video denominato "How to dress in different kinds of weather?", che è stato prodotto per fornire linee guida sull'abbigliamento sportivo e sull'abbigliamento adatto a specifici contesti europei (Business College Helsinki, 2020); altro esempio riguarda un video chiamato "Dynamic partnership in sports 2020 webinar", che delinea un quadro generale sullo strumento sportivo come veicolo di inclusione e sulle competenze interculturali necessarie per sfruttarlo al meglio (Business College School, 2020).
- **Certificazioni:** si tratta del rilascio di certificazioni e attestazioni relativi alle competenze e conoscenze acquisite nei vari corsi di formazione previsti dal progetto, utili per favorire l'occupabilità dei giovani partecipanti alle iniziative.

EVIDENZE DELL'IMPATTO: il monitoraggio del progetto ha coinvolto 350 professionisti e 200 giovani, documentando e misurando anche i benefici che questi hanno tratto (YIBinS, 2021, p. 26, 170).

- **Reti amicali e network**: il 58,3 % dei partecipanti ha confermato di aver ampliato i propri network e le proprie reti amicali attraverso lo sport. (YIBinS, 2021, p. 174)
- **Inclusione**: il 78,7 % dei partecipanti ha affermato che lo sport può essere uno strumento di inclusione; il 64 % dei partecipanti ha affermato di avere avuto esperienza di inclusione sociale attraverso lo sport. Il 63,6 % dei partecipanti ha affermato che lo sport può rimuovere ostacoli tra gli immigrati e la popolazione locale. (YIBinS, 2021, p. 174, 175)
- **Sviluppo di competenze:** in più punti del report finale è registrato un miglioramento dell'apprendimento linguistico attraverso le attività di progetto, o il superamento della paura di parlare in pubblico tra i peer instructor (YIBinS, 2021).
- **Sbocchi professionali:** gli apprendistati ed i tirocini retribuiti, come l'employment trial, hanno portato a casi di assunzione o di completamento di percorsi di studio, registrati nel report finale (YIBinS, 2021).
- **Istituzionalizzazione di buone pratiche:** pratiche come la Sport Equipment Library e i Workshop vari sono diventati programmi e pratiche permanenti presso i partner che gli hanno sviluppati. La Sport Equipment Library, oltre ad essere diventata una buona pratica confermata e resa permanente presso la Helsinki Business College, ha contagiato gli istituti scolastici vicini che l'hanno riprodotta (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021, p. 16).

CRITICITÀ E ZONE D'ATTRITO: L'analisi dei report, tuttavia, riporta anche gli ostacoli e le difficoltà che hanno limitato l'efficacia degli interventi, e nel complesso del progetto.

- **Emergenza sanitaria:** la concomitanza della realizzazione del progetto con la pandemia COVID-19 ha costretto gli organizzatori a cancellare diversi eventi, ha ridotto la presenza dei giovani alle attività e ha interrotto alcuni tirocini già avviati. (YIBinS, 2021, p. 9), (YIBinS, 2021, p. 12)
- **Problemi infrastrutturali:** si tratta di problemi legati agli impianti sportivi: per esempio, il torneo di basket organizzato nei campi del Foro Italico a Palermo è stato realizzato di pomeriggio a causa dell'assenza di illuminazione. Altrove, nei report, è riportata la necessità di rendere fruibile e migliorare l'impiantistica sportiva, o perché in gran parte privatizzata e a pagamento, o perché risulta essere in pessime condizioni e difficilmente praticabile (YIBinS, 2021, p. 11), (YIBinS, 2021, p. 26).
- **Barriere socioculturali**: persistono barriere legate alla lingua, alle appartenenze culturali, per esempio legate ai codici di abbigliamento, o alla conoscenza e alla percezione del corpo, della salute fisica, o ancora, una serie di tabù sulle norme di genere e sulla partecipazione femminile allo sport (YIBinS, 2021, p. 26,27)
- **Difficoltà di coordinamento istituzionale:** nel report finale viene constatata la limitata cooperazione tra le organizzazioni sportive, le organizzazioni di migranti e le autorità locali e nazionali (YIBinS, 2021, p. 28).

4.4.1.8 - Sostenibilità e trasferibilità del modello di intervento

In linea con i criteri di valutazione delle buone pratiche proposti dal framework dell'OCSE e con le logiche dell'europrogettazione, YIBinS monitora e analizza anche la propria capacità di generare benefici duraturi, sostenibili e azioni che possono essere replicate altrove.

- **Sostenibilità**: il progetto YIBinS garantisce la sostenibilità delle proprie azioni e dei propri risultati attraverso diverse strategie, come la volontà di generare pratiche che possano integrarsi nei processi e nelle attività ordinarie e stabili dei partner: un esempio emblematico può essere rappresentato dalla Sport Equipment Library presso la Helsinki Business College, divenuta una pratica permanente nel quadro dell'offerta scolastica. Altra espressione di sostenibilità di YIBinS può riguardare l'idea che i giovani formati, per esempio come peer instructor, continuando ad agire come promotori di iniziative e ponti stabili tra gli attori locali del progetto, anche dopo le azioni sul campo, prolunghino la durata dell'infrastruttura inclusiva e l'impatto educativo dell'approccio interculturale promosso dal progetto (YIBinS, 2021, p. 20). Infine, come obiettivo trasversale all'intero progetto e come garante di sostenibilità, vi è la volontà di consolidare la cooperazione intersettoriale, rendendola un tratto permanente, naturale e strutturale dell'azione istituzionale, così da garantire la sostenibilità di un clima sociale favorevole all'inclusione e promotore di partecipazione attiva (YIBinS, 2021), (YIBinS, 2021, p. 28).
- **Trasferibilità**: il progetto garantisce anche la trasferibilità delle proprie azioni, e lo fa attraverso la predisposizione di pacchetti di servizi, attività e pratiche raccomandate, che possono essere adottati, con le relative accortezze, da qualsiasi ente locale, organizzazione o istituto educativo che intenda sposare i medesimi obiettivi di inclusione di qualità e di parità partecipativa dei giovani stranieri o con background migratorio. La replicabilità delle pratiche è sorretta anche dalla messa a disposizione di diversi materiali, come i toolkit formativi o i materiali didattici sopra descritti, le risorse multimediali e la documentata metodologia empatico-collaborativa utilizzata.

4.4.2 - Un modello di intervento dal basso: Tam Tam Basketball tra sport, cittadinanza e pressione istituzionale

L'esperienza qui esaminata è stata scelta poiché rappresentativa di un altro modello di azione progettuale, che non nasce da una cornice programmatica europea, con una partnership strutturata e con degli ingenti finanziamenti, ma da un'iniziativa autonoma e sorta dal basso, dall'idea di un privato cittadino che ha attirato il contributo ed il supporto dapprima della società civile, e a seguire anche di attori istituzionali, organizzazioni, associazioni e stakeholder nel settore dello sport.

Si tratta dell'esperienza della Tam Tam Basketball di Castel Volturno, una squadra di basket fondata su iniziativa di un ex giocatore, Massimo Antonelli, insieme ad altri soci, e formata da giovani nati in Italia da genitori stranieri. Tale iniziativa è stata ritenuta particolarmente rilevante per due motivi: pur non essendo nata all'interno di un programma europeo incarna i criteri metodologici tipici dell'europrogettazione, dall'analisi dei bisogni, alla partnership collaborativa, agli obiettivi coerenti con le priorità dell'Unione Europea, ad altri aspetti ancora, che la rendono un modello di intervento

virtuoso non solo a parole, ma soprattutto nei fatti, grazie all'impatto trasformativo concreto che ha dimostrato di poter avere; in secondo luogo, la storia della Tam Tam basket è preziosa ai fini dell'analisi, perché rappresenta un ottimo esempio di come un'azione progettuale, nonostante fiorisca dall'idea di un soggetto privato e non goda, almeno inizialmente, di grossi finanziamenti, partner e strutture di supporto particolari, applicando logiche e criteri virtuosi possa intervenire in maniera così determinante sull'asse problematico A, ossia sulle barriere formali-regolamentari.

4.4.2.1 - Contesto e collocazione del progetto

Il progetto Tam Tam Basketball nasce in Italia alla fine del 2016, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, e prende vita come associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, su idea e iniziativa di Massimo Antonelli, ex campione di basket che ha militato nei suoi anni d'oro presso la Virtus Bologna, e altri quattro soci. Questo gruppo promotore, così come raccontato nel sito ufficiale della Tam Tam nella sezione "about Tam Tam", è stato mosso dalla cosiddetta "Giving Back Philosophy", ossia "il desiderio di restituire qualcosa a quella comunità (quella del basket) che li ha cresciuti e formati" (Tam Tam Basketball, 2019). Il progetto, nella sua dimensione locale iniziale, nasce in risposta all'analisi dei bisogni del contesto specifico di Castel Volturno, che presentava una situazione abbastanza urgente: si tratta infatti del comune che, nel 2016, aveva la più alta incidenza di cittadini extracomunitari in Italia (su circa 26.000 residenti quasi 5.000 erano cittadini extracomunitari, quasi tutti di origine africana), situato in un contesto caratterizzato da alti tassi di criminalità, da un diffuso sfruttamento lavorativo e da un generale disagio sociale, in cui le comunità straniere, in particolare quella africana, risultavano particolarmente marginalizzate ed esposte al rischio di coinvolgimento in circuiti di illegalità e micro-criminalità (Tam Tam Basketball, 2019). In un simile contesto, l'intreccio di tali condizioni sociali critiche ha reso l'accesso allo sport particolarmente limitato e difficile, soprattutto per i giovani appartenenti alle comunità straniere. È proprio a questo scenario ostico e complesso che l'idea Tam Tam basketball intende dare una risposta concreta: l'intervento, infatti, si pone l'obiettivo di abbattere le barriere che limitano l'accesso dei giovani stranieri, sostenendo i costi di tesseramento, delle attrezzature e del trasporto, fornendo luoghi e infrastrutture accessibili in cui praticare sport e in qualche modo cercando di colmare il vuoto istituzionale in un contesto così fragile. In virtù di questi intenti, sebbene l'iniziativa Tam Tam non nasca formalmente all'interno di un programma particolare, si può affermare che le sue ambizioni siano pienamente coerenti con alcuni obiettivi sociali di interesse collettivo definiti dal Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE 2021-2027 e con i piani di lavoro dell'Unione Europea per lo sport, come la coesione sociale, la cittadinanza attiva, l'inclusione dei gruppi vulnerabili e la lotta alle discriminazioni e al disagio sociale, in particolare giovanile. Il progetto, infatti, incarna pienamente la volontà di affrontare una priorità come l'inclusione sociale di giovani con minori opportunità, soprattutto se con background migratorio e in condizioni sociali di vulnerabilità, attraverso lo strumento sportivo come leva educativa e trasformativa. (Consiglio dell'Unione Europea, 2020), (Consiglio dell'Unione Europea, 2024), (Consiglio dell'Unione Europea, 2020).

4.4.2.2 - Assi critici intercettati

Il progetto Tam Tam Basketball, nonostante all'apparenza agisca prevalentemente sulle barriere materiali, offrendo spazi, attività e servizi gratuiti in un contesto caratterizzato da forte disagio economico e sociale, in realtà ha un impatto considerevole su tutti gli assi problematici, ed in particolare sull'asse A, ossia sugli ostacoli formali legati all'assetto regolamentare federale.

A) BARRIERE FORMALI-REGOLAMENTARI: questo asse rappresenta la dimensione chiave, il cuore pulsante, dell'azione del progetto TamTam. Quest'iniziativa, infatti, ha affrontato in maniera diretta le barriere imposte dall'ordinamento sportivo, interfacciandosi in prima persona sia con la normativa nazionale, la l. 12/2016, sia con il regolamento specifico della FIP. Tam Tam Basketball ha infatti evidenziato i limiti strutturali della legge 12/2016, che, richiedendo il requisito della "regolare residenza" per accedere al tesseramento di fatto penalizzava i minori nati in Italia ma privi del permesso di soggiorno a causa della condizione amministrativa subalterna dei genitori (Italia, 2016). Concretamente è accaduto che un'interpretazione restrittiva del requisito di residenza da parte della federazione di pallacanestro ha impedito ai giovani della Tam Tam di usufruire della L. 12/2016 e di poter essere tesserati con le stesse procedure dei coetanei italiani.
La pressione mediatica e sociale generata dal caso Tam Tam ha stimolato un acceso dibattito parlamentare che, anche in seguito a pressioni da parte del CONI, ha in un primo momento portato la FIP Campania a concedere una deroga ad hoc alla Tam Tam, permettendo il tesseramento di tutti i giovani, formalmente non cittadini, e l'iscrizione al campionato regionale della squadra. Poco dopo, la risonanza del caso Tam Tam ha reso tale deroga ad hoc fonte di ispirazione di un cambiamento più strutturale, ossia un intervento legislativo identificato dalla cronaca come "Norma salva Tam Tam", conosciuta poi in dottrina come "ius culturae sportivo", ossia la legge 205/2017, art. 1, c. 369 (Italia, 2017). Questa riforma ha segnato un passaggio epocale nella dimensione dell'accesso formale allo sport, spostando la logica della legittimazione dell'accesso dalle condizioni burocratico-amministrative non riconducibili al minore, come la residenza dei genitori, a condizioni realmente connesse alla vita del giovane, come la frequenza scolastica da almeno un anno. Affrontata, da un lato, la dimensione legislativa dell'accesso formale, dall'altro lato Tam Tam ha sfidato direttamente anche i regolamenti della FIP in merito ai tetti massimi di giocatori stranieri in lista per ciascuna squadra nei campionati giovanili. Nella stagione 2019/2020, di fronte al diniego di iscrizione della squadra al campionato giovanile Under 16 Eccellenza, giustificato dal Regolamento Esecutivo all'ora in vigore che prevedeva un massimo di due atleti di cittadinanza straniera in lista elettronica, l'associazione Tam Tam ha presentato ricorso al TAR del Lazio. Inizialmente il ricorso venne accolto e la squadra venne cautelarmente riammessa al campionato, per essere poi respinta un paio di mesi dopo. La Tam Tam non partecipò a quel campionato under 16. Successivamente, nella stagione 2020/2021, si ripresentò lo stesso problema, e venne nuovamente negata loro l'iscrizione e la partecipazione al campionato Under 17 Eccellenza. Una generale ondata di indignazione fu fondamentale per coinvolgere il CONI in modo diretto, che sollecitò nuovamente la FIP a concedere un'altra deroga per ammettere la Tam Tam al campionato Under 17 Eccellenza. Anche in questo caso, alla deroga specifica è seguito un intervento più strutturale che ha imposto una revisione del regolamento FIP e la cancellazione dell'articolo incriminato. Queste vicende hanno contribuito all'elaborazione, prima, e al consolidamento poi, del cosiddetto ius culturae sportivo, introdotto con la L. 205/2017 e consolidato con il d.lgs. 36/2021, che ha rafforzato la tutela del diritto allo sport rendendo più inclusivo, almeno sul piano formale-regolamentare, l'accesso dei giovani non cittadini allo sport organizzato (Tam Tam Basketball, 2019)

B) BARRIERE MATERIALI: il progetto Tam Tam interviene in modo esplicito sulle barriere materiali all'accesso allo sport, economiche, infrastrutturali o logistiche che siano. Infatti, sul piano economico Tam Tam garantisce la partecipazione totalmente gratuita a tutti i giovani; sul piano infrastrutturale ha previsto la riqualificazione di alcuni campi degradati e la ristrutturazione di un palazzetto tramite un crowdfunding; sul piano logistico, per superare l'assenza di collegamenti

pubblici strutturati a Castel Volturno, ha fornito un servizio navetta dedicato che accompagna i ragazzi a casa dopo gli allenamenti (Tam Tam Basketball, 2019).

C) BARRIERE SOCIO-CULTURALI: il progetto Tam Tam affronta gli ostacoli socio-culturali all'accesso allo sport attraverso la lotta all'esclusione e alla marginalizzazione dei giovani stranieri di Castel Volturno ossia, concretamente, attraverso la predisposizione di uno spazio che funga da presidio educativo, formativo e di empowerment per i giovani, oltre ad essere un luogo di aggregazione, di inclusione e di mediazione. Nel concreto, Tam Tam offre assistenza psicologica, supporto medico e una concreta mediazione burocratico-amministrativa tra le famiglie immigrate coinvolte e le istituzioni, soprattutto scolastiche (Tam Tam Basketball, 2019).

D) CAPACITÀ ISTITUZIONALE E COORDINAMENTO: attraverso la creazione ed il consolidamento di una rete di soggetti Tam Tam ha promosso una partnership multi-attore, che ha coinvolto sia la società civile, sia stakeholder del settore sportivo, sia le istituzioni, dalle realtà scolastiche locali fino al Parlamento italiano e il CONI. Tam Tam, per esempio, ha impostato una collaborazione sistematica con le scuole locali, inizialmente anche usufruendo di una palestra scolastica per gli allenamenti, ma in generale al fine di identificare ed intercettare i ragazzi e di monitorare i loro percorsi di inclusione anche attraverso la frequenza scolastica. Inoltre, ha instaurato un rapporto di collaborazione anche con centri universitari, al fine di collaborare allo studio e alla ricerca sui metodi, attuati nel contesto Tam Tam, che utilizzano la musica per l'apprendimento motorio. Oppure, attraverso la strutturazione di collaborazioni con una serie di soggetti, brand o associazioni vicine al mondo sportivo, come Alfa ambiente, Fondazione Decathlon Italia, Nike e altri ancora, ha reso possibile la creazione della Tam Tam House, un centro polifunzionale che è divenuto un riferimento per l'intera comunità (Alfa ambiente), (Tam Tam Basketball, 2019).

4.4.2.3 - Target e territori

Il target specifico dell'azione del progetto Tam Tam Basketball è costituito principalmente da giovani, ragazzi e ragazze, nati in Italia da genitori stranieri, residenti sul litorale campano in prossimità di Castel Volturno. Si tratta di quel collettivo di giovani che incarna la paradossale condizione di straniero nel proprio paese, perché pur essendo nati e cresciuti in Italia, incontrano barriere legislative e regolamentari legate allo status di cittadinanza. Tuttavia, il progetto, oltre alle decine di giovani coinvolti direttamente nelle attività organizzate a Castel Volturno, ha un impatto dalla portata straordinariamente più ampia: grazie alle modifiche normative e regolamentari che l'iniziativa ha stimolato e sostenuto decine, se non centinaia di migliaia di giovani hanno potuto e potranno godere di una legge più inclusiva e di un accesso allo sport più equo e paritario (Tam Tam Basketball, 2019).

4.4.2.4 - Obiettivi dichiarati e logica d'azione

L'obiettivo primario del progetto Tam Tam è quello di generare un impatto positivo sulla vita dei ragazzi, sia di chi può godere direttamente delle attività offerte, sia di chi può e potrà godere dell'ampliamento dell'accessibilità legato agli interventi legislativi e regolamentari inclusivi. Tale obiettivo è inseguito attraverso la promozione di una sana e sostanziale inclusione sociale dei giovani stranieri attraverso lo strumento sportivo, come presidio relazionale, educativo e formativo. Inoltre, un'importante peculiarità del progetto Tam Tam Basketball, su ispirazione del proprio fondatore, è

l'adozione del "music basketball method" come strategia di apprendimento motorio e tecnico della pallacanestro, ossia un metodo innovativo che sfrutta la musica per insegnare e migliorare i fondamentali del basket (MUSIC BASKETBALL METHOD, s.d.), (Tam Tam Basketball, 2019). La metodologia innovativa, inserita in un'infrastruttura collaborativa finalizzata all'inclusione, punta a rendere più coinvolgente la pratica sportiva, configurando l'allenamento non solo come esercizio tecnico, ma come esperienza espressiva e relazionale che aiuta a favorire la dimensione partecipativa e cooperativa dell'apprendimento tecnico e motorio. In questi termini la sperimentazione del metodo musicale può contribuire a rendere più attrattiva la partecipazione per i giovani, ampliando auspicabilmente la platea di ragazzi desiderosi di unirsi alla Tam Tam.

4.4.2.5 - Azioni realizzate: attività concrete e assi intercettati

Il progetto Tam Tam Basketball, data la sua natura di iniziativa sorta dal basso dagli sforzi di pochi uomini volenterosi, ed essendo geograficamente localizzata e rivolta a contrastare l'esclusione sociale dei giovani stranieri di Castel Volturno e dintorni, non si articola in una complessa struttura di pacchetti di lavoro, come nei progetti europei di più ampia portata. Tuttavia le sue azioni e le sue attività seguono una precisa logica d'intervento mirata al contrasto simultaneo di diversi tipi di barriere, relative a diversi assi problematici. Di seguito vengono elencate le principali azioni realizzate dall'esperienza della Tam Tam Basketball, specificando gli assi critici affrontati da ciascuna azione:

- **PRESSIONE ISTITUZIONALE E ADVOCACY → ASSE A:** Questa dimensione e la funzione strutturale che rappresenta incarna il massimo contributo apportato dall'idea e dall'esperienza concreta della Tam Tam Basketball. Infatti, l'associazione Tam Tam ha promosso una massiccia campagna di sensibilizzazione, oltre alle azioni legali sopra descritte, per sfidare i limiti imposti e perpetrati dalla legge e dai regolamenti federali sul tesseramento e sulla partecipazione effettiva dei giovani non cittadini. Questa pressione, grazie alla risonanza mediatica, ha portato all'approvazione della "Norma Salva Tam Tam" che, garantendo il diritto allo sport ai minori iscritti a scuola da almeno un anno indipendentemente dallo status dei genitori, ha sostanzialmente allargato l'accessibilità allo sport per i minori stranieri. In questi termini, questo genere di azioni è intervenuto sulla dimensione delle barriere formali-regolamentari, ossia sull'asse A (Tam Tam Basketball, 2019).

- **ALLENAMENTI, PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI, CAMP ESTIVI → ASSE B + ASSE C :** alla base dell'idea del progetto Tam Tam vi è la volontà di offrire ai giovani del target di riferimento la possibilità di fare attività sportiva: dagli allenamenti, alla partecipazione ai campionati federali e di EPS (es: campionati UISP), fino ai camp estivi. Tale offerta trasforma il diritto allo sport in una pratica concreta, e lo fa contrastando le barriere materiali dell'asse B e gli ostacoli socioculturali dell'asse C, con modi e logiche diverse che verranno analizzate di seguito (Tam Tam Basketball, 2019).

- **GARANZIA DI GRATUITÀ TOTALE → ASSE B:** in risposta al disagio economico e sociale, all'indigenza che caratterizza molte famiglie in contesti simili a quello qui presentato, il progetto mira a coprire tutti i costi necessari per accedere all'attività sportiva e non solo: dai costi di tesseramento e di assicurazione, ai costi per i kit e i materiali sportivi, fino ai costi di trasporto, di assistenza medica o di supporto psicologico, e altri ancora. Questo genere di azioni ha voluto contrastare le barriere materiali relative alla dimensione economica, ossia l'asse B, permettendo a molte famiglie di iscrivere i ragazzi senza alcun costo.

- **RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE → ASSE B + ASSE D:** in un contesto privo di impianti sportivi, grazie all'organizzazione di un crowdfunding è stato possibile ristrutturare e riaprire al pubblico un palazzetto fatiscente e chiuso da diversi anni, oltre ad allestire un campo da basket all'aperto in un'area dismessa. Tale genere di azione risponde direttamente ai problemi legati agli ostacoli materiali, all'asse B, all'assenza cioè di luoghi adibiti allo sport, e lo fa fornendo concretamente degli spazi sicuri, accessibili e agibili per praticare basket nelle migliori condizioni. Inoltre, la creazione della Tam Tam House inaugurata nel 2022, oltre ad essere un altro esempio di intervento infrastrutturale, rappresenta un grande contributo che il progetto ha apportato alla capacità istituzionale di gestione dello scenario sportivo locale e del coordinamento tra gli attori coinvolti in tale ambito. La Tam Tam House, infatti funge da centro polifunzionale per l'intera comunità, diventando uno spazio educativo e di socializzazione stabile che contribuisce a rinforzare il coordinamento tra i partner privati, come Nike o Fondazione Decathlon, gli enti del terzo settore, le istituzioni locali e le famiglie della comunità. In questi termini Tam Tam basketball agisce in modo diretto anche sull'asse D, ossia sulla capacità istituzionale e sul coordinamento dei vari attori legati mondo sportivo ed educativo (Alfa ambiente), (Tam Tam Basketball, 2019).

- **SERVIZIO DI TRASPORTO DEDICATO → ASSE B:** l'associazione Tam Tam ha istituito un servizio di trasporto, tramite un pulmino, per accompagnare i ragazzi agli allenamenti serali e poi riportarli a casa in sicurezza. Tale azione risponde direttamente alle barriere logistiche e alle limitazioni legate alla scarsità dei servizi di trasporto pubblici in questo contesto, affrontando così le barriere materiali dell'asse B.

- **ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA → ASSE C:** il contesto educativo ed inclusivo incarnato dalla Tam Tam non si limita ad offrire attività e materiali sportivi gratuiti, ma prevede anche la possibilità di accedere ad un supporto psicologico individuale e di gruppo, all'assistenza medica e a programmi di educazione alimentare (Alfa ambiente) (Tam Tam Basketball, 2019). Questi presidi svolgono delle funzioni fondamentali anche nella sfera dell'asse problematico C, ossia delle barriere socioculturali. L'assistenza psicologica, per esempio, aiuta i ragazzi ad elaborare i traumi identitari, usufruendo dello sport come veicolo di riscatto, di riconoscimento e di dignità personale. L'assistenza offerta da medici e da vari professionisti, inoltre, può aiutare a modificare la percezione dello sport: l'attività sportiva, da "perdita di tempo" o da attività prettamente ludica, può, grazie all'apporto delle figure mediche, essere percepito come una componente fondamentale della salute e dell'educazione, migliorandone la percezione tra chi poco prima lo ignorava o lo sottovalutava. Infine, un'altra funzione cruciale di questo genere di azione riguarda la mediazione informale svolta dal personale medico e in generale dai professionisti che si

interfacciano con i giovani non cittadini della Tam Tam e con le loro famiglie. Gli spazi dedicati alle visite con i professionisti rappresentano in qualche modo degli hotspot informativi e di contatto fondamentali. Dato che molte famiglie in condizioni di irregolarità amministrativa temono il contatto diretto con le istituzioni, attraverso la fiducia generata dal contesto sportivo della Tam Tam i professionisti che supportano il progetto possono interfacciarsi con loro offrendo il supporto richiesto, fungendo anche da mediatori tra le istanze di tali famiglie, che spesso preferiscono restare nell'ombra, ed il sistema dei servizi territoriali. Si può dire, in sintesi, che il supporto psicologico e medico, oltre alla mediazione informale che questi servizi svolgono lateralmente, aiutano a curare le ferite ed i traumi legati alla condizione di vulnerabilità sociale di tali gruppi di giovani, e al contempo contribuiscono a fornire loro gli strumenti teorici e pratici per non sentirsi "stranieri nel proprio paese", o cittadini di serie b, ma cittadini italiani a pieno titolo, capaci di rivendicare ed esprimere in modo paritario la propria cittadinanza attiva (Alfa ambiente), (Tam Tam Basketball, 2019).

4.4.2.6 - Governance e partnership

La governance del progetto Tam Tam si distingue per essere emblematica di come un'iniziativa privata, supportata gradualmente da più attori influenti, sia diventata una struttura stabile fondata sulla collaborazione intersettoriale. Infatti, Tam Tam inizialmente è guidata dal nucleo dei cinque soci fondatori, ma in breve tempo è riuscita ad ampliarsi, ad interfacciarsi direttamente con le istituzioni locali, statali, sportive ed educative, e a coinvolgere attori influenti nel mondo dello sport e del sociale, come i brand Nike o Decathlon, o Unicredit, Alfa Ambiente e NBPA Foundation. Se, da un lato, le partnership istituzionali hanno reso la realtà Tam Tam un interlocutore privilegiato del parlamento e del CONI per quanto riguarda le riforme legislative e regolamentari sul tema dell'accesso allo sport, configurandola come un vero e proprio partner di policy per le istituzioni competenti, dall'altro il progetto ha attirato stakeholder di alto profilo che hanno potuto offrire, oltre alle risorse materiali e ad alcuni servizi, grossa visibilità e risonanza mediatica. Inoltre, lo scheletro della governance del progetto Tam Tam è, fin dall'inizio, supportato da una rete collaborativa con le scuole del territorio, che si sono rivelate fondamentali nel permettere di intercettare e coinvolgere i ragazzi. In sintesi, la governance del progetto Tam Tam è un esempio virtuoso di come un'iniziativa sorta dal basso, senza partnership strutturate e prestabilite, possa tramutarsi in un modello di governance collaborativo e intersettoriale strutturato, in cui vertici della politica e delle istituzioni sportive, colossi dell'industria sportiva e istituzioni educative, possano cooperare al fine di creare un'infrastruttura sportiva e sociale solida e finalizzata all'inclusione e all'empowerment di giovani in condizioni di vulnerabilità sociale (Tam Tam Basketball, 2019).

4.4.2.7 - Output documentati, evidenze e criticità

Il progetto Tam Tam, divenendo prima ispiratore di una riforma sostanziale della legge che regola l'accesso formale allo sport, e configurandosi poi come un punto di riferimento, un modello virtuoso, di sport interculturale e di empowerment per i giovani in condizioni di vulnerabilità ha prodotto diversi risultati, tangibili e non, nonostante le criticità incontrate.

OUTPUT TANGIBILI E RIFORME NORMATIVE: Il progetto ha fornito una serie di risultati tangibili e non, tra cui le infrastrutture riqualificate o create grazie alla propria partnership

collaborativa, e le riforme stimolate dall'azione in prima linea contro le ingiustizie istituzionalizzate dall'ordinamento.

- **Infrastrutture e spazi sportivi:** si tratta degli interventi promossi dalla Tam Tam per la riqualificazione di spazi e aree dismesse, divenute per esempio un campo da basket all'aperto accessibile a tutti, o la messa a nuovo di un palazzetto inagibile abbandonato da dieci anni, divenuto il principale centro delle attività e degli allenamenti svolti dalla Tam Tam. Infine, la creazione della Tam Tam House, come centro polifunzionale di aggregazione e socializzazione per l'intera comunità locale, è forse l'espressione più virtuosa degli esiti concreti che ha avuto tale iniziativa (Tam Tam Basketball, 2019).
- **Prodotti multimediali e cartacei:** la risonanza del caso Tam Tam ha portato su di esso l'attenzione dei media di tutto il mondo: per esempio, Al Jazeera ha prodotto un documentario intitolato "Hoop dreams of Italy's Tam Tam Basketball" sulla vicenda Tam Tam, pubblicato in formato video su youtube, ampliando così la portata e la risonanza del caso fino al livello internazionale (Al Jazeera English, 2022). Oppure, il giornalista e fotografo della Rai Simone Carolei ha prodotto un reportage fotografico, accompagnato dalle voci dei ragazzi protagonisti, che racconta dal principio la nascita e gli sviluppi dell'esperienza della Tam Tam Basketball. Il libro si chiama "Black Basket Castel Volturno" (Carolei, 2024).
- **Norma salva Tam Tam (o ius culturae sportivo):** si tratta dell'esito più importante che la pressione attuata dalle azioni della Tam Tam basketball ha avuto sul quadro normativo e regolamentare dell'accesso allo sport per i giovani stranieri. Le azioni di sensibilizzazione, il contrasto esplicito a regole e prassi escludenti imposte dalla federazione, i ripetuti ricorsi ai dinieghi federali e la risonanza mediatica che queste azioni hanno conosciuto, hanno permesso al progetto Tam Tam di avere un impatto trasformativo cruciale sulle norme statali e sulle regole federali che limitavano e ostacolavano l'accesso ai giovani non cittadini. Grazie all'azione della Tam Tam infatti la platea dei potenziali fruitori del diritto allo sport in Italia si è ampliata sostanzialmente, garantendo ora, almeno formalmente, la possibilità di accedere allo sport organizzato sulla base del criterio scolastico e non più sulla base di condizioni slegate dal minore (Tam Tam Basketball, 2019).
- **Riforma dei Regolamenti FIP:** le pressioni appena citate, oltre a portare ad una generale revisione delle leggi che governano l'istituto del tesseramento sportivo, hanno portato anche ad una revisione dei regolamenti della FIP che, nonostante la postura inclusiva della legge sul tesseramento riformata, continuavano a perpetrare esclusioni arbitrarie e discrezionali da parte della federazione. Tuttavia, nonostante la revisione e l'eliminazione dell'articolo incriminato, la FIP continua a prevedere limitazioni discrezionali alla partecipazione effettiva di atleti minori stranieri in alcune fattispecie e casistiche, come evidenziato nella sezione dedicata del capitolo 3.
- **Metodologia innovativa:** si tratta dello sviluppo e dell'implementazione del metodo "Music Basketball Method", sposato e riprodotto da diversi esponenti autorevoli del mondo del basket (Tam Tam Basketball, 2019), (MUSIC BASKETBALL METHOD, s.d.).

EVIDENZE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO: le varie azioni promosse dalla Tam Tam hanno generato un impatto sostanziale sulla vita dei ragazzi coinvolti e sulla vita di migliaia di altri giovani che vivevano impedimenti fondati su norme e regole restrittive. Tali evidenze sono emerse in parte dai prodotti qualitativi, come il reportage e il documentario, che descrivono intimamente

l'esperienza di vita rappresentata dalla Tam Tam, ed in parte dalle stime e dai dati numerici, che descrivono quantitativamente l'impatto positivo del progetto.

- **Impatto sui partecipanti:** grazie soprattutto all'analisi del documentario prodotto da Al Jazeera che riporta testimonianze ed esperienze dirette di giovani coinvolti nell'iniziativa, emerge chiaramente la positività dell'impatto che l'azione della Tam Tam ha avuto sul contesto di Castel Volturno e sulle biografie dei giovani coinvolti. Il basket è descritto come una valvola di sfogo, un'antistress, come luogo in cui liberare la mente dai problemi quotidiani. Sempre attraverso il basket i giovani hanno elaborato un forte senso di resilienza, o la capacità di elaborare in modo positivo gli errori; hanno potuto rinforzare la propria identità e, da un senso di invisibilità e smarrimento, arrivare ad avere una migliore percezione di sé, come atleti orgogliosamente di origine straniera, e una migliore e ottimistica visione sul futuro. L'orizzonte di questi ragazzi, dalla marginalità e dalla microcriminalità del contesto locale, si estende esponenzialmente fino a rendere percorribili dei sogni prima all'apparenza inarrivabili, come fare l'atleta o l'allenatore professionista.
- **Impatto sistemico:** nel contesto locale, come riporta Alfa ambiente, sponsor ufficiale della Tam Tam, il progetto ha coinvolto e allenato oltre 600 ragazzi allontanandoli dalla strada e dai rischi annessi. Sul piano nazionale invece, come sostenuto dalla stessa Tam Tam sul proprio sito, gli esiti delle riforme normative figlie della pressione parlamentare svolta dalla Tam Tam hanno permesso a circa 800.000 giovani non cittadini in più di poter accedere in modo paritario al tesseramento sportivo, senza subire trattamenti differenziati (A onor del vero, è così almeno formalmente, visto che, come ha evidenziato l'analisi svolta nel capitoli 2 e 3 di alcuni regolamenti federali, esistono ancora oggi degli snodi regolamentari problematici sull'accesso dei giovani stranieri).

CRITICITÀ E ZONE D'ATTRITO: nonostante i successi in termini di riforme normative e regolamentari, che hanno dettato una generale apertura e una maggiore inclusività verso l'ormai strutturale bacino dei giovani non cittadini in Italia, come è stato abbondantemente evidenziato nel corso di questa analisi, persistono ancora degli ostacoli, e degli snodi regolamentari che legittimano questi ostacoli, che continuano a rendere il diritto allo sport un diritto differenziale, con corsie privilegiate e lineari e corsie piene di impedimenti e rallentamenti, se non barriere vere e proprie. L'assenza di liste vincolanti, o di iter procedurali prestabiliti e certi, ed in generale la persistenza di spazi di discrezionalità decisionale delle federazioni su qualsiasi ambito che le riguardi, compresa la "cittadinanza sportiva" incarnata dal tesseramento, lasciano spazio a logiche e regole escludenti, che si concretizzano nelle seguenti criticità:

- **Persistenza degli ostacoli documentali,** ossia di oneri documentali aggiuntivi ed ingiustificati rispetto allo standard di parità procedurale dettato dalla legge.
- **Persistenza di un iter di tesseramento aggravato** per minori stranieri, nonostante la garanzia di parità procedurale legata al soddisfacimento del requisito scolastico
- **Persistenza di limiti numerici alla partecipazione effettiva,** nonostante la revisione dei regolamenti esecutivi della FIP.
- **Il rischio che il messaggio promosso dall'azione della Tam Tam venga accolto solo come deroga ad hoc,** giustificando ed accettando il suo approccio inclusivo come necessario "in

un contesto speciale" come quello di Castel Volturno, e non come modello virtuoso e utile alla collettività, che affronta necessità e problemi strutturali, e non solo locali.

In sintesi, nonostante il progetto Tam Tam abbia smosso qualcosa anche sul piano normativo nazionale, il fatto che continuino ad esistere ostacoli a livello federale e regolamentare testimonia che un'idea di inclusione sostanziale come quella promossa dalla realtà di Castel Volturno deve fare i conti con una persistente resistenza burocratica e regolamentare perpetrata discrezionalmente dalla federazione, che sembra ancora privilegiare condizioni amministrative legate alla residenza o alla cittadinanza nei criteri di accesso al basket organizzato, prevedendo inoltre degli iter di tesseramento esternalizzati e incentrati sul controllo e sull'autorizzazione dall'alto, da parte della FIBA.

4.4.2.8 - Sostenibilità e trasferibilità

Coerentemente ai criteri di valutazione delle buone pratiche proposti dal framework dell'OCSE e dalle caratteristiche virtuose del modello di intervento promosso dall'europrogettazione, si può affermare che anche il progetto Tam Tam presenti elementi di sostenibilità e di trasferibilità degni di nota:

- **Sostenibilità:** il progetto Tam Tam garantisce la sostenibilità delle proprie azioni attraverso la strategia di puntare a rendere gli esiti del proprio intervento strutturali. Un esempio emblematico riguarda le norme introdotte grazie alla pressione effettuata dalla Tam Tam, che ha trasformato un'iniziativa locale, con un impatto circoscritto, in un intervento legislativo con un impatto su scala nazionale. Sul piano infrastrutturale inoltre gli spazi riqualificati, ristrutturati o creati da zero, forniscono dei presidi fisici e sociali destinati a durare anche oltre il progetto stesso, divenendo parte integrante del contesto locale e punto di riferimento per la comunità. Altra espressione di sostenibilità riguarda l'empowerment dei partecipanti, in particolare di coloro che formatisi sportivamente e umanamente all'interno del progetto decidono di farsi promotori dei valori associativi e collaborativi permettendo la difesa e la riproduzione nel tempo di un tale modello di sport inclusivo e trasformativo, e dell'infrastruttura sociale collaborativa che lo rende possibile. Infine, la sostenibilità economica si fonda su un modello di finanziamento ibrido, che integra il supporto della società civile, tramite crowdfunding e 5 x 1000, con i contributi stabili dei grandi partner come Nike, Fondazione Decathlon, Unicredit, Alfa ambiente o NBPA Foundation (Alfa ambiente), (Tam Tam Basketball, 2019).
- **Trasferibilità:** il progetto Tam Tam garantisce la trasferibilità delle proprie azioni attraverso la messa a disposizione del proprio modello operativo e delle metodologie implementate e documentate. In primis, il modello di advocacy della Tam Tam che si è strutturato gradualmente rappresenta un approccio replicabile e trasferibile: inizialmente la collaborazione intersettoriale di diversi attori coinvolti nel mondo sportivo, educativo e nel terzo settore ha permesso di creare un impatto positivo sul contesto locale di Castel Volturno, per poi rendere tale realtà il simbolo di una battaglia di più ampia portata, che, grazie alla diffusione mediatica e al supporto dei vari attori nei rispettivi ruoli, è riuscita ad incidere sul piano normativo nazionale, cambiando concretamente in meglio il destino di migliaia e migliaia di giovani aspiranti atleti. Altri elementi di trasferibilità riguardano sicuramente i metodi messi in campo, tra cui sicuramente il Music Basketball Method, ideato dal fondatore

della Tam Tam Massimo Antonelli, che rappresenta una metodologia tecnica innovativa e potenzialmente trasferibile. In merito a ciò, Tam Tam ha avviato una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli per approfondire la ricerca su tale metodologia, validarne l'efficacia e favorirne così l'adozione in altri contesti sportivi (Alfa ambiente), (Tam Tam Basketball, 2019).

4.4.3 - Un'esperienza diretta di progettazione locale: "InTeam – Educazione allo sport per l'inclusione sociale"

L'ultimo caso preso in esame non aggiunge semplicemente un esempio al ventaglio delle esperienze e delle pratiche analizzate, ma rappresenta un'ulteriore declinazione dell'azione progettuale che completa una precisa traiettoria. Dalla cornice europea dell'europrogettazione, orientata a priorità collettive e modelli di intervento strutturati, si è passati all'iniziativa privata che, attraverso la mobilitazione civica e la costruzione di alleanze collaborative, ha dimostrato di poter incidere sul piano nazionale. In questa terza e ultima declinazione, l'attenzione si sposta sul livello micro, su una realtà locale e sull'esperienza progettuale implementata direttamente dell'autore. Si tratta del progetto "InTeam – Educazione allo sport per l'inclusione sociale", un'iniziativa nata a Padova e promossa dal sottoscritto in qualità di operatore di Servizio Civile Universale presso l'Ente di Promozione Sportiva e Sociale Opes Veneto, con il supporto ed il patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune di Padova. A differenza delle buone pratiche consolidate e strutturate che sono state analizzate in precedenza, come il progetto YIBinS e l'esperienza Tam Tam Basketball, InTeam si configura come una proposta giovane, sperimentale, ancora non corredata da evidenze e dati relativi all'impatto sul contesto locale e sui giovani che ha coinvolto. Per questo, InTeam non viene presentato come un modello virtuoso, già validato dagli esiti e dall'impatto sul contesto locale ma, piuttosto, come un approccio educativo-sportivo interculturale e sperimentale, che tenta di rendere più consapevoli e più partecipi i giovani coinvolti, attraverso attività e metodologie specifiche. In questi termini, attraverso tali strumenti, il progetto si prefigge l'ambizione di mettere in atto azioni funzionali a ridurre, anche solo parzialmente e limitatamente al target coinvolto, il sostanziale divario che ancora intercorre tra il principio del diritto allo sport e il diritto allo sport effettivamente goduto dai giovani non cittadini, o in generale da chi vive in condizioni di maggiore vulnerabilità. Tale sezione, dunque, lungi dal voler esaltare l'esperienza InTeam come un'autoproclamata buona pratica, desidera invece presentarne gli intenti e le metodologie implementate, per lasciare a eventuali sviluppi futuri di strumenti di monitoraggio e valutazione la definizione della bontà dell'iniziativa. Quest'esperienza giovane e sperimentale contribuisce dunque all'analisi mostrando come l'azione progettuale, in questo caso come espressione concreta della cittadinanza attiva di un cittadino, di uno studente, possa attivarsi realmente dal basso e con risorse e partnership molto limitate, poggiando solo su un'idea e sulla volontà di poche persone.

4.4.3.1 - Contesto e collocazione del progetto

Il progetto InTeam affonda le sue radici in un'analisi svolta su scala nazionale da ActionAid, che evidenzia il sostanziale divario di partecipazione sportiva che intercorre tra i minori italiani ed i minori stranieri: in Italia, infatti, solo il 53 % degli studenti stranieri pratica sport fuori da scuola, contro il 75,7 % dei coetanei italiani (Actionaid, 2022). In questo scenario InTeam, realizzato tra settembre e ottobre 2025, si è inserito come un intervento volto a promuovere in modo concreto la partecipazione dei ragazzi non cittadini, a sensibilizzare i giovani sull'importanza dello sport,

soprattutto in chiave interculturale, come strumento di benessere e di inclusione, ed infine ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui propri diritti e sulle offerte sportive locali. L'iniziativa è nata all'interno di un'esperienza volontaria di cittadinanza attiva, durante un anno di Servizio Civile Universale, presso l'Ente di promozione sportiva e sociale Opes Veneto. In questo contesto il progetto InTeam si è allineato agli obiettivi e alle finalità promosse dal Servizio Civile Universale, a loro volta coerenti con le indicazioni e le priorità definite dall'ONU nell'Agenda 2030, e rientra pienamente nel filone di interventi volti a promuovere la pace tra i popoli, la non violenza, la tutela dei diritti umani, e nello specifico a promuovere l'inclusione sociale di gruppi con minori opportunità. Proprio per la sua natura e la sua recente realizzazione il progetto InTeam rappresenta una proposta sperimentale e giovane, di cui non si hanno sostanziali riscontri o evidenze relative all'impatto: per questi motivi, tale esperienza va letta con consapevolezza e con accortezza, cercando di focalizzarsi sugli obiettivi che si è posta e sulle metodologie attuate per raggiungerli. Il progetto si è rivolto ad un contesto specifico della città di Padova, il quartiere Arcella, caratterizzato da una forte presenza di famiglie e di giovani immigrati, o con background migratorio, coinvolgendo nell'iniziativa quattro classi di terza media dell'istituto comprensivo Briosco, di cui due del plesso Zanella. Le classi dei vari plessi sono in gran parte composte da studenti stranieri, ed è per questo, per intercettare esattamente il target specifico previsto dal progetto, che l'iniziativa InTeam si è rivolta ad un contesto simile. Sotto il profilo operativo, InTeam ha previsto due azioni parallele e complementari, svolte in parte a scuola, durante le ore di educazione civica, ed in parte al Parco Filippo Raciti, un impianto polifunzionale della città di Padova gentilmente messo a disposizione dal Comune per la realizzazione della giornata sportiva prevista dal progetto. Nato da un'iniziativa individuale, InTeam ha ben presto dovuto interfacciarsi con i vari attori del panorama sportivo e amministrativo locale: fin da subito c'è stata sinergia tra l'ente promotore, Opes, e l'amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio e gli spazi necessari, a titolo gratuito. Tale sinergia collaborativa ha ben presto incluso anche le istituzioni scolastiche coinvolte e le associazioni sportive del territorio che hanno deciso di sposare l'iniziativa e di offrire la propria collaborazione.

4.4.3.2 - Assi critici intercettati

Nonostante la natura embrionale e la portata limitata e localizzata dell'iniziativa, InTeam si è prefissato di intervenire con intensità e modalità diverse su più assi problematici, ed in particolare sull'asse C relativo alla dimensione socioculturale.

A) BARRIERE FORMALI-REGOLAMENTARI: Il progetto InTeam non interviene in modo esplicito o diretto sulla dimensione delle barriere formali e regolamentari, ossia sull'asse A, ma tramite il suo modulo teorico mira a migliorare la consapevolezza dei giovani sui propri diritti, sul diritto allo sport in particolare, rinforzando parallelamente l'agency e l'advocacy dei ragazzi stranieri o con background migratorio che rappresentano il target del progetto, e che maggiormente si interfacciano con questo genere di barriera. Promuovere tali consapevolezze può rappresentare una sorta di investimento, nei termini in cui offre ai giovani coinvolti i mezzi teorici per far valere i propri diritti, e permette loro di interfacciarsi con le barriere istituzionalizzate e le logiche restrittive di molti regolamenti federali con maggiore cognizione e preparazione.

B) BARRIERE MATERIALI: non rappresenta l'obiettivo centrale dell'azione, ma grazie alla garanzia della totale gratuità per le scuole e per gli studenti, e alla concessione gratuita dell'utilizzo

di impianti sportivi comunali, anche se per un solo giorno, il progetto ha abbattuto le barriere economiche e infrastrutturali che limitano l'esperienza sportiva dei giovani con minori opportunità.

C) BARRIERE SOCIO-CULTURALI: il progetto InTeam ha fatto del contrasto a questa dimensione il cuore pulsante della propria azione. In parte, nel modulo teorico svolto in classe durante le ore di educazione civica ha promosso un approccio sportivo interculturale, sensibilizzando gli studenti, stranieri e italiani, sul potenziale dello strumento sportivo in chiave inclusiva ed emancipante. Allo stesso tempo, nel modulo pratico del progetto, ossia la giornata sportiva in cui i ragazzi hanno praticato sport meno conosciuti o sport già molto popolari, ma in chiave interculturale, l'intento di InTeam è stato quello di far vivere in prima persona un'esperienza collaborativa, dando corpo e concretezza a ciò che era stato discusso in aula. Queste attività pratiche, mettendo al centro il contributo di tutti, la partecipazione paritaria alle attività ed il reciproco riconoscimento sulla base delle caratteristiche uniche di ciascuno, hanno promosso una sostanziale e sentita collaborazione facendo sviluppare, anche nella limitatezza di un'esperienza circoscritta nel tempo e nello spazio, la sicurezza in sé stessi e la volontà di essere partecipi attivamente. Il coinvolgimento diretto, l'empowerment, lo stimolo alla partecipazione attiva ed al reciproco riconoscimento sono le principali finalità delle attività rivolte ai giovani target del progetto da InTeam, ed in parte se ne sono riscontrati gli esiti positivi già nel corso della giornata stessa.

D) CAPACITÀ ISTITUZIONALE E COORDINAMENTO: il progetto InTeam ha previsto un'impostazione collaborativa nell'implementazione delle proprie attività, in cui l'ente promotore ha svolto un ruolo di mediazione e di coordinamento tra i vari attori coinvolti, ossia l'amministrazione comunale, gli istituti scolastici e le associazioni sportive volontarie. Il contributo di InTeam sulla dimensione della capacità istituzionale è rappresentato, dunque, dall'armonizzazione delle offerte dei servizi e delle competenze dei singoli partner, che sono stati messi in dialogo entro una programmazione condivisa, coerente con gli obiettivi del progetto e, soprattutto, con l'obiettivo trasversale dell'inclusività. L'apporto alla capacità istituzionale e al coordinamento offerto dal progetto InTeam, in questi termini, risiede nella costruzione di una regia multi-attore, leggera ma funzionale, che ha reso realizzabile una giornata in cui il diritto allo sport è stato garantito concretamente, e non solo formalmente.

4.4.3.3 - Target e territori

Il target group primario del progetto InTeam corrisponde ai giovani delle classi coinvolte nelle attività, che sono in buona parte studenti senza cittadinanza italiana o con background migratorio. Si tratta di ragazzi nati e cresciuti in Italia, o arrivati in età scolare, che si sentono a tutti gli effetti italiani, ma non possono esserlo a pieno titolo perché non possono godere del pacchetto di diritti legato allo status di cittadinanza. Nello specifico, l'azione di InTeam si è rivolta a circa 80 studenti, provenienti da 4 sezioni di terza media, due dell'Istituto Briosco e due del plesso Zanella, entrambe collocate nel complesso e plurale quartiere dell'Arcella a Padova. Anche gli studenti italiani, coinvolti quotidianamente in prima persona nella convivenza interculturale del contesto scolastico, possono beneficiare delle attività, dalle discussioni e riflessioni sorte in aula, alle attività concrete di sport interculturale implementate al Parco Raciti. Le scuole coinvolte sono state scelte proprio sulla base della loro collocazione in un contesto altamente multiculturale, fondamentale per intercettare giovani corrispondenti al target ideale ipotizzato in fase di elaborazione progettuale, e in virtù della loro

naturale predisposizione ad affrontare temi relativi alla convivenza delle diversità, fondamentale per trovare supporto nella realizzazione di pratiche sportive interculturali e sperimentali.

4.4.3.4 - Obiettivi dichiarati e logica d'azione

L'obiettivo generale di InTeam è sostenere il processo di inclusione sociale sostanziale dei giovani non cittadini, o dei giovani di seconda generazione, promuovendo la parità partecipativa, la partecipazione attiva di tutti ed il reciproco riconoscimento. Il progetto, da un lato, mira a consolidare la consapevolezza dei giovani sul proprio diritto allo sport, soprattutto alla luce del riconoscimento dello sport nella Costituzione all'art. 33 e, dall'altro, ha l'obiettivo di rendere praticabile, almeno per una mattinata, un'esperienza sportiva interculturale, relazionale e paritaria. La logica d'azione si articola essenzialmente nei due moduli complementari del progetto: la dimensione teorica e riflessiva, che prende forma nelle aule attraverso un dibattito che fornisce ai giovani gli strumenti critici su temi quali la cittadinanza, il contrasto alle discriminazioni, il valore della diversità, ed il ruolo dello sport in questo contesto; la dimensione pratica ed esperienziale, concretizzata attraverso l'attività pratica svolta al parco Filippo Raciti, che consiste in parte in attività già note tra i giovani (basket, volley, calcio) realizzate con un approccio interculturale, ossia una serie di regole finalizzate a stimolare la cooperazione e la partecipazione attiva di tutti i ragazzi, ed in parte con la predisposizione di tre stazioni sportive che hanno accolto le varie classi e hanno permesso ai giovani di sperimentare discipline meno note, come l'hockey su prato, il cricket ed il tiro con l'arco. La logica d'azione è dunque riconducibile alla convinzione che per migliorare la consapevolezza dei ragazzi su questi temi, e la loro predisposizione ad affrontarli proattivamente e con i giusti mezzi teorici, accanto alla dimensione riflessiva, utile ad elaborare i concetti in questione, sia imprescindibile il supporto dell'esperienza, fondamentale per lasciare qualcosa di concreto e significativo ai ragazzi.

4.4.3.5 - Azioni realizzate: attività concrete e assi intercettati

Il progetto si è dunque suddiviso in due fasi complementari: una prima svolta nelle aule durante le prime settimane di scuola e dedicata al dialogo e alle riflessioni sui temi in questione, e una seconda realizzata la mattina del 10 ottobre presso il Parco Raciti finalizzata all'esperienza diretta di un approccio sportivo interculturale, o alla pratica di attività altrimenti difficilmente accessibili. Se nella fase teorica svolta in classe è stato imprescindibile il lavoro dei docenti, nella fase pratica è risultata preziosissima la collaborazione offerta da tre associazioni sportive, che hanno organizzato e gestito le rispettive stazioni sportive. Scendendo più nel dettaglio:

FASE TEORICA IN AULA →ASSE C: i docenti delle classi coinvolte, durante le ore di educazione civica nelle prime settimane dell'anno scolastico, hanno dato vita ad un dibattito finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui propri diritti, sul ruolo sociale dello sport, sui temi dell'inclusione, della parità partecipativa, della lotta alle discriminazioni e al bullismo, per dare loro gli strumenti teorici necessari per affrontare tali questioni e destreggiarsi meglio nella complessa e plurale realtà contemporanea. Tale attività ha puntato ad incidere positivamente sull'asse C, contrastando cioè le barriere socioculturali e informative che limitano l'accesso dei giovani stranieri o con background migratorio allo sport.

FASE PRATICA AL PARCO → ASSE B + ASSE C: le attività, svolte nella mattinata del 10 ottobre 2025 al Parco Filippo Raciti, si sono suddivise in 4 differenti stazioni sportive gestite da professionisti e volontari, in ciascuna delle quali ogni classe coinvolta ha passato un'ora della mattinata sperimentandone la disciplina.

- **Stazione di sport popolari in chiave interculturale**: una prima stazione ha ospitato tre campetti adibiti alla pratica di sport tradizionali e popolari come basket, calcio e pallavolo, proposti nella versione "street", ossia 3 contro 3, con una serie di regole speciali volte a stimolare la cooperazione per un fine condiviso, come l'obbligo di toccare tutti la palla per far canestro, goal o punto. Le attività di questa prima stazione sono state seguite dal sottoscritto, dai docenti di scienze motorie e da alcuni volontari.

- **3 stazioni di sport meno conosciuti**: le successive tre stazioni hanno ospitato discipline meno diffuse e conosciute, finalizzate alla sperimentazione di attività altrimenti difficilmente accessibili ai ragazzi. La seconda stazione ha ospitato l'hockey su prato, organizzato e seguito da due giovani atleti del CUS Padova, che hanno predisposto una serie di attività e giochi molto coinvolgenti in un campo da calcetto in erba sintetica. La terza stazione, invece, ha ospitato il cricket, organizzato da tre giovani atleti e istruttori della Royal Padova Cricket, che hanno predisposto degli esercizi e dei giochi per prendere confidenza con gli attrezzi e con le regole in un'ampia area circolare sul prato del parco. Infine, l'ultima stazione ha ospitato il tiro con l'arco, organizzato in un'area di tiro da istruttori professionisti della Compagnia Arcieri Padovani, che ha sede e svolge la propria attività proprio all'interno del Parco Raciti in una zona apposita e sicura per praticare tale disciplina.

Queste attività, dai giochi con regole speciali interculturali alla sperimentazione di discipline meno note, hanno tentato di incidere prevalentemente sull'asse C, stimolando la curiosità e la partecipazione attiva di tutti, fornendo nozioni, conoscenze e informazioni sulle discipline e sulle offerte sportive locali, e parzialmente anche sull'Asse B, garantendo una mattinata di attività sportive, altrimenti difficilmente accessibili, gratuita e gestita da professionisti. Altro aspetto che può aver potenzialmente inciso sugli assi B e C, ed in qualche modo sull'asse D, riguarda l'occasione data alle associazioni di pubblicizzare la propria attività, le proprie iniziative, tra cui eventuali misure previste per coinvolgere giovani con minori opportunità, permettendo loro di intercettare dei possibili fruitori, e dei potenziali futuri atleti: insomma, una tale occasione può aver permesso l'incontro tra l'offerta sportiva locale e una domanda di sport che altrimenti difficilmente si sarebbero incontrate.

4.4.3.6 - Governance e partnership

Il progetto ha messo in atto una piccola partnership locale multi-attore, in cui ciascun partner, dalla dimensione istituzionale, a quella associativa sportiva, a quella scolastico-educativa, ha dato il proprio contributo sulla base del proprio ruolo specifico. In primis, i docenti dell'Istituto Comprensivo Briosco hanno gestito la fase preparatoria del progetto, ossia il modulo teorico funzionale a dare una cornice concettuale alle attività pratiche. Per la fase pratico-esperienziale, invece, il sottoscritto, con il supporto dell'Ente Opes Veneto e del suo presidente Baldan Diego, ha dapprima coinvolto il Comune di Padova, rivolgendosi alla figura dell'assessore allo sport Diego Bonavina, che ha sposato l'iniziativa concedendo il patrocinio comunale e gli spazi, a titolo gratuito, del Parco Filippo Raciti.

In seguito, sono state contattate diverse associazioni sportive per l'organizzazione delle varie stazioni, dalle quali sono emerse le tre realtà che hanno effettivamente collaborato alla realizzazione di InTeam: Hockey su prato CUS Padova, Royal Padova Cricket e la Compagnia Arcieri Padovani. Inoltre, sono stati coinvolti la Croce Verde e un medico affinché presenziassero la mattinata dell'evento sportivo, a garanzia della sicurezza di tutti i partecipanti. Il progetto, infine, si è potuto realizzare anche e soprattutto grazie al supporto di diversi volontari e collaboratori dell'ente, che hanno fornito materiali come gazebi, sedie, casse per la musica e attrezzature sportive come reti da pallavolo, coni e palloni. La governance di tale iniziativa ha dunque visto l'ente promotore svolgere un ruolo di mediazione, di collegamento e di gestione logistica dei vari attori e contributi coinvolti che, armonizzati e coordinati, hanno offerto i propri servizi gratuiti permettendo la realizzazione delle attività previste.

4.4.3.7 - Output, evidenze e criticità: un'auto-analisi riflessiva

Data la recente realizzazione del progetto InTeam e l'assenza di dati di monitoraggio significativi, risulta difficile restituirne in modo oggettivo e attendibile l'impatto o le evidenze prodotte. Tuttavia, avendo seguito e vissuto l'esperienza in prima persona, risulta più coerente e funzionale provare a darne una lettura personale, che ambisce ad essere il più oggettiva possibile, sotto forma di auto-analisi delle scelte metodologiche e organizzative compiute e di restituzione delle sensazioni e percezioni avute durante e dopo l'implementazione del progetto.

OUTPUT TANGIBILI: il progetto non ha prodotto output tangibili, se non i documenti relativi all'evento, come il cronoprogramma della mattinata o una mappa del parco per agevolare gli spostamenti dei ragazzi tra una stazione e l'altra.

EVIDENZE QUALITATIVE (PERCEZIONI DELL'OPERATORE): dall'esperienza concreta vissuta in prima persona, attraverso lo sguardo dell'operatore, sono emerse una serie di evidenze qualitative che, pur non essendo assumibili come risultati ed esiti generalizzabili, in quanto non frutto di un quadro di monitoraggio e valutazione strutturato, consentono comunque di cogliere e restituire almeno in parte gli esiti delle attività implementate dal progetto InTeam. Si tratta prevalentemente di riscontri, impressioni e percezioni elaborate e raccolte tramite l'osservazione diretta delle dinamiche di gruppo e individuali, dell'intensità e delle modalità di partecipazione dei ragazzi e delle interazioni tra studenti che si sono innescate durante le attività:

- **Attivazione della curiosità, desiderio di sperimentazione e riduzione della timidezza**: diversi studenti hanno manifestato interesse verso discipline percepite come nuove o non così diffuse in Italia, chiedendo informazioni aggiuntive o, in alcuni casi, chiedendo esplicitamente di ripeterle o di provarne di nuove l'anno prossimo. Nel contesto delle discipline meno popolari e diffuse, rispetto al contesto delle attività ben più note come calcio basket e pallavolo, ho percepito uno spostamento dell'interesse dei ragazzi dalla performance e dal risultato verso la curiosità e la scoperta. Il fatto che le discipline meno note rappresentassero un campo neutro, in cui non vi erano gerarchie predefinite delle abilità e delle capacità di ciascuno, ha creato un terreno favorevole al coinvolgimento attivo e paritario di tutti, soprattutto dei più introversi, che nel contesto degli sport tradizionali tendevano invece a defilarsi.

- **Aumento della partecipazione attiva:** Oltre all'aumento della partecipazione nei contesti degli sport nuovi, che azzeravano le gerarchie di status e di competenza, stimolando la voglia di mettersi alla prova di buona parte dei ragazzi, altre scelte metodologiche mirate hanno favorito il coinvolgimento e la partecipazione. Per esempio, l'introduzione di regole cooperative di matrice interculturale nelle attività di calcio, basket e pallavolo ha creato un terreno privilegiato per la partecipazione attiva di tutti. Ciò però, d'altra parte, senza alcune accortezze avrebbe portato con sé il rischio concreto di lasciare spazio ad atteggiamenti divisivi, prepotenti e denigranti da parte di chi è più sportivamente portato verso chi invece lo è meno. Ecco perché, oltre all'obbligo di far toccare la palla a tutti i membri della squadra, sono stati invitati i ragazzi ad auto organizzarsi definendo dei ruoli specifici e funzionali allo scopo, ossia segnare un punto. Ecco che, come esempio emblematico, nella partitella di calcio, una ragazza che precedentemente era in soggezione nel doversi mettere in gioco di fronte ai compagni, una volta definiti i ruoli di ciascuno, tra cui il suo di "finalizzatrice", ha dimostrato molto più entusiasmo e partecipazione, sentendosi parte attiva e fondamentale della collaborazione in atto. Questa dinamica è stata riscontrata più volte, in diverse discipline, e ha confermato la percezione che nel giusto contesto, con un adeguato sostegno "istituzionale", attuando un approccio sportivo interculturale si possono stimolare ed innescare dinamiche sorprendenti in termini di incentivo alla partecipazione attiva e di reciproco riconoscimento.

CRITICITÀ EMERSE (PERCEZIONI DELL'OPERATORE): accanto agli esiti positivi appena descritti attraverso le percezioni dell'operatore, l'implementazione delle attività ha evidenziato alcune criticità operative e metodologiche che hanno inciso, almeno in parte, sulla qualità e sugli esiti dell'esperienza:

- **Mancato coinvolgimento del liceo sportivo e ridotta capacità di gestione delle attività interculturali:** in fase di ideazione del progetto era stato previsto il coinvolgimento di un liceo sportivo, collocato nel medesimo quartiere della scuola media coinvolta: questo avrebbe permesso la collocazione di alcuni giovani sportivi nei campetti dedicati a calcio, basket e pallavolo, e ciò avrebbe sicuramente migliorato la qualità delle attività, oltre a rappresentare anche un banco di prova per i liceali che avrebbero messo in gioco competenze e abilità organizzative in ambito sportivo. La mancata risposta alla richiesta di collaborazione del liceo e l'assenza di canali alternativi, hanno fatto si che la gestione sia ricaduta sull'operatore e pochi altri volontari, con la conseguente riduzione della qualità, della capacità di motivare i ragazzi e di far rispettare le regole inclusive. I giovani liceali avrebbero inoltre potuto contribuire a rendere più snella la logistica dell'evento, facilitando e accelerando gli spostamenti delle classi nelle varie stazioni sportive

- **Scarso controllo sulle dinamiche competitive e sulle asimmetrie di status tra i giovani:** una dinamica specifica legata al punto precedente, ossia all'assenza di operatori specializzati nella gestione delle attività interculturali, riguarda proprio la limitata capacità di supervisione e di intervento sulle dinamiche conflittuali e di potere emerse durante le attività. Per esempio, in alcuni momenti, gli studenti più bravi e portati per una certa disciplina tendevano a prendere il controllo ed accentrare su di sé la strategia di squadra, relegando a ruoli marginali

altri compagni e indebolendo la capacità di coinvolgimento e di stimolo alla partecipazione di certe regole inclusive. In questi termini, un presidio più capillare e strutturato avrebbe probabilmente permesso di stroncare sul nascere certe dinamiche, richiamando al rispetto delle regole e alla partecipazione paritaria.

- **Importanza della fase teorica: sostanziale differenza tra chi ha e chi non ha svolto una buona fase preparatoria in classe.** Alcune sezioni, su esplicita ammissione dei loro docenti, non sono riuscite a sviluppare a dovere il modulo teorico, ossia la fase preparatoria in classe funzionale a fornire una cornice di senso alle attività svolte. Durante le attività di queste sezioni, si è verificato maggiormente che le regole inclusive potessero configurarsi come un ostacolo alla prestazione individuale dei più bravi, rispetto alle classi che, avendo affrontato in modo adeguato la preparazione teorica, hanno rispettato e dato più importanza al valore aggiunto apportato al gioco dalle regole inclusive.

- **Scarsità di strumenti di monitoraggio e di valutazione degli esiti:** sul piano metodologico l'esperienza sconta un grosso limite: non è stata accompagnata da strumenti sistematici di monitoraggio e valutazione, come questionari, somministrati prima e dopo l'esperienza, o interviste, feedback, raccolta di commenti e resoconti scritti da parte degli studenti coinvolti. Di conseguenza, gli elementi raccolti in merito alle evidenze, all'impatto e alle criticità dell'iniziativa sono principalmente qualitativi e informali, frutto dell'esperienza dell'operatore e dei volontari, utili per una restituzione descrittiva e approssimativa dell'esperienza ma insufficienti per trarre conclusioni più solide e robuste sugli esiti veri e propri.

4.4.3.8 - Sostenibilità e trasferibilità

Il progetto InTeam, nonostante sia stato ideato durante un servizio civile della durata di un anno, coerentemente con le caratteristiche delle buone pratiche, o dei criteri del modello di intervento dell'europrogettazione, presenta alcuni tratti di sostenibilità e di trasferibilità.

- **Sostenibilità**: il progetto InTeam ha dimostrato di poter essere sostenibile sotto vari aspetti: dalla dimensione economica, essendo stato realizzato con risorse e finanziamenti contenuti, frutto del contributi offerti dai vari partner, alla dimensione ambientale, sfruttando spazi comunali gratuiti e la riqualificazione di aree altrimenti poco utilizzate, fino alla dimensione sociale, grazie all'impatto e all'empowerment generato sui ragazzi coinvolti, incentivando il desiderio di ripetere una tale esperienza con la possibilità di sperimentare altri sport e discipline meno note. In questo scenario può diventare stimolante e conveniente anche per le associazioni sportive del territorio potersi mettere in mostra ed intercettare potenziali atleti interessati a praticare la loro disciplina, garantendo un meccanismo di rinnovamento costante dell'offerta di attività, diverse di anno in anno, e stimolando così la curiosità e la volontà dei giovani di ripetere l'esperienza.

- **Trasferibilità:** il progetto ha messo in atto un approccio sportivo ed educativo di tipo interculturale, declinandolo in due moduli, uno teorico e uno pratico. Questo modello di

intervento, attuato e documentato dal progetto InTeam, offre un pacchetto metodologico applicabile a diversi contesti simili a quello della realtà scolastica coinvolta. Allo stesso modo, la metodologia interculturale applicata alle attività sportive già popolari tra i giovani, rappresenta la messa in pratica dell'approccio sportivo interculturale descritto nel capitolo 1 di questo lavoro, e incarna un modello di intervento finalizzato ad incentivare la partecipazione attiva e paritaria di tutti i membri ed il loro riconoscimento reciproco, garantendo un terreno privilegiato per mettere in pratica un'inclusione sociale matura e sostanziale. La replicabilità e la trasferibilità del progetto InTeam risiedono dunque nella possibilità di riprodurre un simile approccio e le metodologie connesse in diversi contesti sociali, soprattutto se caratterizzati da una certa complessità in termini di provenienze, appartenenze culturali e sociali dei suoi membri.

CONCLUSIONI GENERALI

Questo lavoro ha affrontato un problema sociale complesso attraverso diverse lenti analitiche e strumenti di indagine. Le conclusioni che ne derivano seguono la medesima logica: non una sintesi unica e lineare, ma un ragionamento articolato che attraversa le evidenze emerse mettendole in dialogo tra loro, ne esplora le cause e le conseguenze, e delinea le strade percorribili per affrontarle.

1 - Il punto di partenza, il percorso e l'arrivo

Il punto di partenza di questo lavoro era una constatazione apparentemente semplice ed evidente, ma ricca di implicazioni complesse: la legge che regola l'acquisizione della cittadinanza in Italia, la l. 91/1992 (Italia, 1992), è stata concepita in un contesto demografico, culturale e politico radicalmente diverso da quello in cui oggi si trova ad operare. Concepita quando la componente straniera rappresentava lo 0,6% della popolazione residente, si applica oggi a una realtà in cui quella componente ha più che decuplicato il suo peso, toccando l'8,9% del totale e superando il 10% tra i minori (ISTAT, 2024); (ISTAT, s.d.); (ISTAT, s.d.); (ISTAT, s.d); (ISTAT, s.d.); (Openpolis, 2023). Questa forbice tra la realtà demografica e culturale di ideazione della norma e la sua configurazione attuale, insieme alla stasi normativa sul tema della cittadinanza, ha reso strutturale una condizione di subalternità formale e sostanziale per migliaia di giovani, relegando questa categoria di soggetti in un limbo identitario, se non esistenziale: i giovani di seconda generazione, nati o cresciuti in Italia, socializzati nelle sue scuole e nei suoi quartieri, ma privati dello status di cittadini. Sono quei "cittadini senza cittadinanza" di cui ha scritto Ricucci (Ricucci, 2018), sospesi nella condizione che Abdelmalek Sayad ha acutamente descritto come "doppia assenza" (Sayad, 2002): non (più) cittadini del paese d'origine dei loro genitori, non (ancora) cittadini di quello in cui sono cresciuti. La presente tesi ha scelto di osservare le conseguenze concrete di tale stasi normativa attraverso una lente specifica: il mondo dello sport. Si tratta di una scelta motivata dalla centralità del ruolo dello sport nella vita dei giovani come spazio di socializzazione, costruzione identitaria, sviluppo relazionale ed educativo: centralità oggi sancita anche dall'art. 33 della Costituzione italiana, nella sua riformulazione del 2023 (Italia, 1948). È proprio in questo ambito sociale di fondamentale importanza che una serie di contraddizioni legate alla l. 91/1992 si sono rivelate concretamente, traducendosi in barriere regolamentari, oneri burocratici differenziali e meccanismi di esclusione istituzionalizzata a danno di chi non possiede lo status di cittadino. La presente tesi, per dimostrare e approfondire queste dinamiche, ha intrecciato analisi teorica, disamina normativa, operativizzazione delle posture federali e proposte di modelli di intervento, costruendo un ragionamento progressivo che si chiude qui con una sintesi critica delle evidenze raggiunte e uno sguardo aperto alle strade ancora da percorrere. Muovendo dalle riflessioni di Allport sulla riduzione di stereotipi e pregiudizi attraverso il contatto interculturale (Allport, 1973) e dalle categorie di Bourdieu (Bourdieu, Forms of Capital, 1986), che, applicate allo sport, spiegano la sua capacità di generare capitale sociale, culturale e simbolico, il lavoro ha costruito una cornice teorica entro cui lo sport, in generale, e lo sport in chiave interculturale, in particolare, può configurarsi come un utilissimo strumento relazionale, di inclusione, di riconoscimento reciproco e di rafforzamento dell'agency individuale tra i giovani stranieri. Tuttavia, l'iniziale excursus storico, l'analisi teorico-normativa e lo studio comparativo di Ramon Spaaij (Spaaij, 2011) convergono su un punto: lo sport non è uno strumento intrinsecamente inclusivo. La sua capacità di generare esiti socialmente positivi dipende in larga misura dal contesto istituzionale e organizzativo in cui viene messo in pratica. Ed è proprio qui, nell'assetto istituzionale

in cui lo sport è realizzato, o, se inteso come strumento sociale, in cui è utilizzato, che il divario tra il diritto giuridico, formalmente riconosciuto, e il diritto effettivo, concretamente vissuto, può farsi più acuto. Tale gap, quando si verifica, declassa un diritto fondamentale universalmente riconosciuto in un "diritto di carta", per dirla alla Ferrajoli, o in un diritto parziale e differenziale. Questo può verificarsi soprattutto perché oggi lo sport, nelle sue dimensioni sociale e istituzionale, è segnato da barriere di varia natura che ne limitano l'accessibilità e che, restringendo la platea di possibili fruitori, ne riducono drasticamente la potenziale utilità sociale come presidio relazionale, educativo ed inclusivo, e con essa la sua capacità trasformativa.

2 - Le barriere all'accesso e il contributo originale dell'IAF

Le barriere che ostacolano l'accesso dei minori stranieri alla pratica sportiva organizzata sono molteplici e si dispiegano su assi distinti. Ci sono le barriere materiali (Asse B), come i costi di tesseramento, attrezzatura e trasporto, la distribuzione diseguale degli impianti sportivi, la scarsa accessibilità degli spazi pubblici in molti contesti urbani periferici, che colpiscono in modo sproporzionato le famiglie straniere, statisticamente più coinvolte in condizioni socio-economiche vulnerabili; ci sono le barriere socio-culturali e informative (Asse C), come gli stereotipi, le aspettative di comportamento legate al genere o all'origine culturale, la scarsa familiarità con l'offerta sportiva locale, il limitato capitale informativo delle famiglie straniere, spesso prive di canali di accesso alle reti associative e parrocchiali in cui in Italia è radicata buona parte dell'associazionismo sportivo di base; ci sono inoltre gli ostacoli legati ad una scarsa capacità istituzionale nel coordinare gli attori, intercettare il target e promuovere lo sport in un determinato contesto sociale (Asse D); e ci sono, infine, le barriere formali, legate all'architettura normativa-regolamentare dell'accesso allo sport (Asse A): le limitazioni numeriche, i requisiti documentali, le procedure di tesseramento e i passaggi autorizzativi previsti dai vari regolamenti. È su quest'ultimo asse che si concentra il contributo analitico più originale di questo lavoro. Tale originalità, infatti, non risiede nella denuncia dell'anacronismo della l. 91/1992, né nella rassegna delle barriere o delle discriminazioni esistenti: su entrambi i fronti la letteratura ha già detto molto. Il valore aggiunto consiste in qualcosa di più specifico e operativo: il d.lgs. 36/2021 (Italia, 2021), la norma ponte che avrebbe dovuto garantire la parità procedurale nell'iter di tesseramento ai minori stranieri iscritti a scuola da almeno un anno, produce in realtà esiti radicalmente diversi a seconda dell'architettura regolamentare federale in cui viene applicata, e questo è dimostrabile e misurabile. L'ideazione dell'Indice di Accessibilità Formale (IAF), strumento di monitoraggio costruito e applicato a tre federazioni sportive nazionali, è stata necessaria proprio per quantificare tali esiti divergenti, renderli comparabili tra loro e contestualizzabili rispetto alla linea inclusiva confermata dal decreto legislativo del 2021. L'IAF ha restituito una fotografia chiara e inequivocabile dello scenario regolamentare-federale esaminato: la FIGC ha un IAF pari 0, la FIP ha un IAF pari a 0,33, la FIDAL invece pari a 1, evidenziando un'eterogeneità di posture regolamentari sul tesseramento, dalle più restrittive alle più inclusive, che determina inevitabilmente un diritto allo sport differenziale, tra italiani e stranieri e tra le diverse federazioni sportive in cui vorrebbe essere esercitato tale diritto. La medesima norma statale, recepita in tre contesti regolamentari federali diversi, produce tre esiti nettamente divergenti. Questo panorama disomogeneo riflette bene ciò che Luigi Ferrajoli aveva teorizzato ragionando sullo scarto tra diritti formalmente riconosciuti e i diritti effettivamente garantiti: in assenza di garanzie operative certe, il principio tutelato dalla norma resta un "diritto di carta" (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001): presente nell'ordinamento, ma eluso nella pratica e nelle prassi quotidiane. Lo scarto tra il "dover

essere giuridico" e la "concreta esperienza del diritto", ossia la "terza divergenza deontica" di Ferrajoli (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001); (Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1, 2007/2011), si manifesta concretamente e quotidianamente nel nostro ambito di indagine. Emerge chiaramente, per esempio, nel confronto tra un minore straniero che vuole praticare atletica leggera e uno che vuole praticare calcio o basket: vogliono esercitare il medesimo diritto e sono soggetti alla stessa legge nazionale, ma devono interfacciarsi con procedure e richieste documentali per il tesseramento incomparabili tra loro per complessità, possibili aggravi, tempistiche e imprevedibilità dell'iter. I dati reali sui tesseramenti dei minori stranieri conferiscono spessore a questa lettura, offrendo un riscontro empirico interessante che ci aiuta a far luce sul fenomeno. La FIDAL, con IAF=1, ha registrato tra il 2016 e il 2024 un incremento del 45,5% dei minori stranieri tesserati, con una crescita ulteriormente accelerata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021. La FIP, invece, con IAF=0,33 ha mostrato nello stesso periodo tendenze più discontinue e, nell'ultima stagione disponibile, una flessione del 4,3%. Seppur nella consapevolezza della limitatezza dell'analisi comparativa e della presenza di vari fattori confondenti nel mezzo di tale correlazione (tra l'IAF e i trend della quota di minori stranieri tesserati), una tendenza di fondo sembra chiara: una postura regolamentare inclusiva si rivela una condizione strutturale determinante per rendere il diritto allo sport esercitabile da tutti in modo paritario; una postura restrittiva, invece, agisce da collo di bottiglia, filtrando e scoraggiando la domanda sportiva dei minori stranieri.

3 - Le cause dell'eterogeneità regolamentare

Le cause di questa eterogeneità si annidano nell'intreccio di più livelli della governance sportiva: l'autonomia regolamentare discrezionale delle federazioni, sancita dalla l. 280/2003 ma non ancorata a standard operativi; l'orientamento agonistico-competitivo impresso dall'art. 2, comma 4-bis dello Statuto CONI in tema di tesseramento di atleti stranieri, che non contempla funzioni inclusive o educative e privilegia la logica sportiva di vertice su quella partecipativa; l'intreccio con la normativa sull'immigrazione e sulla residenza, che trasforma requisiti formalmente neutri in barriere che colpiscono chi è privo della cittadinanza; e infine, tra i meno esplorati dalla letteratura e forse tra i più determinanti, il modello e l'influenza della governance sovranazionale sulle federazioni nazionali. Per quanto concerne questo livello, il confronto tra FIDAL e FIGC è illuminante. La World Athletics, federazione sovranazionale dell'atletica leggera, si distingue per rapportarsi con le proprie federazioni nazionali tramite una logica sussidiaria: non impone vincoli regolamentari rigidi dall'alto, lascia alle federazioni nazionali la facoltà di definire le proprie procedure in funzione delle istanze locali e, soprattutto, in ottemperanza alle norme del proprio ordinamento giuridico. Il risultato è che l'iter di tesseramento presso la FIDAL si esaurisce interamente all'interno della federazione nazionale, senza passaggi autorizzativi esternalizzati e senza richieste documentali aggravate, riducendo così sostanzialmente i punti di incertezza e imprevedibilità. La FIFA, al contrario, impone alla FIGC l'applicazione dell'art. 19 del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei calciatori (FIFA, 2025), una norma che, sebbene sia nata per contrastare il fenomeno della tratta dei giovani calciatori, incanala alcune fattispecie di tesseramento di minori stranieri in una filiera di controllo centralizzata, esterna ed aggravata. Questa subordinazione al livello federale sovranazionale produce dunque forme di trattamento aggravate per alcune fattispecie di minori stranieri, sia nelle richieste documentali, sia nell'iter autorizzativo, limitando gli effetti della ratio inclusiva e della parità procedurale prevista dal d. lgs. 36/2021. Il paradosso, ben sintetizzato dalle parole del sociologo Mauro Valeri, è che "per evitare che un ragazzo possa essere vittima di tratta, si finisce per impedire a cento ragazzi di fare attività sportiva!" (Actionaid, 2022, p. 32) (Valeri, 2016).

4 - Dalle evidenze analitiche all'azione concreta: il modello dell'europrogettazione, le buone pratiche e la capacità trasformativa

A partire dalle criticità evidenziate, l'ultimo capitolo ha spostato il focus sull'azione progettuale, presentando buone pratiche che, a diversi livelli di strutturazione e finanziamento, tentano di rispondervi. Queste criticità, per chiarezza analitica, sono state suddivise in quattro assi problematici: le barriere formali-regolamentari (asse A), le barriere materiali (asse B), le barriere socioculturali e informative (asse C) e la capacità istituzionale e il coordinamento degli attori (asse D). Le iniziative prese in esame, ossia il progetto europeo YIBinS, il progetto italiano della Tam Tam Basketball e il progetto locale InTeam, intervengono con intensità e modalità diverse sui quattro assi problematici identificati. Il progetto YIBinS, sviluppato all'interno del programma Erasmus+ (ciclo 2014-2020) nell'ambito delle partnership collaborative nel campo dello sport, ha agito prevalentemente sull'asse D, costruendo un modello istituzionale operativo di collaborazione intersettoriale tra associazioni sportive, enti locali e organizzazioni della società civile, producendo strumenti metodologici e linee guida replicabili che nessun partner avrebbe potuto sviluppare autonomamente. InTeam, realizzato a Padova nell'ambito di un Servizio Civile Universale, ha invece agito prevalentemente sull'asse C, sperimentando un approccio sportivo interculturale che, attraverso regole cooperative e discipline meno note come il cricket e l'hockey su prato, ha ridotto le gerarchie di status tra ragazzi con background diversi e ha stimolato la partecipazione attiva e il riconoscimento reciproco. La Tam Tam Basketball di Castel Volturno, infine, ha agito su tutti gli assi in modo integrato, a partire dall'asse B, abbattendo i costi di iscrizione, attrezzatura e trasporto in uno dei contesti di maggiore disagio economico-sociale del paese. Tuttavia, il contributo forse più determinante di tali interventi e pratiche progettuali non è quello più visibile: non risiede nel contrasto diretto alle barriere materiali, socioculturali, informative e istituzionali, ma nella capacità di incidere indirettamente sulle barriere formali-regolamentari, la dimensione meno visibile e più difficile da scalfire. Si tratta della funzione trasversale di advocacy e agenda setting, ossia la capacità di tali interventi di agire come leva di pressione sul contesto istituzionale e politico che legittima le barriere formali-regolamentari evidenziate e quantificate con l'IAF, alimentando l'interesse pubblico e parlamentare verso questo tema e configurandolo come prioritario per la collettività.

5 - Cosa è stato fatto e cosa resta da fare

È qui che risiede il fulcro della capacità trasformativa dell'azione progettuale, e il caso della Tam Tam Basketball ne è l'esempio più eloquente. La mobilitazione civica generata dalla vicenda di Castel Volturno, la risonanza mediatica e la relativa pressione su CONI e Parlamento hanno prodotto cambiamenti concreti sulle dimensioni interconnesse dell'accessibilità formale, il piano normativo e il piano regolamentare. Al primo livello, i progressi sono fattuali e reali: dalla "norma salva Tam Tam", ossia da una deroga ad hoc per tesserare i giocatori e far partecipare la squadra al campionato giovanile regionale, è scaturita la l. 205/2017, lo ius culturae sportivo, poi stabilizzato e integrato nel d.lgs. 36/2021, che ha permesso di tradurre una discriminazione subita da una squadra di ragazzi a Castel Volturno in una norma che tutela decine di migliaia di giovani su scala nazionale. Sul piano regolamentare, la pressione esercitata dalla Tam Tam ha prodotto un intervento diretto sui regolamenti FIP: l'art. 51, comma 2, che limitava a due il numero di atleti stranieri iscrivibili a referto nei campionati giovanili di eccellenza, disposizione invocata per negare in due anni consecutivi l'iscrizione della TamTam ai campionati under 16 e under 17 Eccellenza, è stato modificato perché

ritenuto discriminante. Il nuovo limite, ridotto ad un solo atleta straniero ma rientrante nella casistica speciale dei "linked to basketball", ossia giovani venuti in Italia per ragioni legate al basket, non si rivolge più ai giovani stranieri in generale: così, la platea dei ragazzi che possono essere esclusi sulla base di questa regola si riduce concretamente, anche se il principio della limitazione numerica non è stato eliminato del tutto. Eppure, al netto di questi progressi e del caso specifico della Tam Tam Basketball, il lavoro che resta da fare su entrambe le dimensioni dell'accesso formale è ancora consistente, ed è così riassumibile:

1) Sul piano normativo, la legge opera esclusivamente sull'istituto del tesseramento, lasciando scoperta la dimensione della partecipazione sostanziale, tant'è che, come appena visto nel caso FIP, è stato necessario un intervento ad hoc e isolato per correggere una singola disposizione discriminatoria. In questi termini, il d. lgs. 36/2021, che permette ai giovani stranieri di essere equiparati nelle procedure di tesseramento ai giovani italiani e superare così le barriere formali al tesseramento, non garantisce che, superati gli ostacoli formali all'accesso, non si innalzino ulteriori barriere alla partecipazione sostanziale. Altro elemento critico è di natura lessicale e riguarda la formulazione stessa del testo dell'art. 16, comma 3, del d. lgs. 36/2021: la locuzione "possono essere tesserati con le stesse procedure" (Italia, 2021) contiene un verbo non precettivo, "possono", che non sancisce doveri o obblighi per le federazioni, e la clausola generica "con le stesse procedure", che se non accompagnata da una definizione vincolante di quali documenti siano effettivamente richiedibili o di quali step procedurali siano legittimi, lascia spazio a richieste e prassi differenziate, se non aggravate. Queste ambiguità semantiche, insieme ad altre dimensioni controverse, rappresentano gli snodi critici principali che legittimano di fatto le regolamentazioni federali più restrittive. A ciò si aggiunge, sempre sul piano normativo, un nodo strutturale relativo alla governance multilivello dell'universo sportivo: la norma nazionale si può scontrare con regolamenti e norme federali sovranazionali, come l'art. 19 RSTP FIFA, che ne frenano a priori la ratio e le finalità inclusive. Finché il legislatore non affronterà tale trama, armonizzando il rapporto tra le fonti e riconducendo gli esiti di tale intreccio entro la cornice del diritto e dell'ordinamento giuridico nazionale, o, in altri termini, riconoscendo alle federazioni sportive nazionali la facoltà di autodeterminarsi in modo coerente con il proprio assetto giuridico-ordinamentale, soprattutto su temi cruciali come la "cittadinanza sportiva" (si pensi al caso World Athletics – FIDAL come esempio virtuoso), il diritto allo sport rischierà di rimanere differenziale sulla base della disciplina federale praticata e delle relative modalità e gradi di condizionamento sovranazionale sul livello federale nazionale.

2) Sul piano regolamentare, l'eterogeneità degli IAF federali ha dimostrato in modo evidente come le norme ponte introdotte non siano riuscite da sole a correggere le posture restrittive di alcune federazioni sul tesseramento, perché l'autonomia e la discrezionalità federale, orientate dal CONI e dall'influenza sovranazionale, hanno continuato ad operare nello spazio che la legge non ha presidiato in modo chiaro e cogente. In questo senso, la risposta necessaria è chiara: dotare le norme esistenti di un presidio regolamentare cogente e trasversale a tutte le federazioni, che si traduca in liste tassative e vincolanti di documenti richiedibili; procedure certe e inderogabili che eliminino l'imprevedibilità dell'iter di tesseramento; forme di tesseramento con riserva a tutela del diritto del minore nell'attesa delle lungaggini burocratico-autorizzative. Il caso FIP ne è una dimostrazione diretta: nonostante la pressione civica abbia prodotto sia una modifica legislativa sia una revisione regolamentare, il principio

della limitazione numerica alla partecipazione degli atleti stranieri persiste, seppur rimodulato, a conferma che senza un presidio cogente e uniforme i margini di discrezionalità federale continuano a produrre esiti differenziali, sia nell'accessibilità formale, sia in quella sostanziale. Sul piano regolamentare, infatti, risiede anche la dimensione sostanziale dell'accessibilità, ossia schierabilità in gara, iscrivibilità a referto, inclusione o esclusione da classifiche, eleggibilità nelle fasi competitive avanzate, che è pur sempre disciplinata da norme e disposizioni regolamentari, ma che né la legislazione statale vigente, né il CONI, né i regolamenti federali hanno ancora affrontato in modo sistematico e uniforme: resta un fronte inesplorato, aperto, che in questa sede viene solo evidenziato e segnalato come ambito da approfondire. A fronte di tali criticità, tuttavia, esistono già segnali concreti di una direzione virtuosa percorribile, come le disposizioni FIDAL che richiedono la sola iscrizione scolastica, e non l'intero anno di frequenza, per la parificazione procedurale del minore straniero, dimostrando che una scelta regolamentare autonoma e consapevole può ampliare sostanzialmente la platea di fruitori della tutela di legge, senza dover attendere nuovi interventi legislativi o presidi regolamentare cogenti.

È in questa cornice generale che il modello dell'europrogettazione emerge non come strumento tra i tanti, ma come la risposta più strutturata e metodologicamente necessaria per affrontare problemi sociali complessi e multidimensionali come quello qui indagato. La sua forza non risiede solo nella disponibilità di risorse finanziarie, pur considerevoli e in crescita nei cicli di programmazione a venire, né si esaurisce nella capacità di intervenire direttamente sulle barriere materiali, relative a costi, trasporti e infrastrutture; su quelle socio-culturali e informative relative a pregiudizi, discriminazioni e scarsa conoscenza delle opportunità sportive locali; o su quelle istituzionali legate alla carente capacità di coordinare gli attori e gli stakeholder del settore sportivo sul territorio. L'efficacia più profonda risiede nella sua logica d'azione e nei principi metodologici che incorpora: analisi rigorosa dei bisogni, l'allineamento con le priorità sociali collettive e condivise come la lotta alle discriminazioni e l'inclusione sociale, obiettivi sempre misurabili, governance multi-attore e intersettoriale, disseminazione sistematica dei risultati. Questa complessa architettura metodologica è ciò che consente all'europrogettazione di produrre quello che i livelli locali e nazionali, agendo isolatamente, non riescono a generare: reti transnazionali di attori, strumenti metodologici innovativi documentati e condivisi, capacità istituzionale di coordinamento diffusa e solida. Ma soprattutto, un modello d'intervento così strutturato, ha la fondamentale capacità di agire trasversalmente sul piano forse più determinante: quello della ideazione e della produzione delle norme che regolano l'accesso allo sport. Attraverso il proprio modus operandi, le proprie logiche e le proprie peculiarità, come l'elevata visibilità mediatica, la legittimazione istituzionale transnazionale o la capacità di documentare e disseminare evidenze in modo efficace, l'europrogettazione esercita una funzione di advocacy che agisce su più piani: porta il tema all'attenzione collettiva, alimenta il dibattito pubblico e parlamentare, orienta le priorità politiche e può giungere così ad influenzare concretamente le leggi, le regole e le politiche che regolano l'accesso, dispiegando appieno il proprio potenziale trasformativo sul contesto in cui interviene. Alla base di questo modello di intervento, della sua capacità trasformativa e della sua efficacia, risiede il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 5 del TUE. Tale principio non coincide né con una forma di ingerenza sistematica del livello europeo sui livelli locali, né, all'opposto, con una delega permanente all'autonomia locale: piuttosto, coincide con un principio di adeguatezza funzionale, che stabilisce che l'UE possa intervenire laddove un'azione e il suo obiettivo non sia realizzabile dal solo livello locale, o, in altri termini, che ciascun livello possa intervenire laddove riesca a produrre un maggiore valore aggiunto (Unione europea, 2016). Tale

principio trova un'applicazione concreta, coerente ed esemplificativa, in due contesti già esaminati. Nel rapporto sussidiario tra i livelli federali dell'atletica, WorldAthletics e FIDAL, il valore aggiunto si produce a livello nazionale: la federazione sovranazionale si astiene dall'imporre vincoli, permettendo alla federazione italiana di autodeterminare e applicare le proprie regole di tesseramento coerentemente al proprio ordinamento; nell'europrogettazione, invece, il valore aggiunto si produce su scala europea, tramite reti collaborative transnazionali, strumenti e metodi condivisi e sperimentati in più contesti o tramite una capacità istituzionale diffusa, e dunque è il livello europeo ad intervenire, laddove quello locale non può raggiungere i propri obiettivi da solo: intercetta le iniziative territoriali, le potenzia, le struttura, le dota di strumenti e metodi innovativi, le rende sistemiche e trasferibili. Eppure, come ha dimostrato il contrasto tra il caso WorldAthletics-FIDAL e il caso FIFA-FIGC, questa logica virtuosa non trova un'applicazione uniforme nel sistema della governance sportiva multilivello, e talvolta può risultare minata. Infatti, quando il rapporto tra federazioni sovranazionali e nazionali è gerarchico e non armonizzato, i regolamenti sovranazionali rischiano di neutralizzare dall'alto la ratio e le finalità inclusive delle norme statali. Una delle condizioni necessarie affinché i progressi normativi e regolamentari fin qui descritti possano produrre effetti realmente paritari e uniformi per tutti i giovani stranieri, indipendentemente dalla disciplina praticata, è che tale logica sussidiaria si estenda all'intero movimento sportivo: ogni livello federale nazionale dovrebbe potersi autoregolare allineandosi ai dettami del proprio ordinamento su temi cruciali come la "cittadinanza sportiva" e la partecipazione, senza che i livelli superiori ne possano vanificare gli intenti e gli effetti inclusivi.

6 - Limiti della ricerca e prospettive future

Al fine di mantenere una certa correttezza metodologica è necessario esplicitare i limiti di questo lavoro con la stessa chiarezza con cui ne sono stati presentati i risultati. Il primo e più significativo riguarda il perimetro dell'IAF: essendo costruito per misurare esclusivamente la dimensione formale dell'accesso, il tesseramento, esso non cattura ciò che accade dopo. Un indicatore di accessibilità sostanziale, definibile IAS, da costruire come naturale completamento dell'IAF, rappresenta in tal senso la priorità di ricerca più urgente in quest'ambito: dovrebbe rilevare sistematicamente, per ogni federazione, le limitazioni numeriche allo schieramento in gara di giovani stranieri, le condizioni di esclusione dalle classifiche ufficiali e le norme di eleggibilità differenziale in alcune competizioni giovanili, restituendo un profilo completo dell'accessibilità federale allo sport, da quella formale a quella sostanziale, consentendo di misurare non solo se e come un minore straniero possa tesserarsi, ma anche se possa davvero giocare, competere e progredire nella carriera sportiva in modo paritario rispetto ai coetanei autoctoni. Un secondo limite riguarda la struttura interna dell'IAF stesso: i tre indicatori che lo compongono, limitazioni numeriche, oneri documentali e step procedurali-autorizzativi, sono attualmente trattati con una ponderazione uniforme, mentre è ragionevole ipotizzare che ognuno presenti un diverso grado di influenza sull'accessibilità effettiva a seconda della federazione in questione. Introdurre una ponderazione più precisa, calibrata su ciascun contesto federale, permetterebbe di calcolare un indice più vicino alla realtà, che ci racconterebbe di più sul peso di ciascun indicatore. Il terzo limite riguarda l'ampiezza del campione: tre federazioni, seppur rappresentative degli sport tra i più praticati, non consentono generalizzazioni solide e certe. L'estensione dell'IAF ad una platea più ampia di federazioni consentirebbe analisi comparative più robuste e conclusioni più solide, supportate da maggiori evidenze. Il quarto limite riguarda le discrezionalità territoriali: l'IAF misure le regole formali della federazione nazionale, ma non cattura

le variazioni discrezionali che si verificano nelle prassi applicative dei comitati federali regionali e provinciali, che possono rivelarsi fonte di ulteriori disparità, e che rischiano di sfuggire ad un'analisi condotta solo sul piano normativo nazionale. Un quinto limite riguarda l'incapacità dell'IAF di stabilire chi, entro il target tutelato dal d.lgs. 36/2021, è più colpito da ciascun indicatore e in che misura. Alcune fattispecie di tesseramento di minori stranieri, parificati ai coetanei italiani dalla legge, subiscono aggravi che altri collettivi non affrontano: stimare il peso specifico di ciascuna categoria colpita consentirebbe di misurare con maggior accuratezza l'impatto relativo delle regole escludenti. Infine, trasversale a tutti questi limiti è il vuoto informativo istituzionalizzato: l'assenza di monitoraggio sistematico e di dati pubblicamente accessibili sui dinieghi di tesseramento, sui tempi burocratici medi e sui ricorsi presentati non è un problema marginale, è essa stessa una lacuna istituzionale che preclude un'analisi sistematica del fenomeno e una programmazione politica fondata su evidenze solide. È stato proprio questo vuoto a rendere necessario lo sviluppo dell'IAF come strumento di rilevazione e di analisi indipendente e originale. L'esperienza ha dimostrato che i dati esistono e che alcune federazioni, su richiesta, sono disponibili a fornirli: manca la volontà istituzionale di renderli sistematicamente pubblici. In questo senso, l'introduzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo Sport con la recente riforma organica del settore sportivo, rappresenta un'opportunità concreta e ancora in larga parte inesplorata: se accompagnata da convenzioni sui dati e accordi di data sharing tra il Dipartimento per lo Sport, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, potrebbe costituire la base per un monitoraggio sistematico e trasparente delle dinamiche legate all'effettività del diritto allo sport, colmando proprio quel vuoto informativo che questo lavoro ha dovuto aggirare con richieste di accesso civico generalizzato alle federazioni sui dati dei minori stranieri tesserati, raramente soddisfatte, e con strumenti di rilevazione autonomamente elaborati.

7 - Riflessione conclusiva

Questo lavoro ha preso avvio da una contraddizione e ora, alla luce dei risultati e delle evidenze, e nonostante i limiti che lo caratterizzano, si chiude con una convinzione. Le contraddizioni sono quelle già ampiamente descritte: una società che ha cambiato forma, colore e dimensione ma che fatica ad adeguare la propria legge sulla cittadinanza alla realtà sociale e demografica che deve governare; uno Stato che riconosce il diritto allo sport in Costituzione ma che, in assenza di garanzie, lo rende sostanzialmente differenziale, e talvolta "di carta", nella pratica (Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001); federazioni che applicano la stessa norma con esiti radicalmente diversi sul destino sportivo dei ragazzi stranieri coinvolti, senza che nessuno ne risponda. La convinzione è che queste contraddizioni, istituzionalmente prodotte e legittimate, non siano né inevitabili né inattaccabili, e che la ricerca svolta lo dimostri concretamente. Quando una federazione recepisce davvero la ratio inclusiva della norma, senza interferenze, i tesseramenti possono crescere in modo naturale: la FIDAL lo ha dimostrato con i dati. Quando una buona pratica strutturata genera visibilità e pressione istituzionale, le leggi e le regole possono cambiare: la Tam Tam Basketball lo ha dimostrato con i fatti. Quando la cooperazione intersettoriale viene strutturata e finanziata in modo sistemico, le buone pratiche diventano modelli replicabili e trasferibili oltre i confini locali: il progetto YIBinS lo ha dimostrato con i suoi output e outcome. Quando la governance sovranazionale lascia spazio all'autodeterminazione del livello nazionale, il diritto allo sport diventa più facilmente garantibile a tutti: il divario tra l'approccio della World Athletics e quello della FIFA lo ha dimostrato in modo lampante. Il cambiamento è dunque possibile, e i modelli, gli approcci e le pratiche necessarie a

promuoverlo esistono già. Tuttavia, ogni collo di bottiglia amministrativo, ogni barriera, ogni trattamento differenziale persistente nell'ambito dell'accesso allo sport dei minori stranieri rappresenta una declinazione particolare e concreta di una contraddizione più ampia e profonda: quella di un ordinamento che non riconosce ancora come propri cittadini quei ragazzi che già lo sono, nella vita reale, pienamente. Lo sport, che insieme alla scuola rappresenta un presidio fondamentale nella crescita dei giovani, in particolare se in condizione di subalternità, è uno di quegli spazi sociali in cui questa contraddizione non dovrebbe potersi declinare, perché permetterglielo significa compromettere l'esperienza reale di un diritto universale fondamentale, limitando al contempo l'utilità e il potenziale trasformativo dello strumento sportivo. Potenziale che, nella sua espressione più genuina e funzionale al bene collettivo, come quella sperimentata al parco Raciti di Padova, o quella difesa dalla Tam Tam a Castel Volturno, o ancora quella costruita dal progetto YIBinS, configura il campo sportivo come uno spazio autenticamente paritario e abilitante, dove l'inclusione si sperimenta quotidianamente e dove la cittadinanza sostanziale si vive attraverso il riconoscimento reciproco e la partecipazione attiva, e non è legata a pezzi di carta che determinano lo status giuridico. Oggi più che mai, garantire a tutti i giovani un accesso paritario a questo spazio non è soltanto un obbligo di legge, è una scelta di civiltà e di democrazia. Tale scelta, tuttavia, come ha suggerito l'analisi e come ha confermato Spaaij, non può prescindere da un clima istituzionale genuinamente orientato a promuovere l'inclusione sociale e la parità partecipativa: passa attraverso riforme legislative, standardizzazioni regolamentari vincolanti, strumenti di monitoraggio sistematici e sistemici e filiere progettuali europee, ma dipende, prima di tutto, dalla volontà politica di riconoscere che quei ragazzi sono già, di fatto, parte di questa comunità e della sua vita sociale e sportiva, che hanno il diritto di parteciparvi in modo paritario e che la legge ha il dovere di seguire e rispettare questa realtà, non di ignorarla. Contribuire a dimostrare che questo cambiamento è possibile, oltre che necessario, fornendo delle lenti, costruendo strumenti analitici per misurarlo, e documentando le condizioni che lo rendono possibile, è stato lo scopo di questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

Actionaid. (2020). *Anagrafe respingente. Una fotografia di Roma in emergenza.* Tratto il giorno ottobre 2025 da actionaid.it: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/actionaid.it/uploads/2020/12/Anagrafe_respingente.pdf

Actionaid. (2022). *Sport e cittadinanza. Norme, pratiche e ostacoli.* Milano: ActionAid Italia. Tratto da Actionaid Italia.

Al Jazeera English. (2022, ottobre 19). *Hoop dreams of Italy's Tam Tam Basketball | Al Jazeera world documentary.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CJ2_nxunlRU

Alfa ambiente. (s.d.). *“Volevano, e vogliono, solo giocare. E invece stanno facendo la storia" - La Gazzetta dello Sport.* Tratto da alfambiente.it: https://www.alfambiente.it/tam-tam-basketball/

Allport, G. W. (1973). *La natura del pregiudizio.* Firenze: La Nuova Italia.

Antonelli, M. (2019). *Chi siamo e cos'è Tam Tam Basket*. Tratto il giorno settembre 2025 da TAM TAM Basketball: https://tamtambasketball.org/it/chi-siamo/

Bourdieu, P. (1980). *Le Capital Social. Notes provisoires.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Scribd.com: https://it.scribd.com/doc/144851913/Le-Capital-Social

Bourdieu, P. (1986). Forms of Capital. In J. G. Richardson, *Handbook of theory and research for the sociology of education* (p. 241-258). Greenwood. Tratto da Stanford University: https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/Bourdieu1986.pdf

Bourdieu, P. (2005). *Il senso pratico.* (M. Piras, A cura di) Roma: Armando Editore.

Brown, P. (1992). *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani.* Torino: Einaudi.

Busacca, A. (2022, dicembre). *Diritti del minore e "diritto allo sport".* Tratto il giorno settembre 2025 da Revista Actualidad Juridica Iberoamericana: https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2023/01/40.-Angela-Busacca-1122-1153.pdf

Business College Helsinki. (2020, novembre 12). *How to dress in different kinds of weather?* Tratto il giorno gennaio 2026 da Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_DNefT-Ezxc&list=PL07TedQBKTUkpTaFOBjixRP2yFLXXnfuX&index=2

Business College School. (2020, novembre 17). *Dynamic partnership in sports 2020 webinar.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Pn8mYLrJSi0&list=PL07TedQBKTUkpTaFOBjixRP2yFLXXnfuX&index=3

Caldelli, M. L. (1993). *L'Agon capitolinus. Storia e protagonisti dall'istituzione domiziana al IV secolo.* Roma: Istituto Italiano per la Storia Antica.

Carolei, S. (2024). *Black Basket Castel Volturno.* Roma: ContrastoBooks. Tratto da ContrastoBooks: https://contrastobooks.com/novita/2471-black-basket-castel-volturno-.html

Catarci, M. (2011). *L'educazione interculturale. Prospettive pedagogiche e sociali.* Roma: Carocci.

CIO. (2025, gennaio 30). *Olympic charter .* Tratto il giorno Luglio 2025 da Olympic World Library: https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/3525972/olympic-charter-in-force-as-from-30-january-2025-international-olympic-committee?_lg=en-GB

Colucci, M., Gallo, S., & Tailmoun, M. (2022, febbraio 11). *Cittadinanza, un percorso da ricominciare.* Tratto il giorno gennaio 2026 da La rivista il Mulino: https://www.rivistailmulino.it/a/cittadinanza-un-percorso-da-ricominciare

Commissione europea. (2007, novembre 22). *Libro bianco sullo sport.* Tratto il giorno settembre 2025 da EUR - Lex: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF

Commissione Europea. (2011, gennaio 18). *Sviluppare la dimensione europea dello sport.* Tratto il giorno settembre 2025 da EUR - Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012

Commissione europea. (2017, gennaio 20). *Guida al Programma - Erasmus+ - European Union.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf

Commissione Europea. (2025, novembre 12). *Erasmus+ Programme Guide 2026 - European Union.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2025-11/programme-guide-2026_it.pdf

Commissione Europea. (2025). *Priorità del programma Erasmus+.* Tratto da Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme

CONI. (2018, luglio 24). *Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla u.e.* Tratto da coni.it: https://www.coni.it/it/block-notes/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolare-riepilogativa.html

CONI. (2023). *I numeri dello sport 2023.* Tratto il giorno dicembre 2025 da Comitato Olimpico Nazionale: https://www.coni.it/images/1-Primo-Piano-2025/reportnumeridellosport2023.pdf

CONI. (2023, novembre 11). *Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano.* Tratto il giorno settembre 2025 da Comitato Olimpico Nazionale: https://www.coni.it/images/coni/Statuto_21-11-2023_delibera_n._1745_pubblicazione.pdf

CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2013, dicembre 23). *Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CONI.* Tratto il giorno settembre 2025 da Comitato Olimpico Nazionale: https://www.coni.it/images/Presentazione_Accordo_di_programma_CONI-MLPS.pdf

CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (2014). *Accordo di programma tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il CONI.* Tratto il giorno settembre 2025 da Ministero del lavoro e delle politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/8C-Accordo-di-programma-sport-integrazione-Coni.pdf

Consiglio dell'Unione Europea. (2013). *Bilancio pluriennale UE (2014-2020).* Tratto da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/multiannual-eu-budget-2014-2020.html

Consiglio dell'Unione Europea. (2020, dicembre 4). *CONSIGLIO - EUR-Lex.* Tratto da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204(01)

Consiglio dell'Unione Europea. (2020). *Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (2021-2027) (aggiornato al 10/07/2024).* Tratto il giorno gennaio 2026 da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027.html

Consiglio dell'Unione Europea. (2024, giugno 6). *Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1o luglio 2024 — 31 dicembre 2027).* Tratto da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202403527

Consiglio d'Europa . (2021). *Carta europea dello sport [traduzione italiana pubblicata dal CONI].* Tratto da Comitato Olimpico Nazionale italiano: https://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf

Consiglio d'Europa. (2023, giugno 05). *Social inclusion of migrants, refugees and internal displaced persons through sport.* Tratto il giorno ottobre 2025 da coe.int: https://rm.coe.int/report-social-inclusion-of-migrants-refugees-and-internally-displaced-/1680ab339e

Corte costituzionale. (2011, febbraio 16). *Sentenza 49/2011.* Tratto da Corte costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2011/49

Corte costituzionale. (2019, giugno 25). *Sentenza 160/2019.* Tratto da Giurcost.org: https://giurcost.org/decisioni/2019/0160s-19.html

De Fusco, A. (2019). La partita dell'integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione: l'effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n. 12/2016 ad oggi. *Federalismi.it*, 3.

Durkheim, E. (2020). *Le forme elementari della vita religiosa: il sistema totemico in Australia.* Brescia: Morcelliana.

Elias, N. (1988). *Il processo di civilizzazione.* Bologna: Il Mulino.

Federazione Italiana Nuoto. (2007, luglio 17). *Federnuoto: Statuto su partecipazione atleti non italiani a competizioni.* Tratto il giorno settembre 2025 da Federnuoto.it: https://www.federnuoto.it/home/federazione/flash-news-la-federazione/17520-federnuoto-statuto-su-partecipazione-atleti-non-italiani-a-competizioni.html

Ferrajoli, L. (2001). *Diritti fondamentali.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Google Libri: https://books.google.it/books?id=CW-ODAAAQBAJ&pg=PT6&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false

Ferrajoli, L. (2007/2011). *Principia iuris. Teoria del derecho y de la democracia. Vol. 1.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Internet Archive: https://ia802802.us.archive.org/22/items/FERRAJOLIPRINCIPIAIURIS1/FERRAJOLI%20-%20PRINCIPIA%20IURIS%201.pdf

FIBA. (2025, dicembre 4). *FIBA Internal Regulations - Book 3 "Players and Officials".* Tratto il giorno gennaio 2026 da FIBA: https://assets.fiba.basketball/image/upload/documents-corporate-fiba-regulations-internal-regulations-book-3.pdf

FIDAL. (2025, novembre 25). *NORME ATTIVITA' 2026 - DISPOSIZIONI GENERALI.* Tratto da www. fidal.it: https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2026/Norme%20e%20regolamenti/DisposizioniGenerali2026.pdf

FIDAL. (2025, novembre 4). *Circolare termini e modalità per Affiliazioni, Tesseramenti, Trasferimenti e Prestiti 2026.* Tratto da www.fidal.it:

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2026/Gestione%20Associati/Circolare%20Termini%20e%20Modalit%C3%A0%202026%20ver%2004nov_compressed.pdf

FIDAL. (2025, ottobre 30). *disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti 2026.* Tratto il giorno gennaio 2026 da www. fidal.it: https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2026/Gestione%20Associati/Disposizioni%20Affiliazioni%20Tesseramenti%202026.pdf

FIDAL. (2025, Febbraio 17). *REGOLAMENTO ORGANICO.* Tratto il giorno gennaio 2026 da www. fidal. it: https://www.fidal.it/upload/files/2025/Regolamento_Organico_FIDAL_febbraio_2025.pdf

FIFA. (2025, gennaio). *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player.* Tratto il giorno ottobre 2025 da FIFA: https://digitalhub.fifa.com/m/6a0797ec77cbc02c/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-February-2024-edition.pdf

FIGC. (2021, giugno 9). *COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A.* Tratto il giorno ottobre 2025 da FIGC: https://www.figc.it/media/139870/268-criteri-di-tesseramento-calciatori-extracomunitari-2021-2022.pdf

FIGC. (2023, ottobre 10). *Circolare 9612 Minori.* Tratto da FIGC: https://www.figc.it/media/247002/circolare-9612-minori.pdf

FIGC. (2024, maggio 21). *COMUNICATO UFFICIALE 220/A.* Tratto il giorno ottobre 2025 da FIGC: https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-220-a-j42v11ey

FIGC. (2025). *COMUNICATO UFFICIALE N. 05 - SGS DEL 15/07/2025.* Tratto il giorno gennaio 2026 da FIGC: https://www.figc.it/media/276478/comunicato-ufficiale-n-5-circolare-esplicativa-tesseramento-ss-25-26.pdf

FIGC. (2025). *Guida alla scelta dell'eccezione.* Tratto il giorno gennaio 2026 da FIGC: https://www.figc.it/media/276479/guida-alla-scelta-delleccezione-2526-002.pdf

FIGC. (2025). *Norme organizzative interne della FIGC.* Tratto il giorno gennaio 2026 da FIGC: https://www.figc.it/media/276244/tit1_noif_art_da36a42_-aggiornato-al-08-07-2025.pdf

FIP. (2019, settembre 21). *Comunicato ufficiale n. 114 del 21 settembre 2019.* Tratto da Segreteria Generale - FIP: https://segreteriagenerale.fip.it/wp-content/uploads/2023/05/comunicato-ufficiale-n.114-del-21.09.2019-cf-n.2-f.to_.pdf

FIP. (2023, marzo 2). *REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE - MINIBASKET - SCUOLA.* Tratto da Federazione italiana pallacanestro: https://fip.it/wp-content/uploads/2023/08/reg-sgms-17_03_23.pdf

FIP. (2025, maggio). *Disposizioni Organizzative Annuali anno sportivo 2025-2026.* Tratto il giorno dicembre 2025 da Federazione Italiana Pallacanestro: https://fip.it/wp-content/uploads/2025/05/DOA-25_26-versione-1_.pdf

FIP. (2025, luglio 17). *Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket.* Tratto da Federazione Italiana Pallacanestro: https://fip.it/wp-content/uploads/2025/11/Norme-Organizzative-e-Disposizioni-Generali-Minibasket-a.s.-2025-2026.pdf

FIP. (2025, novembre). *REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO.* Tratto il giorno dicembre 2025 da Federazione Italiana Pallacanestro: https://fip.it/wp-content/uploads/2025/12/RE-TESS-approvato-CF-24-novembre-2025-Del-n-183.pdf

Foucault, M. (2005). *Sicurezza, Territorio, Popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978).* Milano: Feltrinelli.

Fraser, N. (2001). Recognition without Ethics? *Theory, Culture & Society*.

Gazzetta dello sport. (2021, novembre 16). *Tam Tam basket, finalmente sì: via libera in campionato a tutti i giocatori non italiani.* Tratto il giorno settembre 2025 da gazzetta.it: https://www.gazzetta.it/basket-italiano/16-11-2021/tam-tam-basket-via-libera-fip-tutti-giocatori-non-italiani-4202418105872.shtml

Goldaniga, R. (2022, luglio 11). *Panem et circenses: L'evergetismo romano secondo Paul Veyne.* Tratto il giorno settembre 2025 da Scacchiere Storico: https://scacchierestorico.com/2022/07/11/panem-et-circenses/

Goldaniga, R. (2023, giugno 19). *La propaganda politica al tempo di Commodo: Ercole, l'anfiteatro, una colonia (180-192 d.C.).* Tratto il giorno settembre 2025 da Scacchiere Storico: https://scacchierestorico.com/2023/06/19/la-propaganda-politica-al-tempo-di-commodo-ercole-lanfiteatro-una-colonia-180-192-d-c/

Guttmann, A. (1994). *Dal rituale al record: la natura degli sport moderni.* Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Holt, R. (2025, luglio 9). *Sport and the British: A Modern History.* Tratto il giorno settembre 2025 da Google Books: https://books.google.it/books?id=vDN3EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Honneth, A. (2001). Recognition or redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order of Society. *Theory, Culture & Society*.

Huizinga, J. (2002). *Homo ludens.* Torino: Einaudi.

Il Sannio Quotidiano. (2021, dicembre 30). *Il caso Thiam: il Benevento lo ha ceduto in prestito al Pescara, ma la Lega ha bocciato il tesseramento. I club ricorrono al Collegio di Garanzia.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Il Sannio Quotidiano: https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/12/30/il-caso-thiam-il-benevento-lo-ha-ceduto-in-prestito-al-pescara-ma-la-lega-ha-bocciato-il-tesseramento-i-club-ricorrono-al-collegio-di-garanzia/

International Olympic Committee. (1978). *Olympic charter : 1978 : provisional edition.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Olympic World Library: https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/172262/olympic-charter-1978-provisional-edition-international-olympic-committee?_lg=en-GB

International Olympic Committee. (1996, giugno 18). *Olympic charter : in force as from 18th July 1996.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Olympic World Library: https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/172383/olympic-charter-in-force-as-from-18th-july-1996-international-olympic-committee?_lg=en-GB

ISMU ETS. (2024, novembre 19). *Minori stranieri non accompagnati: solo uno su cinque è integrato nel sistema scolastico italiano - Comunicato stampa 19.11.2024.* Tratto il giorno settembre 2025 da Fondazione ISMU - Iniziative e studi sulla multietnicità: https://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati-solo-uno-su-cinque-e-integrato-nel-sistema-scolastico-italiano/

ISTAT. (1976). *Sommario di statistiche storiche dell'Italia 1861-1975.* Roma: ISTAT.

ISTAT. (2020). *Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia.* Tratto il giorno febbraio 2026 da ISTAT: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2020/04/Identit%C3%A0-e-percorsi.pdf

ISTAT. (2024, dicembre 31). *Censimento e dinamica della popolazione. Anno 2023.* Tratto il giorno luglio 2025 da ISTAT: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/12/CENSIMENTO-E-DINAMICA-DELLA-POPOLAZIONE-2023.pdf

ISTAT. (2025, ottobre 14). *La povertà in Italia - Anno 2024.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Istat.it: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/La-poverta-in-italia-_-Anno-2024.pdf

ISTAT. (s.d). *Popolazione residente per sesso, nati vivi, morti, saldo naturale, saldo migratorio, saldo totale e tassi di natalità, mortalità, di crescita naturale e migratorio*

totale - Anni 1862-2014 ai confini attuali. Tratto il giorno luglio 2025 da ISTAT: https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123

ISTAT. (s.d.). *Demo - Statistiche demografiche - Istat*. Tratto il giorno gennaio 2026 da demo.istat.it: https://demo.istat.it/app/?i=CDQ&l=it

ISTAT. (s.d.). *Popolazione residente per sesso, nati vivi, morti, saldo naturale, saldo migratorio, saldo totale e tassi di natalità, mortalità, di crescita naturale e migratorio totale - Anni 1862-2014 ai confini attuali.* Tratto il giorno gennaio 2026 da ISTAT: https://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.3.xls

ISTAT. (s.d.). *Stranieri residenti in Italia per sesso e regione ai censimenti 1981, 1991, 2001, 2011 e al 31 dicembre 2012,2013 e 2014.* Tratto il giorno gennaio 2026 da ISTAT: https://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.13.xls

Italia. (1942, febbraio 16). *Legge 16 febbraio 1942, n. 426.* Tratto da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426

Italia. (1948, gennaio 1). *Costituzione della Repubblica Italiana.* Tratto da Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf

Italia. (1954, dicembre 24). *Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.* Tratto il giorno settembre 2025 da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228!vig=

Italia. (1989, maggio 30). *D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.* Tratto il giorno settembre 2025 da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223!vig=

Italia. (1992, febbraio 5). *Legge 5 febbraio 1992, n. 91.* Tratto il giorno gennaio 2026 da normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91

Italia. (1998, luglio 25). *Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizoni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.* Tratto il giorno settembre 2025 da Altalex: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

Italia. (1999, agosto 31). *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina*

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 lu. Tratto da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394

Italia. (2003, ottobre 17). *Legge 17 ottobre 2003, n. 280.* Tratto da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-10-17;280

Italia. (2016, gennaio 20). *Legge 20 gennaio 2016, n. 12. Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozio*. Tratto il giorno settembre 2025 da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;12@originale

Italia. (2017, dicembre 27). *Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.* Tratto da Gazzettaufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/s

Italia. (2017, aprile 7). *Legge 7 aprile 2017, n. 47. Disposizoni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.* Tratto il giorno settembre 2025 da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;47~art5

Italia. (2019, agosto 8). *Legge 8 agosto 2019, n. 86. Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamneto sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione.* Tratto il giorno settembre 2025 da Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg

Italia. (2021, febbraio 21). *Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.* Tratto il giorno settembre 2025 da Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36

Kyle, D. (2010). Pan-Hellenism and Particularism: Herodotus on Sport, Greekness, Piety and War. In Z. Papakostantinou, *Sport in the Cultures of the Ancient World: New Perspectives* (p. 35-63). Routledge.

Kyle, D. G. (2015). *Sport and Spectacle in the Ancient World.* Tratto il giorno settembre 2025 da Google Books: https://books.google.lu/books?id=LOiNBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Maddalena, E. (2025, luglio 17). *Bilancio UE 2028-34: la Commissione propone un incremento a 41miliardi per il Programma Erasmus+ (+50%).* Tratto da Erasmusplus: https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/bilancio-ue-2028-34-la-commissione-propone-un-incremento-a-41miliardi-per-il-programma-erasmus-50/

Marchesini, D. (2016, febbraio 27). https://ilmanifesto.it/il-furore-agonistico-delleroe-sportivo. (P. Coccia, Intervistatore) Tratto da ilmanifesto.it: https://ilmanifesto.it/il-furore-agonistico-delleroe-sportivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (2014, febbraio). *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.* Tratto da Ministero dell'Istruzione e del Merito: https://www.mim.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/5e41fc48-3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=156466

MUSIC BASKETBALL METHOD. (s.d.). *MUSIC BASKETBALL METHOD*. Tratto da MUSIC BASKETBALL METHOD: https://www.musicbasket.org/#mbm

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach.* Tratto il giorno gennaio 2026 da SCRIBD: https://it.scribd.com/doc/279337946/Nussbaum-2011-Creating-Capabilities

OECD. (2021). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully .* Tratto da OECD: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/03/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_45a54ea7/543e84ed-en.pdf

OECD; EU; Joint Research Center. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators.* Tratto il giorno Novembre 2025 da OECD: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/08/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_g1gh9301/9789264043466-en.pdf

Openpolis, C. (2023, febbraio 28). *Un milione i minori stranieri che vivono in Italia.* Tratto da Con i bambini: https://www.conibambini.org/osservatorio/un-milione-i-minori-stranieri-che-vivono-in-italia/

Openpolis, Conibambini. (2023, aprile 23). *La disponibilità per i minori di luoghi dove fare sport dopo il Covid.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Openpolis: https://www.openpolis.it/la-disponibilita-per-i-minori-di-luoghi-dove-fare-sport-dopo-il-covid/

Openpolis, Conibambini. (2023, maggio 23). *Lo sport come strumento per combattere le discriminazioni.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Openpolis: https://www.openpolis.it/lo-sport-come-strumento-per-combattere-le-discriminazioni/

Openpolis, Conibambini. (2024, aprile 2). *Lo sport a scuola per riavvicinare i giovani alla pratica sportiva.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Openpolis: https://www.openpolis.it/lo-sport-a-scuola-per-riavvicinare-i-giovani-alla-pratica-sportiva/

Pani, M. (1997). *La politica in Roma antica. Cultura e prassi.* Carocci.

Papakonstantinou, Z. (2012, maggio). *Sport in the Cultures of the Ancient World: New Perspectives.* Tratto il giorno agosto 2025 da Academia.edu: https://www.academia.edu/3483755/Sport_in_the_Cultures_of_the_Ancient_World_New_Perspectives

Parlamento europeo e consiglio dell'Unione europea. (2004, aprile 29). *DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004.* Tratto da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:PDF

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione europea. (2013, 12 11). *Regolamento - 1288/2013 - EN - EUR-Lex.* Tratto da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1288

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. (2021, maggio 28). *Regolamento.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Erasmusplus: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf

Pekka Oja, A. R.-T. (2024, aprile 24). *Health Benefits of Different Sports: a Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal and Intervention Studies Including 2.6 Million Adult Participants.* Tratto da National library of Medicine. National Center for Biotechnology Information: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38658416/

Pettigrew, T., & Tropp, L. (2006). *A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory.* Tratto il giorno settembre 2025 da Wharton IDEAS Lab: https://ideas.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/07/Pettigrew-Tropp.pdf

Piergallino, V. (2024, ottobre 02). *Respinto il ricorso della Turris: il TFN nega il tesseramento di Balde!* Tratto il giorno ottobre 2025 da TuttoTurris.com: https://www.tuttoturris.com/news/respinto-il-ricorso-della-turris-il-tfn-nega-il-tesseramento-di-balde-25779

Prencipe, L., & Sanfilippo, M. (2025, maggio). *Centro Studi Emigrazione Roma | CSER.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Breve storia statistica dell'emigrazione italiana: https://www.cser.it/wp-content/uploads/2025/04/Breve-storia-statistica-emi-ita-1861-2024-al-8.4.25-1.pdf

Pritchard, D. M. (2010). Sport, War and Democracy in Classical Athens. In Z. Papakonstantinou, *Sport in the Cultures of the Ancient World: New Perspectives* (p. 64-97). Routledge.

Putnam, R. (2000). *Bowling Alone.* Tratto il giorno gennaio 2026 da California State University, Northridge: https://www.csun.edu/~rdavids/350fall08/350readings/Putnam_Bowling_Alone.pdf

Rhazzali, M. K. (2015). *Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione nelle istituzioni.* Roma: Carrocci editore.

Ricucci, R. (2018). *Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche quotidinae tra inclusione ed estraneità.* Torino, Italia: Seb27.

Romano, S. (2018). *L'ordinamento giuridico.* (M. croce, A cura di) Macerata: Quodlibet.

Sayad, A. (2002). *La Doppia Assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato.* Raffaello Cortina Editore. Tratto da Scribd.

Scanlon, T. (2010). Contesting Ancient Mediterranean Sport. In Z. Papakostantinou, *Sport in the Cultures of the Ancient World: New Perspectives* (p. 18-24). Routledge.

Spaaij, R. (2011). *Sport and Social Mobility. Crossing Boundaries.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Scribd: https://it.scribd.com/document/705060275/Routledge-Research-in-Sport-Culture-and-Society-Series-Ramon-Spaaij-Sport-and-Social-Mobility-Crossing-Boundaries-Taylor-Francis-Group-2011#start_trial

Sport e Salute. (2024, gennaio 30). *Rapporto Sport 2023 - Prima indagine di sistema sul settore sportivo.* Tratto il giorno ottobre 2025 da sportesalute.eu: https://www.sportesalute.eu/images/studi-e-dati-dello-sport/schede/2024/161-Rapporto-Sport-2023.pdf

Stolcke, V. (1995). *Talking culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe.* Tratto il giorno settembre 2025 da Diposit Digital de Documents de la UAB: https://ddd.uab.cat/pub/artpub/1995/141562/curant_a1995v36n1p1.pdf

Tam Tam Basketball. (2019). *Tam Tam Basketball - Sport e inclusione sociale a Castel Volturno*. Tratto il giorno gennaio 2026 da tamtambasketball.org: https://tamtambasketball.org/it/

Treccani. (2014). *Europrogettazione - Significato ed etimologia - Vocabolario.* Tratto da Treccani: treccani.it/vocabolario/europrogettazione_res-52682e7e-89c2-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/

Treccani. (s.d.). *Advocacy - Significato ed etimologia - Vocabolario.* Tratto il giorno gennaio 2026 da Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/advocacy/

Tribunale di Lodi. (2010, maggio 13). *13-mag-2010 08:46 da :tribunale.* Tratto il giorno settembre 2025 da Asgi: https://old.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_lodi_ordinanza898_2010_13052010.pdf

Turner, V. (1969). *The Ritual Process. Structure and Anti-Structure.* Tratto il giorno giugno 2025 da Monoskop: https://monoskop.org/images/9/90/Turner_Victor_The_Ritual_Process_Structure_and_Anti-Structure.pdf

Unione Europea. (2000, dicembre 18). *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.* Tratto il giorno ottobre 2025 da European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Unione europea. (2012). *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata).* Tratto il giorno settembre 2025 da EUR- Lex: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF

Unione europea. (2016). *Trattato sull'Unione europea | EUR-Lex.* Tratto il giorno febbraio 2026 da EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016ME/TXT

United Nations. (1948, dicembre 10). *Dichiarazione universale dei diritti umani.* Tratto il giorno agosto 2025 da Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (OHCHR): https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

United Nations. (1966, dicembre 16). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.* Tratto il giorno agosto 2025 da Office of th High Commissioner for Human Rights: https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the child.* Tratto il giorno agosto 2025 da OHCHR: https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000, agosto 11). *General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (Art.12).* Tratto da United Nations Digital Library: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1978, novembre 21). *Carta internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport.* Tratto il giorno

agosto 2025 da Centro di Ateneo per i Diritti Umani: https://unipd-centrodirittiumani.it/storage/media/e9/95/88_01_131.pdf

University of Chicago. (s.d.). *The Roman Gladiator.* Tratto il giorno agosto 2025 da The University of Chicago: https://penelope.uchicago.edu/~grout/Encyclopaedia_romana/gladiators/gladiators.html

Valeri, M. (2016). *Per avviare una riflessione sul razzismo nello sport.* Tratto il giorno ottobre 2025 da Conferenza Episcopale Italiana: https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2016/11/Valeri_Relazione-corretta.pdf

Verduchi, S. (2024, giugno 15). *Storia del diritto allo sport.* Tratto il giorno settembre 2025 da iusinitinere: https://iusinitinere.it/storia-del-diritto-allo-sport-il-ruolo-dello-sport-prima-dellingresso-nella-costituzione-italiana/

Vink, P., & Baubock, R. (2013, giugno). *Citizenship Configurations: Analysing the Multiple Purposes of Citizenship Regimes in Europe.* Tratto il giorno gennaio 2026 da ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/262947393_Citizenship_Configurations_Analysing_the_Multiple_Purposes_of_Citizenship_Regimes_in_Europe

Weber, M. (1919/2008). *La scienza come professione.* Milano: Bompiani.

Woolcock, M. (2001, gennaio). *The place od Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes.* Tratto il giorno gennaio 2026 da ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/200031275_The_Place_of_Social_Capital_in_Understanding_Social_and_Economic_Outcomes

WORLDATHLETICS. (s.d.). *Book of Rules | Official Documents.* Tratto il giorno gennaio 2026 da worldathletics.org: https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules

YIBinS. (2021). *Results | YIBinS.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/results/

YIBinS. (2021). *YIBinS - io1 Evaluation formula, criteria and report.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io1-Evaluation-formula-criteria-and-report.pdf

YIBinS. (2021). *YIBinS - io2 Study of the sports service networks for YIB's.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io2-Study-of-the-sports-service-networks-for-YIBs.pdf

YIBinS. (2021). *YIBinS - io3. The ideas and best practices of well-being trhough sport.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io3-The-ideas-and-best-practices-of-well-being-through-sport.pdf

YIBinS. (2021). *YIBinS - io5 Best practices of using sports as a tool of employment and recruitments to sports organizations.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io5-Best-practices-of-using-sport-as-a-tool-of-employment.pdf

YIBinS. (2021). *YIBinS – io4 The ideas and best practices of using sport as a tool of education.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io4-The-ideas-and-best-practices-of-using-sport-as-a-tool-of-education.pdf

YIBinS. (2021). *YIBinS-io6-Final-report.pdf.* Tratto il giorno gennaio 2026 da SPORT4YOUTH: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-io6-Final-report.pdf

YIBinS, Helsinki Business College. (2020). *Dual Career.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-Dual-Career.pptx

YIBinS, Helsinki Business College. (2020). *Multicultural Peer Coachtraining.* Tratto il giorno gennaio 2026 da sport4youth.eu: https://sport4youth.eu/media/YIBinS-Multicultural-Peer-Coach-training.pptx

ZAN, P. C. (2013, luglio 10). *Atti Parlamentari.* Tratto da Camera.it: https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0050/leg.17.sed0050.allegato_b.pdf